

Ordinanza del DEFR concernente la produzione e l'immissione sul mercato degli alimenti per animali, additivi per alimenti per animali e alimenti dietetici per animali

(Ordinanza sul libro dei prodotti destinati all'alimentazione animale,
OLAIA)¹

del 26 ottobre 2011 (Stato 1° giugno 2024)

*Il Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR)²,
visti gli articoli 7 capoverso 2, 8, 9 capoverso 1, 11, 15 capoverso 2, 16,
19 capoverso 3, 20, 21 capoverso 2, 25 capoversi 2 e 3, 27 capoverso 2,
30 capoverso 6, 31 capoverso 1, 32 capoverso 6, 36 capoversi 1 e 2,
42 capoversi 5 e 6, 43 capoverso 2, 58 capoversi 1 e 2 e 69 dell'ordinanza
del 26 ottobre 2011³ sugli alimenti per animali (OsAIA),⁴*

ordina:

Sezione 1: Materie prime, alimenti composti e alimenti dietetici per animali

Art. 1 Requisiti tecnici relativi agli alimenti per animali

Gli alimenti per animali devono essere conformi alle disposizioni tecniche relative alle impurità e ad altre proprietà chimiche riportate nell'allegato 1.1.

Art. 1a⁵ Materie prime di alimenti per animali che non devono essere notificate

Il catalogo delle materie prime di alimenti per animali che non devono essere notificate figura nell'allegato 1.4.

RU 2011 5699

¹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DEFR del 31 ott. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6401).

² La designazione dell'unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell'art. 16 cpv. 3 dell'O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RU 2004 4937), con effetto dal 1° gen. 2013. Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

³ RS 916.307

⁴ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DEFR del 15 mag. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1739).

⁵ Introdotto dal n. I dell'O del DEFR del 15 mag. 2013 (RU 2013 1739). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DEFR del 1° nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 745).

Art. 2 Sostanze vietate o autorizzate con restrizioni nell'alimentazione animale

Sono vietati o autorizzati con restrizioni l'immissione sul mercato e l'uso come alimenti per animali delle sostanze riportate nell'allegato 4.1.

Art. 3⁶ Maggiori controlli

¹ L'allegato 4.2 parte 1 contiene l'elenco degli alimenti per animali di origine non animale provenienti da determinati Paesi e che sottostanno temporaneamente a maggiori controlli secondo l'articolo 58 OsAIA. Nello stesso sono indicati anche i controlli specifici con le relative frequenze per prodotto e Paese d'origine.

² L'allegato 4.2 parte 2 contiene l'elenco degli alimenti per animali di origine non animale provenienti da determinati Paesi e che sottostanno a maggiori controlli secondo l'articolo 58 OsAIA a causa di un rischio di contaminazione da micotossine, da residui di pesticidi e da diossine nonché a causa di un rischio di contaminazione microbiologica. Nello stesso sono indicati anche i controlli specifici con le relative frequenze per prodotto e Paese d'origine.

³ Gli alimenti per animali elencati nell'allegato 4.2 parti 1 e 2 possono essere importati direttamente in Svizzera soltanto per via fluviale. Deve essere inoltrata elettronicamente una notifica all'Ufficio federale dell'agricoltura (UFAG) al più tardi dieci giorni lavorativi prima dell'importazione.

⁶ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DEFR del 1° nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 745).

⁴ Per la notifica occorre compilare la parte I del modulo di cui agli articoli 56–58 del regolamento (UE) 2017/625⁷ (documento sanitario comune di entrata (DSCE) nel Trade Control and Expert System (TRACES)⁸ e, per gli alimenti per animali che sottostanno ai maggiori controlli di cui all'allegato 4.2 parte 2, allegarvi il certificato ufficiale di cui all'allegato IV del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793⁹ rilasciato dalle autorità competenti del Paese di origine. Il numero del DSCE debitamente compilato deve essere indicato nella dichiarazione doganale.

⁵ Sui lotti sono effettuati i controlli seguenti:

- a. controllo dei documenti;
- b. controllo dell'identità e controllo fisico, compresi prelievi di campioni e analisi di laboratorio, alla frequenza indicata nell'allegato 4.2 parti 1 e 2 e in modo che non siano prevedibili per il responsabile del lotto.

⁶ I lotti di alimenti per animali possono essere liberati definitivamente soltanto se sono stati svolti tutti i controlli richiesti, se i risultati dei controlli sono soddisfacenti e se sono stati compilati i rispettivi campi del DSCE.

⁷ Sono dovuti i costi delle analisi e una tassa conformemente all'ordinanza del 16 giugno 2006¹⁰ concernente le tasse dell'Ufficio federale dell'agricoltura.

Art. 4 Tenore di additivi per alimenti per animali

¹ Fatte salve le condizioni d'uso stabilite nell'autorizzazione, le materie prime e gli alimenti complementari per animali non devono contenere additivi per alimenti per animali in quantità di oltre il centuplo della concentrazione massima consentita negli

⁷ Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali), GU L 95 del 7.4.2017, pag. 1, modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2021/1756, GU L 357 del 8.10.2021, pag. 27.

⁸ Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715 della Commissione, del 30 settembre 2019, che stabilisce norme per il funzionamento del sistema per il trattamento delle informazioni per i controlli ufficiali e dei suoi elementi di sistema («il regolamento IMSOC»), versione della GU L 261 del 14.10.2019, pag. 37.

⁹ Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 della Commissione, del 22 ottobre 2019, relativo all'incremento temporaneo dei controlli ufficiali e delle misure di emergenza che disciplinano l'ingresso nell'Unione di determinate merci provenienti da alcuni paesi terzi, e che attua i regolamenti (UE) 2017/625 e (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga i regolamenti (CE) n. 669/2009, (UE) n. 884/2014, (UE) 2015/175, (UE) 2017/186 e (UE) 2018/1660 della Commissione, GU L 277 del 29.10.2019, pag. 89, modificato da ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) 2023/1110, GU L 147 del 7.6.2023, pag. 111.

¹⁰ RS 910.11

alimenti completi per animali o di oltre il quintuplo nel caso dei coccidiostatici e degli istomonostatici.

² Il centuplo della concentrazione massima di additivi per alimenti per animali consentito negli alimenti completi per animali può essere superato solo se la composizione dei prodotti in questione soddisfa il particolare fine nutrizionale secondo l'articolo 11 OsAIA. Le condizioni d'uso di tali alimenti per animali sono specificate nell'elenco degli scopi d'utilizzo per alimenti dietetici per animali secondo l'allegato 3.1¹¹.

Art. 5¹² Alimenti dietetici per animali

¹ L'elenco degli scopi d'utilizzo autorizzati degli alimenti per animali destinati a particolari fini nutrizionali (alimenti dietetici per animali) e delle rispettive caratteristiche nutrizionali particolari è riportato nell'allegato 3.1.

² ...¹³

Sezione 2: Etichettatura e presentazione di materie prime, alimenti composti e alimenti dietetici per animali

Art. 6 Indicazioni

¹ L'etichettatura delle materie prime, degli alimenti composti o degli alimenti dietetici per animali e la presentazione dell'etichettatura possono richiamare l'attenzione, in particolare, sulla presenza o assenza di una sostanza nell'alimento per animali, su una specifica caratteristica nutrizionale o processo o su una funzione specifica a ciò correlata, purché siano adempiute le seguenti condizioni:

- a.¹⁴ l'indicazione è oggettiva, verificabile dall'UFAG e comprensibile per l'utilizzatore dell'alimento per animali;
- b. lo stabilimento responsabile dell'etichettatura fornisce, su richiesta dell'UFAG, una prova scientifica della veridicità dell'indicazione, mediante riferimenti a documenti scientifici pubblicamente accessibili o a ricerche documentate effettuate dall'impresa. La prova scientifica deve essere disponibile al momento dell'immissione sul mercato dell'alimento per animali. Gli acquirenti possono esprimere all'UFAG i loro dubbi in merito alla veridicità di un'indicazione. Se l'UFAG giunge alla conclusione che la prova scientifica

¹¹ Nuova espr. giusta il n. I dell'O del DEFR del 21 mag. 2014, in vigore dal 1° lug. 2014 (RU **2014** 1621). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

¹² Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DEFR del 21 mag. 2014, in vigore dal 1° lug. 2014 (RU **2014** 1621).

¹³ Abrogato dal n. I dell'O del DEFR del 2 nov. 2022, con effetto dal 1° gen. 2023 (RU **2022** 736).

¹⁴ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DEFR del 1° nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU **2023** 745).

relativa a un'indicazione è ingannevole, esige che venga eliminata l'indicazione in questione.

² Sono consentite indicazioni riguardanti l'ottimizzazione dell'alimentazione e l'integrazione o il soddisfacimento delle esigenze fisiologiche, a condizione che non contengano una delle indicazioni secondo il capoverso 3 lettera a.

³ L'etichettatura delle materie prime o degli alimenti composti per animali e la presentazione dell'etichettatura non devono comportare allegazioni secondo le quali la materia prima o l'alimento composto per animali:

- a. previene, tratta o cura una malattia, fatta eccezione per i coccidiostatici e gli istomonostatici; la presente lettera non si applica tuttavia alle indicazioni riguardanti la prevenzione degli squilibri nutrizionali, a condizione che a ciò non si associ alcun sintomo patologico;
- b. ha un particolare fine nutrizionale menzionato nell'elenco degli scopi d'utilizzo riportato nell'allegato 3.1, tranne nei casi in cui adempie le condizioni in esso stabilite.

Art. 7 Requisiti minimi relativi all'etichettatura di alimenti per animali

¹ L'indicazione dell'elenco degli additivi per alimenti per animali deve essere conforme ai requisiti del capitolo I dell'allegato 8.2 o del capitolo I dell'allegato 8.3, tranne nei casi in cui le prescrizioni relative all'etichettatura per l'autorizzazione dell'additivo per alimenti per animali in questione prevedono altrimenti.

² Il tenore d'acqua deve essere indicato conformemente all'allegato 1.1 numero 6.

³ Ulteriori disposizioni in materia di etichettatura sono riportate nell'allegato 8.1.

Art. 8 Requisiti particolari relativi all'etichettatura di materie prime

¹ Oltre ai requisiti secondo l'articolo 15 OsAIA, l'etichettatura delle materie prime deve comprendere le indicazioni seguenti:

- a. la denominazione della materia prima conformemente a quella del catalogo delle materie prime di alimenti per animali secondo l'allegato 1.4 o a quella dell'elenco di cui all'articolo 9 capoverso 3 OsAIA; tale denominazione è utilizzata conformemente all'articolo 9 capoverso 4 OsAIA; e
- b. l'indicazione obbligatoria corrispondente alla rispettiva categoria secondo l'elenco riportato nell'allegato 1.2; può essere sostituita dalle indicazioni previste dal catalogo delle materie prime di alimenti per animali di cui all'allegato 1.4 per la materia prima in questione.¹⁵

² L'etichettatura delle materie prime contenenti additivi per alimenti per animali deve comprendere le indicazioni supplementari seguenti:

¹⁵ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DEFR del 1° nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 745).

- a. le specie animali o le categorie di animali cui è destinata la materia prima, se gli additivi per alimenti per animali in questione non sono autorizzati per tutte le specie animali o lo sono in concentrazioni massime per determinate specie;
- b. le istruzioni per l'uso corretto secondo l'allegato 8.1 numero 4, se per l'additivo per alimenti per animali in questione è stata stabilita una concentrazione massima;
- c. la durata minima di conservazione per gli additivi per alimenti per animali che non sono additivi tecnologici.

Art. 9 Requisiti obbligatori particolari relativi all'etichettatura di alimenti composti per animali

¹ Oltre ai requisiti secondo l'articolo 15 OsAIA, l'etichettatura degli alimenti composti per animali deve comprendere le indicazioni seguenti:

- a. le specie animali o le categorie di animali cui è destinato l'alimento composto per animali;
- b.¹⁶ le istruzioni per l'uso corretto con l'indicazione dello scopo dell'alimento per animali e le indicazioni redatte secondo l'allegato 8.1 numero 4 se l'alimento contiene additivi in quantità superiore ai tenori massimi fissati per gli alimenti completi per animali;
- c. qualora il produttore non sia lo stabilimento responsabile dell'etichettatura:
 - 1. il nome o la ditta e l'indirizzo del produttore, o
 - 2. il numero d'omologazione o di registrazione del produttore;
- d. la durata minima di conservazione, secondo le disposizioni seguenti:
 - 1. la dicitura «da consumarsi entro ...», seguita dall'indicazione della data (giorno, mese, anno), per gli alimenti per animali facilmente deperibili a causa del processo di deterioramento,
 - 2. la dicitura «da consumarsi preferibilmente entro ...», seguita dall'indicazione della data (mese e anno), per gli altri alimenti per animali, o
 - 3. la dicitura «... (giorni o mesi) dopo la data di fabbricazione», se nell'ambito dell'etichettatura è inserita la data di fabbricazione;
- e.¹⁷ l'elenco delle materie prime di alimenti per animali che compongono l'alimento per animali, sotto il titolo «Composizione», indicando il nome di ogni materia prima, secondo l'articolo 8 capoverso 1 lettera a, in ordine decrescente di importanza ponderale, calcolata in base al tenore d'acqua dell'alimento composto; può essere indicata anche la percentuale in peso;
- f. le indicazioni obbligatorie secondo il capitolo II dell'allegato 8.2 o il capitolo II dell'allegato 8.3.

² L'elenco menzionato nel capoverso 1 lettera e deve adempiere i seguenti requisiti:

¹⁶ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DEFR del 31 ott. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU **2012** 6401).

¹⁷ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DEFR del 1° nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU **2023** 745).

- a. la denominazione e la percentuale ponderale di una materia prima se la presenza della materia prima è evidenziata nell'etichettatura in parole, immagini o grafici;
- b. se le percentuali ponderali delle materie prime contenute negli alimenti composti per animali da reddito non sono indicate sull'etichettatura, lo stabilimento responsabile dell'etichettatura, ferme restando le disposizioni sulla proprietà intellettuale, mette a disposizione dell'acquirente, su richiesta, informazioni sui dati quantitativi relativi alla composizione del prodotto, in un intervallo del ± 15 per cento del valore, secondo la formulazione dell'alimento per animali;
- c. nel caso di alimenti composti per animali da compagnia, ad eccezione degli animali da pelliccia, l'indicazione della denominazione specifica della materia prima può essere sostituita da quella della categoria secondo l'allegato 1.3 cui appartiene la materia prima.

³ Per gli alimenti composti per animali secondo il capoverso 2 lettera c, l'allegato 1.3 contiene un elenco delle categorie di materie prime che possono essere indicate al posto delle singole materie prime nell'etichettatura degli alimenti per animali da compagnia, ad eccezione degli animali da pelliccia.

Art. 10 Requisiti supplementari relativi all'etichettatura di alimenti per animali destinati a particolari fini nutrizionali

Oltre ai requisiti secondo l'articolo 15 capoverso 1 lettera a OsAlA e gli articoli 8 e 9 della presente ordinanza, l'etichettatura degli alimenti per animali destinati a particolari fini nutrizionali deve contenere le seguenti indicazioni:

- a. la qualifica «dietetici», riservata esclusivamente ad alimenti per animali destinati a particolari fini nutrizionali, congiuntamente alla denominazione dell'alimento per animali secondo l'articolo 15 capoverso 1 lettera a OsAlA;
- b. le indicazioni prescritte per il rispettivo scopo d'utilizzo nelle colonne da 1 a 6 dell'elenco degli scopi d'utilizzo previsti secondo l'allegato 3.1;
- c. l'indicazione di consultare un esperto in nutrizione o un veterinario prima dell'uso dell'alimento per animali o prima di prolungare la durata d'utilizzo.

Art. 11 Requisiti supplementari relativi all'etichettatura di alimenti per animali da compagnia

Oltre ai requisiti secondo l'articolo 15 OsAlA e l'articolo 9 della presente ordinanza, sull'etichetta degli alimenti per animali da compagnia deve comparire un numero di telefono gratuito o un altro mezzo di comunicazione idoneo a consentire all'acquirente di richiedere informazioni supplementari riguardo:

- a. agli additivi per alimenti per animali contenuti nell'alimento per animali da compagnia; e
- b. alle materie prime in essi incorporate, se la categoria è indicata secondo l'articolo 9 capoverso 2 lettera c.

Art. 12 Requisiti supplementari relativi all'etichettatura di alimenti non conformi per animali

Oltre ai requisiti secondo l'articolo 15 OsAIA e gli articoli 8 e 9 della presente ordinanza, un alimento per animali che non soddisfa i requisiti legali, come ad esempio un alimento contaminato per animali, deve riportare nell'etichettatura le indicazioni particolari secondo l'allegato 8.4.

Art. 13 Deroghe relative all'etichettatura

¹ Per quanto riguarda gli alimenti per animali confezionati, le indicazioni secondo l'articolo 15 capoverso 1 lettere c, d ed e OsAIA e l'articolo 8 capoverso 2 lettera c o l'articolo 9 capoverso 1 lettere c, d ed e della presente ordinanza possono essere fornite su una parte dell'imballaggio diversa da quella riservata all'etichetta secondo l'articolo 14 capoverso 1 OsAIA. In tal caso occorre specificare dove compaiono tali indicazioni.

² Le indicazioni obbligatorie secondo l'articolo 9 capoverso 1 lettera f non sono necessarie per miscele di grani interi, semi e frutti.

³ Nel caso degli alimenti composti per animali costituiti da non più di tre materie prime non sono obbligatorie le indicazioni di cui all'articolo 9 capoverso 1 lettere a e b, se dalla descrizione risulta chiaramente quali materie prime sono state utilizzate.

⁴ Per quantitativi di materie prime o di alimenti composti per animali che non superano i 20 chilogrammi, destinati all'utilizzatore finale e venduti sfusi, le indicazioni secondo l'articolo 15 OsAIA e gli articoli 8 e 9 della presente ordinanza possono essere fornite all'acquirente mediante adeguata affissione nel punto vendita. In tal caso le indicazioni secondo l'articolo 15 capoverso 1 lettera a OsAIA e l'articolo 8 capoverso 1 o l'articolo 9 capoverso 1 lettere a e b della presente ordinanza sono trasmesse all'acquirente quantomeno sulla fattura o congiuntamente alla stessa.

⁵ Nel caso degli alimenti per animali da compagnia venduti in imballaggi contenenti più confezioni, le indicazioni secondo l'articolo 15 capoverso 1 lettere b, c, f e g OsAIA e l'articolo 9 capoverso 1 lettere b, c, e, nonché f della presente ordinanza possono comparire solo sull'imballaggio esterno invece che su ciascuna confezione, a condizione che il peso totale combinato dell'imballaggio non superi i 10 kg.

⁶ Le materie prime fornite da stabilimenti della produzione primaria a imprese del settore dell'alimentazione animale non sottostanno alle prescrizioni relative all'etichettatura secondo l'articolo 15 OsAIA e l'articolo 8 della presente ordinanza.

⁷ L'UFAG può applicare deroghe per gli alimenti per animali allevati a scopi scientifici o sperimentali, a condizione che l'etichetta indichi tale scopo.

⁸ Le indicazioni secondo l'articolo 15 capoverso 1 lettere c, d, e, nonché g OsAIA e l'articolo 9 capoverso 1 lettere b e c della presente ordinanza non sono necessarie, se l'acquirente attesta per scritto, prima di ogni transazione commerciale, di rinunciarvi. Una transazione commerciale può comprendere diversi invii.

⁹ Le indicazioni di etichettatura possono essere scritte in altre lingue, oltre che in quelle ufficiali.

Art. 14 Etichettatura facoltativa

¹ Oltre ai requisiti obbligatori relativi all'etichettatura, nell'etichettatura delle materie prime e degli alimenti composti per animali possono essere fornite le indicazioni facoltative seguenti, a condizione che siano rispettati i principi generali di cui alla presente sezione:

- a. il valore nutrizionale degli alimenti composti per animali da reddito;
- b. il valore nutrizionale degli alimenti composti per animali da compagnia.

² Il valore nutrizionale degli alimenti composti per animali da reddito è calcolato applicando i metodi secondo l'allegato 8.6.

³ Il valore nutrizionale degli alimenti composti per animali da compagnia può essere calcolato applicando i metodi secondo l'allegato 8.6 o altri metodi ufficialmente validi, utilizzati nell'UE. Il metodo applicato deve essere riportato nell'etichettatura.

Sezione 3: Additivi per alimenti per animali e premiscele**Art. 15** Condizioni d'utilizzo di additivi per alimenti per animali e premiscele

Gli additivi per alimenti per animali e le premiscele devono soddisfare le condizioni secondo l'allegato 6.2 e le condizioni d'utilizzo stabilite nell'autorizzazione per additivi per alimenti per animali, tranne nei casi in cui l'autorizzazione prevede altrimenti.

Art. 16 Richieste e domande

¹ Le richieste di omologazione di additivi per alimenti per animali e le domande di autorizzazione devono essere preparate secondo le indicazioni dell'allegato 5.

² Le domande per esperimenti con additivi per alimenti per animali secondo l'articolo 21 OsAlA devono soddisfare i requisiti secondo l'allegato 5 capoverso 2.

Art. 17 Elenco degli additivi autorizzati per alimenti per animali

¹ L'elenco degli additivi autorizzati per alimenti per animali secondo l'articolo 20 capoverso 1 OsAlA è riportato nell'allegato 2.

² La nomenclatura dei gruppi funzionali di additivi per alimenti per animali è riportata nell'allegato 6.1.

Art. 18 Requisiti particolari relativi all'etichettatura di additivi per alimenti per animali e premiscele

Oltre alle informazioni secondo l'articolo 32 capoverso 1 OsAlA, l'imballaggio o il contenitore di un additivo per alimenti per animali appartenente a uno dei gruppi funzionali secondo l'allegato 8.5 o di una premiscela contenente una simile sostanza deve recare, in maniera visibile, chiaramente leggibile e indelebile, le informazioni secondo l'allegato 8.5.

Sezione 4: Sostanze indesiderabili negli alimenti per animali

Art. 19

¹ Le concentrazioni massime di sostanze indesiderabili negli alimenti per animali sono riportate nell'allegato 10 parte 1.

² Le soglie d'intervento per le sostanze indesiderabili e le misure specifiche da prendere in caso di loro superamento negli alimenti per animali sono riportate nell'allegato 10 parte 2.

³ Le concentrazioni massime di residui di prodotti fitosanitari negli alimenti per animali sono riportate nell'allegato 10 parte 3.

⁴ I tenori massimi di contaminazione radioattiva negli alimenti per animali figurano nell'allegato 10 parte 4.¹⁸

Sezione 5: Prescrizioni relative all'igiene degli alimenti per animali

Art. 20

¹ Le imprese del settore dell'alimentazione animale devono adempiere le disposizioni dell'allegato 11 riguardanti le operazioni di cui sopra.

² Le imprese del settore dell'alimentazione animale della produzione primaria che necessitano di una registrazione o un'omologazione secondo gli articoli 47 e 48 OsALA, devono adempiere le disposizioni dell'allegato 11 riguardanti le operazioni di cui sopra.¹⁹

³ Le imprese del settore dell'alimentazione animale devono, se previsti:

- a. soddisfare criteri microbiologici specifici; e
- b. prendere le misure o attuare i processi necessari a raggiungere obiettivi specifici.

⁴ L'UFAG, d'intesa con il settore degli alimenti per animali, può stabilire i criteri e gli obiettivi specifici secondo il capoverso 3 lettere a e b.

¹⁸ Introdotta dal n. I dell'O del DEFR del 2 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 736).

¹⁹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DEFR del 2 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 736).

Sezione 6: Tolleranze, campionature, metodi d'analisi e trasporti

Art. 21

¹ Le tolleranze consentite per gli scarti tra le indicazioni relative alla composizione di una materia prima o di un alimento composto per animali nell'etichettatura e i valori riscontrati nell'ambito di controlli ufficiali sono riportate nell'allegato 7.

² La procedura di campionatura e i metodi d'analisi applicati durante i controlli ufficiali di alimenti per animali sono retti dalle prescrizioni riportate nell'allegato 9.

³ Gli alimenti sfusi per animali da reddito non possono essere trasportati in veicoli e contenitori utilizzati per il trasporto di sottoprodotti di origine animale secondo l'articolo 3 lettera b dell'ordinanza del 25 maggio 2011²⁰ concernente i sottoprodotti di origine animale (OSOAn).²¹

Sezione 7: Disposizioni finali

Art. 22 Diritto previgente: abrogazione

L'ordinanza del 10 giugno 1999²² sul libro dei prodotti destinati all'alimentazione animale è abrogata.

Art. 23²³

Art. 23a²⁴

Art. 23b²⁵

Art. 23c²⁶

Art. 23d²⁷

²⁰ RS **916.441.22**

²¹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DEFR del 2 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU **2022** 736).

²² [RU **1999** 2084; **2002** 4313; **2003** 5467; **2005** 981, 6655; **2006** 5213, 5217 all. n. 7; **2007** 4477 V n. 21; **2008** 3663; **2009** 2853; **2010** 381, 2511]

²³ Abrogato dal n. I dell'O del DEFR del 16 set. 2016, con effetto dal 1° nov. 2016 (RU **2016** 3351).

²⁴ Introdotto dal n. I dell'O del DEFR del 31 ott. 2012 (RU **2012** 6401). Abrogato dal n. I dell'O del DEFR del 16 set. 2016, con effetto dal 1° nov. 2016 (RU **2016** 3351).

²⁵ Introdotto dal n. I dell'O del DEFR del 21 mag. 2014 (RU **2014** 1621). Abrogato dal n. I dell'O del DEFR del 16 set. 2016, con effetto dal 1° nov. 2016 (RU **2016** 3351).

²⁶ Introdotto dal n. I dell'O del DEFR del 20 mag. 2015 (RU **2015** 1793). Abrogato dal n. I dell'O del DEFR del 31 ott. 2018, con effetto dal 1° gen. 2019 (RU **2018** 4453).

²⁷ Introdotto dal n. I dell'O del DEFR del 16 set. 2016 (RU **2016** 3351). Abrogato dal n. I dell'O del DEFR del 23 ott. 2019, con effetto dal 1° gen. 2020 (RU **2019** 3623).

Art. 23^{e28}

Art. 23^{f29}

Art. 23^{g30}

Art. 23^{h31}

Art. 23ⁱ³²

Art. 23^{j33}

Art. 23^{k34} Disposizioni transitorie della modifica del 25 aprile 2022

¹ Gli additivi per alimenti per animali e le premiscele che ne contengono, stralciati mediante la modifica del 25 aprile 2022 dall'elenco degli additivi autorizzati per l'alimentazione animale di cui all'allegato 2, possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati per sei mesi dall'entrata in vigore della modifica del 25 aprile 2022.

² Gli alimenti composti per animali da reddito caratterizzati in virtù del diritto anteriore possono continuare a essere immessi sul mercato per un anno dall'entrata in vigore della modifica del 25 aprile 2022.

³ Gli alimenti composti per animali da compagnia caratterizzati in virtù del diritto anteriore possono continuare a essere immessi sul mercato per due anni dall'entrata in vigore della modifica del 25 aprile 2022.

Art. 23^{l35} Disposizioni transitorie della modifica del 2 novembre 2022

¹ Gli additivi per alimenti per animali e le premiscele che ne contengono, stralciati mediante la modifica del 2 novembre 2022 dall'elenco degli additivi autorizzati per l'alimentazione animale di cui all'allegato 2, possono continuare a essere immessi sul

²⁸ Introdotto dal n. I dell'O del DEFR del 18 ott. 2017 (RU **2017** 6421). Abrogato dal n. I dell'O del DEFR dell'11 nov. 2020, con effetto dal 1° gen. 2021 (RU **2020** 5571).

²⁹ Introdotto dal n. I dell'O del DEFR del 31 ott. 2018 (RU **2018** 4453). Abrogato dal n. I dell'O del DEFR del 2 nov. 2022, con effetto dal 1° gen. 2023 (RU **2022** 736).

³⁰ Introdotto dal n. I dell'O del DEFR del 23 ott. 2019 (RU **2019** 3623). Abrogato dal n. I dell'O del DEFR del 2 nov. 2022, con effetto dal 1° gen. 2023 (RU **2022** 736).

³¹ Introdotto dal n. I dell'O del DEFR dell'11 nov. 2020 (RU **2020** 5571). Abrogato dal n. I dell'O del DEFR del 1° nov. 2023, con effetto dal 1° gen. 2024 (RU **2023** 745).

³² Introdotto dal n. I dell'O dell'UFAG del 23 apr. 2021 (RU **2021** 256). Abrogato dal n. I dell'O del DEFR del 1° nov. 2023, con effetto dal 1° gen. 2024 (RU **2023** 745).

³³ Introdotto dal n. I dell'O dell'UFAG del 3 nov. 2021 (RU **2021** 698). Abrogato dal n. I dell'O dell'UFAG del 24 apr. 2024, con effetto dal 1° giu. 2024 (RU **2024** 196).

³⁴ Introdotto dal n. I dell'O dell'UFAG del 25 apr. 2022, in vigore dal 1° giu. 2022 (RU **2022** 276).

³⁵ Introdotto dal n. I dell'O del DEFR del 2 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU **2022** 736).

mercato e utilizzati per sei mesi dall'entrata in vigore della modifica del 2 novembre 2022.

² Gli alimenti composti e le materie prime per animali da reddito caratterizzati in virtù del diritto anteriore possono continuare a essere immessi sul mercato per un anno dall'entrata in vigore della modifica del 2 novembre 2022.

³ Gli alimenti composti e le materie prime per animali da compagnia caratterizzati in virtù del diritto anteriore possono continuare a essere immessi sul mercato per due anni dall'entrata in vigore della modifica del 2 novembre 2022.

Art. 23^{m36} Disposizioni transitorie della modifica del 24 aprile 2023

¹ Gli additivi per alimenti per animali e le premiscele che ne contengono, stralciati mediante la modifica del 24 aprile 2023 dall'elenco degli additivi di cui all'allegato 2, possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati per sei mesi dall'entrata in vigore della modifica del 24 aprile 2023.

² Gli alimenti composti e le materie prime per animali da reddito caratterizzati in virtù del diritto anteriore possono continuare a essere immessi sul mercato per un anno dall'entrata in vigore della modifica del 24 aprile 2023.

³ Gli alimenti composti e le materie prime per animali da compagnia caratterizzati in virtù del diritto anteriore possono continuare a essere immessi sul mercato per due anni dall'entrata in vigore della modifica del 24 aprile 2023.

⁴ I citrati di sodio, i citrati di potassio, il sorbitolo, il mannitolo, l'idrossido di calcio, lo xilitolo, il lattato di ammonio e l'acetato di ammonio, classificati come additivi per alimenti per animali mediante la modifica del 24 aprile 2023, possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati come materie prime fino al 30 maggio 2028.

Art. 23ⁿ³⁷ Disposizioni transitorie della modifica del 1° novembre 2023

¹ Gli additivi per alimenti per animali e le premiscele che ne contengono, stralciati mediante la modifica del 1° novembre 2023 dall'elenco degli additivi di cui all'allegato 2, possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati per sei mesi dall'entrata in vigore della modifica del 1° novembre 2023.

² Gli alimenti composti e le materie prime per animali da reddito caratterizzati in virtù del diritto anteriore possono continuare a essere immessi sul mercato per un anno dall'entrata in vigore della modifica del 1° novembre 2023.

³ Gli alimenti composti e le materie prime per animali da compagnia caratterizzati in virtù del diritto anteriore possono continuare a essere immessi sul mercato per due anni dall'entrata in vigore della modifica del 1° novembre 2023.

³⁶ Introdotto dal n. I dell'O dell'UFAG del 24 apr. 2023, in vigore dal 1° giu. 2023 (RU 2023 218).

³⁷ Introdotto dal n. I dell'O del DEFR del 1° nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 745).

Art. 23³⁸ Disposizioni transitorie della modifica del 24 aprile 2024

¹ Gli additivi per alimenti per animali e le premiscele che ne contengono, stralciati mediante la modifica del 24 aprile 2024 dall'elenco degli additivi autorizzati per alimenti per animali di cui all'allegato 2, possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati per sei mesi dall'entrata in vigore della modifica del 24 aprile 2024.

² Gli alimenti composti e le materie prime per animali da reddito caratterizzati in virtù del diritto anteriore possono continuare a essere immessi sul mercato per un anno dall'entrata in vigore della modifica del 24 aprile 2024.

³ Gli alimenti composti e le materie prime per animali da compagnia caratterizzati in virtù del diritto anteriore possono continuare a essere immessi sul mercato per due anni dall'entrata in vigore della modifica del 24 aprile 2024.

⁴ L'additivo «Anise star terpenes» da *Illicium verum* Hook (numero di ordine 302), stralciato mediante la modifica del 24 aprile 2024 dall'elenco degli additivi autorizzati per alimenti per animali di cui all'allegato 2 numero 2.2.2 lettera a, nonché le premiscele, gli alimenti composti e le materie prime per animali che ne contengono, possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati per tre mesi dall'entrata in vigore della modifica del 24 aprile 2024.

Art. 24 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2012.

³⁸ Introdotta dal n. I dell'O dell'UFAG del 24 apr. 2024, in vigore dal 1° giu. 2024 (RU 2024 196).

Allegato 1.1
(art. 1 e 7)

Disposizioni tecniche relative a impurità, alimenti d'allattamento per animali, materie prime utilizzate come denaturanti o leganti, tenori di ceneri e d'acqua

1. Conformemente ai criteri della buona pratica secondo l'articolo 41 OsAIA, le materie prime devono essere esenti da impurità chimiche derivanti dal processo di fabbricazione e da coadiuvanti tecnologici, a meno che nel catalogo secondo l'articolo 9 OsAIA sia fissato un tenore massimo specifico.
2. Qualora non siano stati fissati altri valori nel catalogo secondo l'articolo 9 OsAIA, la purezza botanica delle materie prime deve ammontare almeno al 95 per cento. Si considerano impurità botaniche le impurità di materiali vegetali non nocive per gli animali, ad esempio, paglia e semi di altre specie coltivate o di erbe infestanti. La percentuale di impurità botaniche, quali residui di altri semi o frutti oleosi derivanti da un processo di fabbricazione anteriore, può ammontare al massimo allo 0,5 per cento per ciascun tipo di seme o frutto.
3. Il tenore di ferro degli alimenti d'allattamento per animali per vitelli di peso vivo di al massimo 70 kg deve essere almeno di 30 mg per kg di alimento completo per animali avente un tenore d'acqua del 12 per cento.
4. Laddove le materie prime siano utilizzate come leganti o denaturanti per altre materie prime, i prodotti possono essere ancora considerati materie prime. Vanno indicati il nome, la natura e la quantità della materia prima utilizzata come legante o denaturante. Se come legante di una materia prima è usata un'altra materia prima, la percentuale di quest'ultima può ammontare al massimo al 3 per cento del peso totale.
5. Il tenore di ceneri insolubili nell'acido cloridrico può ammontare al 2,2 per cento al massimo della sostanza secca. Tuttavia, tale tenore può essere superato per:
 - le materie prime,
 - gli alimenti composti per animali contenenti leganti minerali autorizzati,
 - gli alimenti minerali per animali,
 - gli alimenti composti per animali contenenti oltre il 50 per cento di sottoprodotti del riso o della barbabietola da zucchero,
 - gli alimenti composti per animali destinati ai pesci di allevamento contenenti oltre il 15 per cento di farina di pesce,purché tale tenore sia dichiarato sull'etichetta.
6. Se nell'allegato 1.2 o nel catalogo delle materie prime non sono state fissate altre percentuali, il tenore d'acqua dell'alimento per animali deve essere dichiarato nei casi in cui superi:
 - il 5 per cento negli alimenti minerali per animali non contenenti sostanze organiche,

- il 7 per cento negli alimenti d'allattamento per animali e negli altri alimenti composti per animali contenenti una percentuale di prodotti lattieri superiore al 40 per cento,
- il 10 per cento negli alimenti minerali per animali contenenti sostanze organiche,
- il 14 per cento negli altri alimenti per animali.

Allegato 1.239
(art. 8)

Indicazioni obbligatorie per le materie prime

Categoria di materie prime	Indicazioni obbligatorie
1. Foraggi verdi e grezzi	Proteina grezza, se > 10 % Fibra grezza
2. Cereali in grani	
3. Prodotti e sottoprodotti di cereali in grani	Amido, se > 20 % Proteina grezza, se > 10 % Grassi grezzi, se > 5 % Fibra grezza
4. Semi e frutti oleosi	
5. Prodotti, sottoprodotti di semi nonché frutti oleosi	Proteina grezza, se > 10 % Grassi grezzi, se > 5 % Fibra grezza
6. Leguminose a granelli	
7. Prodotti e sottoprodotti di leguminose a granelli	Proteina grezza, se > 10 % Fibra grezza
8. Tuberi, radici	
9. Prodotti e sottoprodotti di tuberi e radici	Amido Fibra grezza Ceneri insolubili in HCl, se > 3,5 % della sostanza secca
10. Prodotti e sottoprodotti dell'industria di trasformazione della barbabietola da zucchero	Fibra grezza, se > 15 % Zuccheri totali espressi in saccarosio Ceneri insolubili in HCl, se > 3,5 % della sostanza secca
11. Prodotti e sottoprodotti dell'industria di trasformazione della canna da zucchero	Fibra grezza, se > 15 % Zuccheri totali espressi in saccarosio
12. Altri semi e frutti nonché loro prodotti e sottoprodotti, salvo i prodotti e sottoprodotti di cui ai punti 2-7	Proteina grezza Fibra grezza Grassi grezzi, se > 10 %
13. Altri vegetali nonché loro prodotti e sottoprodotti, salvo i prodotti e sottoprodotti di cui ai punti 8-11	Proteina grezza, se > 10 % Fibra grezza
14. Prodotti e sottoprodotti lattiero-caseari	Proteina grezza Acqua, se > 5 % Lattosio, se > 10 %

³⁹ Nuovo testo giusta il n. II cpv. 2 dell'O del DEFR dell'11 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5571).

Categoria di materie prime	Indicazioni obbligatorie
15. Prodotti e sottoprodotti di animali terrestri	Proteina grezza, se > 10 % Grassi grezzi, se > 5 % Acqua, se > 8 %
16. Pesci e altri animali marini nonché loro prodotti e sottoprodotti	Proteina grezza, se > 10 % Grassi grezzi, se > 5 % Acqua, se > 8 %
17. Minerali	Calcio Sodio Fosforo Altri minerali pertinenti
18. Vari	Proteina grezza, se > 10 % Fibra grezza Grassi grezzi, se > 10 % Amido, se > 30 % Zuccheri totali espressi in saccarosio, se > 10 % Ceneri insolubili in HCl, se > 3,5 % della sostanza secca

Allegato 1.3
(art. 9)

Categorie di materie prime utilizzabili nell'etichettatura degli alimenti composti per animali da compagnia

Categorie di materie prime la cui indicazione nell'etichetta di alimenti composti per animali da compagnia sostituisce quella del nome specifico di una o più materie prime.

Categoria	Definizione
1. Carni e sottoprodotti di origine animale	Tutte le parti carnose di animali terrestri a sangue caldo macellate, fresche o conservate mediante un opportuno trattamento e tutti i prodotti e i sottoprodotti provenienti dalla trasformazione del corpo o di parti del corpo di animali terrestri a sangue caldo
2. Latte e derivati del latte	Tutti i prodotti lattiero-caseari, freschi o conservati mediante un opportuno trattamento, nonché i sottoprodotti della loro lavorazione
3. Uova e prodotti a base di uova	Tutti i prodotti a base di uova, freschi o conservati mediante un opportuno trattamento, nonché i sottoprodotti della loro lavorazione
4. Oli e grassi	Tutti gli oli e i grassi animali o vegetali
5. Lieviti	Tutti i lieviti le cui cellule siano state uccise ed essiccate
6. Pesci e sottoprodotti dei pesci	I pesci o le parti di pesci, freschi o conservati mediante un opportuno trattamento, nonché i sottoprodotti della loro lavorazione
7. Cereali	Tutte le specie di cereali indipendentemente dalla loro presentazione e i prodotti ottenuti dalla trasformazione del corpo farinoso dei cereali
8. Ortaggi	Tutte le specie di ortaggi e legumi, freschi o conservati mediante un opportuno trattamento
9. Sottoprodotti di origine vegetale	I sottoprodotti provenienti dal trattamento dei prodotti vegetali, in particolare dei cereali, degli ortaggi, dei legumi e dei semi oleosi
10. Estratti di proteine vegetali	Tutti i prodotti di origine vegetale le cui proteine sono state concentrate mediante un trattamento appropriato, che contengono almeno il 50 % di proteine grezze rispetto alla sostanza secca, eventualmente ristrutturata (testurizzate)
11. Sostanze minerali	Tutte le sostanze inorganiche adatte all'alimentazione animale
12. Zuccheri	Tutti i tipi di zucchero
13. Frutta	Tutte le varietà di frutta, fresche o conservate mediante un opportuno trattamento
14. Noci	Tutte le polpe dei frutti in guscio
15. Semi	Tutti i semi interi o grossolanamente macinati

Categoria	Definizione
16. Alghe	Tutte le specie di alghe, fresche o conservate mediante un opportuno trattamento
17. Molluschi e crostacei	Tutti i crostacei e i molluschi anche con conchiglia, freschi o conservati mediante un opportuno trattamento, nonché i sottoprodotti della loro lavorazione
18. Insetti	Tutte le specie di insetti in tutte le fasi del loro sviluppo
19. Prodotti del panificio	Tutti i prodotti del panificio, in particolare pane, torte, biscotti, nonché la pasta
20. Erbe aromatiche	Tutti i tipi di erbe aromatiche, fresche o conservate mediante un opportuno trattamento

Allegato 1.4⁴⁰
(art. 1a)

Catalogo delle materie prime di alimenti per animali che non devono essere notificate

1. Disposizioni generali

- 1.1 La denominazione di una materia prima presente nell'elenco di cui al numero 3 può essere usata unicamente per indicare una materia prima che soddisfa i requisiti relativi alla voce interessata.
- 1.2 Tutte le voci dell'elenco di cui al numero 3 devono rispettare le restrizioni sull'impiego di materie prime conformemente alla legislazione applicabile. Per quanto riguarda le materie prime che sono organismi geneticamente modificati, sono prodotte a partire da organismi geneticamente modificati o derivano da un processo di fermentazione con microrganismi geneticamente modificati occorre prestare una particolare attenzione al rispetto delle disposizioni del capitolo 6 OsAIA. Le materie prime costituite da o contenenti sottoprodotti di origine animale devono rispettare le prescrizioni dell'OSOAn⁴¹. Le imprese del settore dell'alimentazione animale che utilizzano una materia prima presente nel catalogo devono garantire che essa sia conforme all'articolo 7 OsAIA.
- 1.3 Per «ex prodotti alimentari» si intendono prodotti alimentari, diversi dai residui di cucina e ristorazione, fabbricati per il consumo umano nel pieno rispetto della legislazione sulle derrate alimentari, ma che non sono più destinati al consumo umano per ragioni pratiche, logistiche o legate a problemi di fabbricazione, difetti d'imballaggio o d'altro tipo, senza che presentino alcun rischio per la salute se usati come alimenti per animali. I tenori massimi fissati nell'allegato 1.1 numero 1 non si applicano agli ex prodotti alimentari e ai residui di cucina e ristorazione. Essi si applicano se tali alimenti o residui sono successivamente trasformati al fine di ottenere alimenti per animali.
- 1.4 Conformemente ai criteri di buona pratica giusta l'articolo 41 OsAIA, le materie prime devono essere esenti da impurità chimiche derivanti dal processo di fabbricazione e da coadiuvanti tecnologici, a meno che nel catalogo sia fissato un tenore massimo specifico. Le sostanze il cui impiego negli alimenti per animali è vietato devono essere del tutto assenti e per tali sostanze non si possono fissare tenori massimi.
- 1.5 Conformemente ai criteri di buona pratica giusta l'articolo 41 OsAIA, i tenori di impurità chimiche delle materie prime derivanti dal processo di fabbricazione o di coadiuvanti tecnologici pari o superiori allo 0,1 per cento possono essere indicati nel catalogo. Il catalogo può anche stabilire tenori inferiori allo

⁴⁰ Introdotta dal n. II cpv. 1 dell'O del DEFR del 15 mag. 2013 (RU 2013 1739). Nuovo testo giusta il n. II cpv. 1 dell'O dell'UFAG del 24 apr. 2023 (RU 2023 218). Aggiornato dal n. II cpv. 1 delle O del DEFR del 1° nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 745) e dell'UFAG del 24 apr. 2024, in vigore dal 1° giu. 2024 (RU 2024 196).

⁴¹ RS 916.441.22

0,1 per cento se ciò è opportuno per le buone pratiche commerciali. Salvo indicazione contraria nel glossario di cui al numero 2 o nell'elenco di cui al numero 3, i tenori massimi sono espressi in rapporto peso/peso. Le disposizioni concernenti le impurità chimiche e i coadiuvanti tecnologici di cui al presente numero non si applicano alle materie prime presenti nell'elenco delle materie prime notificate giusta l'articolo 9 capoverso 3 OsAIA.

I tenori massimi specifici per le impurità chimiche e i coadiuvanti tecnologici sono fissati nella descrizione del processo presente nel glossario di cui al numero 2, nella descrizione della materia prima presente nell'elenco di cui al numero 3 o alla fine di una categoria di tale elenco. I tenori massimi fissati nel glossario di cui al numero 2 per un determinato processo sono applicabili a qualsiasi materia prima presente nell'elenco di cui al numero 3, se la descrizione di tale materia prima fa riferimento a tale processo e se il processo in questione corrisponde alla descrizione presente nel glossario di cui al numero 2. Questa regola non si applica se nell'elenco di cui al numero 3 è fissato un tenore massimo specifico.

- 1.6 Le materie prime non presenti al punto 12 dell'elenco di cui al numero 3, che sono state ottenute per fermentazione o che hanno una naturale presenza di microrganismi contenenti microrganismi vivi, possono essere immessi sul mercato purché lo scopo d'utilizzo previsto delle materie prime e degli alimenti composti per animali che le contengono:
- a. non sia la moltiplicazione di tali microrganismi; e
 - b. non sia legato a una funzione esercitata da uno o più microrganismi conformemente all'allegato 6.1.

La presenza di microrganismi e le funzioni che ne derivano non sono indicate per le materie prime o gli alimenti composti per animali che le contengono.

- 1.7 La purezza botanica delle materie prime deve ammontare almeno al 95 per cento. Tuttavia, le impurità botaniche, quali residui di altri semi o frutti oleaginosi derivanti da un processo di fabbricazione anteriore, non devono superare lo 0,5 per cento per ciascun tipo di seme o frutto oleaginoso. I tenori specifici in deroga a tali norme generali figurano nell'elenco di cui al numero 3.
- 1.8 Alla denominazione della materia prima presente nell'elenco di cui al numero 3 si deve aggiungere, se del caso, il termine o la denominazione di uso corrente riguardante uno o più processi elencati nell'ultima colonna del glossario di cui al numero 2, per indicare che essa è stata sottoposta al processo o ai processi in questione, tranne qualora il processo sia indicato nella descrizione della materia prima presente nell'elenco di cui al numero 3. L'aggiunta del termine o della denominazione di uso corrente è facoltativa nel caso del processo «essiccazione». Una materia prima la cui denominazione è una combinazione di una denominazione presente nell'elenco di cui al numero 3 e di un termine o di una denominazione di uso corrente riguardante uno o più processi elencati nel glossario di cui al numero 2 va considerata come inclusa nel catalogo. L'etichetta deve recare le dichiarazioni obbligatorie applicabili per tale materia prima indicate, a seconda dei casi, nell'ultima colonna del glossario di cui al numero 2 e nell'elenco di cui al numero 3. Se il metodo specifico

usato per il processo in questione è presente nell'ultima colonna del glossario di cui al numero 2, esso deve essere precisato nella denominazione della materia prima.

- 1.9 Se il processo di fabbricazione di una materia prima è diverso dalla descrizione del processo interessato, come figura nel glossario dei processi di cui al numero 2, tale processo di fabbricazione deve essere illustrato nella descrizione di tale materia prima secondo l'elenco di cui al numero 3.
- 1.10 Per diverse materie prime si possono impiegare sinonimi. Questi compaiono tra parentesi quadre nella colonna «denominazione» della voce relativa alla materia prima in questione presente nell'elenco di cui al numero 3.
- 1.11 La denominazione botanica di una pianta è fornita unicamente nella descrizione della prima voce riguardante tale pianta nell'elenco di cui al numero 3.
- 1.12 L'articolo 7 capoverso 2 e l'allegato 1.1 numero 6 stabiliscono le prescrizioni in materia di etichettatura riguardanti il tenore d'acqua. L'articolo 8 capoverso 1 lettera b e l'allegato 1.2 stabiliscono le prescrizioni in materia di etichettatura relative ad altri componenti analitici. L'allegato 1.1 numero 5 prescrive inoltre di dichiarare il tenore di ceneri insolubili nell'acido cloridrico, se superiore al 2,2 per cento in generale o, per determinate materie prime, se superiore al livello fissato nella sezione pertinente dell'allegato 1.2.
- 1.13 In deroga al numero 1.12:
 - a. le dichiarazioni obbligatorie riguardanti componenti analitici inseriti nell'elenco di cui al numero 3 sostituiscono le dichiarazioni obbligatorie di cui alla sezione pertinente dell'allegato 1.2;
 - b. se nella colonna relativa alle dichiarazioni obbligatorie dell'elenco di cui al numero 3 non è menzionato alcuno dei componenti analitici che sono soggetti all'obbligo di dichiarare conformemente alla sezione pertinente dell'allegato 1.2, non è necessario riportare nelle etichette nessuno di tali componenti. Tuttavia, per le ceneri insolubili in acido cloridrico, se non è indicato alcun tenore nell'elenco di cui al numero 3, il tenore in questione deve essere dichiarato se supera il 2,2 per cento;
 - c. se nella colonna «dichiarazioni obbligatorie» dell'elenco di cui al numero 3 sono fissati uno o più tenori d'acqua specifici, si applicano questi ultimi anziché le percentuali di cui all'allegato 1.1 numero 6. Non è obbligatorio dichiarare il tenore d'acqua se inferiore al 14 per cento. Se in tale colonna non è indicato un tenore d'acqua specifico, si applica l'allegato 1.1 numero 6.
- 1.14 L'articolo 6 si applica all'operatore del settore dell'alimentazione animale il quale dichiara che una materia prima presenta più proprietà di quelle indicate nella colonna «descrizione» dell'elenco di cui al numero 3, o che faccia riferimento a un processo di cui al numero 2 che può essere assimilato a un'allegazione (ad es. protezione dalla degradazione ruminale).
- 1.15 Se una materia prima presente nell'elenco di cui al numero 3, per la quale in una nota è richiesto che la denominazione sia integrata dall'indicazione della specie, è costituita da più specie, essa può essere considerata una materia

prima solo se le caratteristiche e l'origine delle piante o degli animali utilizzati per tale materia prima, o delle rispettive parti, sono identiche.

2. Glossario dei processi

Il glossario dei processi corrisponde alla parte B dell'allegato del regolamento (UE) n. 68/2013⁴².

3. Elenco delle materie prime per alimenti per animali

- 3.1 L'elenco delle materie prime per alimenti per animali corrisponde alla parte C dell'allegato del regolamento (UE) n. 68/2013⁴³.
- 3.2 La sostanza attapulgitte di cui al numero 11.7.1 della parte C dell'allegato del regolamento (UE) n. 68/2013 è considerata un additivo conformemente all'articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) 2023/1699⁴⁴. Può tuttavia continuare a essere importata, immessa sul mercato e utilizzata come materia prima fino al 27 settembre 2030.

⁴² Regolamento (UE) n. 68/2013 della Commissione del 16 gennaio 2013 concernente il catalogo delle materie prime per mangimi, GU L 29 del 30.1.2013, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2022/1104, GU L 177 del 4.7.2022, pag. 4.

⁴³ Regolamento (UE) n. 68/2013 della Commissione del 16 gennaio 2013 concernente il catalogo delle materie prime per mangimi, GU L 29 del 30.1.2013, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2022/1104, GU L 177 del 4.7.2022, pag. 4.

⁴⁴ Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1699 della Commissione del 6 settembre 2023 relativo allo status dell'attapulgitte come additivo per mangimi che rientra nell'ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, versione della GU L 220 del 7.9.2023, pag. 9.

Allegato 2⁴⁵
(art. 17 cpv. 1)

Elenco degli additivi autorizzati per alimenti per animali (elenco degli additivi)

1 Categoria 1: additivi tecnologici

1.1 Gruppo funzionale a: conservanti

N. d'identificazione	Categoria	Gruppo funzionale	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione	Specie animale o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni
							mg/kg di alimento completo con un tasso di umidità del 12 %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1a0001	1	a	<i>Lactobacillus fermentum</i> (NCIMB 41636), <i>Lactobacillus plantarum</i> (NCIMB 41638) e <i>Lactobacillus rhamnosus</i> (NCIMB 41640)	Preparato di <i>Lactobacillus fermentum</i> (NCIMB 41636), <i>Lactobacillus plantarum</i> (NCIMB 41638) e <i>Lactobacillus rhamnosus</i> (NCIMB 41640) contenente un minimo di <i>Lactobacilli</i> totali di $1,0 \times 10^8$ CFU/g di additivo (con un minimo di ciascun <i>Lactobacillus</i> di $1,0 \times 10^7$ CFU/g di additivo)	Cani	–	–	–	Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e della premiscela indicare le condizioni di conservazione. Questo additivo deve essere usato soltanto nei prodotti derivati dall'avena e nel latte pastorizzato. 3. Livelli raccomandati di uso dell'additivo: – 6×10^8 CFU/kg di prodotti derivati dall'avena

⁴⁵ Nuovo testo giusta il n. II cpv. 2 dell'O del DEFR dell'11 nov. 2020 (RU 2020 5571). Aggiornato dal n. II cpv. 1 dell'O dell'UFAG del 23 apr. 2021 (RU 2021 256), dal n. II delle O dell'UFAG del 3 nov. 2021 (RU 2021 698), del 25 apr. 2022 (RU 2022 276), dal n. II dell'O del DEFR del 2 nov. 2022 (RU 2022 736), dal n. II cpv. 2 dell'O dell'UFAG del 24 apr. 2023 (RU 2023 218), dal n. II cpv. 1 delle O del DEFR del 1° nov. 2023 (RU 2023 745) e dell'UFAG del 24 apr. 2024, in vigore dal 1° giu. 2024 (RU 2024 196).

N. d'identificazione	Categorìa	Gruppo funzionale	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione	Specie animale o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni
							mg/kg di alimento completo con un tasso di umidità del 12 %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				<p>Caratterizzazione della sostanza attiva:</p> <p>Cellule vitali di <i>Lactobacillus fermentum</i> (NCIMB 41636), <i>Lactobacillus plantarum</i> (NCIMB 41638) e <i>Lactobacillus rhamnosus</i> (NCIMB 41640).</p>					<p>(tasso di umidità del 90 %);</p> <p>– $2,7 \times 10^{10}$ CFU/kg di latte pastorizzato.</p> <p>Al fine di evitare i potenziali rischi di inalazione e di contatto cutaneo od oculare cui sono esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele, gli operatori del settore dell'alimentazione animale devono adottare procedure operative e misure organizzative appropriate. Laddove i rischi non possano essere ridotti a livelli accettabili mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele vanno impiegati indossando gli opportuni dispositivi di protezione individuale, compresi quelli per la protezione della pelle.</p>
1a200	1	a	Acido sorbico	<p>Acido sorbico ≥ 99 %</p> <p>Forma solida</p> <p><i>Principio attivo:</i></p>	Tutte le specie animali diverse dai ruminanti con un ruminante	–	–	2 500	La miscela di diverse fonti di acido sorbico non deve superare il tenore massimo

N. d'identificazione	Categorìa	Gruppo funzionale	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione	Specie animale o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni
							mg/kg di alimento completo con un tasso di umidità del 12 %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Acido sorbico ≥ 99 % C ₆ H ₈ O ₂ N. CAS: 110-44-1 Ceneri solfate $\leq 0,2$ % Aldeidi $\leq 0,1$ % Prodotto mediante sintesi chimica	non funzionante Ruminanti con un ruminante non funzionante	—	—	6 700	consentito negli alimenti completi per animali. Gli operatori del settore dell'alimentazione animale adottano procedure operative e misure organizzative appropriate al fine di evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione della pelle, degli occhi e delle vie respiratorie. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo, delle premiscele e dei relativi alimenti per animali destinati alla produzione di alimenti indicare: «L'uso simultaneo di diversi acidi organici o loro sali è controindicato se uno

N. d'identificazione	Categorìa	Gruppo funzionale	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione	Specie animale o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni
							mg/kg di alimento completo con un tasso di umidità del 12 %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									o più di essi sono utilizzati in una quantità corrispondente o vicina al tenore massimo autorizzato.»
1k202	1	a	Sorbato di potassio	Sorbato di potassio ≥ 99 % Forma solida <i>Principio attivo:</i> Sorbato di potassio ≥ 99 % C ₆ H ₇ KO ₂ N. CAS: 24634-61-5 Prodotto mediante sintesi chimica	Tutte le specie animali diverse dai ruminanti con un rumine non funzionante	–	–	2 500 (come acido sorbico)	La miscela di diverse fonti di sorbato di potassio non deve superare il tenore massimo consentito negli alimenti completi per animali. Gli operatori del settore dell'alimentazione animale adottano procedure operative e misure organizzative appropriate al fine di evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione della pelle, degli occhi e delle vie respiratorie.
					Ruminanti con un rumine non funzionante	–	–	6 700 (come acido sorbico)	

N. d'identificazione	Categorìa	Gruppo funzionale	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione	Specie animale o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni
							mg/kg di alimento completo con un tasso di umidità del 12 %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo, delle premisce e dei relativi alimenti per animali destinati alla produzione di alimenti indicare: «L'uso simultaneo di diversi acidi organici o loro sali è controindicato se uno o più di essi sono utilizzati in una quantità corrispondente o vicina al tenore massimo autorizzato.»
1k236	1	a	Acido formico	Acido formico $\geq 84,5\%$ Forma liquida <i>Caratterizzazione del principio attivo:</i> Acido formico $\geq 84,5\%$ H_2CO_2 N. CAS: 64-18-6 Prodotto mediante sintesi chimica	Tutte le specie animali	–	–	10 000	La miscela di diverse fonti di acido formico non deve superare il tenore massimo consentito negli alimenti completi per animali. Gli operatori del settore dell'alimentazione animale adottano procedure operative e misure organizzative appropriate al fine di evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premisce. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante

N. d'identificazione	Categorìa	Gruppo funzionale	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione	Specie animale o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni
							mg/kg di alimento completo con un tasso di umidità del 12 %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									<p>tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione della pelle, degli occhi e delle vie respiratorie.</p> <p>Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo, delle premiscele e dei relativi alimenti per animali destinati alla produzione di alimenti indicare: «L'uso simultaneo di diversi acidi organici o loro sali è controindicato se uno o più di essi sono utilizzati in una quantità corrispondente o vicina al tenore massimo autorizzato.»</p>
1k237i	1	a	Formiato di sodio	<p>Formiato di sodio ≥ 98 % Forma solida Formiato di sodio ≥ 15 % Acido formico ≤ 75 % Acqua ≤ 25 % Forma liquida</p> <p><i>Caratterizzazione del principio attivo:</i></p>	Tutte le specie animali	–	–	10 000 (come acido formico)	<p>La miscela di diverse fonti di acido formico non deve superare i livelli massimi consentiti negli alimenti completi per animali.</p> <p>Gli operatori del settore dell'alimentazione animale adottano procedure</p>

N. d'identificazione	Categorìa	Gruppo funzionale	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione	Specie animale o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni
							mg/kg di alimento completo con un tasso di umidità del 12 %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Formiato di sodio HCO ₂ Na N. CAS: 141-53-7 Prodotto mediante sintesi chimica					operative e misure organizzative appropriate al fine di evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione della pelle, degli occhi e delle vie respiratorie. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo, delle premiscele e dei relativi alimenti per animali destinati alla produzione di alimenti indicare: «L'uso simultaneo di diversi acidi organici o loro sali è controindicato se uno o più di essi sono utilizzati in una quantità corrispondente o vicina al tenore massimo autorizzato.»

N. d'identificazione	Categorìa	Gruppo funzionale	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione	Specie animale o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni
							mg/kg di alimento completo con un tasso di umidità del 12 %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1a237a	1	a	Potassio diformiato	Potassio diformiato: 50 ± 5 % Forma liquida (50:50 diluito in acqua) <i>Caratterizzazione della sostanza attiva:</i> Potassio diformiato C ₂ H ₃ O ₄ K Numero CAS: 20642-05-1 Numero Einecs: 243-934-6 Prodotto mediante sintesi chimica	Scrofe	–	–	12 000	Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e delle premiscele indicare le condizioni di conservazione. Autorizzato solo nel pesce crudo e nei sottoprodotti ittici destinati all'alimentazione animale con un tenore massimo di 9000 mg di potassio diformiato come sostanza attiva per kg di pesce crudo. Il tenore massimo di potassio diformiato deve essere di 6000 mg/kg di alimento completo con un tasso di umidità del 12 % per i suinetti svezzati e i suini da ingrasso e di 12 000 mg/kg di alimento completo con un tasso di umidità del 12 % per le scrofe, sia usato da solo come conservante che in combinazione con altre fonti di potassio diformiato. La miscela di diverse fonti di acido formico non deve superare il tenore massimo
					Suinetti svezzati Suini da ingrasso	–	–	6000	

N. d'identificazione	Categor	Gruppo funzionale	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione	Specie animale o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni
							mg/kg di alimento completo con un tasso di umidità del 12 %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									<p>consentito di 10 000 mg/kg negli alimenti completi per suinetti svezzati, suimi da ingrasso e scrofe.</p> <p>Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo, delle premiscele e dei relativi alimenti per animali destinati alla produzione di alimenti indicare: «L'uso simultaneo di diversi acidi organici o loro sali è controindicato se uno o più di essi sono utilizzati in una quantità corrispondente o vicina al tenore massimo autorizzato».</p> <p>Gli operatori del settore dell'alimentazione animale adottano procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele devono essere</p>

N. d'identificazione	Categorìa	Gruppo funzionale	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione	Specie animale o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni
							mg/kg di alimento completo con un tasso di umidità del 12 %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione degli occhi, della pelle e delle vie respiratorie.
1a238	1	a	Formiato di calcio	Formiato di calcio ≥ 98 % Forma solida <i>Caratterizzazione del principio attivo:</i> Formiato di calcio $\text{Ca}(\text{HCO})_2$ N. CAS: 544-17-2 Prodotto mediante sintesi chimica	Tutte le specie animali	–	–	10 000 (come acido formico)	La miscela di diverse fonti di acido formico non deve superare i livelli massimi consentiti negli alimenti completi per animali. Gli operatori del settore dell'alimentazione animale adottano procedure operative e misure organizzative appropriate al fine di evitare

N. d'identificazione	Categorìa	Gruppo funzionale	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione	Specie animale o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni
							mg/kg di alimento completo con un tasso di umidità del 12 %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									<p>i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione della pelle, degli occhi e delle vie respiratorie.</p> <p>Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo, delle premiscele e dei relativi alimenti per animali destinati alla produzione di alimenti indicare: «L'uso simultaneo di diversi acidi organici o loro sali è controindicato se uno o più di essi sono utilizzati in una quantità corrispondente o vicina al tenore massimo autorizzato.»</p>
1a260	1	a	Acido acetico	Acido acetico $\geq 99,8\%$ Forma liquida	Pollame Suini	—	—	2 500	La miscela di diverse fonti di acido acetico non deve

N. d'identificazione	Categorìa	Gruppo funzionale	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione	Specie animale o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni
							mg/kg di alimento completo con un tasso di umidità del 12 %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				<p><i>Caratterizzazione del principio attivo:</i> Acido acetico $\geq 99,8\%$ $C_2H_4O_2$ N. CAS: 64-19-7 Acqua $\leq 0,15\%$ Sostanze non volatili ≤ 30 mg/kg Acido formico e i suoi sali e altre sostanze ossidabili $\leq 0,5$ g/kg Prodotto mediante sintesi chimica comprendente la produzione di cellulosa (come sottoprodotto)</p>	Animali da compagnia				<p>superare il tenore massimo consentito negli alimenti completi per animali.</p> <p>Gli operatori del settore dell'alimentazione animale adottano procedure operative e misure organizzative appropriate al fine di evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione della pelle, degli occhi e delle vie respiratorie.</p> <p>Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo, delle premiscele e dei relativi alimenti per animali destinati alla produzione di alimenti indicare: «L'uso simultaneo di diversi acidi organici o loro</p>
					Tutte le specie animali diverse dai pesci	—	—	—	

N. d'identificazione	Categorìa	Gruppo funzionale	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione	Specie animale o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni
							mg/kg di alimento completo con un tasso di umidità del 12 %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									sali è controindicato se uno o più di essi sono utilizzati in una quantità corrispondente o vicina al tenore massimo autorizzato.»
1a262	1	a	Diacetato di sodio	<p>Diacetato di sodio ≥ 58 % Forma solida <i>Caratterizzazione del principio attivo:</i> Diacetato di sodio (anidro e triidrato) ≥ 58 % $\text{NaC}_4\text{H}_7\text{O}_4$ N. CAS: 126-96-5 Acido acetico ≥ 39 % Acqua ≤ 2 % Sostanze non volatili ≤ 30 mg/kg Acido formico e i suoi sali e altre sostanze ossidabili ≤ 1 g/kg Prodotto mediante sintesi chimica</p>	<p>Pollame Suini Animali da compagnia</p>	–	–	2 500 (come acido acetico)	La miscela di diverse fonti di acido acetico non deve superare il tenore massimo consentito negli alimenti completi per animali.
					Tutte le specie animali diverse dai pesci	–	–	–	Gli operatori del settore dell'alimentazione animale adottano procedure operative e misure organizzative appropriate al fine di evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione della pelle, degli occhi e delle vie respiratorie.

N. d'identificazione	Categorìa	Gruppo funzionale	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione	Specie animale o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni
							mg/kg di alimento completo con un tasso di umidità del 12 %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo, delle premiscele e dei relativi alimenti per animali destinati alla produzione di alimenti indicare: «L'uso simultaneo di diversi acidi organici o loro sali è controindicato se uno o più di essi sono utilizzati in una quantità corrispondente o vicina al tenore massimo autorizzato.»
1a263	1	a	Acetato di calcio (anidro e monoidrato)	Acetato di calcio $\geq 98,7$ % Forma solida <i>Caratterizzazione del principio attivo:</i> Acetato di calcio $\geq 98,7$ % $C_4H_6CaO_4$ N. CAS: 62-54-4 Acqua ≤ 6 % Sostanze non volatili ≤ 30 mg/kg Acido formico e i suoi sali e altre sostanze ossidabili ≤ 1 g/kg	Pollame Suini Animali da compagnia	—	—	2 500 (come acido acetico)	La miscela di diverse fonti di acido acetico non deve superare il tenore massimo consentito negli alimenti completi per animali.
					Tutte le specie animali diverse dai pesci	—	—	—	Le imprese del settore dell'alimentazione animale adottano procedure operative e misure organizzative appropriate al fine di evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante

N. d'identificazione	Categorìa	Gruppo funzionale	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione	Specie animale o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni
							mg/kg di alimento completo con un tasso di umidità del 12 %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Prodotto mediante sintesi chimica					<p>tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione della pelle, degli occhi e delle vie respiratorie.</p> <p>Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo, delle premiscele e dei relativi alimenti per animali destinati alla produzione di alimenti indicare: «L'uso simultaneo di diversi acidi organici o loro sali è controindicato se uno o più di essi sono utilizzati in una quantità corrispondente o vicina al tenore massimo autorizzato.»</p>
1a270	1	a	Acido lattico	<p>Acido lattico ≥ 72 % (p/p) Forma liquida <i>Caratterizzazione del principio attivo:</i> Acido lattico: Acido D-lattico ≤ 5 % Acido L-lattico ≥ 95 %</p>	<p>Tutte le specie animali diverse dai suini e dai ruminanti</p> <p>Suini e ruminanti con ruminante funzionante</p>	—	—	<p>20 000</p> <p>50 000</p>	<p>La miscela di diverse fonti di acido lattico non deve superare i livelli massimi consentiti negli alimenti per animali.</p> <p>Le imprese del settore dell'alimentazione animale adottano procedure</p>

N. d'identificazione	Categorìa	Gruppo funzionale	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione	Specie animale o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni
							mg/kg di alimento completo con un tasso di umidità del 12 %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				<p>$C_3H_6O_3$ N. CAS: 79-33-4 Prodotto mediante fermentazione di: <i>Bacillus coagulans</i> (LMG S-26145 o DSM 23965) o <i>Bacillus smithii</i> (LMG S-27890) o <i>Bacillus subtilis</i> (LMG S-27889).</p>					<p>operative e misure organizzative appropriate al fine di evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione della pelle, degli occhi e delle vie respiratorie.</p> <p>Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo, delle premiscele e dei relativi alimenti per animali destinati alla produzione di alimenti indicare: «L'uso simultaneo di diversi acidi organici o loro sali è controindicato se uno o più di essi sono utilizzati in una quantità corrispondente o vicina al tenore massimo autorizzato.»</p>

N. d'identificazione	Categorìa	Gruppo funzionale	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione	Specie animale o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni
							mg/kg di alimento completo con un tasso di umidità del 12 %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1a270i	1	a	Acido lattico	<p>Acido lattico ≥ 74 % (p/p) Forma liquida <i>Caratterizzazione del principio attivo:</i> Acido lattico: Acido D-lattico ≤ 3 % Acido L-lattico ≥ 97 % $C_3H_6O_3$ Numero CAS: 79-33-4 Prodotto mediante fermentazione di <i>Weizmania coagulans</i> DSM 32789</p>	<p>Tutte le specie animali diverse dai suini, dai ruminanti e da tutti gli animali acquatici</p> <p>Suini e ruminanti con ruminante</p>	<p>—</p> <p>—</p>	<p>—</p> <p>—</p>	<p>20 000</p> <p>50 000</p>	<p>Le miscele di diverse fonti di acido lattico non devono superare i livelli massimi consentiti negli alimenti per animali completi per le specie imparentate.</p> <p>Le istruzioni per l'uso dell'additivo, delle premiscele e dei relativi alimenti per animali destinati alla produzione di alimenti devono recare la seguente indicazione: «L'uso simultaneo di diversi acidi organici o loro sali è controindicato se uno o più di essi sono utilizzati in una quantità corrispondente o vicina al tenore massimo autorizzato.».</p> <p>Le imprese del settore dell'alimentazione animale devono adottare procedure operative e misure organizzative appropriate al fine di evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Se questi rischi non</p>

N. d'identificazione	Categorìa	Gruppo funzionale	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione	Specie animale o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni
							mg/kg di alimento completo con un tasso di umidità del 12 %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									possono essere eliminati mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele devono essere utilizzati indossando dispositivi di protezione individuale della pelle, degli occhi e delle vie respiratorie.
1k280	1	a	Acido propionico	Acido propionico ≥ 99,5 % Forma liquida <i>Caratterizzazione del principio attivo:</i> Acido propionico ≥ 99,5 % C ₃ H ₆ O ₂ N. CAS: 79-09-4 Residuo non volatile ≤ 0,01 % dopo essiccazione a 140 °C fino a peso costante Aldeidi ≤ 0,1 % espresse come propionaldeide Prodotto mediante sintesi chimica	Tutte le specie animali diverse dai suini e dal pollame	–	–	–	La miscela di diverse fonti di acido propionico non deve superare i livelli massimi consentiti negli alimenti completi per animali. Gli operatori del settore dell'alimentazione animale adottano procedure operative e misure organizzative appropriate al fine di evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione
					Suini	–	–	30 000	
					Pollame	–	–	10 000	

N. d'identificazione	Categorìa	Gruppo funzionale	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione	Specie animale o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni
							mg/kg di alimento completo con un tasso di umidità del 12 %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									<p>individuale, tra cui mezzi di protezione della pelle, degli occhi e delle vie respiratorie.</p> <p>Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo, delle premiscelate e dei relativi alimenti per animali destinati alla produzione di alimenti indicare: «L'uso simultaneo di diversi acidi organici o loro sali è controindicato se uno o più di essi sono utilizzati in una quantità corrispondente o vicina al tenore massimo autorizzato.»</p>
1k281	1	a	Propionato di sodio	Propionato di sodio ≥ 98,5 % Forma solida <i>Caratterizzazione del principio attivo:</i> Propionato di sodio ≥ 98,5 % $C_3H_5O_2Na$ N. CAS: 137-40-6 Perdita all'essiccazione ≤ 4 % determinata	Tutte le specie animali diverse dai suini e dal pollame	–	–	–	La miscela di diverse fonti di acido propionico non deve superare i livelli massimi consentiti negli alimenti completi per animali. Gli operatori del settore dell'alimentazione animale adottano procedure operative e misure organizzative appropriate al fine di evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori
					Suini	–	–	30 000 (come acido propionico)	
					Pollame	–	–	10 000 (come acido propionico)	

N. d'identificazione	Categorìa	Gruppo funzionale	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione	Specie animale o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni
							mg/kg di alimento completo con un tasso di umidità del 12 %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				dall'essiccazione per 2 ore a 105 °C Prodotto mediante sintesi chimica					dell'additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione della pelle, degli occhi e delle vie respiratorie. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo, delle premiscele e dei relativi alimenti per animali destinati alla produzione di alimenti indicare: «L'uso simultaneo di diversi acidi organici o loro sali è controindicato se uno o più di essi sono utilizzati in una quantità corrispondente o vicina al tenore massimo autorizzato.»
1a282	1	a	Propionato di calcio	Propionato di calcio ≥ 98 % sulla sostanza secca Forma solida	Tutte le specie animali diverse dai suini e dal pollame	—	—	—	La miscela di diverse fonti di acido propionico non deve superare il tenore

N. d'identificazione	Categorìa	Gruppo funzionale	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione	Specie animale o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni
							mg/kg di alimento completo con un tasso di umidità del 12 %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				<p><i>Caratterizzazione del principio attivo:</i> Propionato di calcio $\geq 98 \%$ $C_6H_{10}O_4Ca$ N. CAS: 4075-81-4 Perdita all'essiccazione $\leq 6 \%$ determinata dall'essiccazione per 2 ore a $105 \text{ }^\circ\text{C}$ Prodotto mediante sintesi chimica</p>	<p>Suini</p> <p>Pollame</p>	<p>–</p> <p>–</p>	<p>–</p> <p>–</p>	<p>30 000 (come acido propionico)</p> <p>10 000 (come acido propionico)</p>	<p>massimo consentito negli alimenti completi per animali.</p> <p>Gli operatori del settore dell'alimentazione animale adottano procedure operative e misure organizzative appropriate al fine di evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione della pelle, degli occhi e delle vie respiratorie.</p> <p>Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo, delle premiscele e dei relativi alimenti per animali destinati alla produzione di alimenti indicare: «L'uso simultaneo di diversi acidi organici o loro</p>

N. d'identificazione	Categorìa	Gruppo funzionale	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione	Specie animale o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni
							mg/kg di alimento completo con un tasso di umidità del 12 %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									salì è controindicato se uno o più di essi sono utilizzati in una quantità corrispondente o vicina al tenore massimo autorizzato.»
1k284	1	a	Propionato di ammonio	Preparazione di propionato di ammonio $\geq 19\%$, acido propionico $\leq 80\%$ e acqua $\leq 30\%$ Forma liquida <i>Caratterizzazione del principio attivo:</i> Propionato di ammonio $C_3H_9O_2N$ N. CAS: 17496-08-1 Prodotto mediante sintesi chimica	Tutte le specie animali diverse dai suini e dal pollame	–	–	–	La miscela di diverse fonti di acido propionico non deve superare il tenore massimo consentito negli alimenti completi per animali. Gli operatori del settore dell'alimentazione animale adottano procedure operative e misure organizzative appropriate al fine di evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione della pelle, degli occhi e delle vie respiratorie.
					Suini	–	–	30 000 (come acido propionico)	
					Pollame	–	–	10 000 (come acido propionico)	

N. d'identificazione	Categorizzazione	Gruppo funzionale	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione	Specie animale o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni
							mg/kg di alimento completo con un tasso di umidità del 12 %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo, delle premisce e dei relativi alimenti per animali destinati alla produzione di alimenti indicare: «L'uso simultaneo di diversi acidi organici o loro sali è controindicato se uno o più di essi sono utilizzati in una quantità corrispondente o vicina al tenore massimo autorizzato.»
1a295	1	a	Formiato di ammonio	Formiato di ammonio $\geq 35\%$ Acido formico $\leq 64\%$ Forma liquida <i>Caratterizzazione del principio attivo:</i> Formiato di ammonio $\geq 35\%$ HCO_2NH_4 N. CAS: 540-69-2 Formammide $< 3000\text{mg/kg}$ Prodotto mediante sintesi chimica	Tutte le specie animali diverse da galline ovaiole, scrofe, ruminanti da latte, animali da compagnia e non destinati alla produzione di alimenti	–	–	2 000 (come acido formico)	La miscela di diverse fonti di acido formico non deve superare i livelli massimi consentiti negli alimenti completi per animali. Gli operatori del settore dell'alimentazione animale adottano procedure operative e misure organizzative appropriate al fine di evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premisce. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante

N. d'identificazione	Categorìa	Gruppo funzionale	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione	Specie animale o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni
							mg/kg di alimento completo con un tasso di umidità del 12 %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									<p>tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione della pelle, degli occhi e delle vie respiratorie.</p> <p>Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo, delle premiscele e dei relativi alimenti per animali destinati alla produzione di alimenti indicare: «L'uso simultaneo di diversi acidi organici o loro sali è controindicato se uno o più di essi sono utilizzati in una quantità corrispondente o vicina al tenore massimo autorizzato.»</p>
1a296	1	a	Acido DL-malico	<p>Acido DL-malico ≥ 99,5 %</p> <p><i>Caratterizzazione del principio attivo:</i></p> <p>Acido DL-malico ≥ 99,5 %</p> <p>C₄H₆O₅</p>	Tutte le specie animali	–	–	–	Gli operatori del settore dell'alimentazione animale adottano procedure operative e misure organizzative appropriate al fine di evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Se questi rischi non

N. d'identificazione	Categorìa	Gruppo funzionale	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione	Specie animale o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni
							mg/kg di alimento completo con un tasso di umidità del 12 %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				N. CAS: 6915-15-7 (o 617-48-1) Ceneri solfate $\leq 0,02$ % Acido fumarico ≤ 1 % Acido maleico $\leq 0,05$ % Prodotto mediante sintesi chimica					possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione della pelle, degli occhi e delle vie respiratorie. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo, delle premiscele e dei relativi alimenti per animali destinati alla produzione di alimenti indicare: «L'uso simultaneo di diversi acidi organici o loro sali è controindicato se uno o più di essi sono utilizzati in una quantità corrispondente o vicina al tenore massimo autorizzato.»
1a297	1	a	Acido fumarico 99,5 % per le forme solide N. CAS 110-17-8	C ₄ H ₄ O ₄	Pollame e suini Animali giovani nutriti con	– –	– –	20 000 10 000 ⁴⁶	Per motivi di sicurezza utilizzare dispositivi di protezione dell'apparato

46 Per kg di alimenti d'allattamento.

N. d'identificazione	Categorìa	Gruppo funzionale	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione	Specie animale o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni
							mg/kg di alimento completo con un tasso di umidità del 12 %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					alimenti d'alattamento Altre specie animali	—	—	—	respiratorio, occhiali e guanti durante la manipolazione.
1a327	1	a	Lattato di calcio	Lattato di calcio ≥ 98 % (in sostanza secca p/p) Forma solida <i>Caratterizzazione del principio attivo:</i> Lattato di calcio ≥ 98 % (C ₃ H ₅ O ₂) ₂ •nH ₂ O N. CAS: 814-80-2 Prodotto mediante sintesi chimica	Tutte le specie animali diverse dai suini e dai ruminanti	—	—	20 000 (come acido lattico)	La miscela di diverse fonti di acido lattico non deve superare il tenore massimo consentito negli alimenti completi per animali. Le imprese del settore dell'alimentazione animale adottano procedure operative e misure organizzative appropriate al fine di evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione della pelle, degli occhi e delle vie respiratorie.
					Suini e ruminanti con ruminante funzionante	—	—	30 000 (come acido lattico)	

N. d'identificazione	Categorìa	Gruppo funzionale	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione	Specie animale o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni
							mg/kg di alimento completo con un tasso di umidità del 12 %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo, delle premisce e dei relativi alimenti per animali destinati alla produzione di alimenti indicare: «L'uso simultaneo di diversi acidi organici o loro sali è controindicato se uno o più di essi sono utilizzati in una quantità corrispondente o vicina al tenore massimo autorizzato.»
1a330	1	a	Acido citrico	<p>Acido citrico ≥ 99,5 % (in sostanza secca)</p> <p><i>Caratterizzazione del principio attivo:</i></p> <p>Acido citrico ≥ 99,5 %</p> <p>Forma anidra: C₆H₈O₇</p> <p>N. CAS: 77-92-9</p> <p>Forma monoidrata: C₆H₈O₇.H₂O</p> <p>N. CAS: 5949-29-1</p> <p>Ceneri solfate < 0,05 %</p> <p>Acido ossalico < 100 mg/kg</p> <p>Prodotto da:</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Aspergillus niger</i> DSM 25794 o 	Tutte le specie animali	–	–	15 000	<p>La miscela di diverse fonti di acido citrico non deve superare il tenore massimo consentito negli alimenti completi per animali.</p> <p>Gli operatori del settore dell'alimentazione animale adottano procedure operative e misure organizzative appropriate al fine di evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premisce. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante</p>

N. d'identificazione	Categorìa	Gruppo funzionale	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione	Specie animale o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni
							mg/kg di alimento completo con un tasso di umidità del 12 %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				<ul style="list-style-type: none"> – <i>Aspergillus niger</i> CGMCC 4513/CGMCC 5751 o – <i>Aspergillus niger</i> CICC 40347/CGMCC 5343 					<p>tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione della pelle, degli occhi e delle vie respiratorie.</p> <p>Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo, delle premiscele e dei relativi alimenti per animali destinati alla produzione di alimenti indicare: «L'uso simultaneo di diversi acidi organici o loro sali è controindicato se uno o più di essi sono utilizzati in una quantità corrispondente o vicina al tenore massimo autorizzato.»</p>
1a338	1	a	Acido ortofosforico	<p>Preparato di acido ortofosforico (67 %-85,7 %) p/p (soluzione acquosa)</p> <p>Sostanza attiva: acido ortofosforico H₃PO₄</p> <p>N. CAS 7664-38-2</p>	Tutte	–	–	–	Per motivi di sicurezza utilizzare dispositivi di protezione dell'apparato respiratorio, occhiali, guanti e abbigliamento protettivo durante la manipolazione.

N. d'identificazione	Categorìa	Gruppo funzionale	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione	Specie animale o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni
							mg/kg di alimento completo con un tasso di umidità del 12 %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Acidi volatili: ≤ 10 mg/kg (espressi come acido acetico) Cloruri: ≤ 200 mg/kg (espressi come cloro) Solfati: ≤ 1500 mg/kg (espressi come CaSO ₄)					Il tenore di fosforo deve comparire sull'etichetta della premiscela.
lj514ii	1	a	Bisolfato di sodio	Bisolfato di sodio: ≥ 95,2 % N. CAS 7681-38-1 NaHSO ₄ Na 19,15 % SO ₄ 80,01 % Prodotto mediante sintesi chimica	Tutte le specie animali diverse da gatti e visoni Gatti Visoni	–		4 000 20 000 10 000	Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e della premiscela, indicare la temperatura di conservazione, il periodo di conservazione e la stabilità quando incorporati in pellet. Per motivi di sicurezza utilizzare dispositivi di protezione dell'apparato respiratorio, occhiali e guanti durante la manipolazione. Il tenore totale di bisolfato di sodio non deve superare i livelli massimi consentiti negli alimenti completi stabiliti per ciascuna specie.

1.2 Gruppo funzionale b: antiossidanti

N. d'identificazione	Categoria	Gruppo funzionale	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione	Specie animale o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni
							mg/kg di alimento completo con un tasso di umidità del 12 %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3a300	1	b	Acido ascorbico	Acido ascorbico <i>Caratterizzazione della sostanza attiva:</i> Acido L-ascorbico C ₆ H ₈ O ₆ N. CAS: 50-81-7 Acido L-ascorbico, in forma solida, prodotto con sintesi chimica Criteri di purezza: min 99 %	Tutte le specie animali	–	–	–	L'acido ascorbico può essere immesso sul mercato e impiegato come additivo costituito da un preparato. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo indicare le condizioni di conservazione e di stabilità e per le premiscelate le condizioni di conservazione. Per motivi di sicurezza utilizzare dispositivi di protezione dell'apparato respiratorio, guanti e occhiali di sicurezza durante la manipolazione.
1b301	1	b	Ascorbato di sodio	C ₆ H ₇ O ₆ Na	Tutte	–	–	–	Tutti gli alimenti
1b302	1	b	Ascorbato di calcio	C ₁₂ H ₁₄ O ₁₂ Ca – 2H ₂ O	Tutte	–	–	–	Tutti gli alimenti
1b304	1	b	Palmitato di ascorbile (Vit. C)	C ₂₂ H ₃₈ O ₇	Tutte				Tutti gli alimenti
1b306 (i) / (ii)	1	b	Estratti di origine naturale (i) ricchi in tocoferolo	Alfa-, beta-, gamma- e delta-tocoferolo. Formula chimica: C ₂₉ H ₅₀ O ₂	Tutte				Gli estratti di tocoferolo da oli vegetali possono essere immessi sul mercato e utilizzati come additivo sotto forma di preparato.

N. d'identificazione	Categoria	Gruppo funzionale	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione	Specie animale o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni
							mg/kg di alimento completo con un tasso di umidità del 12 %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			(ii) ricchi in (delta-) tocoferolo	N. CAS: 59-02-9 $C_{28}H_{48}O_2$ N. CAS: 490-23-3 $C_{28}H_{48}O_2$ N. CAS: 54-28-4 $C_{27}H_{46}O_2$ N. CAS: 119-13-1 (i) Estratti di tocoferolo di origine naturale, in forma liquida oleosa, ottenuti per estrazione da oli vegetali. (i) Criteri di purezza: tocoferoli totali min. 30 %. (ii) Estratti ricchi in delta-tocofero di origine naturale, in forma liquida oleosa, ottenuti per estrazione da oli vegetali. (ii) Criteri di purezza: tocoferoli totali min. 80 % con					Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo indicare le condizioni di conservazione e di stabilità e, per le premiscele, le condizioni di conservazione.

N. d'identificazione	Categoria	Gruppo funzionale	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione	Specie animale o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni
							mg/kg di alimento completo con un tasso di umidità del 12 %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				delta-tocoferolo min. 70 %.					
1b307	1	b	Alfa-tocoferolo	Alfa-tocoferolo <i>Caratterizzazione della sostanza attiva:</i> dl- α -tocoferolo. C ₂₉ H ₅₀ O ₂ N. CAS: 10191-41-0 Alfa-tocoferolo, in forma liquida oleosa, prodotto mediante sintesi chimica: Criteri di purezza: min. 96 %	Tutte	–	–	–	L'alfa-tocoferolo può essere immesso sul mercato e utilizzato come additivo sotto forma di preparato. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo indicare le condizioni di conservazione e di stabilità e, per le premiscele, le condizioni di conservazione.
E 310	1	b	Gallato di propile	C ₁₀ H ₁₂ O ₅	Tutte	–	–	100 ⁴⁷	Tutti gli alimenti
1b320	1	b	Butilidrossianisolo	Butilidrossianisolo (BHA) ($\geq 98,5$ %) Forma solida cerosa <i>Caratterizzazione del principio attivo:</i> Miscela di: – 2-tert-butyl-4-idrossianisolo	Tutte le specie animali	–	–	150	Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e della premiscela indicare le condizioni di conservazione. Il BHA può essere usato in combinazione con il butilidrossitoluene (BHT) fino a 150 mg di miscela/kg di alimento completo per animali.

⁴⁷ Al massimo 100 mg/kg da soli o in combinazione con E 310, E 311 e E 312.

N. d'identificazione	Categoria	Gruppo funzionale	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione	Specie animale o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni
							mg/kg di alimento completo con un tasso di umidità del 12 %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				– 3-tert-butyl-4-idrossianisolo (≥ 85 %) N. CAS: 25013-16-5 C ₁₁ H ₁₆ O ₂					Gli operatori del settore dell'alimentazione animale devono adottare procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele devono essere utilizzati indossando dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione della pelle, degli occhi e delle vie respiratorie.
E 321	1	b	Butilidrossitoluene (BHT)	C ₁₅ H ₂₄ O	Tutte	–	–	150 ⁴⁸	Tutti gli alimenti

⁴⁸ Al massimo 150 mg/kg da soli o in combinazione con E 320, E 321 e E 324.

1.3 Gruppi funzionali c: emulsionanti, d: stabilizzanti, e: addensanti, f: gelificanti

N. d'identificazione	Categorìa	Gruppo funzionale	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione	Specie animale o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni
							mg/kg di alimento completo con un tasso di umidità del 12 %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1c322	1	c	Lecitine	Preparazione di lecitine aventi un minimo di: – fosfolipidi ≥ 18 %; – lisofosfolipidi ≥ 11 %; – umidità ≤ 1 % Lecitine (N. CAS 8002-43-5) estratte da semi di soia	Tutte le specie animali	–	–	–	
1c322(i)	1	c	Lecitine	Preparazioni di: – lecitine e lecitine idrolizzate in forma liquida (da plastica a fluida); – lecitine disoleate e lecitine idrolizzate disoleate in forma solida. <i>Caratterizzazione della sostanza attiva:</i> Lecitine, lecitine idrolizzate, lecitine disoleate e lecitine idrolizzate disoleate ottenute da semi di soia, girasole o colza. N. CAS: 8002-43-5	Tutte le specie animali	–	–	–	Le forme utilizzate sono indicate sull'etichetta dell'additivo per alimenti per animali e delle premiscele

N. d'identificazione	Categorìa	Gruppo funzionale	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione	Specie animale o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni
							mg/kg di alimento completo con un tasso di umidità del 12 %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	1	d; e; f	Alginato di sodio	Alginato di sodio In polvere <i>Caratterizzazione della sostanza attiva:</i> Alginato di sodio (≥ 90,8 %) (C ₆ H ₇ NaO ₆) _n	Cani e gatti Altri animali non destinati alla produzione alimentare Pesci	–	–	35 200	Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e delle premiscele indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico. La miscela di diverse fonti di alginati non deve superare il tenore massimo consentito negli alimenti completi. Gli operatori del settore dell'alimentazione animale adottano procedure operative e misure organizzative appropriate al fine di evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure

N. d'identificazione	Categorìa	Gruppo funzionale	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione	Specie animale o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni
							mg/kg di alimento completo con un tasso di umidità del 12 %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									e misure, l'additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione dell'apparato respiratorio.
1d402	1	d; e; f	Alginato di potassio	Alginato di potassio In polvere <i>Caratterizzazione della sostanza attiva:</i> Alginato di potassio (≥ 89,2 %) (C ₆ H ₇ KO ₆) _n N. CAS: 9005-36-1	Gatti e cani	–	–	35 200	Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e delle premiscele indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico. La miscela di diverse fonti di alginati non

N. d'identificazione	Categorìa	Gruppo funzionale	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione	Specie animale o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni
							mg/kg di alimento completo con un tasso di umidità del 12 %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									<p>deve superare il tenore massimo consentito negli alimenti completi.</p> <p>Gli operatori del settore dell'alimentazione animale adottano procedure operative e misure organizzative appropriate al fine di evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscelte. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscelte devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione dell'apparato respiratorio.</p>

N. d'identificazione	Categorìa	Gruppo funzionale	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione	Specie animale o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni
							mg/kg di alimento completo con un tasso di umidità del 12 %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
E 407	1	c; d; e; f	Carragenina	–	Animali da compagnia e altri animali non destinati alla produzione di derivate alimentari	–	–	–	Tutti gli alimenti
E 410	1	c; d; e; f	Farina di semi di carrube	–	Tutte	–	–	–	Tutti gli alimenti
E 412	1	c; d; e; f	Farina di semi di guar o gomma di guar	–	Tutte	–	–	–	Tutti gli alimenti
E 414	1	c; d; e; f	Gomma arabica	–	Tutte	–	–	–	Tutti gli alimenti
E 415	1	c; d; e; f	Gomma di xantano	–	Tutte	–	–	–	Tutti gli alimenti
E 460	1	c; d; e; f	Cellulosa microcristallina	–	Tutte le specie animali	–	–	–	Tutti gli alimenti
E 461	1	c; d; e; f	Metilcellulosa	–	Tutte	–	–	–	Tutti gli alimenti
E 462	1	c; d; e; f	Etilcellulosa	–	Tutte	–	–	–	Tutti gli alimenti
E 463	1	c; d; e; f	Idrossi-propil-cellulosa	–	Tutte	–	–	–	Tutti gli alimenti
E 464	1	c; d; e; f	Idrossi-propil-metil-cellulosa	–	Tutte	–	–	–	Tutti gli alimenti
E 466	1	c; d; e; f	Carbossimetilcellulosa (sale sodico dell'etere	–	Tutte	–	–	–	Tutti gli alimenti

N. d'identificazione	Categorìa	Gruppo funzionale	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione	Specie animale o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni
							mg/kg di alimento completo con un tasso di umidità del 12 %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			carbossimetilico della cellulosa)						
E 484	1	c; d; e; f	Ricinoleato di glicerina polietilenglicole	–	Tutte	–	–	–	Tutti gli alimenti
E 487	1	c; d; e; f	Esteri polietilenglicoli di acidi grassi dell'olio di soia	–	Vitelli	–	–	6 000	Soltanto negli alimenti d'allattamento
1c493	1	c	Monolaurato di sorbitano	Preparato di monolaurato di sorbitano contenente ≥ 95 % di una miscela di esteri di sorbitolo, sorbitano e isosorbide, esterificato con acidi grassi derivati dall'olio di cocco. Forma liquida <i>Caratterizzazione delle sostanze attive:</i> Monolaurato di sorbitano Numero CAS: 1338-39-2 C ₁₈ H ₃₄ O ₆	Tutte le specie animali	–	–	85	Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e delle premiscele indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico. Gli operatori del settore dell'alimentazione animale adottano procedure operative e misure organizzative appropriate al fine di evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono

N. d'identificazione	Categorìa	Gruppo funzionale	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione	Specie animale o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni
							mg/kg di alimento completo con un tasso di umidità del 12 %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale.
1f499	1	f	Gomma cassia	Preparazione di endosperma purificato di <i>Cassia tora</i> , <i>Cassia obtusifolia</i> (Leguminosae) contenente meno dello 0,05 % di <i>Cassia occidentalis</i> . <i>Antrachinoni</i> (totale) < 0,5 mg/kg In polvere. <i>Caratterizzazione della sostanza attiva</i> : Principalmente unità di 1,4-β-D-mannopiranosio cui si collegano unità di α-D-galattopiranosio con legami 1,6. La proporzione tra mannosio e galattosio è di circa 5:1. Galattomannani > 75 %	Cani e gatti	—	—	13 200	L'additivo deve essere utilizzato solo nei mangimi completi aventi un tasso di umidità superiore al 20 % in combinazione con la carragecina (che rappresenta almeno il 25 % della quantità di gomma cassia utilizzata). Gli operatori del settore dell'alimentazione animale adottano procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle

N. d'identificazione	Categorìa	Gruppo funzionale	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione	Specie animale o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni
							mg/kg di alimento completo con un tasso di umidità del 12 %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione dell'apparato respiratorio, degli occhi e della pelle.

1.4 Gruppi funzionali g: leganti, h: sostanze per il controllo della contaminazione dei radionuclidi e i: antiagglomeranti

N. d'identificazione	Categorìa	Gruppo funzionale	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione	Specie animale o categoria di animali	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni
						mg/kg di alimento completo con un tasso di umidità del 12 %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1d401	l	g	Alginato di sodio	Alginato di sodio In polvere	Gatti e cani	—	35 200	Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e delle premiscele indicare le condizioni di

N. d'identificazione	Categoria	Gruppo funzionale	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione	Specie animale o categoria di animali	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni
						mg/kg di alimento completo con un tasso di umidità del 12 %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				<i>Caratterizzazione della sostanza attiva:</i> Alginato di sodio ($\geq 90,8\%$) ($C_6H_7NaO_6$) _n				conservazione e la stabilità al trattamento termico. La miscela di diverse fonti di alginati non deve superare il tenore massimo consentito negli alimenti completi. Gli operatori del settore dell'alimentazione animale adottano procedure operative e misure organizzative appropriate al fine di evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione dell'apparato respiratorio.
1d402	1	g	Alginato di potassio	Alginato di potassio In polvere <i>Caratterizzazione della sostanza attiva:</i> Alginato di potassio ($\geq 89,2\%$) ($C_6H_7KO_6$) _n N. CAS: 9005-36-1	Gatti e cani	–	35 200	Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e delle premiscele indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico. La miscela di diverse fonti di alginati non deve superare il tenore massimo consentito negli alimenti completi. Gli operatori del settore dell'alimentazione animale adottano procedure operative e misure organizzative appropriate al fine di evitare i rischi cui possono essere esposti

N. d'identificazione	Categoria	Gruppo funzionale	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione	Specie animale o categoria di animali	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni
						mg/kg di alimento completo con un tasso di umidità del 12 %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
								gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione dell'apparato respiratorio.
li534	1	i	Tartrati di sodio e ferro	Preparazione di prodotti di complessazione di tartrati di sodio con cloruro di ferro (III) in soluzione acquosa $\leq 35\%$ (in peso) <i>Caratterizzazione della sostanza attiva:</i> Prodotto di complessazione di ferro (III) con acido D(+)-, L(-) e meso-2,3-diidrossibutandioico Rapporto: ferro e meso-tartrato 1:1 Rapporto: ferro e totale di isomeri di tartrato 1:1,5 N. CAS: 1280193-05-6 $\text{Fe}(\text{OH})_2\text{C}_4\text{H}_4\text{O}_6\text{Na}$ Cloruro: $\leq 25\%$	Tutte	–	–	L'additivo va utilizzato solo in NaCl (cloruro di sodio). Dose minima raccomandata: 26 mg di tartrati di sodio e ferro/kg di NaCl (equivalente a 3 mg di ferro/kg di NaCl). Dose massima raccomandata: 106 mg di tartrati di sodio e ferro/kg di NaCl.

N. d'identificazione	Categoria	Gruppo funzionale	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione	Specie animale o categoria di animali	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni
						mg/kg di alimento completo con un tasso di umidità del 12 %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Ossalati: ≤ 1,5 % espressi in acido ossalico Ferro: ≥ 8 % ferro (III)				
E 535	1	g; i	Ferrocianuro di sodio	$\text{Na}_4[\text{Fe}(\text{CN})_6] \cdot 10\text{H}_2\text{O}$	Tutte			Tenore massimo: 80 mg/kg NaCl (calcolato come anione di ferrocianuro)
E 536	1	g; i	Ferrocianuro di potassio	$\text{K}_4[\text{Fe}(\text{CN})_6] \cdot 3\text{H}_2\text{O}$	Tutte			Tenore massimo: 80 mg/kg NaCl (calcolato come anione di ferrocianuro)
E 551a	1	g; i	Acido silicico precipitato ed essiccato	—*	Tutte	—	—	Tutti gli alimenti
E 551b	1	g; i	Silice colloidale	—*	Tutte	—	—	Tutti gli alimenti
E 551c	1	g; i	Kieselguhr (terra di diatomee purificata)	—*	Tutte	—	—	Tutti gli alimenti
E 552	1	g; i	Silicato di calcio sintetico	—*	Tutte	—	—	Tutti gli alimenti
E 554	1	g; i	Silicato di sodio e alluminio, sintetico	—*	Tutte	—	—	Tutti gli alimenti
1g557	1	g	Montmorillonite-illite	Preparato di uno strato misto del minerale argilloso montmorillonite-illite: filosilicati ≥ 75 %. <i>Caratterizzazione del principio attivo:</i> Filosilicati ≥ 75 % di cui:	Tutte le specie animali	10 000	20 000	Le istruzioni per l'uso devono indicare quanto segue: — «Evitare l'uso simultaneo di macrolidi somministrati per via orale»; — «Evitare inoltre per il pollame l'uso simultaneo con la robenidina».
		Tutte le specie animali			-	20 000		

N. d'identificazione	Categor	Gruppo funzionale	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione	Specie animale o categoria di animali	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni
						mg/kg di alimento completo con un tasso di umidità del 12 %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				<p>≥ 35 % montmorillonite-illite (dilatabile) ≥ 30 % illite/muscovite ≤ 15 % caolinite (non dilatabile) Quarzo ≤ 20 % Ferro (strutturale) 3,6 % (media) Esente da amianto</p>				<p>L'additivo deve essere utilizzato a un livello minimo di:</p> <ul style="list-style-type: none"> – 10 000 mg/kg quando è utilizzato come antiagglomerante direttamente negli alimenti complementari per animali; – 20 000 mg/kg quando è utilizzato come antiagglomerante negli alimenti completi per animali. <p>Per il pollame: l'uso simultaneo per via orale con i coccidiostatici diversi dalla robenidina è controindicato se il tenore di montmorillonite-illite è superiore a 10 000 mg/kg di alimento completo per animali.</p> <p>L'etichetta dell'additivo e delle premiscele che lo contengono deve recare la seguente indicazione: «L'additivo montmorillonite-illite è ricco di ferro (inerte)».</p> <p>Gli operatori del settore dell'alimentazione animale devono adottare procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di</p>

N. d'identificazione	Cate-goria	Gruppo funzio-nale	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione	Specie animale o categoria di animali	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni
						mg/kg di alimento completo con un tasso di umidità del 12 %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
								<p>protezione individuale, tra cui mezzi di protezione delle vie respiratorie.</p> <p>Il tenore totale delle varie fonti di montmorillonite-illite nell'alimento completo per animali non deve superare il livello massimo consentito pari a 20 000 mg/kg di alimento completo per animali.</p>
1m558i	1	g,h,i	Bentonite	Bentonite: ≥ 50 % smectite	Tutte	–	20 000	<p>Indicare nelle istruzioni per l'uso:</p> <ul style="list-style-type: none"> – «Va evitata la somministrazione simultanea per via orale di macrolidi.»; <p>per il pollame:</p> <ul style="list-style-type: none"> – «Va evitata la somministrazione simultanea di robenidina.» <p>La somministrazione simultanea di coccidiostatici diversi dalla robenidina è controindicata quando il livello della bentonite supera i 5000 mg per kg di alimento completo per animali con un tasso di umidità del 12 %.</p> <p>La quantità totale di bentonite non deve superare il livello massimo consentito nell'alimento completo per animali: 20 000 mg per kg di alimento completo per animali con un tasso di umidità del 12 %.</p>

N. d'identificazione	Categoria	Gruppo funzionale	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione	Specie animale o categoria di animali	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni
						mg/kg di alimento completo con un tasso di umidità del 12 %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
								<p>Per motivi di sicurezza utilizzare dispositivi di protezione dell'apparato respiratorio, occhiali e guanti durante la manipolazione.</p> <p>Impiego per il controllo della contaminazione dei radionuclidi:</p> <p>La miscela delle varie fonti di bentonite non deve superare il livello massimo consentito nell'alimento completo per animali: 20 000 mg per kg di alimento completo per animali con un tasso di umidità del 12 %.</p> <p>L'additivo può essere utilizzato quando gli alimenti per animali sono contaminati da cesio radioattivo per controllare tale contaminazione negli animali e nei prodotti di origine animale.</p>
E 559	1	g; i	Argilla caolinitica, esente da amianto	Miscele naturali di minerali contenenti almeno il 65 % di silicati complessi di alluminio idratati con preponderante presenza di caolinite*	Tutte	–	–	Tutti gli alimenti
E 560	1	g; i	Miscela naturale di steatite e clorite	Miscele naturali di steatite e clorite esenti da amianto, con una purezza minima delle miscele dell'85 %	Tutte	–	–	Tutti gli alimenti

N. d'identificazione	Catego- ria	Gruppo funzio- nale	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione	Specie animale o categoria di animali	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni
						mg/kg di alimento completo con un tasso di umidità del 12 %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
E 562	1	g; i	Sepiolite	Silicato di magnesio idra- tato di origine sedimentaria contenente almeno 60 % di sepiolite e al massimo 30 % di montmorillonite, esente da amianto	Tutte	–	20 000	Tutti gli alimenti
E 563	1	g; i	Argilla sepiolitica	Silicato di magnesio idra- tato di origine sedimentaria contenente almeno il 40 % di sepiolite e il 25 % di illite, esente da amianto.	Tutte le specie animali esclusi ruminanti da latte, suidi svezzati e da ingrasso, salmonidi e polli da ingrasso	–	20 000	Tutti gli alimenti

N. d'identificazione	Categoria	Gruppo funzionale	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione	Specie animale o categoria di animali	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni
						mg/kg di alimento completo con un tasso di umidità del 12 %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1g563	1	g; i	Argilla sepiolitica	<p>Silicato di magnesio idrato di origine sedimentaria, contenente ≥ 40 % di sepiolite e ≥ 25 % di illite. In polvere</p> <p><i>Caratterizzazione della sostanza attiva:</i> Sepiolite (idrosilicato di magnesio): ≥ 40 % Numero CAS: 63800-37-3 Numero EINECS: 264-465-3</p> <p>Formula chimica: $Mg_4Si_6O_{15}(OH)_2 \cdot 6H_2O$</p> <p>Illite (potassio e alluminosilicato di ferro): ≥ 25 % Numero CAS: 12173-60-3 Numero EINECS: 601-803-4</p> <p>Formula chimica: $(K,H_3O)(Al,Mg,Fe)_2(Si,Al)_4O_{10}[(OH)_2 \cdot (H_2O)]$</p> <p>Carbonati (dolomite, carbonato di calcio e di magnesio): ≤ 35 %</p> <p>Esente da amianto</p>	Ruminanti da latte Suidi svezzati e da ingrasso	–	20 000	<p>Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e delle premiscele indicare le condizioni di conservazione.</p> <p>Gli operatori del settore dell'alimentazione animale adottano procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione della pelle e delle vie respiratorie. Deve essere prestata particolare attenzione alla protezione dei lavoratori dai rischi da inalazione connessi all'esposizione alla silice cristallina e al nichel.</p>
					Salmonidi	–	17 600	
					Polli da ingrasso	–	10 000	

N. d'identificazione	Categoria	Gruppo funzionale	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione	Specie animale o categoria di animali	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni
						mg/kg di alimento completo con un tasso di umidità del 12 %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
E 565	1	g; i	Lignosolfati	_*	Tutte	–		Tutti gli alimenti
E 566	1	g; i	Natrolite-fonolite	Miscela naturale di silicati di alluminio (alcalini e alcalino-terrosi) e di idrosilicati di alluminio, natrolite (43–46,5 %) e feldspato*	Tutte	–	25 000	Tutti gli alimenti
1g568	1	g; i	Clinoptilolite di origine sedimentaria	Clinoptilolite (aluminosilicato idrato di calcio e sodio) di origine sedimentaria ≥ 80 % e minerali argillosi ≤ 20 % (esenti da fibre e quarzo). Numero CAS: 12173-10-3	Tutte		10 000	Per motivi di sicurezza utilizzare dispositivi di protezione dell'apparato respiratorio, occhiali e guanti durante la manipolazione. La quantità totale di clinoptilolite di origine sedimentaria da tutte le fonti non deve superare il tenore massimo di 10 000 mg
1g598	1	i	Dolomite-magnesite	Preparato di una miscela naturale di: dolomite e magnesite ≥ 40 % (con un tenore minimo di: carbonati 24 %) <i>Caratterizzazione della sostanza attiva:</i> Dolomite Numero CAS: 16389-88-1 (CaMg)(CO ₃) ₂	Tutte le specie animali	5 000	20 000	L'etichetta dell'additivo e delle premiscelate che lo contengono reca la seguente indicazione: «L'additivo dolomite-magnesite è ricco di ferro (inerte)». Gli operatori del settore dell'alimentazione animale adottano procedure operative e misure organizzative appropriate al fine di evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscelate. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l'additivo e

N. d'identificazione	Categoria	Gruppo funzionale	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione	Specie animale o categoria di animali	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni
						mg/kg di alimento completo con un tasso di umidità del 12 %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				<p>Magnesite Numero CAS: 546-93-0 $MgCO_3$</p> <p>Talco (silicati idrati di magnesio) Numero CAS: 14807-96-6 $Mg_3Si_4O_{10}(OH)_2$</p> <p>Talco $\geq 35 \%$</p> <p>Clorite (alluminio-magnesio) Numero CAS: 1318-59-8 $(Mg,Fe,Al)_6(Si,Al)_4O_{10}(OH)_8$</p> <p>Ferro (strutturale) 6 % (media)</p> <p>Clorite $\geq 16 \%$</p> <p>Esente da quarzo e amianto</p>				le premiscelate devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione dell'apparato respiratorio.
1g599	1	g; i	Illite-montmorillonite-caolinite	<p>Preparato di una miscela naturale di illite-montmorillonite-caolinite, con un tenore minimo di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 40 % di illite - 10 % di montmorillonite - 8 % di caolinite 	<p>Polli da ingrasso e specie avicole minori da ingrasso</p> <p>Bovini da ingrasso e specie minori di</p>	5 000	50 000	<p>Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e delle premiscelate indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico.</p> <p>Gli operatori del settore dell'alimentazione animale adottano procedure operative e misure organizzative appropriate al fine di evitare i rischi cui possono essere</p>

N. d'identificazione	Catego- ria	Gruppo funzio- nale	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione	Specie animale o categoria di animali	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni
						mg/kg di alimento completo con un tasso di umidità del 12 %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				<p><i>Caratterizzazione della sostanza attiva:</i></p> <p>Illite: Numero CAS: 106958-53-6 $K(Al,Fe)_2AlSi_3O_{10}(OH)_2 \cdot H_2O$</p> <p>Montmorillonite: Numero CAS: 1318-93-0 $Nax[(Al_2-xMgx)Si_4O_{10}(OH)_2]$</p> <p>Caolinite: Numero CAS: 1318-74-7 $Al_2(OH)_4(SiO_5)$</p> <p>Ferro (strutturale) 10 % in media</p> <p>Esente da amianto</p>	<p>ruminanti da ingrasso</p> <p>Suini da ingrasso e suinetti svezzati</p>			<p>esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione dell'apparato respiratorio.</p> <p>L'etichetta dell'additivo e delle premiscele che lo contengono reca la seguente indicazione: «L'additivo illite-montmorillonite-caolinite è ricco di ferro (inerte)».</p> <p>Nei diversi usi la quantità totale di illite-montmorillonite-caolinite nell'alimento completo non può superare il livello massimo consentito per la specie o la categoria di animali in questione.</p> <p>Le istruzioni per l'uso recano la seguente indicazione: «Evitare l'uso contemporaneo di macrolidi somministrati per via orale».</p>
<p>* Tenore massimo di diossine: 500 pg WHO-PCDD/F-TEQ/kg. Il tenore di diossine equivale alla somma di policlorodibenzo-para-diossine (PCDD) e di policlorodibenzofurano (PCDF), espresso in equivalenti tossici dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS), applicando i TEF-OMS (fattori d'equivalenza tossica). Il tenore deve essere espresso come tenore massimo, ovvero i tenori sono calcolati supponendo che tutti i valori congeneri differenti sotto il limite di rilevazione siano uguali al limite di rilevazione.</p>								

1.5 Gruppo funzionale j: regolatori dell'acidità

N. d'identificazione	Categoria	Gruppo funzionale	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione	Specie o categoria di animali	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni
						mg/kg o unità/kg di alimento comple-to con un tasso di umidità del 12 %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1a330	1	j	Acido citrico	<p>Acido citrico $\geq 99,5$ % (in sostanza secca)</p> <p><i>Caratterizzazione del principio attivo:</i> Acido citrico $\geq 99,5$ % Forma anidra: $C_6H_8O_7$ N. CAS: 77-92-9 Forma monoidrata: $C_6H_8O_7 \cdot H_2O$ N. CAS: 5949-29-1 Ceneri solfatate $< 0,05$ % Acido ossalico < 100 mg/kg Prodotto da: – <i>Aspergillus niger</i></p>	Tutte le specie animali	–	15000	<p>La miscela di diverse fonti di acido citrico non deve superare il tenore massimo consentito negli alimenti completi per animali.</p> <p>Gli operatori del settore dell'alimentazione animale adottano procedure operative e misure organizzative appropriate al fine di evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione della pelle, degli occhi e delle vie respiratorie.</p> <p>Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo, delle premiscele e dei relativi alimenti per animali destinati alla produzione</p>

N. d'identificazione	Categoria	Gruppo funzionale	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione	Specie o categoria di animali	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni
						mg/kg o unità/kg di alimento completo con un tasso di umidità del 12 %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				DSM 25794 o – <i>Aspergillus niger</i> CGMCC 4513/CG MCC 5751 o – <i>Aspergillus niger</i> CICC 40347/CG MCC 5343				di alimenti indicare: «L'uso simultaneo di diversi acidi organici o loro sali è controindicato se uno o più di essi sono utilizzati in una quantità corrispondente o vicina al tenore massimo autorizzato.»
E 296	1	j	Acido malico DL e L		Cani e gatti	–	–	–
lj001	1	j	Potassio diformiato	Potassio diformiato: ≥ 98 % <i>Caratterizzazione della sostanza attiva:</i> Potassio diformiato Formula chimica: C ₂ H ₃ O ₄ K	Suini da ingrasso Suinetti svezzati	–	6 000	Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e delle premiscele indicare le condizioni di conservazione. Il tenore massimo di potassio diformiato deve essere di 6000 mg/kg di alimenti per animali completi con un tasso di umidità del 12 %, sia usato da solo come regolatore dell'acidità che in combinazione con altre fonti di potassio diformiato.

N. d'identificazione	Categoria	Gruppo funzionale	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione	Specie o categoria di animali	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni
						mg/kg o unità/kg di alimento comple-to con un tasso di umidità del 12 %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Numero CAS: 20642-05-1 Numero Eines: 243-934-6				Gli operatori del settore dell'alimentazione animale adottano procedure operative e misure organizzative appropriate al fine di evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione degli occhi.
lj524	1	j	Idrossido di sodio		Cani, gatti, pesci ornamentali	–	–	–
lj514ii	1	j	Bisolfato di sodio	Bisolfato di sodio: ≥ 95,2 % <i>Caratterizzazione del principio attivo:</i>	Tutte le specie animali diverse da gatti, visoni, animali da compagnia e altri animali non destinati alla	–	4000	Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e della premiscela, indicare la temperatura di conservazione, il periodo di conservazione e la stabilità quando incorporati in pellet. Per motivi di sicurezza: durante la manipolazione

N. d'identificazione	Categoria	Gruppo funzionale	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione	Specie o categoria di animali	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni
						mg/kg o unità/kg di alimento completo con un tasso di umidità del 12 %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Bisolfato di sodio (n. CAS 7681-38-1) NaHSO ₄ Na 19,15 % SO ₄ 80,01 % Prodotto mediante sintesi chimica	produzione di alimenti			utilizzare dispositivi di protezione delle vie respiratorie e degli occhi e guanti. Il tenore totale di bisolfato di sodio non deve superare i livelli massimi consentiti negli alimenti completi stabiliti per ciascuna specie pertinente.
4d1712	1	j	<i>Pediococcus acidilactici</i> CNCM I-4622	Preparato di <i>Pediococcus acidilactici</i> CNCM I-4622 contenente almeno 1×10^{10} CFU/g Forma solida <i>Caratterizzazione della sostanza attiva:</i> Cellule vitali di <i>Pediococcus acidilactici</i> CNCM I-4622	Tutte le specie animali	1×10^9 CFU	–	Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e delle premiscele indicare le condizioni di conservazione. L'additivo deve essere utilizzato solo in alimenti composti per animali, destinati alla preparazione di alimenti per animali liquidi nell'azienda agricola o in materie prime solide per alimenti per animali, destinate alla preparazione di alimenti liquidi nell'azienda agricola. Può essere utilizzato in alimenti per animali contenenti i seguenti coccidiostatici autorizzati: alofuginone, diclazuril, decochinato e nicarbazina.

N. d'identificazione	Categoria	Gruppo funzionale	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione	Specie o categoria di animali	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni
						mg/kg o unità/kg di alimento completo con un tasso di umidità del 12 %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
								<p>Gli operatori del settore dell'alimentazione animale adottano procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione delle vie respiratorie.</p>

1.6 Gruppo funzionale k: additivi per l'insilamento

N. d'identificazione	Categoria	Gruppo funzionale	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione	Specie o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Autorizzazione disciplinata nei seguenti atti dell' UE
							Unità di attività dell'additivo/kg di sostanza fresca o mg/kg di alimento completo con un tasso di umidità del 12 %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	1	k	Alfa-amilasi (EC 3.2.1.1)	Alfa-amilasi EC 3.2.1.1 a partire da <i>Aspergillus oryzae</i> DS 114	Tutte le specie animali	–	–	–	–
1k101	1	k	Alfa-amilasi (EC 3.2.1.1)	Preparato di alfa-amilasi prodotta da <i>Bacillus amyloliquefaciens</i> DSM 9553, con un'attività minima di 129 800 DNS ⁴⁹ /g di additivo Forma solida <i>Caratterizzazione della sostanza attiva:</i> Alfa-amilasi prodotta da <i>Bacillus amyloliquefaciens</i> DSM 9553	Tutte le specie animali	–	–	–	Regolamento di esecuzione (UE) 2019/454 della Commissione, del 20 marzo 2019, versione della GU L 79 del 21.3.2019, pag. 4
1k102	1	k	Alfa-amilasi (EC 3.2.1.1)	Preparato di alfa-amilasi prodotta da <i>Bacillus amyloliquefaciens</i> NCIMB 30251, con un'attività minima di 101 050 DNS/g di additivo Forma solida	Tutte le specie animali	–	–	–	

⁴⁹ 1 unità di DNS (acido 3,5-dinitrosalicilico) è la quantità di zuccheri riduttori rilasciata come equivalenti maltosio in µmol per g al minuto, a pH 4,5 e a 37 °C, da amido a specifiche condizioni del saggio.

N. d'identificazione	Categoria	Gruppo funzionale	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione	Specie o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Autorizzazione disciplinata nei seguenti atti dell' UE
							Unità di attività dell'additivo/kg di sostanza fresca o mg/kg di alimento completo con un tasso di umidità del 12 %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				<i>Caratterizzazione della sostanza attiva:</i> Alfa-amilasi prodotta da <i>Bacillus amyloliquefaciens</i> NCIMB 30251					
1k103	1	k	Alfa-amilasi (EC 3.2.1.1)	Preparato di alfa-amilasi prodotta da <i>Aspergillus oryzae</i> ATCC SD-5374, con un'attività minima di 235 850 DNS/g di additivo Forme solide <i>Caratterizzazione della sostanza attiva:</i> Alfa-amilasi prodotta da <i>Aspergillus oryzae</i> ATCC SD-5374	Tutte le specie animali	–	–	–	
1k104	1	k	Endo-1,4-beta-glucanasi (EC 3.2.1.4)	Preparato di endo-1,4-beta-glucanasi prodotta da <i>Trichoderma reesei</i> ATCC PTA-10001, con un'attività minima di 2 750 DNS ⁵⁰ /g di additivo	Tutte le specie animali	–	–	–	

⁵⁰ 1 unità di DNS (acido 3,5-dinitrosalicilico) è la quantità di zuccheri riduttori rilasciata come equivalenti glucosio in µmol per g, al minuto, a pH 4,5 e a 37 °C da carbossimetilcellulosa (CMC) a specifiche condizioni del saggio.

N. d'identificazione	Categoria	Gruppo funzionale	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione	Specie o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Autorizzazione disciplinata nei seguenti atti dell' UE
							Unità di attività dell'additivo/kg di sostanza fresca o mg/kg di alimento completo con un tasso di umidità del 12 %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Forma solida <i>Caratterizzazione della sostanza attiva:</i> Endo-1,4-beta-glucanasi prodotta da <i>Trichoderma reesei</i> ATCC PTA-10001					
	1	k	Alfa-amilasi (EC 3.2.1.1)	Alfa-amilasi EC 3.2.1.1 a partire da <i>Bacillus subtilis</i> DS 098	Tutte le specie animali	–	–	–	–
	1	k	<i>Enterococcus faecium</i> CCM 6226	<i>Enterococcus faecium</i> CCM 6226	Tutte le specie animali	–	–	–	–
1k20602	1	k	<i>Enterococcus faecium</i> DSM 22502	Preparato di <i>Enterococcus faecium</i> DSM 22502 contenente almeno 1×10^{11} CFU/g di additivo <i>Caratterizzazione della sostanza attiva:</i> Cellule vitali di <i>Enterococcus faecium</i> DSM 22502.	Tutte le specie animali	–	–	–	Regolamento di esecuzione (UE) N. 304/2014 della Commissione, del 25 marzo 2014, versione della GU L 90 del 26.3.2014, pag. 8
	1	k	<i>Enterococcus faecium</i> SF202 DSM 4788 ATCC 53519	<i>Enterococcus faecium</i> SF202 DSM 4788 ATCC 53519	Tutte le specie animali	–	–	–	–
	1	k	<i>Enterococcus faecium</i> SF301 DSM 4789 ATCC 55593	<i>Enterococcus faecium</i> SF301 DSM 4789 ATCC 55593	Tutte le specie animali	–	–	–	–

N. d'identificazione	Categoria	Gruppo funzionale	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione	Specie o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Autorizzazione disciplinata nei seguenti atti dell' UE
							Unità di attività dell'additivo/kg di sostanza fresca o mg/kg di alimento completo con un tasso di umidità del 12 %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1k20710	1	k	<i>Levilactobacillus brevis</i> DSM 12835	Preparato di <i>Levilactobacillus brevis</i> DSM 12835 contenente almeno 5×10^{11} CFU/g di additivo <i>Caratterizzazione del principio attivo:</i> Cellule vitali di <i>Levilactobacillus brevis</i> DSM 12835	Tutte le specie animali	–	–	–	Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1341 della Commissione, del 30 giugno 2023, versione della GU L 168 del 3.7.2023, pag. 3
1k20715	1	k	<i>Lactobacillus brevis</i> DSMZ 21982	Preparato di <i>Lactobacillus brevis</i> DSMZ 21982 contenente almeno 8×10^{10} CFU/g di additivo <i>Caratterizzazione della sostanza attiva:</i> <i>Lactobacillus brevis</i> DSMZ 21982	Tutte le specie animali	–	–	–	Regolamento di esecuzione (UE) N. 838/2012 della Commissione, del 18 settembre 2012, versione della GU L 252 del 19.9.2012, pag. 9
1k20744	1	k	<i>Lactobacillus brevis</i> DSM 23231	Preparato di <i>Lactobacillus brevis</i> DSM 23231 contenente almeno 1×10^{10} CFU/g di additivo <i>Caratterizzazione della sostanza attiva:</i> Cellule vitali di <i>Lactobacillus brevis</i> DSM 23231	Tutte le specie animali	–	–	–	Regolamento di esecuzione (UE) N. 399/2014 della Commissione, del 22 aprile 2014, versione della GU L 119 del 23.4.2014, pag. 40

N. d'identificazione	Categoria	Gruppo funzionale	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione	Specie o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Autorizzazione disciplinata nei seguenti atti dell' UE
							Unità di attività dell'additivo/kg di sostanza fresca o mg/kg di alimento completo con un tasso di umidità del 12 %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1k20745	1	k	<i>Lactobacillus brevis</i> DSMZ 16680	Preparato di <i>Lactobacillus brevis</i> DSMZ 16680 contenente almeno $2,5 \times 10^{10}$ CFU/g di additivo <i>Caratterizzazione della sostanza attiva:</i> Cellule vitali di <i>Lactobacillus brevis</i> DSMZ 16680	Tutte le specie animali	–	–	–	
1k20757	1	k	<i>Lactobacillus hilgardii</i> CNCM I-4785 e <i>Lactobacillus buchneri</i> CNCM I-4323/NCIMB 40788	Preparato di <i>Lactobacillus hilgardii</i> CNCM I-4785 e <i>Lactobacillus buchneri</i> CNCM I-4323/NCIMB 40788 con un tenore minimo di $1,5 \times 10^{11}$ CFU/g di additivo (rapporto di 1:1). <i>Caratterizzazione della sostanza attiva:</i> Cellule vitali di <i>Lactobacillus hilgardii</i> CNCM I-4785 e <i>Lactobacillus buchneri</i> CNCM I-4323/NCIMB 40788	Tutte le specie animali	–	–	–	Regolamento di esecuzione (UE) 2019/764 della Commissione, del 14 maggio 2019, versione della GU L 126 del 15.5.2019, pag. 1
1k2075	1	k	<i>Lentilactobacillus buchneri</i> DSM 12856	Preparato di <i>Lentilactobacillus buchneri</i> DSM 12856 contenente almeno 5×10^{11} CFU/g di additivo	Tutte le specie animali	–	–	–	Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1341 della Commissione, del 30 giugno

N. d'identificazione	Categor	Gruppo funzionale	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione	Specie o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Autorizzazione disciplinata nei seguenti atti dell' UE
							Unità di attività dell'additivo/kg di sostanza fresca o mg/kg di alimento completo con un tasso di umidità del 12 %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				<i>Caratterizzazione del principio attivo:</i> Cellule vitali di <i>Lentilactobacillus buchneri</i> DSM 12856					2023, versione della GU L 168 del 3.7.2023, pag. 3
1k20733	1	k	<i>Lactobacillus buchneri</i> DSM 13573	Preparato di <i>Lactobacillus buchneri</i> DSM 13573 contenente almeno 2×10^{11} CFU/g di additivo <i>Caratterizzazione della sostanza attiva:</i> <i>Lactobacillus buchneri</i> DSM 13573	Tutte le specie animali	–	–	–	Regolamento di esecuzione (UE) N. 1119/2012 della Commissione, del 29 novembre 2012, versione della GU L 330 del 30.11.2012, pag. 14
1k2074	1	k	<i>Lentilactobacillus buchneri</i> DSM 16774	Preparato di <i>Lentilactobacillus buchneri</i> DSM 16774 contenente almeno 5×10^{11} CFU/g di additivo <i>Caratterizzazione del principio attivo:</i> Cellule vitali di <i>Lentilactobacillus buchneri</i> DSM 16774	Tutte le specie animali	–	–	–	Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1341 della Commissione, del 30 giugno 2023, versione della GU L 168 del 3.7.2023, pag. 3
1k20738	1	k	<i>Lactobacillus buchneri</i> DSM 22501	Preparato di <i>Lactobacillus buchneri</i> DSM 22501 contenente almeno 5×10^{10} CFU/g di additivo	Tutte le specie animali	–	–	–	Regolamento di esecuzione (UE) N. 1113/2013 della Commissione, del 7 novembre 2013, versione della GU L 298 dell'8.11.2013, pag. 29

N. d'identificazione	Categoria	Gruppo funzionale	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione	Specie o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Autorizzazione disciplinata nei seguenti atti dell' UE
							Unità di attività dell'additivo/kg di sostanza fresca o mg/kg di alimento completo con un tasso di umidità del 12 %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				<i>Caratterizzazione della sostanza attiva:</i> Cellule vitali di <i>Lactobacillus buchneri</i> DSM 22501					
1k20759	1	k	<i>Lactobacillus buchneri</i> DSM 29026	Preparato di <i>Lactobacillus buchneri</i> DSM 29026 contenente almeno de 2×10^{10} CFU/g di additivo <i>Caratterizzazione della sostanza attiva:</i> Cellule vitali di <i>Lactobacillus buchneri</i> DSM 29026	Tutte le specie animali	–	–	–	Regolamento di esecuzione (UE) 2021/343 della Commissione, del 25 febbraio 2021, versione della GU L 68 del 26.2.2021, pag. 157
1k20754	1	k	<i>Lactobacillus plantarum</i> KKP/593/p <i>Lactobacillus plantarum</i> KKP/788/p <i>Lactobacillus buchneri</i> KKP/907/p	Preparato di <i>Lactobacillus plantarum</i> KKP/593/p, <i>Lactobacillus plantarum</i> KKP/788/p e <i>Lactobacillus buchneri</i> KKP/907/p contenente almeno 1×10^9 CFU/g di additivo, in un rapporto di 4:4:1 (<i>Lactobacillus plantarum</i> KKP/593/p: <i>Lactobacillus plantarum</i> KKP/788/p: <i>Lactobacillus buchneri</i> KKP/907/p)	Bovini Ovini	–	–	–	Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1907 della Commissione, del 18 ottobre 2017, versione della GU L 269 del 19.10.2017, pag. 36

N. d'identificazione	Categoria	Gruppo funzionale	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione	Specie o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Autorizzazione disciplinata nei seguenti atti dell' UE
							Unità di attività dell'additivo/kg di sostanza fresca o mg/kg di alimento completo con un tasso di umidità del 12 %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				<i>Caratterizzazione della sostanza attiva:</i> Cellule vitali di <i>Lactobacillus plantarum</i> KKP/593/p, <i>Lactobacillus plantarum</i> KKP/788/p e <i>Lactobacillus buchneri</i> KKP/907/p					
1k20740	1	k	<i>Lactobacillus buchneri</i> LN 40177/ATCC PTA-6138	Preparato di <i>Lactobacillus buchneri</i> LN 40177/ATCC PTA-6138 contenente almeno 1×10^{10} CFU/g di additivo <i>Caratterizzazione della sostanza attiva:</i> Cellule vitali di <i>Lactobacillus buchneri</i> LN 40177/ATCC PTA-6138	Tutte le specie animali	–	–	–	Regolamento di esecuzione (UE) N. 1113/2013 della Commissione, del 7 novembre 2013, versione della GU L 298 dell'8.11.2013, pag. 29
1k20741	1	k	<i>Lactobacillus buchneri</i> LN 4637/ ATCC PTA-2494	Preparato di <i>Lactobacillus buchneri</i> LN 4637/ATCC PTA-2494 contenente almeno 1×10^{10} CFU/g di additivo <i>Caratterizzazione della sostanza attiva:</i> Cellule vitali di <i>Lactobacillus</i>	Tutte le specie animali	–	–	–	

N. d'identificazione	Categoria	Gruppo funzionale	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione	Specie o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Autorizzazione disciplinata nei seguenti atti dell' UE
							Unità di attività dell'additivo/kg di sostanza fresca o mg/kg di alimento completo con un tasso di umidità del 12 %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				<i>buchneri</i> LN 4637/ATCC PTA-2494					
1k20734	1	k	<i>Lactobacillus buchneri</i> NCIMB 30139	Preparato di <i>Lactobacillus buchneri</i> NCIMB 30139 contenente almeno 5×10^{10} CFU/g di additivo <i>Caratterizzazione della sostanza attiva:</i> <i>Lactobacillus buchneri</i> NCIMB 30139	Tutte le specie animali	–	–	–	Regolamento di esecuzione (UE) N. 96/2013 della Commissione, del 1° febbraio 2013, versione della GU L 33 del 2.2.2013, pag. 21
1k20739	1	k	<i>Lactobacillus buchneri</i> NCIMB 40788/CNCM I-4323	Preparato di <i>Lactobacillus buchneri</i> NCIMB 40788/CNCM I-4323 contenente almeno 3×10^9 CFU/g di additivo <i>Caratterizzazione della sostanza attiva:</i> Cellule vitali di <i>Lactobacillus buchneri</i> NCIMB 40788/CNCM I-4323	Tutte le specie animali	–	–	–	Regolamento di esecuzione (UE) N. 1113/2013 della Commissione, del 7 novembre 2013, versione della GU L 298 dell'8.11.2013, pag. 29
1k20758	1	k	<i>Lactobacillus buchneri</i> NRRL B-50733	Preparato di <i>Lactobacillus buchneri</i> NRRL B-50733 contenente almeno 1×10^{10} CFU/g di additivo	Tutte le specie animali	–	–	–	Regolamento di esecuzione (UE) 2018/346 della Commissione, del 5 marzo 2018, versione della GU L 67 del 9.3.2018, pag. 18

N. d'identificazione	Categoria	Gruppo funzionale	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione	Specie o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Autorizzazione disciplinata nei seguenti atti dell' UE
							Unità di attività dell'additivo/kg di sostanza fresca o mg/kg di alimento completo con un tasso di umidità del 12 %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				<i>Caratterizzazione della sostanza attiva:</i> Cellule vitali di <i>Lactobacillus buchneri</i> NRRL B-50733					
1k21902	1	k	<i>Lentilactobacillus buchneri</i> DSM 32650	Preparato di <i>Lentilactobacillus buchneri</i> DSM 32650 contenente almeno 1×10^{11} CFU/g di additivo Forma solida <i>Caratterizzazione del principio attivo:</i> Cellule vitali di <i>Lentilactobacillus buchneri</i> DSM 32650	Tutte le specie animali	–	–	–	Regolamento di esecuzione (UE) 2023/2646 della Commissione, del 28 novembre 2023, versione della GU L, 2023/2646, 29.11.2023
	1	k	<i>Lactobacillus buchneri</i> CCM 1819	<i>Lactobacillus buchneri</i> CCM 1819	Tutte le specie animali	–	–	–	–
	1	k	<i>Lactobacillus buchneri</i> KKP 907	<i>Lactobacillus buchneri</i> KKP 907	Tutte le specie animali	–	–	–	–
1k20735	1	k	<i>Lactobacillus casei</i> ATCC PTA 6135	Preparato di <i>Lactobacillus casei</i> ATCC PTA 6135 contenente almeno 1×10^{10} CFU/g di additivo <i>Caratterizzazione della sostanza attiva:</i> <i>Lactobacillus casei</i> ATCC PTA 6135	Tutte le specie animali	–	–	–	Regolamento di esecuzione (UE) N. 96/2013 della Commissione, del 1° febbraio 2013, versione della GU L 33 del 2.2.2013, pag. 21

N. d'identificazione	Categoria	Gruppo funzionale	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione	Specie o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Autorizzazione disciplinata nei seguenti atti dell' UE
							Unità di attività dell'additivo/kg di sostanza fresca o mg/kg di alimento completo con un tasso di umidità del 12 %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1k20755	1	k	<i>Lactobacillus casei</i> DSM 28872	Preparato di <i>Lactobacillus casei</i> DSM 28872 contenente almeno 1×10^{11} CFU/g di additivo <i>Caratterizzazione della sostanza attiva:</i> Cellule vitali di <i>Lactobacillus casei</i> DSM 28872	Tutte le specie animali	–	–	–	Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1903 della Commissione, del 18 ottobre 2017, versione della GU L 269 del 19.10.2017, pag. 22
1k20752	1	k	<i>Lactobacillus diolivorans</i> DSM 32074	Preparato di <i>Lactobacillus diolivorans</i> DSM 32074 contenente almeno 3×10^{11} CFU/g di additivo <i>Caratterizzazione della sostanza attiva:</i> Cellule vitali di <i>Lactobacillus diolivorans</i> DSM 32074	Tutte le specie animali	–	–	–	Regolamento di esecuzione (UE) 2017/194 della Commissione, del 3 febbraio 2017, versione della GU L 31 del 4.2.2017, pag. 18
1k21901	1	k	<i>Lentilactobacillus diolivorans</i> DSM 33625	Preparato di <i>Lentilactobacillus diolivorans</i> DSM 33625 contenente almeno 2×10^{11} CFU/g di additivo Forma solida <i>Caratterizzazione del principio attivo:</i> Cellule vitali di <i>Lentilactobacillus diolivorans</i> DSM 33625	Tutte le specie animali	–	–	–	Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1709 della Commissione, del 7 settembre 2023, versione della GU L 221 del 8.9.2023, pag. 34

N. d'identificazione	Categoria	Gruppo funzionale	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione	Specie o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Autorizzazione disciplinata nei seguenti atti dell' UE
							Unità di attività dell'additivo/kg di sostanza fresca o mg/kg di alimento completo con un tasso di umidità del 12 %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1k20747	1	k	<i>Lactobacillus fermentum</i> NCIMB 30169	Preparato di <i>Lactobacillus fermentum</i> NCIMB 30169 contenente almeno $2,5 \times 10^{10}$ CFU/g di additivo <i>Caratterizzazione della sostanza attiva:</i> Cellule vitali di <i>Lactobacillus fermentum</i> NCIMB 30169	Tutte le specie animali	–	–	–	Regolamento di esecuzione (UE) N. 399/2014 della Commissione, del 22 aprile 2014, versione della GU L 119 del 23.4.2014, pag. 40
1k20742	1	k	<i>Lactobacillus kefir</i> DSM 19455	Preparato di <i>Lactobacillus kefir</i> DSM 19455 contenente almeno 1×10^{10} CFU/g di additivo <i>Caratterizzazione della sostanza attiva:</i> Cellule vitali di <i>Lactobacillus kefir</i> DSM 19455	Tutte le specie animali	–	–	–	Regolamento di esecuzione (UE) N. 774/2013 della Commissione, del 12 agosto 2013, versione della GU L 217 del 13.8.2013, pag. 30
1k2076	1	k	<i>Lactocaseibacillus paracasei</i> DSM 16245	Preparato di <i>Lactocaseibacillus paracasei</i> DSM 16245 contenente almeno 5×10^{11} CFU/g di additivo <i>Caratterizzazione del principio attivo:</i> Cellule vitali di <i>Lactocaseibacillus paracasei</i> DSM 16245	Tutte le specie animali	–	–	–	Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1341 della Commissione, del 30 giugno 2023, versione della GU L 168 del 3.7.2023, pag. 3

N. d'identificazione	Categoria	Gruppo funzionale	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione	Specie o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Autorizzazione disciplinata nei seguenti atti dell' UE
							Unità di attività dell'additivo/kg di sostanza fresca o mg/kg di alimento completo con un tasso di umidità del 12 %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1k20748	1	k	<i>Lactobacillus paracasei</i> NCIMB 30151	Preparato di <i>Lactobacillus paracasei</i> NCIMB 30151 contenente almeno 1×10^7 CFU/g di additivo <i>Caratterizzazione della sostanza attiva:</i> Cellule vitali di <i>Lactobacillus paracasei</i> NCIMB 30151	Tutte le specie animali	–	–	–	Regolamento di esecuzione (UE) N. 849/2014 della Commissione, del 4 agosto 2014, versione della GU L 232 del 5.8.2014, pag. 16
1k20760	1	k	<i>Lactobacillus parafarraginis</i> DSM 32962	Preparato di <i>Lactobacillus parafarraginis</i> DSM 32962 contenente almeno 5×10^{11} CFU/g di additivo Forma solida <i>Caratterizzazione della sostanza attiva:</i> Cellule vitali di <i>Lactobacillus parafarraginis</i> DSM 32962	Tutte le specie animali	–	–	–	Regolamento di esecuzione (UE) 2021/346 della Commissione, del 25 febbraio 2021, versione della GU L 68 del 26.2.2021, pag. 167
1k20753	1	k	<i>Lactobacillus plantarum</i> DSM 29024	Preparato di <i>Lactobacillus plantarum</i> DSM 29024 contenente almeno 8×10^{10} CFU/g di additivo <i>Caratterizzazione della sostanza attiva:</i> Cellule vitali di <i>Lactobacillus plantarum</i> DSM 29024	Tutte le specie animali	–	–	–	Regolamento di esecuzione (UE) 2017/912 della Commissione, del 29 maggio 2017, versione della GU L 139 del 30.5.2017, pag. 30

N. d'identificazione	Categoria	Gruppo funzionale	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione	Specie o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Autorizzazione disciplinata nei seguenti atti dell' UE
							Unità di attività dell'additivo/kg di sostanza fresca o mg/kg di alimento completo con un tasso di umidità del 12 %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1k20729	1	k	<i>Lactobacillus plantarum</i> LP346 DSM 4787 ATCC 55943	Preparato di <i>Lactobacillus plantarum</i> LP346 DSM 4787 ATCC 55943 contenente almeno 1×10^{10} CFU/g di additivo <i>Caratterizzazione della sostanza attiva:</i> <i>Lactobacillus plantarum</i> LP346 DSM 4787 ATCC 55943	Tutte le specie animali	–	–	–	Regolamento di esecuzione (UE) N. 1065/2012 della Commissione, del 13 novembre 2012, versione della GU L 314 del 14.11.2012, pag. 15
1k20730	1	k	<i>Lactobacillus plantarum</i> LP347 DSM 5284 ATCC 55944	Preparato di <i>Lactobacillus plantarum</i> LP347 DSM 5284 ATCC 55944 contenente almeno 1×10^{10} CFU/g di additivo <i>Caratterizzazione della sostanza attiva:</i> <i>Lactobacillus plantarum</i> LP347 DSM 5284 ATCC 55944	Tutte le specie animali	–	–	–	

N. d'identificazione	Categoria	Gruppo funzionale	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione	Specie o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Autorizzazione disciplinata nei seguenti atti dell' UE
							Unità di attività dell'additivo/kg di sostanza fresca o mg/kg di alimento completo con un tasso di umidità del 12 %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1k20725	1	k	<i>Lactobacillus plantarum</i> 24011 ATCC PTSA-6139	Preparato di <i>Lactobacillus plantarum</i> 24011 ATCC PTSA-6139 contenente almeno 1×10^{10} CFU/g di additivo <i>Caratterizzazione della sostanza attiva:</i> <i>Lactobacillus plantarum</i> 24011 ATCC PTSA-6139	Tutte le specie animali	–	–	–	
1k20717	1	k	<i>Lactobacillus plantarum</i> CNCM I-3235/ATCC 8014	Preparato di <i>Lactobacillus plantarum</i> CNCM I-3235/ATCC 8014 contenente almeno 5×10^{10} CFU/g di additivo <i>Caratterizzazione della sostanza attiva:</i> <i>Lactobacillus plantarum</i> CNCM I-3235/ATCC 8014	Tutte le specie animali	–	–	–	
1k20722	1	k	<i>Lactobacillus plantarum</i> CNCM MA 18/5U = <i>Lactobacillus plantarum</i> DSM 11672	Preparato di <i>Lactobacillus plantarum</i> CNCM MA 18/5U contenente almeno 2×10^{10} CFU/g di additivo <i>Caratterizzazione della sostanza attiva:</i> <i>Lactobacillus plantarum</i> CNCM MA 18/5U	Tutte le specie animali	–	–	–	

N. d'identificazione	Categoria	Gruppo funzionale	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione	Specie o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Autorizzazione disciplinata nei seguenti atti dell' UE
							Unità di attività dell'additivo/kg di sostanza fresca o mg/kg di alimento completo con un tasso di umidità del 12 %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1k2078	1	k	<i>Lactiplantibacillus plantarum</i> DSM 12836	Preparato di <i>Lactiplantibacillus plantarum</i> DSM 12836 contenente almeno 5×10^{11} CFU/g di additivo <i>Caratterizzazione del principio attivo:</i> Cellule vitali di <i>Lactiplantibacillus plantarum</i> DSM 12836	Tutte le specie animali	–	–	–	Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1341 della Commissione, del 30 giugno 2023, versione della GU L 168 del 3.7.2023, pag. 3
1k2079	1	k	<i>Lactiplantibacillus plantarum</i> DSM 12837	Preparato di <i>Lactiplantibacillus plantarum</i> DSM 12837 contenente almeno 5×10^{11} CFU/g di additivo <i>Caratterizzazione del principio attivo:</i> Cellule vitali di <i>Lactiplantibacillus plantarum</i> DSM 12837	Tutte le specie animali	–	–	–	Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1341 della Commissione, del 30 giugno 2023, versione della GU L 168 del 3.7.2023, pag. 3
1k20726	1	k	<i>Lactobacillus plantarum</i> DSM 18112 = <i>Lactobacillus plantarum</i> LP286 DSM 4784 ATCC 53187	Preparato di <i>Lactobacillus plantarum</i> DSM 18112 contenente almeno 1×10^{10} CFU/g di additivo <i>Caratterizzazione del principio attivo:</i> <i>Lactobacillus plantarum</i> DSM 18112	Tutte le specie animali	–	–	–	Regolamento di esecuzione (UE) N. 1065/2012 della Commissione, del 13 novembre 2012, versione della GU L 314 del 14.11.2012, pag. 15

N. d'identificazione	Categoria	Gruppo funzionale	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione	Specie o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Autorizzazione disciplinata nei seguenti atti dell' UE
							Unità di attività dell'additivo/kg di sostanza fresca o mg/kg di alimento completo con un tasso di umidità del 12 %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1k20727	1	k	<i>Lactobacillus plantarum</i> DSM 18113 = <i>Lactobacillus plantarum</i> LP318 DSM 4785	Preparato di <i>Lactobacillus plantarum</i> DSM 18113 contenente almeno 1×10^{10} CFU/g di additivo <i>Caratterizzazione del principio attivo:</i> <i>Lactobacillus plantarum</i> DSM 18113	Tutte le specie animali	–	–	–	Regolamento di esecuzione (UE) N. 1065/2012 della Commissione, del 13 novembre 2012, versione della GU L 314 del 14.11.2012, pag. 15
1k20728	1	k	<i>Lactobacillus plantarum</i> DSM 18114 = <i>Lactobacillus plantarum</i> LP319 DSM 4786	Preparato di <i>Lactobacillus plantarum</i> DSM 18114 contenente almeno 1×10^{10} CFU/g di additivo <i>Caratterizzazione del principio attivo:</i> <i>Lactobacillus plantarum</i> DSM 18114	Tutte le specie animali	–	–	–	Regolamento di esecuzione (UE) N. 1065/2012 della Commissione, del 13 novembre 2012, versione della GU L 314 del 14.11.2012, pag. 15
1k20718	1	k	<i>Lactiplantibacillus plantarum</i> DSM 19457	Preparato di <i>Lactiplantibacillus plantarum</i> DSM 19457 contenente almeno 1×10^{10} CFU/g di additivo Forma solida <i>Caratterizzazione del principio attivo:</i> Cellule vitali di <i>Lactiplantibacillus plantarum</i> DSM 19457	Tutte le specie animali	–	–	–	Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1443 della Commissione, dell'11 luglio 2023, versione della GU L 177 del 12.7.2023, pag. 59

N. d'identificazione	Categoria	Gruppo funzionale	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione	Specie o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Autorizzazione disciplinata nei seguenti atti dell' UE
							Unità di attività dell'additivo/kg di sostanza fresca o mg/kg di alimento completo con un tasso di umidità del 12 %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1k2071	1	k	<i>Lactiplantibacillus plantarum</i> DSM 21762	Preparato di <i>Lactiplantibacillus plantarum</i> DSM 21762 contenente almeno 5×10^{11} CFU/g di additivo. Forma solida <i>Caratterizzazione della sostanza attiva:</i> Cellule vitali di <i>Lactiplantibacillus plantarum</i> DSM 21762	Tutte le specie animali	–	–	–	Regolamento di esecuzione (UE) 2023/8 della Commissione, del 3 gennaio 2023, versione della GU L 2 del 4.1.2023, pag. 28
1k20716	1	k	<i>Lactobacillus plantarum</i> DSM 23375 = <i>Lactobacillus plantarum</i> AK 5106 DSM 20174	Preparato di <i>Lactobacillus plantarum</i> DSM 23375 contenente almeno 2×10^{10} CFU/g di additivo <i>Caratterizzazione della sostanza attiva:</i> <i>Lactobacillus plantarum</i> DSM 23375	Tutte le specie animali	–	–	–	Regolamento di esecuzione (UE) N. 1065/2012 della Commissione, del 13 novembre 2012, versione della GU L 314 del 14.11.2012, pag. 15
1k20750	1	k	<i>Lactobacillus plantarum</i> DSM 29025	Preparato di <i>Lactobacillus plantarum</i> DSM 29025 contenente almeno 8×10^{10} CFU/g di additivo <i>Caratterizzazione della sostanza attiva:</i> Cellule vitali di <i>Lactobacillus plantarum</i> DSM 29025	Tutte le specie animali	–	–	–	Regolamento di esecuzione (UE) 2016/2150 della Commissione, del 7 dicembre 2016, versione della GU L 333 dell'8.12.2016, pag. 44

N. d'identificazione	Categoria	Gruppo funzionale	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione	Specie o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Autorizzazione disciplinata nei seguenti atti dell' UE
							Unità di attività dell'additivo/kg di sostanza fresca o mg/kg di alimento completo con un tasso di umidità del 12 %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1k20731	1	k	<i>Lactobacillus plantarum</i> DSM 3676	Preparato di <i>Lactobacillus plantarum</i> DSM 3676 contenente almeno 6×10^{11} CFU/g di additivo <i>Caratterizzazione della sostanza attiva:</i> <i>Lactobacillus plantarum</i> DSM 3676	Tutte le specie animali	–	–	–	Regolamento di esecuzione (UE) N. 1119/2012 della Commissione, del 29 novembre 2012, versione della GU L 330 del 30.11.2012, pag. 14
1k20732	1	k	<i>Lactobacillus plantarum</i> DSM 3677	Preparato di <i>Lactobacillus plantarum</i> DSM 3677 contenente almeno 4×10^{11} CFU/g di additivo <i>Caratterizzazione della sostanza attiva:</i> <i>Lactobacillus plantarum</i> DSM 3677	Tutte le specie animali	–	–	–	
1k20812	1	k	<i>Lactiplantibacillus plantarum</i> DSM 8862 e DSM 8866	Preparato di <i>Lactiplantibacillus plantarum</i> DSM 8862 e DSM 8866 contenente almeno 3×10^{11} CFU/g di additivo (rapporto 1:1) <i>Caratterizzazione del principio attivo:</i> Cellule vitali di <i>Lactiplantibacillus plantarum</i> DSM 8862 e DSM 8866	Tutte le specie animali	–	–	–	

N. d'identificazione	Categoria	Gruppo funzionale	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione	Specie o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Autorizzazione disciplinata nei seguenti atti dell' UE
							Unità di attività dell'additivo/kg di sostanza fresca o mg/kg di alimento completo con un tasso di umidità del 12 %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1k20721	1	k	<i>Lactobacillus plantarum</i> LMG-21295 = <i>Lactobacillus plantarum</i> MiLAB 393	Preparato di <i>Lactobacillus plantarum</i> LMG-21295 contenente almeno 5×10^{10} CFU/g di additivo <i>Caratterizzazione della sostanza attiva:</i> <i>Lactobacillus plantarum</i> LMG-21295	Tutte le specie animali	–	–	–	Regolamento di esecuzione (UE) N. 1065/2012 della Commissione, del 13 novembre 2012, versione della GU L 314 del 14.11.2012, pag. 15
1k20736	1	k	<i>Lactobacillus plantarum</i> NCIMB 30083	Preparato di <i>Lactobacillus plantarum</i> NCIMB 30083 contenente almeno 5×10^{10} CFU/g di additivo <i>Caratterizzazione della sostanza attiva:</i> <i>Lactobacillus plantarum</i> NCIMB 30083	Tutte le specie animali	–	–	–	Regolamento di esecuzione (UE) N. 308/2013 della Commissione, del 3 aprile 2013, versione della GU L 94 del 4.4.2013, pag. 1
1k20737	1	k	<i>Lactobacillus plantarum</i> NCIMB 30084	Preparato di <i>Lactobacillus plantarum</i> NCIMB 30084 contenente almeno 5×10^{10} CFU/g di additivo <i>Caratterizzazione della sostanza attiva:</i> <i>Lactobacillus plantarum</i> NCIMB 30084	Tutte le specie animali	–	–	–	

N. d'identificazione	Categoria	Gruppo funzionale	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione	Specie o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Autorizzazione disciplinata nei seguenti atti dell' UE
							Unità di attività dell'additivo/kg di sostanza fresca o mg/kg di alimento completo con un tasso di umidità del 12 %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1k2073	1	k	<i>Lactiplantibacillus plantarum</i> NCIMB 30236	Preparato di <i>Lactiplantibacillus plantarum</i> NCIMB 30236 contenente almeno $1,2 \times 10^{11}$ CFU/g di additivo. Forma solida <i>Caratterizzazione della sostanza attiva:</i> Cellule vitali di <i>Lactiplantibacillus plantarum</i> NCIMB 30236	Tutte le specie animali	–	–	–	Regolamento di esecuzione (UE) 2023/8 della Commissione, del 3 gennaio 2023, versione della GU L 2 del 4.1.2023, pag. 28
1k20751	1	k	<i>Lactobacillus plantarum</i> NCIMB 42150	Preparato di <i>Lactobacillus plantarum</i> NCIMB 42150 contenente almeno 1×10^{11} CFU/g di additivo <i>Caratterizzazione della sostanza attiva:</i> Cellule vitali di <i>Lactobacillus plantarum</i> NCIMB 42150	Tutte le specie animali	–	–	–	Regolamento di esecuzione (UE) 2016/2150 della Commissione, del 7 dicembre 2016, versione della GU L 333 dell'8.12.2016, pag. 44
1k20746	1	k	<i>Lactobacillus plantarum</i> CECT 4528	Preparato di <i>Lactobacillus plantarum</i> CECT 4528 contenente almeno $2,5 \times 10^{11}$ CFU/g di additivo <i>Caratterizzazione della sostanza attiva:</i> Cellule vitali di <i>Lactobacillus plantarum</i> CECT 4528	Tutte le specie animali	–	–	–	Regolamento di esecuzione (UE) N. 399/2014 della Commissione, del 22 aprile 2014, versione della GU L 119 del 23.4.2014, pag. 40

N. d'identificazione	Categoria	Gruppo funzionale	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione	Specie o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Autorizzazione disciplinata nei seguenti atti dell' UE
							Unità di attività dell'additivo/kg di sostanza fresca o mg/kg di alimento completo con un tasso di umidità del 12 %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1k20749	1	k	<i>Lactobacillus plantarum</i> DSMZ 16627	Preparato di <i>Lactobacillus plantarum</i> DSMZ 16627 contenente almeno 1×10^7 CFU/g di additivo <i>Caratterizzazione della sostanza attiva:</i> Cellule vitali di <i>Lactobacillus plantarum</i> DSMZ 16627	Tutte le specie animali	–	–	–	Regolamento di esecuzione (UE) N. 849/2014 della Commissione, del 4 agosto 2014, versione della GU L 232 del 5.8.2014, pag. 16
	1	k	<i>Lactobacillus plantarum</i> K KKP/593/p	<i>Lactobacillus plantarum</i> K KKP/593/p	Tutte le specie animali	–	–	–	–
1k20743	1	k	<i>Lactobacillus plantarum</i> NCIMB 40027	Preparato di <i>Lactobacillus plantarum</i> NCIMB 40027 contenente almeno 1×10^{11} CFU/g di additivo <i>Caratterizzazione della sostanza attiva:</i> Cellule vitali di <i>Lactobacillus plantarum</i> NCIMB 40027	Tutte le specie animali	–	–	–	Regolamento di esecuzione (UE) N. 1113/2013 della Commissione, del 7 novembre 2013, versione della GU L 298 dell'8.11.2013, pag. 29
1k20761	1	k	<i>Lactiplantibacillus plantarum</i> ATCC 55058	Preparato di <i>Lactiplantibacillus plantarum</i> ATCC 55058 contenente almeno 1×10^{10} CFU/g di additivo Forma solida <i>Caratterizzazione del principio attivo:</i>	Tutte le specie animali	–	–	–	Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1405 della Commissione, del 3 luglio 2023, versione della GU L 169 del 4.7.2023, pag. 31

N. d'identificazione	Categoria	Gruppo funzionale	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione	Specie o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Autorizzazione disciplinata nei seguenti atti dell' UE
							Unità di attività dell'additivo/kg di sostanza fresca o mg/kg di alimento completo con un tasso di umidità del 12 %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Cellule vitali di <i>Lactiplantibacillus plantarum</i> ATCC 55058					
1k20762	1	k	<i>Lactiplantibacillus plantarum</i> ATCC 55942	Preparato di <i>Lactiplantibacillus plantarum</i> ATCC 55942 contenente almeno 1×10^{10} CFU/g di additivo Forma solida <i>Caratterizzazione del principio attivo:</i> Cellule vitali di <i>Lactiplantibacillus plantarum</i> ATCC 55942	Tutte le specie animali	–	–	–	Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1405 della Commissione, del 3 luglio 2023, versione della GU L 169 del 4.7.2023, pag. 31
1k20756	1	k	<i>Lactobacillus rhamnosus</i> DSM 29226	Preparato di <i>Lactobacillus rhamnosus</i> DSM 29226 contenente almeno 1×10^{10} CFU/g di additivo <i>Caratterizzazione della sostanza attiva:</i> Cellule vitali di <i>Lactobacillus rhamnosus</i> DSM 29226	Tutte le specie animali	–	–	–	Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1903 della Commissione, del 18 ottobre 2017, versione della GU L 269 del 19.10.2017, pag. 22
1k20711	1	k	<i>Lacticaseibacillus rhamnosus</i> NCIMB 30121	Preparato di <i>Lacticaseibacillus paracasei</i> NCIMB 30121 contenente almeno 4×10^{11} CFU/g di additivo	Tutte le specie animali	–	–	–	Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1341 della Commissione, del 30 giugno 2023, versione della GU L 168 del 3.7.2023, pag. 3

N. d'identificazione	Categoria	Gruppo funzionale	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione	Specie o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Autorizzazione disciplinata nei seguenti atti dell' UE
							Unità di attività dell'additivo/kg di sostanza fresca o mg/kg di alimento completo con un tasso di umidità del 12 %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				<i>Caratterizzazione del principio attivo:</i> Cellule vitali di <i>Lacticaseibacillus rhamnosus</i> NCIMB 30121					
1k2081	1	k	<i>Lactococcus lactis</i> DSM 11037	Preparato di <i>Lactococcus lactis</i> DSM 11037 contenente almeno 5×10^{10} CFU/g di additivo <i>Caratterizzazione del principio attivo:</i> Cellule vitali di <i>Lactococcus lactis</i> DSM 11037	Tutte le specie animali	–	–	–	Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1341 della Commissione, del 30 giugno 2023, versione della GU L 168 del 3.7.2023, pag. 3
1k2083	1	k	<i>Lactococcus lactis</i> NCIMB 30117	Preparato di <i>Lactococcus lactis</i> NCIMB 30117 contenente almeno 5×10^{10} CFU/g di additivo. Forma solida <i>Caratterizzazione della sostanza attiva:</i> Cellule vitali di <i>Lactococcus lactis</i> NCIMB 30117	Tutte le specie animali	–	–	–	Regolamento di esecuzione (UE) 2023/8 della Commissione, del 3 gennaio 2023, versione della GU L 2 del 4.1.2023, pag. 28
1k2082	1	k	<i>Lactococcus lactis</i> NCIMB 30160	Preparato di <i>Lactococcus lactis</i> NCIMB 30160 contenente	Tutte le specie animali	–	–	–	Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1341 della Commissione, del 30 giugno

N. d'identificazione	Categoria	Gruppo funzionale	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione	Specie o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Autorizzazione disciplinata nei seguenti atti dell' UE
							Unità di attività dell'additivo/kg di sostanza fresca o mg/kg di alimento completo con un tasso di umidità del 12 %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				almeno 4×10^{11} CFU/g di additivo <i>Caratterizzazione del principio attivo:</i> Cellule vitali di <i>Lactococcus lactis</i> NCIMB 30160					2023, versione della GU L 168 del 3.7.2023, pag. 3
1k2104	1	k	<i>Pediococcus acidilactici</i> CNCM MA 18/5M - DSM 11673	Preparato di <i>Pediococcus acidilactici</i> CNCM MA 18/5M - DSM 11673 contenente almeno 3×10^9 CFU/g di additivo <i>Caratterizzazione della sostanza attiva:</i> <i>Pediococcus acidilactici</i> CNCM MA 18/5M - DSM 11673	Tutte le specie animali	–	–	–	Regolamento di esecuzione (UE) N. 1119/2012 della Commissione, del 29 novembre 2012, versione della GU L 330 del 30.11.2012, pag. 14
1k2102	1	k	<i>Pediococcus acidilactici</i> DSM 16243	Preparato di <i>Pediococcus acidilactici</i> DSM 16243 contenente almeno 5×10^{11} CFU/g di additivo <i>Caratterizzazione del principio attivo:</i> Cellule vitali di <i>Pediococcus acidilactici</i> DSM 16243	Tutte le specie animali	–	–	–	Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1341 della Commissione, del 30 giugno 2023, versione della GU L 168 del 3.7.2023, pag. 3
1k21009	1	k	<i>Pediococcus acidilactici</i> CNCM I-3237	Preparato di <i>Pediococcus acidilactici</i> CNCM I-3237	Tutte le specie animali	–	–	–	Regolamento di esecuzione (UE) N. 304/2014 della

N. d'identificazione	Categor	Gruppo funzionale	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione	Specie o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Autorizzazione disciplinata nei seguenti atti dell' UE
							Unità di attività dell'additivo/kg di sostanza fresca o mg/kg di alimento completo con un tasso di umidità del 12 %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				contenente almeno 1×10^{10} CFU/g di additivo <i>Caratterizzazione della sostanza attiva:</i> Cellule vitali di <i>Pediococcus acidilactici</i> CNCM I-3237					Commissione, del 25 marzo 2014, versione della GU L 90 del 26.3.2014, pag. 8
1k21013	1	k	<i>Pediococcus acidilactici</i> NCIMB 30005	Preparato di <i>Pediococcus acidilactici</i> NCIMB 30005 contenente almeno 1×10^7 CFU/g di additivo <i>Caratterizzazione della sostanza attiva:</i> Cellule vitali di <i>Pediococcus acidilactici</i> NCIMB 30005	Tutte le specie animali	–	–	–	Regolamento di esecuzione (UE) N. 849/2014 della Commissione, del 4 agosto 2014, versione della GU L 232 del 5.8.2014, pag. 16
1k21014	1	k	<i>Pediococcus parvulus</i> DSM 28875	Preparato di <i>Pediococcus parvulus</i> DSM 28875 contenente almeno 1×10^{11} CFU/g di additivo <i>Caratterizzazione della sostanza attiva:</i> Cellule vitali di <i>Pediococcus parvulus</i> DSM 28875	Tutte le specie animali	–	–	–	Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1903 della Commissione, del 18 ottobre 2017, versione della GU L 269 del 19.10.2017, pag. 22
1k2103	1	k	<i>Pediococcus pentosaceus</i> DSM 12834	Preparato di <i>Pediococcus pentosaceus</i> DSM 12834 contenente almeno 4×10^{11} CFU/g di additivo	Tutte le specie animali	–	–	–	Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1341 della Commissione, del 30 giugno

N. d'identificazione	Categoria	Gruppo funzionale	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione	Specie o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Autorizzazione disciplinata nei seguenti atti dell' UE
							Unità di attività dell'additivo/kg di sostanza fresca o mg/kg di alimento completo con un tasso di umidità del 12 %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				<i>Caratterizzazione del principio attivo:</i> Cellule vitali di <i>Pediococcus pentosaceus</i> DSM 12834					2023, versione della GU L 168 del 3.7.2023, pag. 3
1k1009	1	k	<i>Pediococcus pentosaceus</i> DSM 14021	Preparato di <i>Pediococcus pentosaceus</i> DSM 14021 contenente almeno 1×10^{11} CFU/g di additivo <i>Caratterizzazione della sostanza attiva:</i> Cellule vitali di <i>Pediococcus pentosaceus</i> DSM 14021	Tutte le specie animali	–	–	–	Regolamento di esecuzione (UE) N. 84/2014 della Commissione, del 30 gennaio 2014, versione della GU L 28 del 31.1.2014, pag. 30
1k2101	1	k	<i>Pediococcus pentosaceus</i> DSM 16244	Preparato di <i>Pediococcus pentosaceus</i> DSM 16244 contenente almeno 4×10^{11} CFU/g di additivo <i>Caratterizzazione della sostanza attiva:</i> <i>Pediococcus pentosaceus</i> DSM 16244	Tutte le specie animali	–	–	–	Regolamento di esecuzione (UE) 2020/2118 della Commissione, del 16 dicembre 2020, versione della GU L 426 del 17.12.2020, pag. 15
1k2105	1	k	<i>Pediococcus pentosaceus</i> DSM 23376	Preparato di <i>Pediococcus pentosaceus</i> DSM 23376 contenente almeno 1×10^{11} CFU/g di additivo Forma solida	Tutte le specie animali	–	–	–	Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1704 della Commissione, del 7 settembre 2023, versione della GU L 221 del 8.9.2023, pag. 8

N. d'identificazione	Categoria	Gruppo funzionale	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione	Specie o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Autorizzazione disciplinata nei seguenti atti dell' UE
							Unità di attività dell'additivo/kg di sostanza fresca o mg/kg di alimento completo con un tasso di umidità del 12 %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				<i>Caratterizzazione del principio attivo:</i> Cellule vitali di <i>Pediococcus pentosaceus</i> DSM 23376					
1k1010	1	k	<i>Pediococcus acidilactici</i> DSM 23688	Preparato di <i>Pediococcus pentosaceus</i> DSM 23688 contenente almeno 1×10^{11} CFU/g di additivo <i>Caratterizzazione della sostanza attiva:</i> Cellule vitali di <i>Pediococcus pentosaceus</i> DSM 23688	Tutte le specie animali	–	–	–	Regolamento di esecuzione (UE) N. 84/2014 della Commissione, del 30 gennaio 2014, versione della GU L 28 del 31.1.2014, pag. 30
1k1011	1	k	<i>Pediococcus acidilactici</i> DSM 23689	Preparato di <i>Pediococcus pentosaceus</i> DSM 23689 contenente almeno 1×10^{11} CFU/g di additivo <i>Caratterizzazione della sostanza attiva:</i> Cellule vitali di <i>Pediococcus pentosaceus</i> DSM 23689	Tutte le specie animali	–	–	–	
1k21015	1	k	<i>Pediococcus pentosaceus</i> DSM 32291	Preparato di <i>Pediococcus pentosaceus</i> DSM 32291 contenente almeno 8×10^{10} CFU/g di additivo	Tutte le specie animali	–	–	–	Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1543 della Commissione, del 15 ottobre 2018, versione della GU L 259 del 16.10.2018, pag. 22

N. d'identificazione	Categoria	Gruppo funzionale	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione	Specie o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Autorizzazione disciplinata nei seguenti atti dell' UE
							Unità di attività dell'additivo/kg di sostanza fresca o mg/kg di alimento completo con un tasso di umidità del 12 %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				<i>Caratterizzazione della sostanza attiva: Cellule vitali di <i>Pediococcus pentosaceus</i> DSM 32291</i>					
1k2106	1	k	<i>Pediococcus pentosaceus</i> NCIMB 12455	Preparato di <i>Pediococcus pentosaceus</i> NCIMB 12455 contenente almeno 3×10^9 CFU/g di additivo <i>Caratterizzazione della sostanza attiva: Pediococcus pentosaceus</i> NCIMB 12455	Tutte le specie animali	–	–	–	Regolamento di esecuzione (UE) N. 1119/2012 della Commissione, del 29 novembre 2012, versione della GU L 330 del 30.11.2012, pag. 14
1k2107	1	k	<i>Pediococcus pentosaceus</i> NCIMB 30168	Preparato di <i>Pediococcus pentosaceus</i> NCIMB 30168 contenente almeno 5×10^{10} CFU/g di additivo <i>Caratterizzazione della sostanza attiva: Pediococcus pentosaceus</i> NCIMB 30168	Tutte le specie animali	–	–	–	
1k21008	1	k	<i>Lactobacillus plantarum</i> NCIMB 30238 <i>Pediococcus pentosaceus</i> NCIMB 30237	Preparato di <i>Lactobacillus plantarum</i> NCIMB 30238 contenente almeno $2,0 \times 10^{10}$ CFU/g di additivo e <i>Pediococcus pentosaceus</i> NCIMB	Tutte le specie animali	–	–	–	Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1489 della Commissione, del 3 settembre 2015, versione della GU L 231 del 4.9.2015, pag. 1

N. d'identificazione	Categoria	Gruppo funzionale	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione	Specie o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Autorizzazione disciplinata nei seguenti atti dell' UE
							Unità di attività dell'additivo/kg di sostanza fresca o mg/kg di alimento completo con un tasso di umidità del 12 %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				30237 contenente almeno $2,6 \times 10^{10}$ CFU/g di additivo <i>Caratterizzazione della sostanza attiva:</i> Cellule vitali di <i>Lactobacillus plantarum</i> NCIMB 30238 e <i>Pediococcus pentosaceus</i> NCIMB 30237					
1k2111	1	k	<i>Propionibacterium acidipropionici</i> CNCM MA 26/4U	Preparato di <i>Propionibacterium acidipropionici</i> CNCM MA 26/4U contenente almeno 1×10^8 CFU/g di additivo <i>Caratterizzazione della sostanza attiva:</i> <i>Propionibacterium acidipropionici</i> CNCM MA 26/4U	Tutte le specie animali	–	–	–	Regolamento di esecuzione (UE) N. 990/2012 della Commissione, del 25 ottobre 2012, versione della GU L 297 del 26.10.2012, pag. 15
1k202	1	k	Sorbato di potassio	Sorbato di potassio ≥ 99 % Forma solida <i>Caratterizzazione della sostanza attiva:</i> Sorbato di potassio ≥ 99 % $C_6H_7 KO_2$ Numero CAS: 24634-61-5	Tutte le specie animali	–	–	300 mg	Regolamento di esecuzione (UE) 2016/2023 della Commissione, del 18 novembre 2016, versione della GU L 313 del 19.11.2016, pag. 14

N. d'identificazione	Categoria	Gruppo funzionale	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione	Specie o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Autorizzazione disciplinata nei seguenti atti dell' UE
							Unità di attività dell'additivo/kg di sostanza fresca o mg/kg di alimento completo con un tasso di umidità del 12 %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Prodotto mediante sintesi chimica					
1k236	1	k	Acido formico	Acido formico (≥ 84,5 %) Forma liquida <i>Caratterizzazione della sostanza attiva:</i> Acido formico (≥ 84,5 %) H ₂ CO ₂ Numero CAS: 64-18-6	Tutte le specie animali	–	–	10 000 mg	
1k237	1	k	Formiato di sodio	Forma solida: Formiato di sodio ≥ 98 % Forma liquida: Formiato di sodio ≥ 15 % Acido formico ≤ 75 % Acqua ≤ 25 % <i>Caratterizzazione della sostanza attiva:</i> Forma solida: Formiato di sodio ≥ 98 % NaHCO ₂ Numero CAS: 141-53-7 Forma liquida: formaldeide ≤ 6,2 mg/kg acetaldeide ≤ 5 mg/kg	Tutte le specie animali	–	–	10 000 mg equivalente acido formico)	

N. d'identificazione	Categoria	Gruppo funzionale	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione	Specie o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Autorizzazione disciplinata nei seguenti atti dell' UE
							Unità di attività dell'additivo/kg di sostanza fresca o mg/kg di alimento completo con un tasso di umidità del 12 %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				butilaldeide ≤ 25 mg/kg Formiato di sodio ≥ 15 % Acido formico ≤ 75 % Prodotto mediante sintesi chimica					
1k280	1	k	Acido propionico	Acido propionico $\geq 99,5$ % <i>Caratterizzazione della sostanza attiva:</i> Acido propionico $\geq 99,5$ % $C_3H_6O_2$ Numero CAS: 79-09-4 Residuo non volatile $\leq 0,01$ % dopo essiccazione a 140 °C fino a peso costante Aldeidi $\leq 0,1$ % espresse come formaldeide Prodotto mediante sintesi chimica	Ruminanti	–	–	–	Regolamento di esecuzione (UE) N. 1222/2013 della Commissione, del 29 novembre 2013, versione della GU L 320 del 30.11.2013, pag. 16
					Suini	–	–	30 000 mg	
					Pollame	–	–	10 000 mg	
					Tutte le specie animali diverse da ruminanti, suini e pollame	–	–	–	Regolamento di esecuzione (UE) N. 305/2014 della Commissione, del 25 marzo 2014, versione della GU L 90 del 26.3.2014, pag. 12
1k281	1	k	Propionato di sodio	Propionato di sodio $\geq 98,5$ % <i>Caratterizzazione della sostanza attiva:</i> Propionato di sodio $\geq 98,5$ % $C_3H_5O_2Na$	Ruminanti	–	–	–	Regolamento di esecuzione (UE) N. 1222/2013 della Commissione, del 29 novembre 2013, versione della GU L 320 del 30.11.2013, pag. 16
					Suini	–	–	30 000 mg	
					Pollame	–	–	10 000 mg	

N. d'identificazione	Categoria	Gruppo funzionale	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione	Specie o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Autorizzazione disciplinata nei seguenti atti dell' UE
							Unità di attività dell'additivo/kg di sostanza fresca o mg/kg di alimento completo con un tasso di umidità del 12 %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Numero CAS: 137-40-6 Perdita all'essiccazione ≤ 4 % determinata dall'essiccazione per 2 ore a 105 °C Sostanze insolubili in acqua ≤ 0,1 % Prodotto mediante sintesi chimica	Tutte le specie animali diverse da ruminanti, suini e pollame	–	–	–	Regolamento di esecuzione (UE) N. 305/2014 della Commissione, del 25 marzo 2014, versione della GU L 90 del 26.3.2014, pag. 12
1k284	1	k	Propionato di ammonio	Preparazione di propionato di ammonio ≥ 19 %, acido propionico ≤ 80 % e acqua ≤ 30 % <i>Caratterizzazione della sostanza attiva:</i> Propionato di ammonio C ₃ H ₉ O ₂ N Numero CAS: 17496-08-1 Prodotto mediante sintesi chimica	Ruminanti	–	–	–	Regolamento di esecuzione (UE) N. 1222/2013 della Commissione, del 29 novembre 2013, versione della GU L 320 del 30.11.2013, pag. 16
					Suini	–	–	30 000 mg	
					Pollame	–	–	10 000 mg	Regolamento di esecuzione (UE) N. 305/2014 della Commissione, del 25 marzo 2014, versione della GU L 90 del 26.3.2014, pag. 12
				Tutte le specie animali diverse da ruminanti, suini e pollame	–	–	–		
1k301	1	k	Benzoato di sodio	Benzoato di sodio ≥ 99,5 % Forma solida <i>Caratterizzazione della sostanza attiva:</i> Benzoato di sodio ≥ 99,5 %	Tutte le specie animali	–	–	2 400 mg	Regolamento di esecuzione (UE) 2016/2023 della Commissione, del 18 novembre 2016, versione della GU L 313 del 19.11.2016, pag. 14

N. d'identificazione	Categoria	Gruppo funzionale	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione	Specie o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Autorizzazione disciplinata nei seguenti atti dell' UE
							Unità di attività dell'additivo/kg di sostanza fresca o mg/kg di alimento completo con un tasso di umidità del 12 %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				C ₇ H ₅ NaO ₂ Numero CAS: 532-32-1 Prodotto mediante sintesi chimica					
E 250	1	k	Nitrito di sodio	Nitrito di sodio	Tutte le specie animali	–	–	–	–
1k21016	1	k	<i>Pediococcus pentosaceus</i> IMI 507024	Preparato di <i>Pediococcus pentosaceus</i> IMI 507024 contenente almeno 1×10^{10} CFU/g di additivo. Forma solida <i>Caratterizzazione del principio attivo:</i> Cellule vitali di <i>Pediococcus pentosaceus</i> IMI 507024.	Tutte le specie animali	–	–	–	Regolamento di esecuzione (UE) 2022/273 della Commissione, del 23 febbraio 2022, versione della GU L 43 del 24.2.2022, pag. 17
1k21017	1	k	<i>Pediococcus pentosaceus</i> IMI 507025	Preparato di <i>Pediococcus pentosaceus</i> IMI 507025 contenente almeno 1×10^{10} CFU/g di additivo. Forma solida <i>Caratterizzazione del principio attivo:</i> Cellule vitali di <i>Pediococcus pentosaceus</i> IMI 507025.	Tutte le specie animali	–	–	–	

N. d'identificazione	Categoria	Gruppo funzionale	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione	Specie o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Autorizzazione disciplinata nei seguenti atti dell' UE
							Unità di attività dell'additivo/kg di sostanza fresca o mg/kg di alimento completo con un tasso di umidità del 12 %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1k21601	1	k	<i>Lactiplantibacillus plantarum</i> IMI 507026	Preparato di <i>Lactiplantibacillus plantarum</i> IMI 507026 contenente almeno 1×10^{10} CFU/g di additivo. Forma solida <i>Caratterizzazione del principio attivo:</i> Cellule vitali di <i>Lactiplantibacillus plantarum</i> IMI 507026	Tutte le specie animali	–	–	–	
1k21602	1	k	<i>Lactiplantibacillus plantarum</i> IMI 507027	Preparato di <i>Lactiplantibacillus plantarum</i> IMI 507027 contenente almeno 1×10^{10} CFU/g di additivo. Forma solida <i>Caratterizzazione del principio attivo:</i> Cellule vitali di <i>Lactiplantibacillus plantarum</i> IMI 507027.	Tutte le specie animali	–	–	–	
1k21603	1	k	<i>Lactiplantibacillus plantarum</i> IMI 507028	Preparato di <i>Lactiplantibacillus plantarum</i> IMI 507028 contenente almeno 1×10^{10} CFU/g di additivo. Forma solida	Tutte le specie animali	–	–	–	

N. d'identificazione	Categoria	Gruppo funzionale	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione	Specie o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Autorizzazione disciplinata nei seguenti atti dell' UE
							Unità di attività dell'additivo/kg di sostanza fresca o mg/kg di alimento completo con un tasso di umidità del 12 %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				<i>Caratterizzazione del principio attivo:</i> Cellule vitali di <i>Lactiplantibacillus plantarum</i> IMI 507028.					
1k21701	1	k	<i>Lacticaseibacillus rhamnosus</i> IMI 507023	Preparato di <i>Lacticaseibacillus rhamnosus</i> IMI 507023 contenente almeno 1×10^{10} CFU/g di additivo. Forma solida <i>Caratterizzazione del principio attivo:</i> Cellule vitali di <i>Lacticaseibacillus rhamnosus</i> IMI 507023.	Tutte le specie animali	–	–	–	
1k1604	1	k	<i>Lactiplantibacillus plantarum</i> DSM 26571	Preparato di <i>Lactiplantibacillus plantarum</i> DSM 26571 contenente almeno 1×10^{11} CFU/g di additivo. Forma solida <i>Caratterizzazione del principio attivo:</i> Cellule vitali di <i>Lactiplantibacillus plantarum</i> DSM 26571.	Tutte le specie animali	–	–	–	Regolamento di esecuzione (UE) 2022/633 della Commissione, del 13 aprile 2022, versione della GU L117 del 19.4.2022, pag. 26

N. d'identificazione	Categor	Gruppo funzionale	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione	Specie o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Autorizzazione disciplinata nei seguenti atti dell' UE
							Unità di attività dell'additivo/kg di sostanza fresca o mg/kg di alimento completo con un tasso di umidità del 12 %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1k1801	1	k	<i>Propionibacterium freudenreichii</i> DSM 33189 e <i>Lentilactobacillus buchneri</i> DSM 12856	Preparato di <i>Propionibacterium freudenreichii</i> DSM 33189 e <i>Lentilactobacillus buchneri</i> DSM 12856 contenente almeno 5×10^{11} CFU/g, di additivo in un rapporto di 1:4 (1×10^{11} CFU/g <i>P. freudenreichii</i> DSM 33189 e 4×10^{11} CFU/g <i>L. buchneri</i> DSM 12856) Forma solida <i>Caratterizzazione della sostanza attiva:</i> Cellule vitali di <i>Propionibacterium freudenreichii</i> DSM 33189 e <i>Lentilactobacillus buchneri</i> DSM 12856	Tutte le specie animali	–	–	–	Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1382 della Commissione, dell'8 agosto 2022, versione della GU L 207 del 9.8.2022, pag. 16
1k105	1	k	Endo-1,4-beta-glucanasi (EC 3.2.1.4)	Preparato di endo-1,4-beta-glucanasi prodotta da: <i>Aspergillus niger</i> CBS 120604, con un'attività minima di 25650 DNS ⁵¹ /g di additivo Forma solida	Tutte le specie animali	–	–	–	Regolamento di esecuzione (UE) 2023/61 della Commissione, del 5 gennaio 2023, versione della GU L 5 del 6.1.2023, pag. 24

⁵¹ 1 unità di DNS (acido 3,5-dinitrosalicilico) è la quantità di zuccheri riduttori rilasciata come equivalenti glucosio in μmol per g, al minuto, a pH 4,5 e a 37 °C, dall'amido.

N. d'identificazione	Categorìa	Gruppo funzionale	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione	Specie o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Autorizzazione disciplinata nei seguenti atti dell' UE
							Unità di attività dell'additivo/kg di sostanza fresca o mg/kg di alimento completo con un tasso di umidità del 12 %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				<i>Caratterizzazione della sostanza attiva:</i> Endo-1,4-beta-glucanasi (EC 3.2.1.4) prodotta da <i>Aspergillus niger</i> CBS 120604					
1k106	1	k	Endo-1,3(4)-beta-glucanasi (EC 3.2.1.6)	Preparato di endo-1,3(4)-beta-glucanasi prodotta da: <i>Aspergillus neoniger</i> MUCL 39199, con un'attività minima di 10000 DNS/g di additivo Forma solida <i>Caratterizzazione della sostanza attiva:</i> Endo-1,3(4)-beta-glucanasi (EC 3.2.1.6) prodotta da <i>Aspergillus neoniger</i> MUCL 39199	Tutte le specie animali	–	–	–	
1k107	1	k	Endo-1,4-beta-xilanasasi (EC 3.2.1.8)	Preparato di endo-1,4-beta-xilanasasi prodotta da: <i>Trichoderma citrinoviride</i> MUCL 39203, con un'attività minima di 51600 DNS/g di additivo Forma solida	Tutte le specie animali	–	–	–	

N. d'identificazione	Categoria	Gruppo funzionale	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione	Specie o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Autorizzazione disciplinata nei seguenti atti dell' UE
							Unità di attività dell'additivo/kg di sostanza fresca o mg/kg di alimento completo con un tasso di umidità del 12 %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				<i>Caratterizzazione della sostanza attiva:</i> Endo-1,4-beta-xilanasi (EC 3.2.1.8) prodotta da <i>Trichoderma citrinoviride</i> MUCL 39203					
1k108	1	k	Endo-1,4-beta-xilanasi (EC 3.2.1.8)	Preparato di endo-1,4-beta-xilanasi prodotta da: <i>Trichoderma citrinoviride</i> CBS 614.94 con un'attività minima di 70000 DNS/g di additivo Forma solida <i>Caratterizzazione della sostanza attiva:</i> Endo-1,4-beta-xilanasi (EC 3.2.1.8) prodotta da <i>Trichoderma citrinoviride</i> CBS 614.94	Tutte le specie animali	–	–	–	
1k1018	1	k	<i>Pediococcus pentosaceus</i> DSM 32292	Preparato di <i>Pediococcus pentosaceus</i> DSM 32292 contenente almeno 1×10^{10} CFU/g di additivo <i>Caratterizzazione della sostanza attiva:</i>	Tutte le specie animali	–	–	–	Regolamento di esecuzione (UE) 2023/59 della Commissione, del 5 gennaio 2023, versione della GU L 5 del 6.1.2023, pag. 16

N. d'identificazione	Categoria	Gruppo funzionale	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione	Specie o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Autorizzazione disciplinata nei seguenti atti dell' UE
							Unità di attività dell'additivo/kg di sostanza fresca o mg/kg di alimento completo con un tasso di umidità del 12 %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Cellule vitali di <i>Pediococcus pentosaceus</i> DSM 32292					

1.7 Gruppi funzionali m: sostanze per la riduzione della contaminazione degli alimenti per animali dalle micotossine e n: potenziatori delle condizioni d'igiene

N. d'identificazione	Categoria	Gruppo funzionale	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione	Specie animale o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni
							mg/kg o unità/kg di alimento completo con un tasso di umidità del 12 %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Im01	1	m ⁵²	Ceppo di microrganismi DSM 11798 della famiglia delle <i>Coriobacteriaceae</i>	Preparato di un ceppo di microrganismi DSM 11798 della famiglia delle <i>Coriobacteriaceae</i> , contenente almeno 5×10^9 UFC/g di additivo Forma solida <i>Caratterizzazione del principio attivo:</i>	Suini Tutte le specie avicole	–	$1,7 \times 10^8$ UFC	–	Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e delle premiscelate indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico. L'impiego dell'additivo è consentito negli alimenti per animali conformi alla normativa relativa alle sostanze indesiderabili negli alimenti per animali. Le imprese del settore dell'alimentazione animale adottano procedure operative e misure

⁵² Sostanze per la riduzione della contaminazione degli alimenti per animali dalle micotossine: tricoteceni.

N. d'identificazione	Categorìa	Gruppo funzionale	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione	Specie animale o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni
							mg/kg o unità/kg di alimento completo con un tasso di umidità del 12 %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Cellule vitali di: ceppo di microrganismi DSM 11798 della famiglia delle <i>Coriobacteriaceae</i>					organizzative appropriate al fine di evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione dell'apparato respiratorio. Per le specie avicole: L'impiego è consentito negli alimenti per animali contenenti i seguenti coccidiostatici autorizzati: narasina/nicarbazina, salinomicina sodica, monensin sodico, cloridrato di robenidina, diclazuril, narasina o nicarbazina.
1m03	1	m ⁵³	Fumonisina esterasi EC 3.1.1.87	Preparato di fumonisina esterasi prodotta da <i>Komagataella pastoris</i> DSM 26643 contenente un minimo di 3000 U/g ⁵⁴ <i>Caratterizzazione del principio attivo:</i> Preparato di fumonisina	Suini Tutte le specie avicole	–	15 U	–	Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e delle premiscele indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico. Dose massima raccomandata: 300 U/kg di alimento completo per animali. L'impiego dell'additivo è consentito negli alimenti per animali conformi alla normativa

⁵³ Sostanze per la riduzione della contaminazione degli alimenti per animali dalle micotossine: fumonisine.

⁵⁴ 1 U è l'attività enzimatica che libera 1 μmol di acido tricarballylico al minuto da 100 μM di fumonisina B1 in un tampone di 20 mM Tris-Cl a pH 8,0 con 0,1 mg/ml di sieroalbumina bovina a 30 °C.

N. d'identificazione	Categoria	Gruppo funzionale	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione	Specie animale o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni
							mg/kg o unità/kg di alimento completo con un tasso di umidità del 12 %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				esterasi prodotta da <i>Komagataella pastoris</i> (DSM 26643)					relativa alle sostanze indesiderabili negli alimenti per animali. Le imprese del settore dell'alimentazione animale adottano procedure operative e misure organizzative appropriate al fine di evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione dell'apparato respiratorio.
Im03i	1	m ⁵⁵	Fumonisina esterasi CE 3.1.1.87	Preparato di fumonisina esterasi prodotto da <i>Komagataella phaffii</i> (DSM 32159) contenente un minimo di 3000 U/g ⁵⁶ <i>Caratterizzazione del principio attivo:</i> Preparato di fumonisina esterasi prodotto da	Suini Tutte le specie avicole	–	10 U	–	Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e delle premiscele indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico. Dose massima raccomandata: 300 U/kg di alimento completo per animali o di sostanza fresca per l'insilato a base di granturco. L'impiego dell'additivo è consentito negli alimenti per animali conformi alla normativa relativa alle sostanze indesiderabili negli alimenti per animali.
					Tutte le specie animali (Consentito	–	40 U/kg di sostanza fresca	■	

⁵⁵ Sostanze per la riduzione della contaminazione degli alimenti per animali dalle micotossine: fumonisine.

⁵⁶ 1 U è l'attività enzimatica che libera 1 µmol di acido tricarballylico al minuto da 100 µM di fumonisina B1 in un tampone di 20 mM Tris-Cl a pH 8,0 con 0,1 mg/ml di sieroalbumina bovina a 30 °C.

N. d'identificazione	Categoria	Gruppo funzionale	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione	Specie animale o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni
							mg/kg o unità/kg di alimento completo con un tasso di umidità del 12 %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				<i>Komagataella phaffii</i> (DSM 32159)	solo negli insilati a base di granturco)				Le imprese del settore dell'alimentazione animale adottano procedure operative e misure organizzative appropriate al fine di evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione dell'apparato respiratorio.
1m558	1	m ⁵⁷	Bentonite	Bentonite: ≥ 70 % smectite < 10 % opale e feldspato < 4 % quarzo e calcite Capacità legante dell'AfB1 (BC AfB1) superiore al 90 %	Ruminanti Pollame Suini	–	–	20 000	Indicare nelle istruzioni per l'uso: – «Va evitata la somministrazione simultanea per via orale di macrolidi.»; – per il pollame: «Va evitata la somministrazione simultanea di robenidina.» La somministrazione simultanea di coccidiostatici diversi dalla robenidina è controindicata quando il livello della bentonite supera i 5000 mg per kg di alimento completo per animali con un tasso di umidità del 12 %. La quantità totale di bentonite non deve superare il livello massimo consentito nell'alimento completo per animali: 20 000 mg per

⁵⁷ Sostanze per la riduzione della contaminazione degli alimenti per animali dalle micotossine: aflatoxina B1.

N. d'identificazione	Categoria	Gruppo funzionale	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione	Specie animale o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni
							mg/kg o unità/kg di alimento completo con un tasso di umidità del 12 %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									<p>kg di alimento completo per animali con un tasso di umidità del 12 %.</p> <p>L'impiego dell'additivo è consentito negli alimenti per animali conformi alla normativa dell'UE relativa alle sostanze indesiderabili negli alimenti per animali.</p> <p>Per motivi di sicurezza utilizzare dispositivi di protezione dell'apparato respiratorio, occhiali e guanti durante la manipolazione.</p>
1k236	1	n	Acido formico	$\text{CH}_2\text{O}_2 \geq 84,5 \%$ In forma liquida N. CAS: 64-18-6	Tutte le specie animali	–	–	10 000	<p>Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e della premiscela indicare le condizioni di conservazione.</p> <p>Le imprese del settore dell'alimentazione animale adottano procedure operative e misure organizzative appropriate al fine di evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione dell'apparato respiratorio, guanti e occhiali di sicurezza.</p> <p>La miscela di varie fonti di acido formico non deve superare i tenori massimi consentiti negli alimenti per animali completi.</p>

N. d'identificazione	Categoria	Gruppo funzionale	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione	Specie animale o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni
							mg/kg o unità/kg di alimento completo con un tasso di umidità del 12 %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1k237	1	n	Formiato di sodio	<p><i>Composizione dell'additivo:</i> Forma liquida ≥ 15 % formiato di sodio ≤ 75 % acido formico ≤ 25 % acqua</p> <p><i>Caratterizzazione del principio attivo:</i> Formiato di sodio ≥ 15 % (forma liquida) Acido formico ≤ 75 % Prodotto mediante sintesi chimica</p>	<p>Tutte le specie animali eccetto i suini</p> <p>Suini</p>	–	–	<p>10 000 (equivalente acido formico)</p> <p>12 000 (equivalente acido formico)</p>	<p>Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e delle premiscele indicare le condizioni di conservazione.</p> <p>La miscela di diverse fonti di acido formico non deve superare il tenore massimo consentito negli alimenti per animali completi.</p> <p>Le imprese del settore dell'alimentazione animale adottano procedure operative e misure organizzative appropriate al fine di evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione dell'apparato respiratorio, guanti e occhiali di sicurezza.</p>
4d1712	1	n ⁵⁸	<i>Pediococcus acidilactici</i> CNCM I-4622	<p>Preparato di <i>Pediococcus acidilactici</i> CNCM I-4622 contenente almeno 1×10^{10} CFU/g</p> <p>Forma solida</p>	Tutte le specie animali	–	1×10^9 CFU	–	<p>Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e delle premiscele indicare le condizioni di conservazione.</p> <p>L'additivo deve essere utilizzato solo in alimenti composti per animali, destinati alla preparazione di alimenti per animali liquidi</p>

⁵⁸ Potenzianti delle condizioni d'igiene: riduzione della crescita di coliformi.

N. d'identificazione	Categoria	Gruppo funzionale	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione	Specie animale o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni
							mg/kg o unità/kg di alimento completo con un tasso di umidità del 12 %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				<i>Caratterizzazione del principio attivo:</i> Cellule vitali di <i>Pediococcus acidilactici</i> CNCM 1-4622					<p>nell'azienda agricola o in materie prime solide per alimenti per animali, destinate alla preparazione di alimenti liquidi nell'azienda agricola.</p> <p>Può essere utilizzato in alimenti contenenti i seguenti coccidiostatici autorizzati: alofugione, diclazuril, decochinato e nicarbazina.</p> <p>Le imprese del settore dell'alimentazione animale adottano procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione delle vie respiratorie.</p>

1.8 Gruppo funzionale o: altri additivi tecnologici

N. d'identificazione	Categoria	Gruppo funzionale	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione	Specie animale o categoria di animali	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1o01	1	o ⁵⁹	<i>Bacillus subtilis</i> KCCM 10673P <i>Aspergillus oryzae</i> KCTC 10258BP	<i>Composizione dell'additivo:</i> Preparato di <i>Bacillus subtilis</i> KCCM 10673P e <i>Aspergillus oryzae</i> KCTC 10258BP con un tenore minimo rispettivamente pari a $1,2 \times 10^8$ CFU/g di additivo e $2,0 \times 10^8$ CFU/g di additivo. <i>Caratterizzazione della sostanza attiva:</i> Cellule vitali di <i>Bacillus subtilis</i> KCCM 10673P e <i>Aspergillus oryzae</i> KCTC 10258BP.	Tutte le specie animali	<i>Bacillus subtilis</i> $1,2 \times 10^6$ CFU/kg di soia <i>Aspergillus oryzae</i> $2,0 \times 10^6$ CFU/kg di soia		Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e della premiscela sono indicate le condizioni di conservazione. L'additivo deve essere utilizzato soltanto nella soia. Gli operatori del settore dell'alimentazione animale adottano procedure operative e misure organizzative appropriate al fine di evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione della pelle, degli occhi e dell'apparato respiratorio.

⁵⁹ Altri additivi tecnologici: Riduzione dei fattori antinutrizionali nella soia.

2 Categoria 2: additivi organolettici

2.1 Gruppo funzionale a: coloranti

N. d'identificazione	Categoria	Gruppo funzionale	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione	Specie animale o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni
							mg o mg di sostanza attiva per kg di alimento completo con un tasso di umidità del 12 %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2a102	2	a (i) ⁶⁰	Tartrazina	<p>La tartrazina è descritta come sale sodico (componente principale). Forma solida.</p> <p>La tartrazina è composta essenzialmente da trisodio 5-idrossi-1-(4- solfonatofenil)-4-(4-solfonatofenilazo)-H-pirazol-3-carbossilato e da sostanze coloranti accessorie associate a cloruro di sodio e/o solfato di sodio quali principali componenti non colorati. Sono ammessi anche i sali di calcio e di potassio.</p> <p>Formula chimica: C₁₆H₉N₄Na₃O₉S₂</p> <p>Forma solida prodotta mediante sintesi chimica</p> <p>Numero CAS: 1934-21-0</p>	Gatti	–	–	433	<p>Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e delle premiscele indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico.</p> <p>Gli operatori del settore dell'alimentazione animale adottano procedure operative e misure organizzative appropriate al fine di evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione degli occhi, della pelle e dell'apparato respiratorio.</p>
					Cani	–	–	520	
					Piccoli roditori	–	–	2000	
					Uccelli ornamentali granivori	–	–	63	
2a102	2	a (iii)	Tartrazina		Pesci ornamentali	–	–	1924	

- ⁶⁰ i) sostanze che conferiscono o restituiscono colore agli alimenti per animali;
 ii) sostanze che, se somministrate agli animali, conferiscono colore agli alimenti di origine animale;
 iii) sostanze che influiscono favorevolmente sul colore di pesci o uccelli ornamentali.

N. d'identificazione	Categoria	Gruppo funzionale	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione	Specie animale o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni
							mg o mg di sostanza attiva per kg di alimento completo con un tasso di umidità del 12 %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2a104	2	a (i)	Giallo di chinolina	<p>Giallo di chinolina</p> <p>Il giallo di chinolina è descritto come contenente sale sodico quale componente principale</p> <p><i>Caratterizzazione della sostanza attiva:</i></p> <p>Percentuale per i componenti del giallo di chinolina:</p> <ul style="list-style-type: none"> – disolfonati del 2-(2-chinolil) indan-1,3-dione: $\geq 80\%$, – monosolfonati del 2-(2-chinolil) indan-1,3-dione: $\leq 11\%$, – monosolfonati del 2-(2-chinolil) indan-1,3-dione: $\leq 7\%$. <p>Formula chimica: $C_{18}H_9N Na_2O_8S_2$ (sale sodico)</p> <p>Numero CAS: 8004-92-0 (componente principale)</p> <p>Giallo di chinolina, in forma solida, prodotto mediante sintesi chimica</p>	Animali non destinati alla produzione alimentare	–	–	25	<p>Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e della premiscela indicare le condizioni di conservazione e la stabilità.</p> <p>Per motivi di sicurezza utilizzare dispositivi di protezione dell'apparato respiratorio, occhiali e guanti di sicurezza durante la manipolazione.</p>

N. d'identificazione	Categoria	Gruppo funzionale	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione	Specie animale o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni
							mg o mg di sostanza attiva per kg di alimento completo con un tasso di umidità del 12 %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				<p>Criteria di purezza: ≥ 70 % di sostanze coloranti calcolate come sali sodici ≤ 30 % di sali di calcio e di potassio</p>					
2a110	2	a (i)	Giallo tramonto FCF	<p>Giallo tramonto FCF Forma solida (polvere o granuli) <i>Caratterizzazione del principio attivo:</i> Il giallo tramonto FCF, descritto come sale sodico, è costituito essenzialmente da disodio 2-idrossi-1-(4- solfonatofenilazo)naftalen-6-solfonato e da coloranti accessori unitamente al cloruro di sodio e/o al solfato di sodio come principali componenti incolore. Sono ammessi anche sali di calcio e di potassio con la stessa caratterizzazione del sale di sodio. Prodotto mediante sintesi chimica</p>	Gatti	–	–	165	<p>Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e delle premiscele indicare le condizioni di conservazione. Le imprese del settore dell'alimentazione animale adottano procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele devono essere utilizzati indossando dispositivi di protezione individuale per gli occhi, la pelle e le vie respiratorie.</p>
					Cani	–	–	198	
					Pesci ornamentali	–	–	733	
					Uccelli ornamentali granivori	–	–	24	
					Piccoli roditori	–	–	750	

N. d'identificazione	Categoria	Gruppo funzionale	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione	Specie animale o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni
							mg o mg di sostanza attiva per kg di alimento completo con un tasso di umidità del 12 %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				<p> Criteri di purezza: contenuto totale di sostanze coloranti, calcolate come sali sodici, non inferiore al 90 % (saggio) Sostanze insolubili in acqua: ≤ 0,2 % Coloranti accessori: ≤ 5 % 1-(fenilazo)-2-naftalenolo (Sudan I): ≤ 0,5 mg/kg Composti organici diversi dai coloranti: ≤ 0,5 % Ammine primarie aromatiche non solfonate: ≤ 0,01 % (calcolate come anilina) Sostanze estraibili in etere: ≤ 0,2 % da una soluzione con pH 7 Formula chimica: $C_{16}H_{10}N_2Na_2O_7S_2$ N. CAS: 2783-94-0 </p>					
E 120	2	a	Carminio (lacca carminio WSP 50 %)		Cani Gatti	—	—	—	—
2a124	2	a (i)	Ponceau 4R		Gatti	—	—	31	

N. d'identificazione	Categoria	Gruppo funzionale	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione	Specie animale o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni
							mg o mg di sostanza attiva per kg di alimento completo con un tasso di umidità del 12 %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2a124	2	a (iii)	Ponceau 4R	<p>Ponceau 4R descritto come sale di sodio quale componente principale. Forma solida (polvere o granuli).</p> <p>Il ponceau 4R è costituito essenzialmente da trisodio 2-idrossi-1-(4-solfonato-1-naftilazo) naftalen-6,8- disolfonato e da sostanze coloranti accessorie, accompagnati da cloruro di sodio e/o da solfato di sodio quali principali componenti incolori. Sono ammessi anche i sali di calcio e di potassio.</p> <p>Formula chimica: C₂₀H₁₁N₂O₁₀S₃Na₃.</p> <p>Forma solida (polvere o granuli) prodotta mediante sintesi chimica.</p> <p>N. CAS: 2611-82-7.</p>	<p>Cani</p> <p>Pesci ornamentali</p>	<p>—</p> <p>—</p>	<p>—</p> <p>—</p>	<p>37</p> <p>137</p>	<p>Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e delle premiscele indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico.</p> <p>Gli operatori del settore dell'alimentazione animale adottano procedure operative e misure organizzative appropriate al fine di evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione degli occhi, della pelle, della bocca e dell'apparato respiratorio.</p>
2a127	2	a (i)	Eritrosina	<p>Eritrosina descritta come sale sodico quale componente principale. Forma solida</p> <p>L'eritrosina è costituita essenzialmente da disodio 2-(2,4,5,7-tetraiodo-3-ossido-6-</p>	<p>Cani</p> <p>Gatti</p>	<p>—</p> <p>—</p>	<p>—</p> <p>—</p>	<p>16</p> <p>13</p>	<p>Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e delle premiscele indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico.</p> <p>Gli operatori del settore dell'alimentazione animale</p>

N. d'identificazione	Categoria	Gruppo funzionale	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione	Specie animale o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni
							mg o mg di sostanza attiva per kg di alimento completo con un tasso di umidità del 12 %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				ossoxanten-9-il) benzoato monoidrato e da coloranti accessori accompagnati da acqua, cloruro sodico e/o solfato sodico quali principali componenti incolori. Sono ammessi anche i sali di calcio e di potassio. Formula chimica: $C_{20}H_{64}Na_2O_5 \cdot H_2O$ Numero CAS: 16423-68-0 Forma solida prodotta mediante sintesi chimica.					adottano procedure operative e misure organizzative appropriate al fine di evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione dell'apparato respiratorio.
2a129	2	a (i)	Rosso allura AC	Rosso allura AC descritto come sale sodico quale componente principale. Forma solida (polvere o granuli) <i>Caratterizzazione della sostanza attiva:</i> Il rosso allura AC è costituito essenzialmente da disodio 2-idrossi-1-(2-metossi-5-metil-4-solfonato-fenilazo) naftalen-6-solfonato e da coloranti accessori accompagnati da	Gatti	—	—	308	Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e delle premiscele indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico. Gli operatori del settore dell'alimentazione animale adottano procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e
					Cani	—	—	370	
					Cavia/ porcellino d'India	—	—	50y0	
					Cincillà				
					Degu				
Criceto									
Gerbillo									
Tamia									
Furetti	—	—	99						

N. d'identificazione	Categoria	Gruppo funzionale	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione	Specie animale o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni
							mg o mg di sostanza attiva per kg di alimento completo con un tasso di umidità del 12 %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				<p>cloruro di sodio e/o da solfato di sodio quali principali componenti incolori.</p> <p>Sono ammessi anche i sali di calcio e di potassio.</p> <p>Prodotto mediante sintesi chimica</p> <p>Criteri di purezza: contenuto di sostanze coloranti non inferiore all'85 % calcolate come sali sodici (composizione)</p> <p>Sostanze insolubili in acqua: ≤ 0,2 %</p> <p>Coloranti accessori: ≤ 3 %</p> <p>Composti organici diversi dai coloranti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - acido 6-idrossi-2-naftalen solfonico, sale sodico: ≤ 0,3 % - acido 4-ammino-5-metossi-2-metilbenzen solfonico: ≤ 0,2 % - 6,6-ossibis (acido 2-naftalen solfonico) sale bisodico: ≤ 1 % 	<p>Altri piccoli mammiferi non da produzione alimentare</p> <p>Canarini</p> <p>Pappagallini ondulati</p> <p>Maine</p> <p>Tucani</p>			45	<p>misure, l'additivo e le premiscelate devono essere utilizzati indossando dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione della pelle, degli occhi e delle vie respiratorie.</p>
				Inseparabili	-	-	51		
				Calopsitte	-	-	79		
				Cacatua	-	-	115		
				Amazzoni	-	-	145		
				Pappagalli	-	-	147		
				Are ararauna	-	-	150		
				Are di Wagler	-	-	173		
				Are giacinto	-	-	214		
				Altri uccelli ornamentali	-	-	45		

N. d'identificazione	Categoria	Gruppo funzionale	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione	Specie animale o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni
							mg o mg di sostanza attiva per kg di alimento completo con un tasso di umidità del 12 %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				<p>Ammine primarie aromatiche non solfonate: ≤ 0,01 % (calcolate come anilina)</p> <p>Sostanze estraibili in etere: ≤ 0,2 % da una soluzione con pH 7</p> <p>Formula chimica: C₁₈H₁₄N₂Na₂O₈S₂</p> <p>Numero CAS: 25956-17-6</p> <p>Numero Eines: 247-368-0</p>					
2a131	2	a (i)	Blu patentato V	<p>Sale interno del composto di calcio o di sodio del [4-(α-(4-dietilammi-nofenil)-5-idrossi-2,4- disolfofenil-metilidene) 2,5-cicloesadien-1-ili-dene] dietil-ammonio idrossido e coloranti accessori accompagnati da cloruro sodico e/o da solfato sodico e/o da solfato di calcio come principali componenti</p>	Tutti gli animali non destinati alla produzione alimentare	—	—	250	Per motivi di sicurezza utilizzare dispositivi di protezione dell'apparato respiratorio, occhiali e guanti durante la manipolazione.

N. d'identificazione	Categoria	Gruppo funzionale	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione	Specie animale o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni
							mg o mg di sostanza attiva per kg di alimento completo con un tasso di umidità del 12 %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				incolori. È ammesso anche il sale di potassio. Criteri di purezza: minimo 90 % del totale dei coloranti, calcolati come sali di potassio, sodio o calcio. Leucobase: non più dell'1 %.					
E 132	2	a (iii)	Indigotina	$C_{16}H_8N_2O_8S_2Na_2$	Pesci ornamentali	–	–	–	–
E 132	2	a	Indigotina	$C_{16}H_8N_2O_8S_2Na_2$	Cani Gatti	–	–	–	–
2a133	2	a (i)	Blu brillante FCF	Blu brillante FCF descritto come sale sodico quale componente principale. Forma solida (polvere) <i>Caratterizzazione della sostanza attiva quale sale sodico:</i> Disodio α -{[4-(N-etil-3-solfonatobenzilamino)fenil]- α -(4-N-etil-3-solfonatobenzilamino)cicloesa-2,5dieniliden} toluen-2- solfonato Sono	Gatti Cani	– –	– –	278 334	Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e delle premiscele indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico. Gli operatori del settore dell'alimentazione animale adottano procedure operative e misure organizzative appropriate al fine di evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono

N. d'identificazione	Categoria	Gruppo funzionale	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione	Specie animale o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni
							mg o mg di sostanza attiva per kg di alimento completo con un tasso di umidità del 12 %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				ammessi anche i sali di calcio e di potassio. Formula chimica: $C_{37}H_{34}N_2Na_2O_9S_3$ Forma solida (polvere) prodotta mediante sintesi chimica Numero CAS: 3844-45-9					essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione degli occhi, della pelle e dell'apparato respiratorio.

N. d'identificazione	Categor	Gruppo funzionale	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione	Specie animale o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni
							mg o mg di sostanza attiva per kg di alimento completo con un tasso di umidità del 12 %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
E 141	2	a	Complesso rame-clo-rofilla	–	Cani Gatti	–	–	–	–
2a160b	2	a (i)	Norbissina (annatto F)	Preparazione liquida di annatto F con un tenore di sale di potassio di norbissina del 2,3-2,7 % La norbissina alcalinizzata, ottenuta da precipitazione acida (annatto F) è descritta come sale di potassio di norbissina (dipotassio 6,6'-diapo-psi,psi-carotenedioato) È un derivato carotenoide preparato tramite la rimozione dell'involucro esterno dei semi di annatto (Bixa orellana L) e un ulteriore trattamento chimico. Forma solida Formula chimica: $C_{24}H_{26}K_2O_4$ Numero CAS: 33261-80-2	Gatti Cani	– –	– –	13 16	Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e delle premiscele indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico. Gli operatori del settore dell'alimentazione animale adottano procedure operative e misure organizzative appropriate al fine di evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione degli occhi e della pelle.
2a160c	2	a (ii)		Estratto saponificato ottenuto dai frutti essiccati di	Polli da ingrasso	–	–	40	Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e della premiscela indicare

N. d'identificazione	Categoria	Gruppo funzionale	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione	Specie animale o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni
							mg o mg di sostanza attiva per kg di alimento completo con un tasso di umidità del 12 %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Estratto di paprica saponificato (capsantina)	<p><i>Capsicum annum</i> L. ricco di capsantina Benzene ≤ 2 mg/kg Esano ≤ 130 mg/kg Capsaicina ≤ 250 mg/kg Tenore del totale dei carotenoidi 25-90 g/kg Capsantina ≥ 35 % del totale dei carotenoidi N. CAS della capsantina: 465-42-9 Numero EINECS della capsantina: 207-364-1 Pasta viscosa</p>	<p>Specie avicole minori da ingrasso</p> <p>Galline ovaiole</p> <p>Specie avicole minori destinate alla produzione di uova</p>	<p>—</p> <p>—</p> <p>—</p>	<p>—</p> <p>—</p> <p>—</p>	<p>40</p> <p>40</p> <p>40</p>	<p>le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico. Sull'etichetta dell'additivo e sull'etichetta delle premiscele deve essere indicato il tenore totale dei carotenoidi dell'additivo.</p> <p>L'estratto di paprica saponificato (capsantina) deve essere immesso sul mercato e usato come additivo costituito da un preparato.</p> <p>La miscela di estratto di paprica saponificato (capsantina) con altri carotenoidi e/o xantofille autorizzati non deve superare il tenore totale di 80 mg di carotenoidi e xantofille/kg di alimento completo per animali.</p> <p>Gli operatori del settore dell'alimentazione animale adottano procedure operative e misure organizzative appropriate al fine di evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e</p>

N. d'identificazione	Categoria	Gruppo funzionale	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione	Specie animale o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni
							mg o mg di sostanza attiva per kg di alimento completo con un tasso di umidità del 12 %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									<p>misure, l'additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione degli occhi e della pelle.</p>
2a160f	2	a (ii)	<p>Estere etilico dell'acido beta-apo-8'-carotenoico</p>	<p>Estere etilico dell'acido beta-apo-8'-carotenoico Ossido di trifenilfosfina (TPPO) ≤ 100 mg/kg Formula chimica: C₃₂H₄₄O₂ N. CAS: 1109-11-1 Forma solida prodotta mediante sintesi chimica Criteri di purezza: ≥ 97 % (tutti gli isomeri).</p>	<p>Polli da ingrasso e specie avicole minori da ingrasso</p> <p>Galline ovaiole e specie avicole minori destinate alla produzione di uova</p>	<p>–</p> <p>–</p>	<p>–</p> <p>–</p>	<p>15</p> <p>5</p>	<p>Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e della premiscela indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico.</p> <p>L'estere etilico dell'acido beta-apo-8'-carotenoico deve essere immesso sul mercato e utilizzato come additivo costituito da un preparato.</p> <p>Gli operatori del settore dell'alimentazione animale adottano procedure operative e misure organizzative appropriate al fine di evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui</p>

N. d'identificazione	Categoria	Gruppo funzionale	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione	Specie animale o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni
							mg o mg di sostanza attiva per kg di alimento completo con un tasso di umidità del 12 %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									mezzi di protezione degli occhi, della pelle e delle vie respiratorie.
2a161b	2	a (ii)	Estratto ricco di luteina	<p>Estratto di <i>Tagetes erecta</i> ricco di luteina Benzene ≤ 2 mg/kg Luteina ottenuta da un estratto saponificato di <i>Tagetes erecta</i> (petali essiccati) mediante estrazione e saponificazione Totale carotenoidi (TC): ≥ 60 g/kg Luteina ≥ 75 % del totale dei carotenoidi (TC) Zeaxantina ≥ 4 % del totale dei carotenoidi (TC) Formula chimica: C₄₀H₅₆O₂ N. CAS: 127-40-2 (luteina) N. CAS 144-68-3 (zeaxantina) Numero CoE: 494 In forma liquida</p>	Polli da ingrasso e specie avicole minori da ingrasso Galline ovaiole e specie avicole minori allevate per la produzione di uova	–	–	80	<p>Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e della premiscela indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico. L'estratto ricco di luteina deve essere immesso sul mercato e usato come additivo costituito da un preparato. La miscela di estratto ricco di luteina con altri carotenoidi e xantofille autorizzati non deve superare il tenore totale di 80 mg di carotenoidi e xantofille/kg di alimento completo per animali. Gli operatori del settore dell'alimentazione animale adottano procedure operative e misure organizzative appropriate al fine di evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele devono</p>

N. d'identificazione	Categoria	Gruppo funzionale	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione	Specie animale o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni
							mg o mg di sostanza attiva per kg di alimento completo con un tasso di umidità del 12 %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione degli occhi e della pelle.
2a161bi	2	a (ii)	Estratto di luteina/zeaxantina	<p>Estratto di luteina/zeaxantina da <i>Tagetes erecta</i> Benzene ≤ 2 mg/kg</p> <p>Luteina ottenuta da un estratto saponificato di <i>Tagetes erecta</i> (petali essiccati) mediante estrazione e saponificazione:</p> <p>Totale carotenoidi (TC): ≥ 60 g/kg Luteina ≥ 37 % del TC Zeaxantina ≥ 36 % del TC</p> <p>In forma liquida N. CAS: 127-40-2 (luteina) N. CAS: 144-68-3 (zeaxantina) Numero CoE: 494 Formula chimica: C₄₀H₅₆O₂</p>	<p>Polli da ingrasso e specie avicole minori da ingrasso Galline ovaiole</p> <p>Specie avicole minori allevate per la produzione di uova</p>	–	–	80	<p>Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e della premiscela indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico.</p> <p>L'estratto di luteina/zeaxantina deve essere immesso sul mercato e usato come additivo costituito da un preparato.</p> <p>La miscela di estratto di luteina/zeaxantina con altri carotenoidi e xantofille autorizzati non deve superare un tenore totale di carotenoidi e xantofille di:</p> <p>a. 80 mg/kg di alimento completo per polli da ingrasso, specie avicole minori da ingrasso e galline ovaiole; b. 50 mg/kg di alimento completo per specie avicole minori allevate per la produzione di uova.</p> <p>Gli operatori del settore dell'alimentazione animale adottano procedure operative e misure</p>

N. d'identificazione	Categoria	Gruppo funzionale	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione	Specie animale o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni
							mg o mg di sostanza attiva per kg di alimento completo con un tasso di umidità del 12 %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									organizzative appropriate al fine di evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione degli occhi e della pelle.
2a161g	2	a (ii)	Cantaxantina	C ₄₀ H ₅₂ O ₂ Ossido di trifenilfosfina (TPPO) ≤ 100 mg/kg Diclorometano ≤ 600 mg/kg Numero CAS: 514-78-3 Forma solida, prodotta mediante sintesi chimica. Purezza: tenore: min. 96 %. Carotenoidi diversi dalla cantaxantina: non più del 5 % del totale delle sostanze coloranti.	Polli da ingrasso e specie avicole minori da ingrasso	—	—	25	La cantaxantina può essere immessa sul mercato e utilizzata come additivo costituito da un preparato.
					Pollame da uova e pollame allevato per la produzione di uova	—	—	8	La miscela di cantaxantina con altri carotenoidi e xantofille non deve superare gli 80 mg/kg di alimento per animali completo con un tasso di umidità del 12 %. Per motivi di sicurezza utilizzare dispositivi di protezione dell'apparato respiratorio, occhiali e guanti durante la manipolazione.
2a161g	2	a (iii)	Cantaxantina		Pesci ornamentali e	—	—	100	La cantaxantina può essere immessa sul mercato e utilizzata

N. d'identificazione	Categoria	Gruppo funzionale	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione	Specie animale o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni
							mg o mg di sostanza attiva per kg di alimento completo con un tasso di umidità del 12 %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					uccelli ornamentali diversi da galline da riproduzione ornamentali				come additivo costituito da un preparato. La miscela di cantaxantina con altri carotenoidi e xantofille non deve superare i 100 mg/kg di alimento per animali completo con un tasso di umidità del 12 %.
					Galline da riproduzione ornamentali	–	–	8	Per motivi di sicurezza utilizzare dispositivi di protezione dell'apparato respiratorio, occhiali e guanti durante la manipolazione.
E 161h	2	a (ii)	Zeaxantina	C ₄₀ H ₅₆ O ₂	Pollame	–	–	80	La miscela di zeaxantina con altri carotenoidi e xantofille autorizzati non deve superare il tenore totale di 80 mg di carotenoidi e xantofille/kg di alimento completo per animali.
E 161i	2	a (ii)	Citranaxantina	C ₃₃ H ₄₄ O	Galline ovaiole	–	–	80	La miscela di citranaxantina con altri carotenoidi e xantofille autorizzati non deve superare il tenore totale di 80 mg di carotenoidi e xantofille/kg di alimento completo per animali.
2a161j	2	a(ii)	Astaxantina	C ₄₀ H ₅₂ O ₄	Pesci	–	–	100	
					Crostacei	–	–	100	

N. d'identificazione	Categoria	Gruppo funzionale	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione	Specie animale o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni
							mg o mg di sostanza attiva per kg di alimento completo con un tasso di umidità del 12 %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2a161j	2	a (iii)	Astaxantina	<p>Ossido di trifenilfosfina (TPPO) ≤ 100 mg/kg</p> <p>Diclorometano ≤ 600 mg/kg</p> <p>Numero CAS: 7542-45-2</p> <p>In forma solida prodotta mediante sintesi chimica.</p> <p>Criteri di purezza:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Tenore (espresso come astaxantina): min. 96 % delle sostanze coloranti totali. – Carotenoidi diversi dall'astaxantina: max. 5 % delle sostanze coloranti totali 	Pesci ornamentali	–	–	100	<p>L'astaxantina può essere immessa sul mercato e impiegata come additivo costituito da un preparato.</p> <p>Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e delle premiscele indicare le condizioni di conservazione e la stabilità.</p> <p>La miscela di astaxantina con altri carotenoidi e xantofille non deve superare 100 mg/kg di alimento completo per animali con un tasso di umidità del 12 %.</p> <p>Per motivi di sicurezza utilizzare dispositivi di protezione dell'apparato respiratorio, occhiali e guanti durante la manipolazione.</p>

N. d'identificazione	Categoria	Gruppo funzionale	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione	Specie animale o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni
							mg o mg di sostanza attiva per kg di alimento completo con un tasso di umidità del 12 %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
E 161y	2	a (ii)	<i>Phaffia rhodozyma</i> ricca di astaxantina (ATCC SD-5340)	Biomassa concentrata del lievito <i>Phaffia rhodozyma</i> (ATCC SD-5340), ucciso, e contenente almeno 10 g di astaxantina per kg di additivo	Salmoni e trote	–	–	100	Il tenore massimo è espresso come astaxantina. Somministrazione autorizzata soltanto a partire dall'età di 6 mesi. La miscela dell'additivo con la cantaxantina è ammessa a condizione che la concentrazione totale di astaxantina e cantaxantina non superi i 100 mg/kg di alimento completo.
2a165	2	a (ii)	Astaxantina-dimetildisuccinato	Astaxantina-dimetildisuccinato Ossido di trifenilfosfina (TPPO) ≤ 100 mg/kg Diclorometano ≤ 600 mg/kg Astaxantina-dimetildisuccinato Formula chimica: C ₅₀ H ₆₄ O ₁₀ In forma solida, prodotta mediante sintesi chimica. N. CAS: 578006-46-9 Criteri di purezza Astaxantina-dimetildisuccinato (tutti gli isomeri E, 9-Z	Pesci e crostacei	–	–	138	Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e della premiscela indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico. L'astaxantina-dimetildisuccinato deve essere immessa sul mercato e usata come additivo costituito da un preparato. Se l'astaxantina-dimetildisuccinato è mescolata con cantaxantina e altre fonti di astaxantina, la concentrazione totale della miscela non deve superare 100 mg di equivalenti di astaxantina/kg di alimento completo.

N. d'identificazione	Categoria	Gruppo funzionale	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione	Specie animale o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni
							mg o mg di sostanza attiva per kg di alimento completo con un tasso di umidità del 12 %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				e 13-Z) ≥ 96 % Altri carotenoidi ≤ 4 %					Gli operatori del settore dell'alimentazione animale adottano procedure operative e misure organizzative appropriate al fine di evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele, compresi i rischi derivanti dall'uso di tali additivi inclusi nel preparato. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione degli occhi, della pelle e delle vie respiratorie.
2a(ii)167	2	a(ii)	Panaferd <i>Paracoccus carotinifaciens</i> ricco di carotenoide rosso	<i>Sostanze attive:</i> astaxantina (C ₄₀ H ₅₂ O ₄ , Numero CAS: 472-61-7) adonirubina (C ₄₀ H ₅₂ O ₃ , 3-idrossibeta-beta, beta-carotene-4,4'-dione, Numero CAS: 511-23801) cantaxantina (C ₄₀ H ₅₂ O ₂ , Numero CAS: 514-78-3)	Salmoni e trote	–	–	100	Il tenore massimo è espresso come somma di astaxantina, adonirubina e cantaxantina Somministrazione autorizzata a partire dall'età di 6 mesi o da un peso di 50 g La miscela dell'additivo con l'astaxantina o la cantaxantina è ammessa purché la

N. d'identificazione	Categoria	Gruppo funzionale	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione	Specie animale o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni
							mg o mg di sostanza attiva per kg di alimento completo con un tasso di umidità del 12 %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				<p><i>Composizione dell'additivo:</i> Preparato di cellule disidratate sterilizzate del batterio <i>Paracoccus carotinifaciens</i> (NITE SD 00017) contenente: 20–23 g/kg astaxantina, 7–15 g/kg adonirubina, 1–5 g/kg cantaxantina.</p> <p><i>Metodo di analisi:</i> cromatografia liquida ad alta prestazione (HPLC) in fase normale associata a rivelazione dello spettro UV-visibile per la determinazione di astaxantina, adonirubina e cantaxantina negli alimenti per animali e nel tessuto dei pesci.</p>					concentrazione totale della somma di astaxantina, adonirubina e cantaxantina da altre fonti non superi i 100 mg per kg di alimento completo con un tasso di umidità del 12 %.
E 172	2	a (iii)	Ossido ferrico rosso	Fe ₂ O ₃	Pesci ornamentali	–	–	–	–
					Cani	–	–	–	–
					Gatti	–	–	–	–

2.2 Gruppo funzionale b: aromatizzanti

2.2.1 Sostanze aromatizzanti autorizzate

N. d'identificazione	Categoria	Gruppo funzionale	Additivo	Denominazione chimica, descrizione	Specie animale o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Autorizzazione disciplinata nei seguenti atti dell' UE
							mg/kg di alimento completo con un tasso d'umidità del 12 %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
E 954 (iii)	2	b	Saccarinato di sodio	Saccarinato di sodio	Suinetti	4 mesi	–	150	Direttiva della Commissione (UE) 70/524/CEE del 12 aprile 1991, versione della GU L 124 del 18.05.1991, pag. 1
2b920	2	b	L -cisteina cloridrato monoidrato	Cfr. regolamento UE nell'ultima colonna (10)	Cani e gatti	–	–	–	Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2306 della Commissione, del 10 dicembre 2015, versione della GU L 326 del 11.12.2015, pag. 46
2b959	2	b	Neoesperidina diidrocalcone	Cfr. regolamento UE nell'ultima colonna (10)	Suinetti e suini da ingrasso	–	–	35	Regolamento di esecuzione (UE) 2015/264 della Commissione, del 18 febbraio 2015, del 10 dicembre 2015, versione della GU L 45 del 19.02.2015, pag. 10
					Vitelli	–	–	35	
					Ovini	–	–	35	
					Pesci	–	–	35	
					Cani	–	–	35	
1j514ii	2	b	Bisolfato di sodio	Cfr. regolamento UE nell'ultima colonna (10)	Animali da compagnia e altri animali non destinati alla	–	–	4 000	Regolamento di esecuzione (UE) 136/2012 della Commissione, del 16 febbraio 2012, allegato II, GU L 46 del

N. d'identificazione	Categoria	Gruppo funzionale	Additivo	Denominazione chimica, descrizione	Specie animale o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Autorizzazione disciplinata nei seguenti atti dell' UE
							mg/kg di alimento completo con un tasso d'umidità del 12 %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					produzione di alimenti diversi da gatti e visoni				17.02.2012, pag. 33, modificato da ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/414, GU L 220 del 21.08.2015, pag. 3
					Gatti	–	–	20 000	
					Visoni	–	–	10 000	
1k280	2	b	Acido propionico	Cfr. regolamento UE nell'ultima colonna (10)	Tutte le specie animali	–	–	Tenore massimo raccomandato (cfr. reg. UE)	Regolamento di esecuzione (UE) 2017/53 della Commissione, del 14 dicembre 2016, versione della GU L 13 del 17.01.2017, pag. 1
2b02004	2	b	Butan-1-olo						
2b02005	2	b	Esan-1-olo						
2b02006	2	b	Ottan-1-olo						
2b02007	2	b	Nonan-1-olo						
2b02008	2	b	Dodecan-1-olo						
2b02021	2	b	Eptan-1-olo						
2b02024	2	b	Decan-1-olo						
2b02040	2	b	Pentan-1-olo						
2b02078	2	b	Etanolo						
2b05001	2	b	Acetaldeid						
2b05002	2	b	Propanale						
2b05003	2	b	Butanale						
2b05005	2	b	Pentanale						
2b05008	2	b	Esanale						
2b05009	2	b	Ottanale						

N. d'identificazione	Categoria	Gruppo funzionale	Additivo	Denominazione chimica, descrizione	Specie animale o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Autorizzazione disciplinata nei seguenti atti dell' UE
							mg/kg di alimento completo con un tasso d'umidità del 12 %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2b05010	2	b	Decanale						
2b05011	2	b	Dodecanale						
2b05025	2	b	Nonanale						
2b05031	2	b	Eptanale						
2b05034	2	b	Undecanale						
2b06001	2	b	1,1-dietossietano						
2b08001	2	b	Acido formico						
2b08002	2	b	Acido acetico						
2b08007	2	b	Acido valerico						
2b08009	2	b	Acido esanoico						
2b08010	2	b	Acido ottanoico						
2b08011	2	b	Acido decanoico						
2b08012	2	b	Acido dodecanoico						
2b08013	2	b	Acido oleico						
2b08014	2	b	Acido esadecanoico						
2b08016	2	b	Acido tetradecanoico						
2b08028	2	b	Acido eptanoico						
2b08029	2	b	Acido nonanoico						
2b09001	2	b	Acetato di etile						
2b09002	2	b	Propilacetato						
2b09004	2	b	Acetato di butile						

N. d'identificazione	Categoria	Gruppo funzionale	Additivo	Denominazione chimica, descrizione	Specie animale o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Autorizzazione disciplinata nei seguenti atti dell' UE
							mg/kg di alimento completo con un tasso d'umidità del 12 %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2b09006	2	b	Acetato di esile						
2b09007	2	b	Acetato di ottile						
2b09008	2	b	Acetato di nonile						
2b09009	2	b	Acetato di decile						
2b09010	2	b	Acetato di dodecile						
2b09022	2	b	Acetato di eptile						
2b09023	2	b	Acetato di metile						
2b09038	2	b	Butirrato di metile						
2b09042	2	b	Butirrato di butile						
2b09044	2	b	Butirrato di pentile						
2b09045	2	b	Butirrato di esile						
2b09046	2	b	Butirrato di ottile						
2b09059	2	b	Decanoato di etile						
2b09060	2	b	Esanoato di etile						
2b09061	2	b	Esanoato di propile						
2b09065	2	b	Esanoato di pentile						
2b09066	2	b	Esanoato di esile						
2b09069	2	b	Esanoato di metile						
2b09072	2	b	Formiato di etile						
2b09099	2	b	Laurato di etile						
2b09104	2	b	Tetradecanoato di etile						

N. d'identificazione	Categoria	Gruppo funzionale	Additivo	Denominazione chimica, descrizione	Specie animale o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Autorizzazione disciplinata nei seguenti atti dell' UE
							mg/kg di alimento completo con un tasso d'umidità del 12 %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2b09107	2	b	Nonanoato di etile						
2b09111	2	b	Ottanoato di etile						
2b09121	2	b	Propionato di etile						
2b09134	2	b	Propionato di metile						
2b09147	2	b	Valerato di etile						
2b09148	2	b	Valerato di butile						
2b09191	2	b	Es-3-enoato di etile						
2b09193	2	b	Esadecanoato di etile						
2b09248	2	b	Trans-2-butenato di etile						
2b09274	2	b	Undecanoato di etile						
2b09449	2	b	Isovalerato di butile						
2b09478	2	b	Isobutirrato di esile						
2b09483	2	b	2-metilbutirrato di metile						
2b09507	2	b	2-metilbutirrato di esile						
2b09512	2	b	Citrato di trietile						
2b09529	2	b	Isovalerato di esile						
2b09549	2	b	2-metilvalerato di metile						
2b02001	2	b	2-metilpropan-1-olo						
2b02003	2	b	Isopentanololo						
2b02026	2	b	3,7-dimetilottan-1-olo						
2b02082	2	b	2-etilesan-1-olo						

N. d'identificazione	Categoria	Gruppo funzionale	Additivo	Denominazione chimica, descrizione	Specie animale o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Autorizzazione disciplinata nei seguenti atti dell' UE
							mg/kg di alimento completo con un tasso d'umidità del 12 %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2b05004	2	b	2-metilpropanale						versione della GU L 13 del 17.01.2017, pag. 80
2b05006	2	b	3-metilbutanale						
2b05049	2	b	2-metilbutirraldeide						
2b08008	2	b	Acido 3-metilbutirrico						
2b08031	2	b	Acido 2-metilvalerico						
2b08045	2	b	Acido 2-etilbutirrico						
2b08046	2	b	Acido 2-metilbutirrico						
2b08047	2	b	Acido 2-metileptanoico						
2b08062	2	b	Acido 4-metilnonanoico						
2b08063	2	b	Acido 4-metilottanoico						
2b09005	2	b	Acetato di isobutile						
2b09043	2	b	Butirrato di isobutile						
2b09070	2	b	Esanoato di 3-metilbutile						
2b09103	2	b	Dodecanoato di 3- metilbutile						
2b09120	2	b	Ottanoato di 3-metilbutile						
2b09136	2	b	Propionato di 3-metilbutile						
2b09162	2	b	Formiato di 3-metilbutile						
2b09211	2	b	Tributirrato di glicerile						
2b09417	2	b	Isobutirrato di isobutile						
2b09419	2	b	Isobutirrato di isopentile						
2b09472	2	b	Isovalerato di isobutile						

N. d'identificazione	Categoria	Gruppo funzionale	Additivo	Denominazione chimica, descrizione	Specie animale o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Autorizzazione disciplinata nei seguenti atti dell' UE
							mg/kg di alimento completo con un tasso d'umidità del 12 %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2b09530	2	b	2-metilbutirrato di isopentile						
2b09531	2	b	Isovalerato di 2-metilbutile						
2b09659	2	b	Butirrato di 2-metilbutile						
2b02022	2	b	Ottan-2- olo	Cfr. regolamento UE nell'ultima colonna (10)	Tutte le specie animali	-	-	Tenore massimo raccomandato (cfr. reg. UE)	Regolamento di esecuzione (UE) 2017/55 della Commissione, del 14 dicembre 2016, versione della GU L 13 del 17.01.2017, pag. 112
2b02079	2	b	Isopropanolo						
2b02088	2	b	Pentan-2- olo						
2b02098	2	b	Ottan-3- olo						
2b07002	2	b	Eptan-2- one						
2b07054	2	b	Pentan-2- one						
2b07099	2	b	6-metil- epta-3,5- dien-2-one						
2b07113	2	b	Nonan- 3- one						
2b07150	2	b	Decan-2- one						
2b09105	2	b	Tetradecanoato di isopropile						
2b08004	2	b	Acido lattico	Cfr. regolamento UE nell'ultima colonna (10)	Tutte le specie animali	-	-	Tenore massimo raccomandato (cfr. reg. UE)	Regolamento di esecuzione (UE) 2017/56 della Commissione, del 14 dicembre 2016, versione della GU L 13 del 17.01.2017, pag. 129
2b08023	2	b	Acido 4-ossovalerico						
2b08024	2	b	Acido succinico						
2b08025	2	b	Acido fumarico						
2b09402	2	b	Acetoacetato di etile						
2b09433	2	b	Lattato di etile						
2b09434	2	b	Lattato di butile						
2b09435	2	b	4-Ossovalerato di etile						

N. d'identificazione	Categoria	Gruppo funzionale	Additivo	Denominazione chimica, descrizione	Specie animale o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Autorizzazione disciplinata nei seguenti atti dell' UE
							mg/kg di alimento completo con un tasso d'umidità del 12 %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2b09444	2	b	Succinato di dietile						
2b09490	2	b	Malonato di dieti						
2b09491	2	b	Butile-o-butirillattato						
2b09545	2	b	Lattato di es-3-enile						
2b09580	2	b	Lattato di esile						
2b10006	2	b	Butirro-1,4- lattone						
2b10007	2	b	Decano-1,5- lattone						
2b10011	2	b	Undecano- 1,5-lattone						
2b10013	2	b	Pentano-1,4- lattone						
2b10014	2	b	Nonano-1,5- lattone						
2b10015	2	b	Ottano-1,5- lattone						
2b10020	2	b	Eptano-1,4- lattone						
2b10021	2	b	Esano-1,4- lattone						
2b03001	2	b	1,8-cineolo						
2b13009	2	b	3,4-diidrocumarina						
2b13037	2	b	2-(2-metilprop-1-enil)- 4-metiltetraidropirano						
2b02014	2	b	Alfaterpineolo	Cfr. regolamento UE nell'ultima colonna (10)	Tutte le specie animali	-	-	Tenore massimo raccomandato	Regolamento di esecuzione (UE) 2017/58 della Commissione, del
2b02018	2	b	Nerolidolo						
2b02042	2	b	2-(4-metilfenil)propan- 2-olo						

N. d'identificazione	Categoria	Gruppo funzionale	Additivo	Denominazione chimica, descrizione	Specie animale o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Autorizzazione disciplinata nei seguenti atti dell' UE
							mg/kg di alimento completo con un tasso d'umidità del 12 %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2b02230	2	b	terpineolo					(cfr. reg. UE)	14 dicembre 2016, versione della GU L 13 del 17.01.2017, pag. 159
2b09013	2	b	acetato di linalile						
2b06006	2	b	1,1-dimetossi-2-feniletano	Cfr. regolamento UE nell'ultima colonna (10)	Tutte le specie animali	-	-	Tenore massimo raccomandato (cfr. reg. UE)	Regolamento di esecuzione (UE) 2017/59 della Commissione, del 14 dicembre 2016, versione della GU L 13 del 17.01.2017, pag. 167
2b09083	2	b	Formiato di fenetile						
2b09262	2	b	Ottanoato di fenetile						
2b09427	2	b	Isobutirrato di fenetile						
2b09538	2	b	Etilbutirrato di fenetile						
2b09774	2	b	Benzoato di fenetile						
2b04004	2	b	Isoeugenolo	Cfr. regolamento UE nell'ultima colonna (10)	Suini Ruminanti e cavalli, ad eccezione di quelli che producono latte destinato al consumo umano Animali da compagnia	-	-	Tenore massimo raccomandato (cfr. reg. UE)	Regolamento di esecuzione (UE) 2017/60 della Commissione, del 14 dicembre 2016, versione della GU L 13 del 17.01.2017, pag. 177
2b04051	2	b	4-allil-2,6- dimetossifenolo	Cfr. regolamento UE nell'ultima colonna (10)	Tutte le specie animali ad eccezione dei pesci e del pollame			Tenore massimo raccomandato (cfr. reg. UE)	Regolamento di esecuzione (UE) 2017/61 della Commissione, del 14 dicembre 2016, versione della GU L 13 del 17.01.2017, pag. 181
2b09020	2	b	Acetato di eugenile						

N. d'identificazione	Categorìa	Gruppo funzionale	Additivo	Denominazione chimica, descrizione	Specie animale o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Autorizzazione disciplinata nei seguenti atti dell' UE
							mg/kg di alimento completo con un tasso d'umidità del 12 %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2b12173	2	b	2-Metilpropan-1-tiolo	Cfr. regolamento UE nell'ultima colonna (10)	Tutte le specie animali			0.04	Regolamento di esecuzione (UE) 2017/62 della Commissione, del 14 dicembre 2016, versione della GU L 13 del 17.01.2017, pag. 186
2b12025	2	b	Isotiocianato di allile	Cfr. regolamento UE nell'ultima colonna (10)	Tutte le specie animali			0.05	Regolamento di esecuzione (UE) 2017/62 della Commissione, del 14 dicembre 2016, versione della GU L 13 del 17.01.2017, pag. 186
2b12001	2	b	3-(Metiltio) propionaldeide	Cfr. regolamento UE nell'ultima colonna (10)	Tutte le specie animali			Tenore massimo raccomandato (cfr. reg. UE)	Regolamento di esecuzione (UE) 2017/62 della Commissione, del 14 dicembre 2016, versione della GU L 13 del 17.01.2017, pag. 186
2b12002	2	b	3-(Metiltio) propionato di metile						
2b12004	2	b	Alliltiolo						
2b12006	2	b	Solfuro di dimetile						
2b12007	2	b	Solfuro di dibutile						
2b12008	2	b	Disolfuro di diallile						
2b12009	2	b	Trisolfuro di diallile						
2b12013	2	b	Trisolfuro di dimetile						
2b12014	2	b	Disolfuro di dipropile						
2b12026	2	b	Disolfuro di dimetile						
2b12027	2	b	2-Metilbenzen-1-tiolo						

N. d'identificazione	Categoria	Gruppo funzionale	Additivo	Denominazione chimica, descrizione	Specie animale o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Autorizzazione disciplinata nei seguenti atti dell' UE
							mg/kg di alimento completo con un tasso d'umidità del 12 %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2b12032	2	b	Butantioato di S-metile						
2b12037	2	b	Disolfuro di allile metile						
2b12062	2	b	3-(Metiltio) propan-1-olo						
2b12063	2	b	3-(Metiltio) esan-1-olo						
2b12071	2	b	1-Propan-1- tiolo						
2b12088	2	b	Solfuro di diallile						
2b12118	2	b	2,4-Ditiapentano						
2b12168	2	b	2-Metil-2-(metilditio) propionale						
2b12175	2	b	Metilsolfinilmetano						
2b12197	2	b	Propan-2- tiolo						
2b15025	2	b	3,5-Dimetil- 1,2,4-tritriolano						
2b16030	2	b	2-Metil-4-propil-1,3-ossatiano						
2b02010	2	b	Alcole benzilico						
2b02039	2	b	Alcole 4-isopropilbenzilico						
2b05013	2	b	Benzaldeide						
2b05022	2	b	4-Isopropilbenzaldeide						
2b05029	2	b	p-Tolualdeide						
2b05055	2	b	Salicilaldeide						
2b05129	2	b	2-Metossibenaldeide						
2b09014	2	b	Acetato di benzile						

N. d'identificazione	Categoria	Gruppo funzionale	Additivo	Denominazione chimica, descrizione	Specie animale o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Autorizzazione disciplinata nei seguenti atti dell' UE
							mg/kg di alimento completo con un tasso d'umidità del 12 %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2b09051	2	b	Butirrato di benzile						
2b09077	2	b	Formiato di benzile						
2b09132	2	b	Propionato di benzile						
2b09316	2	b	Esanoato di benzile						
2b09426	2	b	Isobutirrato di benzile						
2b09458	2	b	Isovalerato di benzile						
2b09581	2	b	Salicilato di esile						
2b09705	2	b	Fenilacetato di benzile						
2b09725	2	b	Benzoato di metile						
2b09726	2	b	Benzoato di etile						
2b09755	2	b	Benzoato di isopentile						
2b09757	2	b	Benzoato di isobutile						
2b09762	2	b	Salicilato di pentile						
2b08080	2	b	Acido gallico	Cfr. regolamento UE nell'ultima colonna (10)	Tutte le specie animali esclusi i pesci	–	–	Tenore massimo raccomandato (cfr. reg. UE)	Regolamento di esecuzione (UE) 2017/63 della Commissione, del 14 dicembre 2016, versione della GU L 13 del 17.01.2017, pag. 214
2b05017	2	b	Veratraldeide	Cfr. regolamento UE nell'ultima colonna (10)	Tutte le specie animali esclusi pollame e pesci	–	–	Tenore massimo raccomandato (cfr. reg. UE)	Regolamento di esecuzione (UE) 2017/63 del 14 dicembre 2016, versione della GU L 13 del 17.01.2017, pag. 214

N. d'identificazione	Categoria	Gruppo funzionale	Additivo	Denominazione chimica, descrizione	Specie animale o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Autorizzazione disciplinata nei seguenti atti dell' UE
							mg/kg di alimento completo con un tasso d'umidità del 12 %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2b08021	2	b	Acido benzoico	Cfr. regolamento UE nell'ultima colonna (10)	Tutte le specie animali	–	–	125	Regolamento di esecuzione (UE) 2017/63 del 14 dicembre 2016, versione della GU L 13 del 17.01.2017, pag. 214
2b16060	2	b	Acido glicirrizico, ammoniato	Cfr. regolamento UE nell'ultima colonna (10)	Tutte le specie animali	–	–	Tenore massimo raccomandato (cfr. reg. UE)	Regolamento di esecuzione (UE) 2017/64 della Commissione, del 14 dicembre 2016, versione della GU L 13 del 17.01.2017, pag. 242
2b01045	2	b	D-limonene	Cfr. regolamento UE nell'ultima colonna (10)	Tutte le specie animali, tranne i ratti maschi	–	–	Tenore massimo raccomandato (cfr. reg. UE)	Regolamento di esecuzione (UE) 2017/65 della Commissione, del 14 dicembre 2016, versione della GU L 13 del 17.01.2017, pag. 246
2b01002	2	b	1-isopropil- 4-metilbenzene	Cfr. regolamento UE nell'ultima colonna (10)	Tutte le specie animali	–	–	Tenore massimo raccomandato (cfr. reg. UE)	Regolamento di esecuzione (UE) 2017/65 della Commissione, del 14 dicembre 2016, versione della GU L 13 del 17.01.2017, pag. 246
2b01003	2	b	Pin-2(10)- ene						
2b01004	2	b	Pin-2(3)-ene						
2b01007	2	b	Beta-cariofillene						
2b01009	2	b	Canfene						
2b01010	2	b	1-isopropenil-4-metilbenzene						
2b01029	2	b	Delta-3-carene						

N. d'identificazione	Categoria	Gruppo funzionale	Additivo	Denominazione chimica, descrizione	Specie animale o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Autorizzazione disciplinata nei seguenti atti dell' UE
							mg/kg di alimento completo con un tasso d'umidità del 12 %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2b16080	2	b	Acido tannico	Cfr. regolamento UE nell'ultima colonna (10)	Tutte le specie animali	–	–	Tenore massimo raccomandato (cfr. reg. UE)	Regolamento di esecuzione (UE) 2017/66 della Commissione, del 14 dicembre 2016, versione della GU L 13 del 17.01.2017, pag. 259
2b485	2	b	Estratto secco di uva	Cfr. regolamento UE nell'ultima colonna (10)	Tutte le specie animali ad eccezione dei cani	–	–	Tenore massimo raccomandato (cfr. reg. UE)	Regolamento di esecuzione (UE) 2017/307 della Commissione, del 21 febbraio 2017, versione della GU L 44 del 22.02.2017, pag. 1
2b161	2	b	Tintura di cumino	Cfr. regolamento UE nell'ultima colonna (10)	Tutte le specie animali	–	–	Tenore massimo raccomandato (cfr. reg. UE)	Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1559 della Commissione, del 17 ottobre 2018, versione della GU L 261 del 18.10.2018, pag. 16
2b627	2	b	Disodio 5'-guanilato	Cfr. regolamento UE nell'ultima colonna (10)	Tutte le specie animali	–	–	Tenore massimo raccomandato (cfr. reg. UE)	Regolamento di esecuzione (UE) 2018/238 della Commissione, del 15 febbraio 2018, versione della GU L 53 del 23.02.2018, pag. 1
2b631	2	b	Disodio 5'-inosinato						
2b635	2	b	Disodio 5'-ribonucleotidi						

N. d'identificazione	Categoria	Gruppo funzionale	Additivo	Denominazione chimica, descrizione	Specie animale o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Autorizzazione disciplinata nei seguenti atti dell' UE
							mg/kg di alimento completo con un tasso d'umidità del 12 %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2b09715	2	b	Metilntranilato	Cfr. regolamento UE nell'ultima colonna (10)	Tutte le specie eccetto le specie avicole	-	-	Tenore massimo raccomandato (cfr. reg. UE)	Regolamento di esecuzione (UE) 2018/239 della Commissione, del 15 febbraio 2018, versione della GU L 53 del 23.02.2018, pag. 9
2b09781	2	b	N-metilntranilato di metile						
2b11009	2	b	Trimetilammina	Cfr. regolamento UE nell'ultima colonna (10)	Tutte le specie animali, escluse le galline ovaiole	-	-	Tenore massimo raccomandato (cfr. reg. UE)	Regolamento di esecuzione (UE) 2018/240 della Commissione, del 15 febbraio 2018, versione della GU L 53 del 23.02.2018, pag. 14
2b11024	2	b	Cloridrato di trimetilammina						
2b11001	2	b	3-metilbutilammina						
2b03006	2	b	2-metossietil benzene	Cfr. regolamento UE nell'ultima colonna (10)	Tutte le specie animali	-	-	Tenore massimo raccomandato (cfr. reg. UE)	Regolamento di esecuzione (UE) 2018/240 della Commissione, del 15 febbraio 2018, versione della GU L 53 del 23.02.2018, pag. 14
2b04016	2	b	1,3-dimetossibenzene						
2b04034	2	b	1,4-dimetossibenzene						
2b04043	2	b	1-isopropil-2- metossi-4-metilbenzene						
2b14003	2	b	Piperina	Cfr. regolamento UE nell'ultima colonna (10)	Tutte le specie animali	-	-	Tenore massimo raccomandato (cfr. reg. UE)	Regolamento di esecuzione (UE) 2018/241 della Commissione, del 15 febbraio 2018, versione della GU L 53 del 23.02.2018, pag. 27
2b14004	2	b	3-metilindolo						
2b14007	2	b	Indolo						
2b14047	2	b	2-acetilpirrolo						
2b14064	2	b	Pirrolidina						

N. d'identificazione	Categoria	Gruppo funzionale	Additivo	Denominazione chimica, descrizione	Specie animale o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Autorizzazione disciplinata nei seguenti atti dell' UE
							mg/kg di alimento completo con un tasso d'umidità del 12 %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2b02011	2	b	Citronello	Cfr. regolamento UE nell'ultima colonna (10)	Tutte le specie animali	-	-	Tenore massimo raccomandato (cfr. reg. UE)	Regolamento di esecuzione (UE) 2018/242 della Commissione, del 15 febbraio 2018, versione della GU L 53 del 23.02.2018, pag. 36
2b02056	2	b	Es-3(cis)-en-1-olo						
2b02093	2	b	Non-6-en-1-olo						
2b02094	2	b	Ott-3-en-1-olo						
2b02229	2	b	(-)-3,7-dimetil-6-otten-1-olo						
2b05021	2	b	Citronellale						
2b05059	2	b	Non-6(cis)-enale						
2b05074	2	b	2,6-Dimetilept-5-enale						
2b05075	2	b	Es-3(cis)-enale						
2b05085	2	b	Ept-4-enale						
2b06081	2	b	1-Etossi-1-(3-esenilossi)etano						
2b08036	2	b	Acido citronellico						
2b09012	2	b	Acetato di citronellile						
2b09049	2	b	Butirrato di citronellile						
2b09078	2	b	Formiato di citronellile						
2b09129	2	b	Propionato di citronellile						
2b09197	2	b	Acetato di es-3(cis)-enile						
2b09240	2	b	Formiato di es-3(cis)-enile						
2b09270	2	b	Butirrato di es-3-en						
2b09271	2	b	Esanoato di es-3-enile						

N. d'identificazione	Categoria	Gruppo funzionale	Additivo	Denominazione chimica, descrizione	Specie animale o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Autorizzazione disciplinata nei seguenti atti dell' UE
							mg/kg di alimento completo con un tasso d'umidità del 12 %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2b09505	2	b	Isovalerato di es-3-enile						
2b09563	2	b	Isobutirrato di es-3(cis)-enile						
2b07051	2	b	3-idrossibutan-2-one	Cfr. regolamento UE nell'ultima colonna (10)	Tutte le specie animali	-	-	Tenore massimo raccomandato (cfr. reg. UE)	Regolamento di esecuzione (UE) 2018/243 della Commissione, del 15 febbraio 2018, versione della GU L 53 del 23.02.2018, pag. 69
2b07060	2	b	Pentan-2,3- dione						
2b07076	2	b	3,5-dimetil ciclopentan- 1,2- dione						
2b07077	2	b	Esan-3,4- dione						
2b07109	2	b	2,6,6-trimetilcicloes-2- en-1,4- dione						
2b07184	2	b	3-metilnona-2-,4- dione						
2b09186	2	b	Acetato di sec-butan-3- onile						
2b07005	2	b	Vanillile acetone	Cfr. regolamento UE nell'ultima colonna (10)	Tutte le specie animali	-	-	Tenore massimo raccomandato (cfr. reg. UE)	Regolamento di esecuzione (UE) 2018/244 della Commissione, del 15 febbraio 2018, versione della GU L 53 del 23.02.2018, pag.81
2b07029	2	b	4-(4-metossifenil)butan-2- one						
2b02015	2	b	Mentolo	Cfr. regolamento UE nell'ultima colonna (10)	Tutte le specie animali	-	-	Tenore massimo raccomandato (cfr. reg. UE)	Regolamento di esecuzione (UE) 2018/245 della Commissione, del 15 febbraio 2018, versione della GU L 53 del 23.02.2018, pag. 87
2b02038	2	b	Alcole fenilico						
2b07078	2	b	d,l-Isomentone						
2b07094	2	b	3-Metil- 2-(pent-2(cis)- enil)ciclopent- 2-en-1-one						
2b07126	2	b	3,5,5-Trimetilcicloes-2-en- 1- one						

N. d'identificazione	Categoria	Gruppo funzionale	Additivo	Denominazione chimica, descrizione	Specie animale o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Autorizzazione disciplinata nei seguenti atti dell' UE
							mg/kg di alimento completo con un tasso d'umidità del 12 %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2b07146	2	b	d-Carvone						
2b07159	2	b	d-Fencone						
2b09016	2	b	Acetato di mentile						
2b09215	2	b	Acetato di carvile						
2b09216	2	b	Acetato di diidrocarvile						
2b09269	2	b	Acetato di fenchile						
2b13140	2	b	Ossido di linalool	Cfr. regolamento UE nell'ultima colonna (10)	Tutte le specie animali eccetto i pesci	–	–	Tenore massimo raccomandato (cfr. reg. UE)	Regolamento di esecuzione (UE) 2018/246 della Commissione, del 15 febbraio 2018, versione della GU L 53 del 23.02.2018, pag. 105
2b15013	2	b	2-Isobutiltiazolo	Cfr. regolamento UE nell'ultima colonna (10)	Tutte le specie animali	–	–	Tenore massimo raccomandato (cfr. reg. UE)	Regolamento di esecuzione (UE) 2018/247 della Commissione, del 15 febbraio 2018, versione della GU L 53 del 23.02.2018, pag. 109
2b15014	2	b	5-(2-Idrossietil)-4- metiltiazolo						
2b15019	2	b	2,4,5-Trimetiltiazolo						
2b15020	2	b	2-Acetiltiazolo						
2b15033	2	b	2-Etil-4- metiltiazolo						
2b15113	2	b	5,6-Diidro-2,4,6, tris(2-metilpropil) 4H-1,3,5- ditiagina						
2b16027	2	b	Tiamina cloridrato						
2b14005	2	b	2,3-Dietilpirazina		Tutte le specie animali	–	–	Tenore massimo	Regolamento di esecuzione (UE) 2018/248
2b14015	2	b	5,6,7,8-Tetraidrochinossalina						

N. d'identificazione	Categoria	Gruppo funzionale	Additivo	Denominazione chimica, descrizione	Specie animale o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Autorizzazione disciplinata nei seguenti atti dell' UE
							mg/kg di alimento completo con un tasso d'umidità del 12 %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2b14022	2	b	2-Etilpirazina	Cfr. regolamento UE nell'ultima colonna (10)				raccomandato (cfr. reg. UE)	della Commissione, del 15 febbraio 2018, versione della GU L 53 del 23.02.2018, pag. 120
2b14025	2	b	2,5 o 6- Metossi-3- metilpirazina						
2b14028	2	b	5-Metilchinossalina						
2b14049	2	b	2-Acetil-3- etilpirazina						
2b14056	2	b	2,3-Dietil- 5-metilpirazina						
2b14062	2	b	2-(sec-Butil)-3-metossipirazina						
2b14112	2	b	2-Etil-3- metossipirazina						
2b920	2	b	L-cisteina cloridrato monoidrato	Cfr. regolamento UE nell'ultima colonna (10)	Tutte le specie animali ad eccezione di gatti e cani	–	–	Tenore massimo raccomandato (cfr. reg. UE)	Regolamento di esecuzione (UE) 2018/249 della Commissione, del 15 febbraio 2018, GU L 53 del 23.02.2018, pag. 134, modificato da ultimo dal regolamento delegato (UE) 2018/1567, GU L 262 del 19.10.2018, pag. 31
2b16056	2	b	Taurina	Cfr. regolamento UE nell'ultima colonna (10)	Tutte le specie animali	–	–	Tenore massimo raccomandato (cfr. reg. UE)	Regolamento di esecuzione (UE) 2018/249 della Commissione, del 15 febbraio 2018, GU L 53 del 23.02.2018, pag. 134, modificato da ultimo dal regolamento delegato (UE)
2b17001	2	b	Beta-alanina						
2b17002	2	b	L-Alanina						
2b17003	2	b	L-Arginina						
2b17005	2	b	Acido L-aspartico						
2b17008	2	b	L-Istidina						

N. d'identificazione	Categoria	Gruppo funzionale	Additivo	Denominazione chimica, descrizione	Specie animale o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Autorizzazione disciplinata nei seguenti atti dell' UE						
							mg/kg di alimento completo con un tasso d'umidità del 12 %								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10						
2b17010	2	b	D,L-Isoleucina						2018/1567, GU L 262 del 19.10.2018, pag. 31						
2b17012	2	b	L-Leucina												
2b17018	2	b	L-Fenilalanina												
2b17019	2	b	L-Prolina												
2b17020	2	b	D,L-Serina												
2b17022	2	b	L-Tirosina												
2b17027	2	b	L-Metionina												
2b17028	2	b	L-Valina												
2b17033	2	b	L-Cisteina												
2b17034	2	b	Glicina												
2b620	2	b	Acido L-glutamico												
2b621	2	b	Glutammato monosodico												
2b13002	2	b	2-Furoato di metile							Cfr. regolamento UE nell'ultima colonna (10)	Tutte le specie animali	-	-	Tenore massimo raccomandato (cfr. reg. UE)	Regolamento di esecuzione (UE) 2018/250 della Commissione, del 15 febbraio 2018, versione della GU L 53 del 23.02.2018, pag. 166
2b13016	2	b	Disolfuro di bis-(2-metil-3-furilico)												
2b13018	2	b	Furfurale												
2b13019	2	b	Alcole furfurilico												
2b13026	2	b	2-Furanmetantiolo												
2b13033	2	b	Acetotioato di S-furfurilico												
2b13050	2	b	Disolfuro di difurfurilico												
2b13053	2	b	Solfuro di metile furfurilico												

N. d'identificazione	Categoria	Gruppo funzionale	Additivo	Denominazione chimica, descrizione	Specie animale o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Autorizzazione disciplinata nei seguenti atti dell' UE
							mg/kg di alimento completo con un tasso d'umidità del 12 %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2b13055	2	b	2-Metilfuran- 3-tiolo						
2b13064	2	b	Disolfuro di metile furfurile						
2b13079	2	b	Disolfuro di metile 2-metil-3-furile						
2b13128	2	b	Acetato di furfurile						
3c363	2	b	L-arginina	Cfr. regolamento UE nell'ultima colonna (10)	Tutte le specie animali			Tenore massimo raccomandato (cfr. reg. UE)	Regolamento di esecuzione (UE) 2019/12 della Commissione, del 3 gennaio 2019, versione della GU L 2 del 4.01.2019, pag. 21
2b233	2	b	Estratto di luppolo (strobili) ricco di acidi beta	Cfr. regolamento UE nell'ultima colonna (10)	Suinetti svezati e suini da ingrasso Animali svezati e da ingrasso di specie suine minori	–	–	–	Regolamento di esecuzione (UE) 2019/111 della Commissione, del 24 gennaio 2019, versione della GU L 23 del 25.01.2019, pag. 14
2b12038	2	b	8-mercapto-p- mentan-3-one	Cfr. regolamento UE nell'ultima colonna (10)	Tutte le specie animali	–	–	Tenore massimo raccomandato (cfr. reg. UE)	Regolamento di esecuzione (UE) 2019/900 della Commissione, del 29 maggio 2019, versione della GU L 144 del 3.06.2019, pag. 36
2b12085	2	b	p-ment-1-en- 8-tiolo						
2b12005	2	b	Fenilmetantiolo		Gatti e cani	–	–	Tenore massimo	Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1977
2b12077	2	b	Benzil metil solfuro						

N. d'identificazione	Categoria	Gruppo funzionale	Additivo	Denominazione chimica, descrizione	Specie animale o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Autorizzazione disciplinata nei seguenti atti dell' UE
							mg/kg di alimento completo con un tasso d'umidità del 12 %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2b13084	2	b	2-etil-4-idrossi-5-metil-3 (2H)-furanone	Cfr. regolamento UE nell'ultima colonna (10)				raccomandato (cfr. reg. UE)	della Commissione, del 26 novembre 2019, versione della GU L 308 del 29.11.2019, pag. 45
2b15096	2	b	Sec-pentiltiofene						
2b4019	2	b	2,5-dimetilfenolo						
2b5057	2	b	Esa-2 (trans),4 (trans)-dienale						
2b5078	2	b	Tridec-2-enale						
2b5169	2	b	12-metiltridecanale						
2b0001	2	b	Aromatizzante di affumicatura	Cfr. regolamento UE nell'ultima colonna (10)	Cani e gatti	–	–	40	Regolamento di esecuzione (UE) 1076/2014 della Commissione, del 13 ottobre 2014, versione della GU L 296 del 14.10.2014, pag. 19
2b957	2	b	Taumatina	Cfr. regolamento UE nell'ultima colonna (10)	Tutte le specie animali	–	–	–	Regolamento di esecuzione (UE) 869/2012 della Commissione, del 24 settembre 2012, versione della GU L 257 del 25.09.2012, pag. 7
2b16058	2	b	Naringina	Cfr. regolamento UE nell'ultima colonna	Tutte le specie animali	–	–	Tenore massimo raccomandato (cfr. reg. UE)	Regolamento di esecuzione (UE) 2023/255 della Commissione, del 6 febbraio 2023, versione della GU L 35 del 7.2.2023, pag. 11

N. d'identificazione	Categoria	Gruppo funzionale	Additivo	Denominazione chimica, descrizione	Specie animale o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Autorizzazione disciplinata nei seguenti atti dell' UE
							mg/kg di alimento completo con un tasso d'umidità del 12 %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3c352	2	b	L-istidina monocloridrato Monoidrato	Cfr. regolamento UE nell'ultima colonna (10)	Tutte le specie animali	–	–	–	Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1090 della Commissione, del 24 luglio 2020, versione della GU L 241 del 27.07.2020, pag. 1
3c362	2	b	L-arginina	Cfr. regolamento UE nell'ultima colonna (10)	Tutte le specie animali	–	–	Tenore massimo raccomandato (cfr. reg. UE)	Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1033 della Commissione, del 15 luglio 2020, versione della GU L 227 del 16.07.2020, pag. 27
2b180	2	b	Olio essenziale di cardamomo	Cfr. regolamento UE nell'ultima colonna (10)	Tutte le specie animali	–	–	Tenore massimo raccomandato (cfr. reg. UE)	Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1098 della Commissione, del 24 luglio 2020, versione della GU L 241 del 27.07.2020, pag. 28

N. d'identificazione	Categoria	Gruppo funzionale	Additivo	Denominazione chimica, descrizione	Specie animale o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Autorizzazione disciplinata nei seguenti atti dell' UE
							mg/kg di alimento completo con un tasso d'umidità del 12 %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2b920i	2	b	L-cisteina cloridrato monoidrato	Cfr. regolamenti UE nell'ultima colonna (10)	Tutte le specie animali	–	–	Tenore massimo raccomandato (cfr. reg. UE)	Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1175 della Commissione, del 7 agosto 2020, versione della GU L 259 del 10.08.2020, pag. 6 Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1761 della Commissione, del 25 novembre 2020, versione della GU L 397 del 26.11.2020, pag. 10
3c392	2	b	L-cistina	Cfr. regolamento UE nell'ultima colonna (10)	Tutte le specie animali	–	–	Tenore massimo raccomandato (cfr. reg. UE)	Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1379 della Commissione, del 1° ottobre 2020, versione della GU L 319 del 2.10.2020, pag. 36
2b02012	2	b	Geraniolo	Cfr. regolamento UE nell'ultima colonna (10)	Tutte le specie animali ad eccezione degli animali marini	–	–	Tenore massimo raccomandato (cfr. reg. UE)	Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1396 della Commissione, del 5 ottobre 2020, versione della GU L 324 del 6.10.2020, pag. 6
2b02029	2	b	3,7,11-trimetil-2,6,10-dodecatrien-1-olo (farnesolo)						
2b02058	2	b	(Z)-nerolo						
2b05020	2	b	Citrale						
2b09011	2	b	Acetato di geranile						
2b09048	2	b	Butirrato di geranile						
2b09076	2	b	Formiato di geranile						

N. d'identificazione	Categor	Gruppo funzionale	Additivo	Denominazione chimica, descrizione	Specie animale o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Autorizzazione disciplinata nei seguenti atti dell' UE
							mg/kg di alimento completo con un tasso d'umidità del 12 %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2b09128	2	b	Propionato di geranile						
2b09169	2	b	Propionato di nerile						
2b09212	2	b	Formiato di nerile						
2b09213	2	b	Acetato di nerile						
2b09424	2	b	Isobutirrato di nerile						
2b09431	2	b	Isobutirrato di geranile						
2b09692	2	b	Acetato di prenile						
3c381	2	b	L-isoleucina	Cfr. regolamento UE nell'ultima colonna (10)	Tutte le specie animali	–	–	Tenore massimo raccomandato (cfr. reg. UE)	Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1397 della Commissione, del 5 ottobre 2020, versione della GU L 324 del 6.10.2020, pag. 19
2b02017	2	b	Alcole cinnamilico	Cfr. regolamento UE nell'ultima colonna (10)	Tutte le specie animali ad eccezione degli animali marini	–	–	Tenore massimo raccomandato (cfr. reg. UE)	Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1510 della Commissione, del 16 ottobre 2020, versione della GU L 344 del 19.10.2020, pag. 2
2b02031	2	b	3-fenilpropan-1-olo						
2b05038	2	b	2-fenilpropanale						
2b05045	2	b	3-(p-cumenil)-2-metilpropionaldeide						
2b05050	2	b	Alfa-metilcinnamaldeide						
2b05080	2	b	3-fenilpropanale						
2b08022	2	b	Acido cinnamico						
2b09018	2	b	Acetato di cinnamile						
2b09053	2	b	Butirrato di cinnamile						

N. d'identificazione	Categoria	Gruppo funzionale	Additivo	Denominazione chimica, descrizione	Specie animale o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Autorizzazione disciplinata nei seguenti atti dell' UE
							mg/kg di alimento completo con un tasso d'umidità del 12 %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2b09428	2	b	Isobutirrato di 3-fenilpropile						
2b09459	2	b	Isovalerato di cinnamile						
2b09470	2	b	Isobutirrato di cinnamile						
2b09730	2	b	Cinnamato di etile						
2b09740	2	b	Cinnamato di metile						
2b09742	2	b	Cinnamato di isopentile						
2b631i	2	b	Disodio 5'-inosinato	Cfr. regolamento UE nell'ultima colonna (10)	Tutte le specie animali	–	–	Tenore massimo raccomandato (cfr. reg. UE)	Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1764 della Commissione, del 25 novembre 2020, versione della GU L 397 del 26.11.2020, pag. 21
3c451	2	b	L-glutammina	Cfr. regolamento UE nell'ultima colonna (10)	Tutte le specie animali	–	–	Tenore massimo raccomandato (cfr. reg. UE)	Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1796 della Commissione, del 30 novembre 2020, versione della GU L 402 del 1.12.2020, pag. 31
2b621i	2	b	Glutammato monosodico	Cfr. regolamento UE nell'ultima colonna (10)	Tutte le specie animali	–	–	Tenore massimo raccomandato (cfr. reg. UE)	Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1800 della Commissione, del 30 novembre 2020, versione della GU L 402 del 1.12.2020, pag. 46

N. d'identificazione	Categoria	Gruppo funzionale	Additivo	Denominazione chimica, descrizione	Specie animale o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Autorizzazione disciplinata nei seguenti atti dell' UE
							mg/kg di alimento completo con un tasso d'umidità del 12 %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2b72-t	2	b	Tintura di artemisia	Cfr. regolamento UE nell'ultima colonna	Tutte le specie animali	-	-	Tenore massimo raccomandato (cfr. reg. UE)	Regolamento di esecuzione (UE) 2021/421 della Commissione, del 9 marzo 2021, modificato da ultimo dal regolamento delegato (UE) 2022/385, GÜ L 78 dell'8.3.2022, pag. 21
2b489-eo	2	b	Olio essenziale di zenzero	Cfr. regolamento UE nell'ultima colonna	Tutte le specie animali	-	-	Tenore massimo raccomandato (cfr. reg. UE)	Regolamento di esecuzione (UE) 2021/485 della Commissione, del 22 marzo 2021, modificato da ultimo dal regolamento delegato (UE) 2022/385, GÜ L 78 dell'8.3.2022, pag. 21
2b489-or	2	b	Oleo-resina di zenzero	Cfr. regolamento UE nell'ultima colonna	Polli da ingrasso Galline ovaiole Tacchini da ingrasso Suinetti Suini da ingrasso Scrofe	-	-	Tenore massimo raccomandato (cfr. reg. UE)	Regolamento di esecuzione (UE) 2021/485 della Commissione, del 22 marzo 2021, modificato da ultimo dal regolamento delegato (UE) 2022/385, GÜ L 78 dell'8.3.2022, pag. 21

N. d'identificazione	Categoria	Gruppo funzionale	Additivo	Denominazione chimica, descrizione	Specie animale o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Autorizzazione disciplinata nei seguenti atti dell' UE
							mg/kg di alimento completo con un tasso d'umidità del 12 %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					Vacche da latte Vitelli a carne bianca (sostituti del latte) Bovini da ingrasso Ovini e caprini Cavalli Conigli Pesci Animali da compagnia				
2b489-t	2	b	Tintura di zenzero	Cfr. regolamento UE nell'ultima colonna	Cavalli Cani	-	-	Tenore massimo raccomandato (cfr. reg. UE)	Regolamento di esecuzione (UE) 2021/485 della Commissione, del 22 marzo 2021, modificato da ultimo dal regolamento delegato (UE) 2022/385, GU L 78 dell'8.3.2022, pag. 21
2b12003	2	b	Metantiolo	Cfr. regolamento UE nell'ultima colonna (10)	Tutte le specie animali	-	-	Tenore massimo raccomandato	Regolamento di esecuzione (UE) 2021/506 della Commissione, del 23 marzo 2021, versione

N. d'identificazione	Categoria	Gruppo funzionale	Additivo	Denominazione chimica, descrizione	Specie animale o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Autorizzazione disciplinata nei seguenti atti dell' UE
							mg/kg di alimento completo con un tasso d'umidità del 12 %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
								(cfr. reg. UE)	della GU L 102 del 24.3.2021, pag. 4
2b163-eo	2	b	Olio essenziale di curcuma	Cfr. regolamento UE nell'ultima colonna	Tutte le specie animali	-	-	Tenore massimo raccomandato (cfr. reg. UE)	Regolamento di esecuzione (UE) 2021/551 della Commissione, del 30 marzo 2021, modificato da ultimo dal regolamento delegato (UE) 2022/385, GU L 78 dell'8.3.2022, pag. 21
2b163-or	2	b	Oleoresina di curcuma						
2b163-ex	2	b	Estratto di curcuma						
2b163-t	2	b	Tintura di curcuma	Cfr. regolamento UE nell'ultima colonna	Cavalli Cani	-	-	Tenore massimo raccomandato (cfr. reg. UE)	Regolamento di esecuzione (UE) 2021/551 della Commissione, del 30 marzo 2021, modificato da ultimo dal regolamento delegato (UE) 2022/385, GU L 78 dell'8.3.2022, pag. 21
2b317-eo	2	b	Olio essenziale di <i>Origanum vulgare</i> L, subsp. <i>hirtum</i> , (Link) letsw. Var. Vulkan (DOS 00001)	Cfr. regolamento UE nell'ultima colonna (10)	Tutte le specie animali			150	Regolamento di esecuzione (UE) 2021/658 della Commissione, del 21 aprile 2021, versione della GU L 137 del 22.4.2021, pag. 16
3c351i	2	b	L-istidina monocloridrato monoidrato	Cfr. regolamento UE nell'ultima colonna	Tutte le specie animali	-	-	Tenore massimo	Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2080 della Commissione, del 26 novembre 2021,

N. d'identificazione	Categoria	Gruppo funzionale	Additivo	Denominazione chimica, descrizione	Specie animale o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Autorizzazione disciplinata nei seguenti atti dell' UE
							mg/kg di alimento completo con un tasso d'umidità del 12 %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
								raccomandato (cfr. reg. UE)	versione della GU L 426 del 29.11.2021, pag. 23
2b627i	2	b	Disodio 5'-guanilato	Cfr. regolamento UE nell'ultima colonna	Tutte le specie animali	–	–	Tenore massimo raccomandato (cfr. reg. UE)	Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2093 della Commissione, del 29 novembre 2021, versione della GU L 427 del 30.11.2021, pag. 169
2b142-eo	2	b	Olio essenziale di mandarino estratto a freddo	Cfr. regolamento UE nell'ultima colonna	Pollame	-	-	15	Regolamento di esecuzione (UE) 2022/320 della Commissione, del 25 febbraio 2022, versione della GU L 55 del 28.2.2022, pag. 41
					Conigli	-	-	33	
					Salmonidi	-	-	30	
					Suini	-	-	40	
2b136-eo	2	b	Olio essenziale di petitgrain di arancio amaro	Cfr. regolamento UE nell'ultima colonna	Polli da ingrasso	-	-	Tenore massimo raccomandato (cfr. reg. UE)	Regolamento di esecuzione (UE) 2022/347 della Commissione, del 1° marzo 2022, versione della GU L 64 del 2.3.2022, pag. 1
					Galline ovaiole	-	-		
					Tacchini da ingrasso	-	-		
					Suini da ingrasso	-	-		
					Suinetti	-	-		

N. d'identificazione	Categoria	Gruppo funzionale	Additivo	Denominazione chimica, descrizione	Specie animale o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Autorizzazione disciplinata nei seguenti atti dell' UE
							mg/kg di alimento completo con un tasso d'umidità del 12 %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					Scrofe in lattazione Vitelli Vacche da latte Bovini da ingrasso Ovini/caprini Cavalli Conigli Salmonidi Cani Gatti Pesci ornamentali				
2b136-ex	2	b	Estratto di arancio amaro	Cfr. regolamento UE nell'ultima colonna	Polli da ingrasso Galline ovaiole Tacchini da ingrasso Suinetti Suini da ingrasso	–	–	Tenore massimo raccomandato (cfr. reg. UE)	Regolamento di esecuzione (UE) 2022/652 della Commissione, del 20 aprile 2022, modificato da ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) 2023/54, GU L 2 del 5.1.2023, pag. 12

N. d'identificazione	Categoria	Gruppo funzionale	Additivo	Denominazione chimica, descrizione	Specie animale o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Autorizzazione disciplinata nei seguenti atti dell' UE
							mg/kg di alimento completo con un tasso d'umidità del 12 %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					Scrofe Vacche da latte Vitelli Bovini da ingrasso Ovini/caprini Equini Conigli Salmonidi Pesci ornamentali Cani Gatti				
2b139a-ex	2	b	Estratto di limone	Cfr. regolamento UE nell'ultima colonna	Tutte le specie animali	-	-	Tenore massimo raccomandato (cfr. reg. UE)	Regolamento di esecuzione (UE) 2022/537 della Commissione, del 4 aprile 2022, versione della GU L 106 del 5.4.2022, pag. 4
2b491-co	2	b	Olio essenziale di litsea	Cfr. regolamento UE nell'ultima colonna	Polli da ingrasso Galline ovaiole	-	-	Tenore massimo raccomandato (cfr. reg. UE)	Regolamento di esecuzione (UE) 2022/593 della Commissione, del 1° marzo 2022, versione della GU L 114 del 12.4.2022, pag. 44

N. d'identificazione	Categoria	Gruppo funzionale	Additivo	Denominazione chimica, descrizione	Specie animale o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Autorizzazione disciplinata nei seguenti atti dell' UE
							mg/kg di alimento completo con un tasso d'umidità del 12 %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					Tacchini da ingrasso Suini da ingrasso Suinetti Scrofe in lattazione Vitelli Vacche da latte Bovini da ingrasso Ovini/Caprini Equini Conigli Salmonidi Cani Gatti Pesci ornamentali				
2b280-ex	2	b	Estratto di foglie di <i>Melissa officinalis</i> L.	Cfr. regolamento UE nell'ultima colonna	Tutte le specie animali	-	-	Tenore massimo	Regolamento di esecuzione (UE) 2022/653 della Commissione, del 20 aprile 2022, versione

N. d'identificazione	Categoria	Gruppo funzionale	Additivo	Denominazione chimica, descrizione	Specie animale o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Autorizzazione disciplinata nei seguenti atti dell' UE
							mg/kg di alimento completo con un tasso d'umidità del 12 %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
								raccomandato (cfr. reg. UE)	della GU L 119 del 21.4.2022, pag. 79
2b475(m)-t	2	b	Tintura di verbasco	Cfr. regolamento UE nell'ultima colonna	Polli da ingrasso Tacchini da ingrasso Suini da ingrasso Vitelli da ingrasso Agnelli e capretti da ingrasso Salmonidi, esclusi quelli destinati alla riproduzione Conigli da ingrasso	-	-	50	Regolamento di esecuzione (UE) 2022/702 della Commissione, del 5 maggio 2022, versione della GU L 132 del 6.5.2022, pag. 1
2b317-eoi	2	b	Olio essenziale di <i>Origanum vulgare ssp. hirtum</i> (Link) Ietsw.	Cfr. regolamento UE nell'ultima colonna	Polli da ingrasso	-	-	22	Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1248 della Commissione, del 19 luglio 2022, versione
					Galline ovaiole	-	-	33	

N. d'identificazione	Categoria	Gruppo funzionale	Additivo	Denominazione chimica, descrizione	Specie animale o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Autorizzazione disciplinata nei seguenti atti dell' UE
							mg/kg di alimento completo con un tasso d'umidità del 12 %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					Tacchini da ingrasso	–	–	30	della GU L 191 del 20.7.2022, pag. 7
					Suinetti	–	–	40	
					Suini da ingrasso	–	–	48	
					Scrofe	–	–	63	
					Vacche da latte	–	–	57	
					Vitelli	–	–	100	
					Bovini da ingrasso, ovini, caprini e cavalli	–	–	88	
					Conigli	–	–	35	
					Cani	–	–	106	
					Gatti	–	–	18	
					Salmonidi	–	–	101	
					Pesci ornamentali	–	–	150	
2b09037	2	b	Acrilato di etile	Cfr. regolamento UE nell'ultima colonna	Tutte le specie animali	–	–	Tenore massimo raccomandato (cfr. reg. UE)	Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1250 della Commissione, del 19 luglio 2022, versione
2b09499	2	b	Isovalerato di pentile						
2b09519	2	b	2-metilbutirrato di metile						

N. d'identificazione	Categoria	Gruppo funzionale	Additivo	Denominazione chimica, descrizione	Specie animale o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Autorizzazione disciplinata nei seguenti atti dell' UE
							mg/kg di alimento completo con un tasso d'umidità del 12 %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2b05077	2	b	2-metilundecanale						della GU L 191 del 20.7.2022, pag. 13
2b08064	2	b	Acido (2E)-metilcrotonico						
2b09260	2	b	(E,Z)-deca-2,4-dienoato di etile						
2b07053	2	b	Butan-2-one						
2b09027	2	b	Acetato di cicloesile						
2b07075	2	b	3,4-dimetilciclopentan-1,2-dione						
2b10023	2	b	5-etil-3-idrossi-4-metilfuran-2(5H)-one						
2b09168	2	b	Butirrato di fenetile						
2b09804	2	b	Fenilacetato di esile						
2b07022	2	b	4-metilacetofenone						
2b07038	2	b	4-metossiacetofenone						
2b04026	2	b	3-metilfenolo						
2b04048	2	b	3,4-dimetilfenolo						
2b04015	2	b	1-metossi-4-metilbenzene						
2b13169	2	b	Trimetilossazolo						

N. d'identificazione	Categoria	Gruppo funzionale	Additivo	Denominazione chimica, descrizione	Specie animale o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Autorizzazione disciplinata nei seguenti atti dell' UE
							mg/kg di alimento completo con un tasso d'umidità del 12 %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2b15012	2	b	4,5-diidrotiofen-3(2H)-one						
2b621i	2	b	Glutammato monosodico	Cfr. regolamento UE nell'ultima colonna	Tutte le specie animali	–	–	Tenore massimo raccomandato (cfr. reg. UE)	Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1266 della Commissione, del 20 luglio 2022, versione della GU L 192 del 21.7.2022, pag. 17
2b2816-ex	2	b	Estratto di olibano	Cfr. regolamento UE nell'ultima colonna	Cavalli Cani	–	–	Tenore massimo raccomandato (cfr. reg. UE)	Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1383 della Commissione, dell'8 agosto 2022, versione della GU L 207 del 9.8.2022, pag. 19
2b103-eo	2	b	Olio essenziale di ylang ylang	Cfr. regolamento UE nell'ultima colonna	Gatti	–	–	1	Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1412 della Commissione, del 19 agosto 2022, versione della GU L 217 del 22.8.2022, pag. 1
					Tutte le specie animali ad eccezione dei gatti	–	–	Tenore massimo raccomandato (cfr. reg. UE)	
2b85c-eo	2	b	Olio essenziale di foglie di bucco	Cfr. regolamento UE nell'ultima colonna	Gatti	–	–	0,2	Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1419 della Commissione, del 22 agosto 2022, versione della GU L 218 del 23.8.2022, pag. 12
					Tutte le specie animali ad eccezione dei gatti	–	–	Tenore massimo raccomandato (cfr. reg. UE)	

N. d'identificazione	Categoria	Gruppo funzionale	Additivo	Denominazione chimica, descrizione	Specie animale o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Autorizzazione disciplinata nei seguenti atti dell' UE
							mg/kg di alimento completo con un tasso d'umidità del 12 %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2b620i	2	b	Acido L-glutammico	Cfr. regolamento UE nell'ultima colonna	Tutte le specie animali	–	–	Tenore massimo raccomandato (cfr. reg. UE)	Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1420 della Commissione, del 22 agosto 2022, versione della GU L 218 del 23.8.2022, pag. 17
2b621ii	2	b	Glutammato monosodico	Cfr. regolamento UE nell'ultima colonna	Tutte le specie animali	–	–	Tenore massimo raccomandato (cfr. reg. UE)	
2b143-eo	2	b	Olio essenziale di arancio estratto a freddo	Cfr. regolamento UE nell'ultima colonna	Polli da ingrasso e altre specie avicole minori da ingrasso	–	–	80	Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1421 della Commissione, del 22 agosto 2022, versione della GU L 218 del 23.8.2022, pag. 27
					Galline ovaiole e altre specie avicole minori per la produzione di uova e per la riproduzione Tacchini da ingrasso			–	
					Tutti i suidi da ingrasso	–	–		

N. d'identificazione	Categoria	Gruppo funzionale	Additivo	Denominazione chimica, descrizione	Specie animale o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Autorizzazione disciplinata nei seguenti atti dell' UE
							mg/kg di alimento completo con un tasso d'umidità del 12 %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					Suinetti di tutte le specie di suidi	–	–	144	
					Scrofe	–	–	200	
					Ruminanti	–	–	130	
					Cavalli	–	–	230	
					Conigli	–	–	50	
					Pesci, esclusi i pesci ornamentali				
					Altre specie	–	–	50	
2b143-di	2	b	Olio essenziale di arancio distillato	Cfr. regolamento UE nell'ultima colonna	Polli da ingrasso e altre specie avicole minori da ingrasso Galline ovaiole e altre specie avicole minori per la produzione di uova e per la riproduzione Tacchini da ingrasso	–	–	80	
					Suidi	–	–	200	

N. d'identificazione	Categoria	Gruppo funzionale	Additivo	Denominazione chimica, descrizione	Specie animale o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Autorizzazione disciplinata nei seguenti atti dell' UE
							mg/kg di alimento completo con un tasso d'umidità del 12 %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					Ruminanti	–	–	130	
					Cavalli	–	–	225	
					Conigli	–	–	80	
					Pesci, esclusi i pesci ornamentali	–	–	80	
					Altre specie	–	–	80	
2b143-f	2	b	Olio di arancio concentrato	Cfr. regolamento UE nell'ultima colonna	Polli da ingrasso e altre specie avicole minori da ingrasso			15,5	
					Galline ovaiole e altre specie avicole minori per la produzione di uova e per la riproduzione	–	–	23,5	
					Tacchini da ingrasso	–	–	21	
					Tutti i suidi da ingrasso	–	–	34	
					Suinetti di tutte le specie di suidi	–	–	28,5	

N. d'identificazione	Categoria	Gruppo funzionale	Additivo	Denominazione chimica, descrizione	Specie animale o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Autorizzazione disciplinata nei seguenti atti dell' UE
							mg/kg di alimento completo con un tasso d'umidità del 12 %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					Scrofe	–	–	41,5	
					Vitelli (sostituti del latte)	–	–	66,5	
					Ruminanti da ingrasso	–	–	62,5	
					Ruminanti da latte	–	–	40,5	
					Cavalli	–	–	62,5	
					Conigli	–	–	25	
					Pesci, esclusi i pesci ornamentali	–	–	70	
					Altre specie	–	–	15,5	
2b143-f-i	2	b	Olio di arancio concentrato	Cfr. regolamento UE nell'ultima colonna	Polli da ingrasso e altre specie avicole minori da ingrasso			5,5	
					Galline ovaiole e altre specie avicole minori per la produzione di uova e per la riproduzione	–	–	8	

N. d'identificazione	Categoria	Gruppo funzionale	Additivo	Denominazione chimica, descrizione	Specie animale o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Autorizzazione disciplinata nei seguenti atti dell' UE
							mg/kg di alimento completo con un tasso d'umidità del 12 %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					Tacchini da ingrasso	–	–	7	
					Tutti i suidi da ingrasso	–	–	11,5	
					Suinetti di tutte le specie di suidi	–	–	9,5	
					Scrofe	–	–	14	
					Vitelli (sostituti del latte)	–	–	23	
					Ruminanti da ingrasso	–	–	21,5	
					Ruminanti da latte	–	–	14	
					Cavalli	–	–	21,5	
					Conigli	–	–	8,5	
					Pesci, esclusi i pesci ornamentali	–	–	24,5	
					Altre specie	–	–	5,5	
2b143-f-ii	2	b	Olio di arancio concentrato	Cfr. regolamento UE nell'ultima colonna	Tutte le specie animali	–	–	Tenore massimo raccomandato (cfr. reg. UE)	

N. d'identificazione	Categoria	Gruppo funzionale	Additivo	Denominazione chimica, descrizione	Specie animale o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Autorizzazione disciplinata nei seguenti atti dell' UE
							mg/kg di alimento completo con un tasso d'umidità del 12 %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2b130-eo	2	b	Olio essenziale bianco di canfora	Cfr. regolamento UE nell'ultima colonna	Gatti	–	–	22	Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1451 della Commissione, del 1° settembre 2022, versione della GU L 228 del 2.9.2022, pag. 10
					Tutte le specie animali ad eccezione dei gatti	–	–	Tenore massimo raccomandato (cfr. reg. UE)	
2b2289-t	2	b	Tintura di cannella	Cfr. regolamento UE nell'ultima colonna	Tutte le specie animali	–	–	Tenore massimo raccomandato (cfr. reg. UE)	Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1452 della Commissione, del 1° settembre 2022, modificato da ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) 2023/585, GU L 77 del 16.3.2023, pag. 7
2b07057	2	b	3-Etilciclopentan-1,2-dione	Cfr. regolamento UE nell'ultima colonna	Tutte le specie animali	–	–	Tenore massimo raccomandato (cfr. reg. UE)	
2b13010	2	b	4-Idrossi-2,5-dimetilfuran-3(2H)-one	Cfr. regolamento UE nell'ultima colonna	Cani Gatti	–	–	Tenore massimo raccomandato (cfr. reg. UE)	
2b13042	2	b	4,5-diidro-2-metilfuran-3(2H)-one	Cfr. regolamento UE nell'ultima colonna	Cani Gatti	–	–	Tenore massimo raccomandato (cfr. reg. UE)	

N. d'identificazione	Categoria	Gruppo funzionale	Additivo	Denominazione chimica, descrizione	Specie animale o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Autorizzazione disciplinata nei seguenti atti dell' UE
							mg/kg di alimento completo con un tasso d'umidità del 12 %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2b04003	2	b	Eugenolo	Cfr. regolamento UE nell'ultima colonna	Tutte le specie animali ad eccezione del pollame e dei pesci	–	–	Tenore massimo raccomandato (cfr. reg. UE)	
2b04010	2	b	1-Metossi-4-(prop-1(trans)-enil)benzene	Cfr. regolamento UE nell'ultima colonna	Tutte le specie animali ad eccezione del pollame e dei pesci	–	–	Tenore massimo raccomandato (cfr. reg. UE)	
2b05040	2	b	ALFA-pentilcinnamaldeide	Cfr. regolamento UE nell'ultima colonna	Tutte le specie animali	–	–	Tenore massimo raccomandato (cfr. reg. UE)	
2b05041	2	b	ALFA-esilcinnamaldeide	Cfr. regolamento UE nell'ultima colonna	Tutte le specie animali	–	–	Tenore massimo raccomandato (cfr. reg. UE)	
2b14038	2	b	2-Acetilpiridina	Cfr. regolamento UE nell'ultima colonna	Tutte le specie animali	–	–	Tenore massimo raccomandato (cfr. reg. UE)	
2b139-eo	2	b	Olio essenziale di limone estratto a freddo	Cfr. regolamento UE	Polli da ingrasso	–	–	35	

N. d'identificazione	Categoria	Gruppo funzionale	Additivo	Denominazione chimica, descrizione	Specie animale o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Autorizzazione disciplinata nei seguenti atti dell' UE
							mg/kg di alimento completo con un tasso d'umidità del 12 %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				nell'ultima colonna	Tacchini da ingrasso	-	-	40	della Commissione, del 1° marzo 2022, versione della GU L 234 del 9.9.2022, pag. 1
					Salmonidi				
					Galline ovaiole	-	-	52	
					Suini da ingrasso	-	-	74	
					Suinetti	-	-	62	
					Scrofe	-	-	92	
					Vitelli (sostituti del latte)	-	-	90	
					Bovini da ingrasso				
					Vacche da latte				
					Cavalli	-	-	137	
					Ovini/caprini	-	-	30	
					Conigli				
2b139-rf	2	b	Frazione residua della distillazione di olio di limone estratto a freddo	Cfr. regolamento UE nell'ultima colonna	Polli da ingrasso	-	-	11	
					Galline ovaiole	-	-	12	
					Tacchini da ingrasso				

N. d'identificazione	Categoria	Gruppo funzionale	Additivo	Denominazione chimica, descrizione	Specie animale o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Autorizzazione disciplinata nei seguenti atti dell' UE
							mg/kg di alimento completo con un tasso d'umidità del 12 %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					Conigli Salmonidi				
					Ruminanti Suinetti	-	-	20	
					Suini da ingrasso	-	-	24	
					Scrofe	-	-	30	
					Cavalli	-	-	35	
2b139-di	2	b	Olio essenziale di limone distillato (frazione volatile)	Cfr. regolamento UE nell'ultima colonna	Polli da ingrasso	-	-	36	
					Galline ovaiole	-	-	53	
					Conigli	-	-	56	
					Tacchini da ingrasso	-	-	48	
					Suinetti	-	-	64	
					Suini da ingrasso	-	-	76	
					Scrofe	-	-	94	
					Vitelli (sostituti del latte) Bovini da ingrasso	-	-	95	

N. d'identificazione	Categoria	Gruppo funzionale	Additivo	Denominazione chimica, descrizione	Specie animale o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Autorizzazione disciplinata nei seguenti atti dell' UE
							mg/kg di alimento completo con un tasso d'umidità del 12 %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					Ovini/caprini				
					Cavalli	-	-	141	
					Vacche da latte	-	-	91	
					Salmonidi Pesci ornamentali	-	-	60	
					Cani				
					Gatti	-	-	30	
2b141-eo	2	b	Olio essenziale di lime distillato	Cfr. regolamento UE nell'ultima colonna	Polli da ingrasso	-	-	8,5	
					Galline ovaiole	-	-	12,5	
					Tacchini dain-grasso	-	-	11	
					Suinetti	-	-	15	
					Suini da ingrasso	-	-	18	
					Scrofe in lattazione	-	-	22	
					Bovini da ingrasso Ovini/caprini Cavalli	-	-	33,5	

N. d'identificazione	Categoria	Gruppo funzionale	Additivo	Denominazione chimica, descrizione	Specie animale o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Autorizzazione disciplinata nei seguenti atti dell' UE
							mg/kg di alimento completo con un tasso d'umidità del 12 %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					Vitelli (sostituti del latte)	–	–	35,5	
					Vacche da latte	–	–	21,5	
					Conigli	–	–	13,5	
					Salmonidi Pesci ornamentali	–	–	30	
2b09093	2	b	Eptanoato di etile	Cfr. regolamento UE nell'ultima colonna	Tutte le specie animali	–	–	Tenore massimo raccomandato (cfr. reg. UE)	Regolamento di esecuzione (UE) 2023/565 della Commissione, del 10 marzo 2023, versione della GU L 74 del 13.3.2023, pag. 10
2b09409	2	b	2-metilbutirrato di etile						
2b09024	2	b	Acetato di isopentile						
2b09463	2	b	3-metilbutirrato di 3-metilbutile						
2b08006	2	b	Acido 2-metilpropionico						
2b09055	2	b	Butirrato di 3-metilbutile						
2b09286	2	b	Acetato di 2-metilbutile						
2b02020	2	b	es-2-en-1-olo						
2b05073	2	b	es-2(trans)-enale						
2b09244	2	b	Esanoato di allile						
2b09097	2	b	Eptanoato di allile						
2b02013	2	b	Linalolo						
2b02035	2	b	2-metil-1-fenilpropan-2-olo						

N. d'identificazione	Categoria	Gruppo funzionale	Additivo	Denominazione chimica, descrizione	Specie animale o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Autorizzazione disciplinata nei seguenti atti dell' UE
							mg/kg di alimento completo con un tasso d'umidità del 12 %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2b07007	2	b	alfa-ionone						
2b07083	2	b	beta-damascone						
2b07089	2	b	Nootcatone						
2b07008	2	b	beta-ionone						
2b07011	2	b	alfa-irone						
2b07108	2	b	beta-damascenone						
2b07224	2	b	(e)-beta-damascone						
2b10004	2	b	Pentadecano-1,15-lattone						
2b02019	2	b	2-feniletan-1-olo						
2b09466	2	b	Isovalerato di fenetile						
2b07055	2	b	4-(p-idrossifenil)butan-2-one						
2b04074	2	b	2-metossinaftalene						
2b15026	2	b	2-isopropil-4-metiltiazolo						
2b01017	2	b	Valencene						
2b09192	2	b	Oleato di etile						
2b02049	2	b	nona-2,6-dien-1-olo						
2b02050	2	b	pent-2-en-1-olo						
2b02231	2	b	trans-2, cis-6-nonadien-1-olo						
2b05037	2	b	2-dodecenale						
2b05058	2	b	nona-2(trans),6(cis)-dienale						
2b05071	2	b	nona-2,4-dienale						

N. d'identificazione	Categoria	Gruppo funzionale	Additivo	Denominazione chimica, descrizione	Specie animale o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Autorizzazione disciplinata nei seguenti atti dell' UE
							mg/kg di alimento completo con un tasso d'umidità del 12 %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2b05072	2	b	trans-2-nonenale						
2b05081	2	b	2,4-decadienale						
2b05084	2	b	epta-2,4-dienale						
2b05140	2	b	deca-2(trans),4(trans)-dienale						
2b05144	2	b	dodec-2(trans)-enale						
2b05150	2	b	ept-2(trans)-enale						
2b05171	2	b	non-2-enale						
2b05172	2	b	nona-2(trans),6(trans)-dienale						
2b05184	2	b	undec-2(trans)-enale						
2b05190	2	b	trans-2-ottenale						
2b05191	2	b	trans-2-decenale						
2b05194	2	b	tr-2, tr-4-nonadienale						
2b05196	2	b	tr-2, tr-4-undecadienale						
2b09394	2	b	Acetato di es-2(trans)-enile						
2b09396	2	b	Butirrato di es-2-enile						
2b07081	2	b	ott-1-en-3-one						
2b02067	2	b	Isopulegolo						
2b02072	2	b	4-terpinenolo						
2b09050	2	b	Butirrato di linalile						
2b09080	2	b	Formiato di linalile						
2b09130	2	b	Propionato di linalile						

N. d'identificazione	Categoria	Gruppo funzionale	Additivo	Denominazione chimica, descrizione	Specie animale o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Autorizzazione disciplinata nei seguenti atti dell' UE						
							mg/kg di alimento completo con un tasso d'umidità del 12 %								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10						
2b09423	2	b	Isobutirrato di linalile												
2b07112	2	b	3-metil-2-ciclopenten-1-one												
2b09520	2	b	3-osso-2-pentil-1-ciclopentilacetato di metile												
2b07032	2	b	Benzofenone												
2b09739	2	b	Cinnamato di benzile												
2b09748	2	b	Salicilato di etile												
2b04013	2	b	1,2-dimetossi-4-(prop-1-enil)-benzene												
2b01008	2	b	Mircene												
2b01018	2	b	beta-ocimene												
2b08005	2	b	Acido butirrico							Cfr. regolamento UE nell'ultima colonna	Tutte le specie animali	-	-	Tenore massimo raccomandato (cfr. reg. UE)	Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1417 della Commissione, del 5 luglio 2023, versione della GU L 171 del 6.7.2023, pag. 11
2b09039	2	b	Butirrato di etile												
2b09413	2	b	Isobutirrato di etile												
2b09447	2	b	Isovalerato di etile												
2b09462	2	b	Isovalerato di metile												
2b08055	2	b	Acido 2-metil-2-pentenoico												
2b07015	2	b	6-metilept-5-en-2-one												
2b07016	2	b	Undecan-2-one												
2b07019	2	b	Ottan-2-one												
2b07020	2	b	Nonan-2-one												

N. d'identificazione	Categoria	Gruppo funzionale	Additivo	Denominazione chimica, descrizione	Specie animale o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Autorizzazione disciplinata nei seguenti atti dell' UE
							mg/kg di alimento completo con un tasso d'umidità del 12 %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2b07062	2	b	Ottan-3-one						
2b07103	2	b	Tridecan-2-one						
2b07139	2	b	5-metilept-2-en-4-one						
2b10008	2	b	Dodecano-1,5-lattone						
2b10016	2	b	Tetradecano-1,5-lattone						
2b13001	2	b	5-metilfurfurale						
2b07024	2	b	4-fenilbut-3-en-2-one						
2b02128	2	b	Alcole p-anisilico						
2b05015	2	b	4-metossibenzaldeide						
2b05016	2	b	Piperonale						
2b05018	2	b	Vanillina						
2b09019	2	b	Acetato di p-anisile						
2b09727	2	b	Benzoato di benzile						
2b09750	2	b	Salicilato di isobutile						
2b09751	2	b	Salicilato di isopentile						
2b09752	2	b	Salicilato di benzile						
2b04035	2	b	Difenil etere						
2b13054	2	b	2-acetilfurano	Cfr. regolamento UE nell'ultima colonna	Tutte le specie animali	-	-	Tenore massimo raccomandato (cfr. reg. UE)	Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1707 della Commissione, del 7 settembre 2023,
2b13059	2	b	2-pentilfurano						

N. d'identificazione	Categoria	Gruppo funzionale	Additivo	Denominazione chimica, descrizione	Specie animale o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Autorizzazione disciplinata nei seguenti atti dell' UE
							mg/kg di alimento completo con un tasso d'umidità del 12 %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									versione della GU L 221 del 8.9.2023, pag. 27
2b631i	2	b	Disodio 5'-inosinato	Cfr. regolamento UE nell'ultima colonna	Tutte le specie animali	–	–	Tenore massimo raccomandato (cfr. reg. UE)	Regolamento di esecuzione (UE) 2023/2632 della Commissione, del 27 novembre 2023, versione della GU L, 2023/2632, 28.11.2023
2b2972-ex	2	b	Estratto di quebracho rosso	Cfr. regolamento UE nell'ultima colonna	Tacchini da ingrasso	–	–	540	Regolamento di esecuzione (UE) 2023/2846 della Commissione, del 20 dicembre 2023, versione della GU L, 2023/2846, 21.12.2023
					Polli da ingrasso e specie avicole minori da ingrasso	–	–	400	
					Tutte le specie avicole destinate alla produzione di uova e alla riproduzione	–	–	600	
					Suinetti, suinetti di suidi minori e suimi da ingrasso di suidi minori	–	–	720	

N. d'identificazione	Categoria	Gruppo funzionale	Additivo	Denominazione chimica, descrizione	Specie animale o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Autorizzazione disciplinata nei seguenti atti dell' UE
							mg/kg di alimento completo con un tasso d'umidità del 12 %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					Suini da ingrasso	–	–	860	
					Scrofe	–	–	1050	
					Vitelli a carne bianca (sostituto del latte)	–	–	1680	
					Ruminanti da ingrasso, eccetto ovini e caprini	–	–	1580	
					Equini	–	–	1580	
					Ovini e caprini	–	–	1580	
					Vacche da latte e ruminanti da latte minori, eccetto ovini e caprini da latte	–	–	1030	
					Conigli	–	–	630	
					Salmonidi e pesci piccoli	–	–	1810	
					Pesci ornamentali	–	–	3000	
					Cani	–	–	1900	

N. d'identificazione	Categoria	Gruppo funzionale	Additivo	Denominazione chimica, descrizione	Specie animale o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Autorizzazione disciplinata nei seguenti atti dell' UE
							mg/kg di alimento completo con un tasso d'umidità del 12 %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					Uccelli ornamentali	–	–	317	
					Gatti	–	–	317	
					Altre specie e categorie di animali	–	–	317	

2.2.2 Sostanze aromatizzanti provvisoriamente autorizzate

a. Sostanze aromatizzanti autorizzate per tutte le specie o categorie animali

Numero di ordine	Categoria	Gruppo funzionale	Denominazione chimica
1	2	3	4
1	2	b	3-Methylcyclopentan-1,2-dione / Flavis No. 07.056
2 a 5			
6	2	b	N. CAS 101-41-7 / Methyl phenylacetate / Flavis No. 09.783
7 a 8			
9	2	b	N. CAS 101-97-3 / Ethyl phenylacetate / Flavis No. 09.784
10	2	b	N. CAS 102-13-6 / Isobutyl phenylacetate / Flavis No. 09.788
11	2	b	N. CAS 102-19-2 / 3-Methylbutyl phenylacetate / Flavis No. 09.789
12	2	b	N. CAS 102-20-5 / Phenethyl phenylacetate / Flavis No. 09.707
13 a 15			

Numero di ordine	Categoria	Gruppo funzionale	Denominazione chimica
1	2	3	4
16	2	b	N. CAS 103-45-7 / Phenethyl acetate / Flavis No. 09.031
17 a 21			
22	2	b	N. CAS 103-82-2 / Phenylacetic acid / Flavis No. 08.038
23 a 24	.		
25	2	b	N. CAS 104-50-7 / Octano-1,4-lactone / Flavis No. 10.022
26 a 27			
28	2	b	N. CAS 104-55-2 / Cinnamaldehyde / Flavis No. 05.014
29	2	b	N. CAS 104-61-0 / Nonano-1,4-lactone / Flavis No. 10.001
30	2	b	N. CAS 104-67-6 / Undecano-1,4-lactone / Flavis No. 10.002
31 a 42			
43	2	b	N. CAS 106-44-5 / 4-Methylphenol / Flavis No. 04.028
44 a 46			
47	2	b	N. CAS 108-46-3 / Benzene-1,3-diol / Flavis No. 04.047
48	2	b	N. CAS 108-48-5 / 2,6-Dimethylpyridine / Flavis No. 14.065
49	2	b	N. CAS 108-50-9 / 2,6-Dimethylpyrazine / Flavis No. 14.021
50			
51	2	b	N. CAS 108-95-2 / Phenol / Flavis No. 04.041
52	2	b	N. CAS 109-08-0 / 2-Methylpyrazine / Flavis No. 14.027
53 a 58			
59	2	b	N. CAS 1124-11-4 / 2,3,5,6-Tetramethylpyrazine / Flavis No. 14.018
60	2	b	N. CAS 112-45-8 / Undec-10-enal / Flavis No. 05.035
61 a 63			

Numero di ordine	Categoria	Gruppo funzionale	Denominazione chimica
1	2	3	4
64	2	b	N. CAS 118-71-8 / Maltol / Flavis No. 07.014
65 a 66			
67	2	b	N. CAS 119-36-8 / Methyl salicylate / Flavis No. 09.749
68 a 74			
75	2	b	N. CAS 122-78-1 / Phenylacetaldehyde / Flavis No. 05.030
76			
77	2	b	N. CAS 123-07-9 / 4-Ethylphenol / Flavis No. 04.022
78			
79	2	b	N. CAS 123-32-0 / 2,5-Dimethylpyrazine / Flavis No. 14.020
80 a 82			
83	2	b	N. CAS 124-76-5 / Isoborneol / Flavis No. 02.059
84	2	b	N. CAS 125-12-2 / Isobornyl acetate / Flavis No. 09.218
85 a 88			
89	2	b	N. CAS 13925-07-0 / 2-Ethyl-3,5-dimethylpyrazine / Flavis No. 14.024
90 a 95			
96	2	b	N. CAS 14667-55-1 / 2,3,5-Trimethylpyrazine / Flavis No. 14.019
97 a 99			
100	2	b	N. CAS 15707-23-0 / 2-Ethyl-3-methylpyrazine / Flavis No. 14.006
101			
102	2	b	N. CAS 17369-59-4 / 3-Propylidenephthalide / Flavis No. 10.005
103			
104	2	b	N. CAS 1759-28-0 / 4-Methyl-5-vinylthiazole / Flavis No. 15.018

Numero di ordine	Categoria	Gruppo funzionale	Denominazione chimica
1	2	3	4
105 a 109			
110	2	b	N. CAS 21834-92-4 / 5-Methyl-2-phenylhex-2-enal / Flavis No. 05.099
111			
112	2	b	N. CAS 22047-25-2 / Acetylpyrazine / Flavis No. 14.032
113	2	b	N. CAS 2216-51-5 / L-Menthol / Flavis No. 02.015
114	2	b	N. CAS 2305-05-7 / Dodecano-1,4-lactone / Flavis No. 10.019
115 a 121			
122	2	b	N. CAS 23747-48-0 / 5H-5-methyl-6,7-dihydrocyclopenta (b)pyrazine / Flavis No. 14.037
123	2	b	N. CAS 2442-10-6 / Oct-1-en-3-yl acetate / Flavis No. 09.281
124 a 125			
126	2	b	N. CAS 24683-00-9 / 2-Isobutyl-3-methoxypyrazine / Flavis No. 14.043
127 a 134			
135	2	b	N. CAS 2785-89-9 / 4-Ethylguaiaicol / Flavis No. 04.008
136			
137	2	b	N. CAS 2847-30-5 / 2-Methoxy-3-methylpyrazine / Flavis No. 14.126
138	2	b	N. CAS 28664-35-9 / 3-Hydroxy-4,5-dimethylfuran-2(5H)-one / Flavis No. 10.030
139 a 143			
144	2	b	N. CAS 3391-86-4 / Oct-1-en-3-ol / Flavis No. 02.023
145	2	b	N. CAS 4691-65-0 / Disodium Inosine-5-Mono-phosphate (IMP)
146 a 148			
149	2	b	N. CAS 41453-56-9 / Non-2(cis)-en-1-ol / Flavis No. 02.112
150	2	b	N. CAS 4166-20-5 / 4-Acetoxy-2,5-dimethylfuran-3(2H)-one / Flavis No. 13.099

Numero di ordine	Categoria	Gruppo funzionale	Denominazione chimica
1	2	3	4
151			
152	2	b	N. CAS 43039-98-1 / 2-Propionylthiazole / Flavis No. 15.027
153			
154	2	b	N. CAS 431-03-8 / Diacetyl / Flavis No. 07.052
155 a 159			
160	2	b	N. CAS 464-49-3 / (1R)-1,7,7-Trimethylbicyclo[2.2.1]heptan-2-one / Flavis No. 07.215
161 a 162			
163	2	b	N. CAS 499-75-2 / Carvacrol / Flavis No. 04.031
164	2	b	N. CAS 507-70-0 / Borneol / Flavis No. 02.016
165			
166	2	b	N. CAS 536-78-7 / 3-Ethylpyridine / Flavis No. 14.061
167 a 169			
170	2	b	N. CAS 55031-15-7 / 2-ethyl-3,(5or6)di methylpyrazine / Flavis No. 14.100
171	2	b	N. CAS 551-08-6 / 3-Butylideneephthalide / Flavis No. 10.024
172 a 175			
176	2	b	N. CAS 576-26-1 / 2,6-Dimethylphenol / Flavis No. 04.042
177	2	b	N. CAS 578-58-5 / 2,5-Dimethylphenol / Flavis No. 04.0192
178	2	b	N. CAS 586-62-9 / Terpinolene / Flavis No. 01.005
179			
180	2	b	N. CAS 5910-89-4 / 2,3-Dimethylpyrazine / Flavis No. 14.050
181			
182	2	b	N. CAS 5989-54-8 / l-Limonene / Flavis No. 01.046

Numero di ordine	Categoria	Gruppo funzionale	Denominazione chimica
1	2	3	4
183			
184	2	b	N. CAS 616-25-1 / Pent-1-en-3-ol / Flavis No. 02.099
185 a 189			
190	2	b	N. CAS 6485-40-1 / L-Carvone / Flavis No. 07.147
191 a 194			
195	2	b	N. CAS 706-14-9 / Decano-1,4-lactone / Flavis No. 10.017
196 a 198			
199	2	b	N. CAS 76-49-3 / Bornyl acetate / Flavis No. 09.017
200 a 201			
202	2	b	N. CAS 7786-61-0 / 2-Methoxy-4-vinylphenol / Flavis No. 04.009
203 a 208			
209	2	b	N. CAS 8007-35-0 / Terpineol acetate / Flavis No. 09.830
210 a 214			
215	2	b	N. CAS 88-69-7 / 2-Isopropylphenol / Flavis No. 04.044
216	2	b	N. CAS 89-78-1 / DL-Menthol (racemic) / Flavis No.02.015
217			
218	2	b	N. CAS 89-80-5 / trans-Menthone / Flavis No. 07.176
219	2	b	N. CAS 89-83-8 / Thymol / Flavis No. 04.006
220	2	b	N. CAS 90-05-1 / 2-Methoxyphenol / Flavis No. 04.005
221	2	b	N. CAS 91-10-1 / 2,6-Dimethoxyphenol / Flavis No. 04.036
222 a 223			
224	2	b	N. CAS 93-51-6 / 2-Methoxy-4-methylphenol / Flavis No. 04.007

Numero di ordine	Categoria	Gruppo funzionale	Denominazione chimica
1	2	3	4
225			
226	2	b	N. CAS 93-92-5 / 1-Phenethyl acetate / Flavis No. 09.178
227	2	b	N. CAS 95-16-9 / Benzothiazole / Flavis No. 15.016
228	2	b	N. CAS 95-48-7 / 2-Methylphenol / Flavis No. 04.027
229 a 230			
231	2	b	N. CAS 98-85-1 / 1-Phenylethan-1-ol / Flavis No. 02.064
232	2	b	N. CAS 98-86-2 / Acetophenone / Flavis No. 07.004
233	2	b	N. CAS 99-83-2 / alpha-Phellandrene / Flavis No. 01.006
234	2	b	N. CAS 99-85-4 / gamma-Terpinene / Flavis No. 01.020
235	2	b	N. CAS 99-86-5 / alpha-Terpinene / Flavis No. 01.019
236 a 237			
238	2	b	<i>Allium cepa</i> L.: Onion absolute CoE 24 / Onion oleoresin CoE 24 / Onion extract CoE 24 / Onion oil CAS 8002-72-0 FEMA 2817 CoE 24 EINECS 232-498-2 / Onion tincture CoE 24
239	2	b	<i>Allium sativum</i> L.: Garlic oleoresin CAS 8000-78-0 CoE 26 EINECS 232-371-1 / Garlic oil CAS 8000-78-0 FEMA 2503 CoE 26 EINECS 232-371-1 / Garlic tincture CoE 26 / Garlic extract (sb)
240	2	b	<i>Althaea officinalis</i> L.: Althaea tincture CoE 31
241	2	b	<i>Andrographis paniculata</i> Nees: King of bitter extract CoE 37
242	2	b	<i>Anethum graveolens</i> L.: Dill herb oil CAS 8006-75-5 FEMA 2383 CoE 42 EINECS 289-790-8 / Dill tincture CoE 42
243	2	b	<i>Angelica sinensis</i> (Oliv.) Diels: Dong quai tincture
244	2	b	<i>Anthemis nobilis</i> L.: Chamomile flower tincture CoE 48
245	2	b	<i>Apium graveolens</i> L.: Celery seed oil CAS 8015-90-5 FEMA 2271 CoE 52 EINECS 289-668-4
246	2	b	<i>Armoracia lapathifolia</i> Gilib. = <i>A. rusticana</i> (Gaertner) B. Meyer et Scherbius: Horseradish tincture CoE 145
247	2	b	<i>Artemisia absinthium</i> L.: Wormwood tincture CoE 61

Numero di ordine	Categoria	Gruppo funzionale	Denominazione chimica
1	2	3	4
248	2	b	<i>Artemisia cina</i> Berg.: Artemisia wormseeds tincture CoE 63
249	2	b	<i>Artemisia dracunculul</i> L.: Tarragon oil CAS 8016-88-4 FEMA 3043 CoE 64 EINECS 290-356-5
251	2	b	<i>Astragalus membranaceus</i> L. = <i>A. pycnocladus</i> Boiss.et Haussk. ex Boiss.: Astragalus tincture
252			
253	2	b	<i>Berberis vulgaris</i> L.: Barberry concentrate CoE 86 / Barberry tincture CoE 86
254 a 256			
257	2	b	<i>Capsicum annum</i> L., <i>C. frutescens</i> L.: Capsicum oleoresin CAS 8023-77-6 FEMA 2234 CoE 108 EINECS 283-256-8 / Paprika oleoresin CAS 84625-29-6 FEMA 2834 CoE 107 EINECS 283-403-6 / Capsicum extract CAS 8023-77-6 FEMA 2233 CoE 108 EINECS 283-256-8 / Capsicum / Paprika tincture CoE 107/108
258	2	b	<i>Carlina acaulis</i> L.: Carline thistle tincture
259	2	b	<i>Carum carvi</i> L. = <i>Apium carvi</i> L.: Caraway seed oil CAS 8000-42-8 FEMA 2238 CoE 112 EINECS 288-921-6
260	2	b	<i>Castanea sativa</i> Mill.: Chestnut extract
261	2	b	<i>Chamomilla recutita</i> (L.) Rauschert.: Chamomile flower oil CAS 8022-66-2 FEMA 2273 CoE 273 EINECS 282-006-5
262	2	b	<i>Cimicifuga simplex</i> (Wormsk. ex DC.) Ledeb. = <i>C. racemosa</i> (L.) Nutt.: Sarashina shoma tincture
263	2	b	<i>Cinnamomum aromaticum</i> Nees, <i>C. cassia</i> Nees ex Blume: Cassia oil CAS 8007-80-5 FEMA 2258 CoE 131 EINECS 284-635-0
264			
265	2	b	<i>Cinnamomum zeylanicum</i> Bl., <i>C. verum</i> J.S. Presl: Cinnamon bark oil CAS 8015-91-6 FEMA 2291 CoE 133 EINECS 283-479-0 / Cinnamon leaf oil CAS 8015-91-6 FEMA 2292 CoE 133 EINECS 284-635-0 / Cinnamon tincture CoE 133
266			
267	2	b	<i>Citrus aurantium</i> L. var <i>myrtifolia</i> Ker-Gawl. = <i>C. aurantium</i> L. spp. Amara var. pumilia: Bitter orange extract of whole fruit CoE 138
268 a 271			

Numero di ordine	Categoria	Gruppo funzionale	Denominazione chimica
1	2	3	4
272	2	b	<i>Coriandrum sativum</i> L.: Coriander oil CAS 8008-52-4 FEMA 2334 CoE 154 EINECS 283-880-0 / extract CAS 8008-52-4 FEMA 2334 CoE 154 EINECS 283-880-0 / Coriander leaf oil CoE 154
273	2	b	<i>Crataegus oxyacantha</i> L.p.p. et auct.: Hawthorne tincture CoE 156
274	2	b	<i>Cuminum cyminum</i> L.: Cumin oil CAS 8014-13-9 FEMA 2340, 2343 CoE 161 EINECS 283-881-6
275			
276	2	b	<i>Cymbopogon citratus</i> (DC.) Staph = <i>C. flexuosus</i> L.: Lemongrass oil CAS 8007-02-1 FEMA 2624 CoE 38 EINECS 289-752-0
277	2	b	<i>Cymbopogon nardus</i> (L.) W. Wats.: Citronella oil CAS 8000-29-1 FEMA 2308 CoE 39 EINECS 289-753-6
278	2	b	<i>Cynara scolymus</i> L.: Artichoke extract CoE 565 / Artichoke tincture CoE 565
279	2	b	<i>Cytisus scoparius</i> (L.) Link: Common broom tincture CoE 170
280			
281	2	b	<i>Echinacea purpurea</i> (L.) Moench.: Echinacea tincture
282			
283	2	b	<i>Eleutherococcus senticosus</i> Rupr. et Maxim. = <i>Acanthopanax s.</i> Harms: Taiga root tincture
284	2	b	<i>Equisetum arvense</i> L.: Horsetail tincture
285	2	b	<i>Eschscholzia californica</i> Cham.: California poppy tincture
286	2	b	<i>Eucalyptus globulus</i> Labill.: Eucalyptus oil CAS 8000-48-4 FEMA 2466 CoE 185 EINECS 283-406-2 / Eucalyptus tincture CoE 185
287	2	b	<i>Eugenia caryophyllus</i> (C. Spreng.) Bull. = <i>Caryophyllus aromaticum</i> L. = <i>Syzygium aromaticum</i> L.: Clove leaf oil CAS 8000-34-8 FEMA 2325 CoE 188 EINECS 284-638-7 / Clove stem oil CAS 8000-34-8 FEMA 2328 CoE 188 / Clove tincture CoE 188 / Clove bud oil CAS 8000-34-8 FEMA 2323 CoE 188 EINECS 284-638-7
288	2	b	<i>Ferula assa-foetida</i> L.: Asafoetida extract / Asafoetida oil CAS 9000-04-8 FEMA 2108 CoE 196
289	2	b	<i>Filipendula ulmaria</i> (L.) Maxim.: Dropwort tincture CoE 199

Numero di ordine	Categoria	Gruppo funzionale	Denominazione chimica
1	2	3	4
290	2	b	<i>Foeniculum vulgare</i> Mill.: Fennel oil bitter CAS 8006-84-6 CoE 201 EINECS 283-414-6 / Fennel oil sweet CAS 8006-84-6 FEMA 2483 CoE 200 EINECS 282-892-3 / Fennel tincture CoE 200/201
291	2	b	<i>Fucus vesiculosus</i> L.: Algues absolute CAS 68917-51-1 CoE 206 EINECS 283-633-7
292	2	b	<i>Gaultheria procumbens</i> L.: Wintergreen oil CAS 90045-28-6 FEMA 3113 CoE 211 EINECS 289-888-0
293	2	b	<i>Gentiana lutea</i> L. = <i>G. purpurea</i> L.: Gentian tincture CoE 214
294	2	b	<i>Ginkgo biloba</i> L.: Ginkgo extract / Ginkgo tincture [All species]
295	2	b	<i>Glycyrrhiza glabra</i> L.: Licorice tincture CoE 218 / Licorice extract powder CAS 68916-91-6 FEMA 2629 CoE 218 EINECS 272-837-1 / Licorice extract (wb) CAS 97676-23-8 FEMA 2628 CoE 218 EINECS 272-837-1
296	2	b	<i>Gymnostemma pentaphyllum</i> Makino: Immortality herb tincture
297	2	b	<i>Harpagophytum procumbens</i> DC.: Devil's claw / grapple extract / Devil's claw / grapple tincture
298	2	b	<i>Hedera helix</i> L.: Common ivy extract
299			
300	2	b	<i>Humulus lupulus</i> L.: Hop. Tincture CoE 233
301			
302	2	b	<i>Illicium verum</i> Hook, <i>Anisum stellatum</i> : Anise star oil terpenless CAS 8007-70-3 CoE 238 EINECS 283-518-1
303	2	b	<i>Inula helenium</i> L.: Elecampane root tincture CoE 240
304	2	b	<i>Juniperus communis</i> L.: Juniper tincture CoE 249 / Juniper berry oil CAS 8002-68-4 FEMA 2604 CoE 249 EINECS 283-268-3 / Juniper branches oil CAS 8012-91-7 CoE 249 EINECS 283-268-3
305	2	b	<i>Juniperus mexicana</i> Schiede: Cedarwood Texas oil
306	2	b	<i>Laurus nobilis</i> L.: Laurel leaves oil CAS 8002-41-3 CoE 255 EINECS 283-272-5 / Laurel tincture CoE 255
307	2	b	<i>Lavandula angustifolia</i> Mill., <i>L. angustifolia</i> x <i>L. latifolia</i> : Lavender oil CAS 8000-28-0 FEMA 2622 CoE 257 EINECS 289-995-2 / Lavender tincture CoE 257
308 a 309			
310	2	b	<i>Lythrum salicaria</i> L.: Purple loosestrife tincture

Numero di ordine	Categoria	Gruppo funzionale	Denominazione chimica
1	2	3	4
311	2	b	<i>Matricaria recutita.</i> : extract
312	2	b	<i>Melaleuca alternifolia</i> Cheel.: Tea tree oil CAS 68647-73-4 FEMA 3902 CoE 275 EINECS 285-377-1
313	2	b	<i>Melaleuca cajuputi</i> Powell = <i>M. leucadendron</i> L.: Melaleuca cajuputi oil CoE 276
314	2	b	<i>Melaleuca viridiflora</i> Soland ex Gaertn.: Niaouli oil
315	2	b	<i>Melissa officinalis</i> L.: Balm leaves oil CAS 8014-71-9 FEMA 2113 CoE 280 EINECS 282-007-0 / Melissa balm tincture CoE 280
316			
317	2	b	<i>Mentha arvensis</i> L.: Mentha arvensis oil CAS 68917-18-0 CoE 492 EINECS 290-058-5
318	2	b	<i>Mentha spicata</i> L.: Spearmint oil native CAS 8008-79-5 FEMA 3032 CoE 286 (=CoE CoE 284b, 285a, 285c) EINECS 283-656-2 / Spearmint oil terpeneless CAS 8008-79-5 CoE 285 EINECS 283-656-2
319	2	b	<i>Mentha x piperita</i> L. = <i>M. aquatica</i> x <i>M. spicata</i> L.: Peppermint oil CAS 8006-90-4 FEMA 2848 CoE 282 EINECS 308-770-2 / Peppermint tincture CoE 282
320	2	b	<i>Momordica charantia</i> L.: Bitter melon tincture
321	2	b	<i>Myristica fragrans</i> Houtt.: Nutmeg oil CAS 8008-45-5 FEMA 2793 CoE 296 EINECS 282-013-3 / Nutmeg oleoresin CAS 84082-68-8 CoE 296 EINECS 282-013-3
322	2	b	<i>Myroxylon balsamum</i> (L.) Harms var. <i>pereirae</i> : / Balsam Peru oil CAS 8007-00-9 FEMA 2117 CoE 298 EINECS 232-352-8
323	2	b	<i>Ocimum basilicum</i> L.: Basil tincture CoE 308
324	2	b	<i>Olea europaea</i> L.: Olive extract
325	2	b	<i>Origanum majorana</i> L. = <i>Majorana hortensis</i> Moench.: Marjoram oil sweet CAS 8015-01-8 FEMA 2663 CoE 316 EINECS 282-004-4
326			
327	2	b	<i>Origanum vulgare</i> L., <i>Lippia</i> ssp.: Oregano oil CoE 317 / Oregano tincture CoE 317
328	2	b	<i>Paeonia lactiflora</i> Pall. = <i>P. albiflora</i> Pall.: Chinese peony tincture
329	2	b	<i>Panax ginseng</i> C. A. Mey.: Ginseng tincture CoE 318

Numero di ordine	Categoria	Gruppo funzionale	Denominazione chimica
1	2	3	4
330	2	b	<i>Passiflora edulis</i> Sims. = <i>P. incarnata</i> L.: <i>Passionfruit tincture CoE 321</i> ; <i>Passionfruit extract (sb)3F[1] CoE 321</i>
331	2	b	<i>Pelargonium graveolens</i> L'Herit. ex Ait.: Geranium rose oil CAS 8000-46-2 FEMA 2508 CoE 324 EINECS 290-140-0
332			
333	2	b	<i>Peumus boldus</i> Mol.: Boldo absolute CoE 328 / Boldo oil CoE 328
334			
335	2	b	<i>Pimpinella anisum</i> L.: Anise oil CAS 84775- 42-8 FEMA 2094 CoE 336 EINECS 283-872-7 / Anise tincture CoE 336
336	2	b	<i>Pinus pinaster</i> Soland.: Pine tincture
337	2	b	<i>Pinus spp.</i> , e.g. <i>P. sylvestris</i> L.: Pine oil white CAS 8002-09-3 CoE 340
338	2	b	<i>Pinus spp.</i> , e.g. <i>P. sylvestris</i> L.: Pine tincture CoE 340
339	2	b	<i>Piper nigrum</i> L.: Pepper absolute black CAS 8006-82-4 CoE 347 EINECS 284-524-7 / Pepper oil black CAS 8006-82-4 FEMA 2845 CoE 347 EINECS 284-524-7 / Pepper oil white CAS 8006-82-4 FEMA 2851 CoE 347 EINECS 284-524-7 / Pepper oleoresin / extract black CAS 84929-41-9 FEMA 2846 CoE 347 EINECS 284-524-7 / Pepper oleoresin white CAS 84929-41-9 FEMA 2852 CoE 347 EINECS 284-524-7
340	2	b	<i>Pogostemon cablin</i> (Blanco) Benth.: Patchouli oil CAS 8014-09- 3 FEMA 2838 CoE 353 EINECS 282-493-4
341	2	b	<i>Potentilla erecta</i> L.; synonyme <i>Potentilla tormentilla</i> Stokes: Tormentill tincture CoE 493
342	2	b	<i>Punica granatum</i> L.: Pomegranate bark extract CAS 84961-57-9 FEMA 2918 CoE 381
343	2	b	<i>Quercus robur</i> L., <i>Q. pedunculata</i> Ehrh.: Oak wood english cresote / extract CAS 71011-28-4 CoE 390 EINECS 275-129-0
344	2	b	<i>Quillaja saponaria</i> Molina: Quillaia extract (wb) CoE 391
345	2	b	<i>Rosa canina</i> L.: Rose tincture CoE 403
346	2	b	<i>Rosmarinus officinalis</i> L.: Rosemary oil CAS 8000-25-7 FEMA 2992 CoE 406 EINECS 283-291-9 / Rosemary oleoresin / Rosemary extract CAS 84604-14- 8 CoE 406 EINECS 283-291-9 / Rosemary tincture CoE 406
347	2	b	<i>Rubus spp.</i> , (e.g. <i>Rubus fruticosus</i> L.): Blackberry tincture CoE 408
348	2	b	<i>Salix alba</i> L.: White willow extract / White willow tincture
349	2	b	<i>Salvia lavandulifolia</i> Vahl: Spanish sage oil CAS 8016- 65-7 FEMA 3003 CoE 413

Numero di ordine	Categoria	Gruppo funzionale	Denominazione chimica
1	2	3	4
350	2	b	<i>Salvia officinalis</i> L.: Sage oil CAS 8022-56-8 FEMA 3001 CoE 414 EINECS 283-291-0 / Sage tincture CoE 414
351	2	b	<i>Salvia sclarea</i> L.: Clary sage oil CAS 8016-63-5 FEMA 2321 CoE 415 EINECS 283-911-8
352	2	b	<i>Sambucus canadensis</i> L., <i>S. nigra</i> L.: Elder flowers / Elderberry tincture CoE 417
353	2	b	<i>Satureja hortensis</i> L.: Savory summer oil CAS 8016-68-0 FEMA 3013 CoE 425 EINECS 283-922-8 / Savory summer tincture CoE 425
354			
355	2	b	<i>Schisandra chinensis</i> (Turcz.) Baill.: Omicha tincture
356	2	b	<i>Silybum marianum</i> (L.) Gaertn. = <i>Carduus marianus</i> L.: Milk thistle extract CoE 551 / Milk thistle tincture CoE 551
357	2	b	<i>Solidago virgaurea</i> L.: Goldenrot tincture
358	2	b	<i>Stevia rebaudiana</i> (Bertoni) Hemsl.: Stevia extract CoE 552
359	2	b	<i>Tabebuia impetiginosa</i> (Mart. ex DC.) Toledo: Pau d'arco tincture
360	2	b	<i>Tanacetum vulgare</i> L.: Tansy tincture CoE 446 / Tansy extract (wb)
361	2	b	<i>Taraxacum officinale</i> Wiggers: Dandelion root solid extract CAS 68990-74-9 FEMA 2358 CoE 447 EINECS 273-624-6 / Dandelion leaves solid extract CoE 447 / Dandelion fluid extract CAS 68990-74-9 FEMA 2357 CoE 447 EINECS 273-624-6 / Dandelion tincture CAS 68990-74-9 FEMA 2357 EINECS 273-624-6
362	2	b	<i>Thea sinensis</i> L. = <i>Camellia thea</i> Link. = <i>Camellia sinensis</i> (L.) O. Kuntze: Tea extract CAS 84650-60-2 CoE 451 EINECS 283-519-7
363	2	b	<i>Theobroma cacao</i> L.: Cocoa absolute CoE 452 / Cocoa extract CAS 84649-99-0 CoE 452 EINECS 283-460-6
364	2	b	<i>Thymus capitatus</i> Hoffm. & Link. = <i>Coridothymus capitatus</i> L.: Thymus, Origanum oil CAS 8007-11-2 FEMA 2828 CoE 454 EINECS 290-371-1
365			
366	2	b	<i>Thymus serpyllum</i> L.: Wild thyme tincture CoE 455

Numero di ordine	Categoria	Gruppo funzionale	Denominazione chimica
1	2	3	4
367	2	b	<i>Thymus vulgaris</i> L., <i>T. zygis</i> L.: Thyme oil CAS 8007- 46-3 FEMA 3064 CoE 456/457 EINECS 284-535-7 / oleoresin CAS 8007-46-3 CoE 456/457 EINECS 284-535-7 / Thyme oleoresin red CAS 8007- 46-3 CoE 456/457 EINECS 284- 535-7 / Thyme oleoresin grey CoE / Thyme oil red CAS 8007-46- 3 CoE 456 EINECS 284-535-7 / Thyme oil white CAS 8007-46-3 FEMA 3065 CoE 457 EINECS 284-535-7 / Thyme extract / Thyme tincture CoE 456/457
368			
369	2	b	<i>Trigonella foenum-graecum</i> L.: Fenugreek absolute CAS 84625-40-1 FEMA 2486 CoE 460 EINECS 283-415-1 / Fenugreek extract CAS 84625-40-1 FEMA 2485 CoE 460 EINECS 283-415-1 / Fenugreek oleoresin CAS 84625-40-1 FEMA 2486 CoE 460 EINECS 283-415-1 / Fenugreek tincture CoE 460
370	2	b	<i>Urtica dioica</i> L.: Common nettle extract CoE 468
371	2	b	<i>Urtica urens</i> L.: Dwarf nettle tincture
372	2	b	<i>Vaccinium myrtillus</i> L.: Blueberry tincture CoE 469
373	2	b	<i>Valeriana officinalis</i> L.: Valerian root extract CAS 92927-02-1 FEMA 3099 CoE 473
374	2	b	<i>Vanilla planifolia</i> G. Jacks. = <i>V. fragrans</i> Salisb.: Vanilla extract CAS 8024-06-4 FEMA 3105 CoE 474 EINECS 283-521-8 / Vanilla tincture CoE 474
375	2	b	<i>Viburnum prunifolium</i> L.: Black snow ball tincture CoE 480
376	2	b	<i>Vitex agnus-castus</i> L.: Lilac chastetree tincture / Lilac chastetree extract
377	2	b	<i>Vitis vinifera</i> L.: Grape skin extract CoE 485
378	2	b	<i>Withania somnifera</i> (L.) Dunal. = <i>Physalis somnifera</i> Link: Ashwagandha tincture
379	2	b	<i>Yucca mohavensis</i> Sarg. = <i>Y. schidigera</i> Roezl ex Ortgies
380			

b. Sostanze aromatizzanti autorizzate per cani e gatti

Numero di ordine	Categoria	Gruppo funzionale	Denominazione chimica
1	2	3	4
382	2	b	N. CAS 108-99-6 / picoline beta (3-methylpyridine) / Flavis No. 14.135
383	2	b	N. CAS 109-73-9 / Butylamine / Flavis No. 11.003
384	2	b	N. CAS 110-42-9 / Methyl decanoate / Flavis No. 09.251
385	2	b	N. CAS 1193-79-9 / 2-Acetyl-5-methylfuran / Flavis No. 13.083
386	2	b	N. CAS 122-70-3 / Phenethyl propionate / Flavis No. 09.137
388	2	b	N. CAS 2363-89-5 / Oct-2-enal / Flavis No. 05.060
389	2	b	N. CAS 23787-80-6 / 2-Acetyl-3-methylpyrazine / Flavis No. 14.082
391	2	b	N. CAS 30086-02-3 / 3,5-Octadiene-2-one / Flavis No. 07.247
392	2	b	N. CAS 3913-71-1 / Dec-2-enal / Flavis No. 05.076
393	2	b	N. CAS 3913-85-7 / Dec-2-enoic acid / Flavis No. 08.073
395	2	b	N. CAS 505-57-7 / 2-Hexenal; hex-2-enal / Flavis No. 05.189
396	2	b	N. CAS 534-22-5 / 2-Methylfuran / Flavis No. 13.030
397	2	b	N. CAS 541-31-1 / 3-Methylbutane-1-thiol / Flavis No. 12.171
398	2	b	N. CAS 7367-88-6 / Ethyl dec-2-enoate / Flavis No. 09.283
400	2	b	N. CAS 76649-16-6 / Ethyl dec-4-enoate / Flavis No. 09.284
404	2	b	<i>Arctium majus</i> Bernh. = <i>A. lappa</i> L.: Great burdock extract CoE 57
405	2	b	<i>Echinacea angustifolia</i> DC.: Blacksamson echinacea extract
406	2	b	<i>Echinacea purpurea</i> (L.) Moench.: Echinacea absolute / Echinacea extract
407	2	b	<i>Garcinia cambogia</i> Desrouss.: Garcinia extract
408			
409	2	b	<i>Levisticum officinale</i> Koch: Lovage root oil CAS 8016-31-7 FEMA 2651 CoE 261 EINECS 284-292-7

Numero di ordine	Categoria	Gruppo funzionale	Denominazione chimica
1	2	3	4
410	2	b	<i>Panax ginseng</i> C. A. Mey.: Ginseng extract CoE 318
411	2	b	<i>Plantago ovata</i> L.: Fleawort absolute

3 Categoria 3: additivi nutrizionali

3.1 Gruppo funzionale a: vitamine, provitamine e sostanze chimicamente definite ad effetto analogo

N. d'identificazione	Categoria	Gruppo funzionale	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione	Specie animale o categoria di animali	Età massima gg. = giorni mm. = mesi	Tenore massimo per kg di alimento completo con un tasso di umidità del 12 %	Altre disposizioni
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3a672a	3	a	Acetato di retinile o Vitamina A	Acetato di retinile Ossido di trifetilfosfina (TPPO): ≤ 100 mg/kg C ₂₂ H ₃₂ O ₂ Numero CAS: 127-47-9 In forma solida, prodotta mediante sintesi chimica. Criteri di purezza: min. 95 % (min. 2,76 MUI/g).	Suinetti (lattanti e svezzati)	–	16 000 UI	L'additivo è incorporato negli alimenti per animali mediante premiscela. L'acetato di retinile può essere immesso sul mercato e impiegato come additivo sotto forma di un preparato. Per quanto riguarda il contenuto, come indicato sull'etichetta, deve essere usata la seguente equivalenza: 1UI = 0,344 µg di acetato di retinile. La miscela di acetato di retinile, palmitato di retinile o propionato di retinile
					Suini da ingrasso	–	6 500 UI	
					Scrofe	–	12 000 UI	
					Altri suini	–	–	
					Polli e specie avicole minori	≤ 14 gg. > 14 gg.	20 000 UI 10 000 UI	
					Tacchini	≤ 28 gg. > 28 gg.	20 000 UI 10 000 UI	
					Altro pollame	–	10 000 UI	

N. d'identificazione	Categoria	Gruppo funzionale	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione	Specie animale o categoria di animali	Età massima gg. = giorni mm. = mesi	Tenore massimo per kg di alimento completo con un tasso di umidità del 12 %	Altre disposizioni
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					Vacche da latte e vacche da riproduzione	–	9 000 UI	<p>non deve superare il tenore massimo per specie e categoria.</p> <p>Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e della premiscela indicare le condizioni di conservazione e di stabilità.</p> <p>Per motivi di sicurezza utilizzare dispositivi di protezione dell'apparato respiratorio, occhiali di sicurezza e guanti durante la manipolazione.</p>
					Vitelli da allevamento	4 mm.	16 000 UI	
					Altri vitelli e vacche	–	25 000 UI	
					Agnelli e capretti da allevamento	≤ 2 mm.	16 000 UI	
						> 2 mm.	25 000 UI	
					Bovini, ovini e caprini da ingrasso	–	10 000 UI	
					Altri bovini, ovini e caprini	–	–	
					Mammiferi	–	Solo negli alimenti d'allattamento: 25 000 UI	
					Altre specie animali	–	–	
3a672b	3	a	Palmitato di retinile o Vitamina A	Palmitato di retinile Ossido di trifenilfosfina (TPPO): ≤ 100 mg/kg di additivo C ₃₆ H ₆₀ O ₂	Suinetti (lattanti e svezzati)	–	16 000 UI	<p>L'additivo è incorporato negli alimenti per animali mediante premiscela.</p> <p>Il palmitato di retinile può essere immesso sul mercato e impiegato come additivo sotto forma di un preparato.</p>
					Suini da ingrasso	–	6 500 UI	
					Scrofe	–	12 000 UI	
					Altri suini	–	–	

N. d'identificazione	Categoria	Gruppo funzionale	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione	Specie animale o categoria di animali	Età massima gg. = giorni mm. = mesi	Tenore massimo per kg di alimento completo con un tasso di umidità del 12 %	Altre disposizioni
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Numero CAS: 79-81-2 In forma solida e liquida, prodotta mediante sintesi chimica: min. 90 % o 1,64 MUI/g.	Polli e specie avicole minori	≤ 14 gg.	20 000 UI	Per quanto riguarda il contenuto, come indicato sull'etichetta, deve essere usata la seguente equivalenza: 1UI = 0,5458 µg di palmitato di retinile. La miscela di acetato di retinile, palmitato di retinile o propionato di retinile non deve superare il tenore massimo per specie e categoria. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e della premiscela indicare le condizioni di conservazione e di stabilità. Per motivi di sicurezza utilizzare dispositivi di protezione dell'apparato respiratorio, occhiali di sicurezza e guanti durante la manipolazione.
						> 14 gg.	10 000 UI	
					Tacchini	≤ 28 gg.	20 000 UI	
						> 28 gg.	10 000 UI	
					Altro pollame	–	10 000 UI	
					Vacche da latte e vacche da riproduzione	–	9 000 UI	
					Vitelli da allevamento	4 mm.	16 000 UI	
					Altri vitelli e vacche	–	25 000 UI	
					Agnelli e capretti da allevamento	≤ 2 mm.	16 000 UI	
						> 2 mm.	–	
					Bovini, ovini e caprini da ingrasso	–	10 000 UI	
					Altri bovini, ovini e caprini	–	–	
					Mammiferi	–	Solo negli alimenti d'allattamento: 25 000 UI	
				Altre specie animali	–	–		

N. d'identificazione	Categoria	Gruppo funzionale	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione	Specie animale o categoria di animali	Età massima gg. = giorni mm. = mesi	Tenore massimo per kg di alimento completo con un tasso di umidità del 12 %	Altre disposizioni
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3a672c	3	a	Propionato di retinile o Vitamina A	Propionato di retinile Ossido di trifenilfosfina (TPPO): ≤ 100 mg/kg di additivo $C_{23}H_{34}O_2$ Numero CAS: 7069-42-3 In forma liquida, prodotta mediante sintesi chimica: min. 95 % o 2,64 MIU/g.	Suinetti (lattanti e svezzati)	–	16 000 UI	L'additivo è incorporato negli alimenti per animali mediante premiscela.
					Suini da ingrasso	–	6 500 UI	
					Scrofe	–	12 000 UI	
					Altri suini	–	–	
					Polli e specie avicole minori	≤ 14 gg.	20 000 UI	Per quanto riguarda il contenuto, come indicato sull'etichetta deve essere usata la seguente equivalenza: 1UI = 0,3585 µg di propionato di retinile.
						> 14 gg.	10 000 UI	
					Tacchini	≤ 28 gg.	20 000 UI	La miscela di acetato di retinile, palmitato di retinile o propionato di retinile non deve superare il tenore massimo per specie e categoria.
						> 28 gg.	10 000 UI	
					Altro pollame	–	10 000 UI	Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e della premiscela indicare le condizioni di conservazione e di stabilità.
					Vacche da latte e vacche da riproduzione	–	9 000 UI	
					Vitelli da allevamento	4 mm.	16 000 UI	Per motivi di sicurezza utilizzare dispositivi di protezione dell'apparato respiratorio, occhiali di sicurezza e guanti durante la manipolazione.
					Altri vitelli e vacche	–	25 000 UI	
					Agnelli e capretti da allevamento	≤ 2 mm.	16 000 UI	
						> 2 mm.	–	
Bovini, ovini e caprini da ingrasso	–	10 000 UI						
Altri bovini, ovini e caprini	–	–						

N. d'identificazione	Categoria	Gruppo funzionale	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione	Specie animale o categoria di animali	Età massima gg. = giorni mm. = mesi	Tenore massimo per kg di alimento completo con un tasso di umidità del 12 %	Altre disposizioni
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					Mammiferi	–	Solo negli alimenti d'allattamento: 25 000 UI	
					Altre specie animali	–	–	
3a160(a)	3	a	Beta-carotene	<p>Beta-carotene</p> <p>Ossido di trifenilfosfina (TPPO): ≤ 100 mg/kg di additivo</p> <p>C₄₀H₅₆</p> <p>Numero CAS: 7235-40-7</p> <p>In forma solida, prodotta mediante fermentazione o sintesi chimica.</p> <p>Ceppi usati per la fermentazione: <i>Blakeslea trispora</i> Thaxter slant XCPA 07-05-1 (CGMCC(1) 7.44) e XCPA 07-05-2 (CGMCC 7.45).</p> <p>Criteri di purezza:</p> <ul style="list-style-type: none"> – (Tenore) min. 96 % del totale dei coloranti (sostanza secca) espressi come beta-carotene. 	Tutte	–	–	<p>Il beta-carotene può essere immesso sul mercato e utilizzato come additivo sotto forma di un preparato.</p> <p>Negli alimenti d'allattamento per vitelli si raccomanda un tenore massimo di 50 mg di beta-carotene/kg di alimenti d'allattamento.</p> <p>Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e della premiscela indicare le condizioni di conservazione e di stabilità.</p> <p>Per motivi di sicurezza utilizzare dispositivi di protezione dell'apparato respiratorio durante la manipolazione.</p>

N. d'identificazione	Categoria	Gruppo funzionale	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione	Specie animale o categoria di animali	Età massima gg. = giorni mm. = mesi	Tenore massimo per kg di alimento completo con un tasso di umidità del 12 %	Altre disposizioni
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				– Carotenoidi diversi dal beta-carotene ≤ 3 % del totale dei coloranti.				
3a671	3	a	Colecalciferolo o Vitamina D ₃	<p>Colecalciferolo C₂₇H₄₄O Numero CAS: 67-97-0</p> <p>Colecalciferolo in forma solida e di resina, prodotto per sintesi chimica.</p> <p>Criteri di purezza: min. 80 % (colecalciferolo e precolecalciferolo) e max. 7 % (tachisterolo)</p>	Suini	–	2000 UI	<p>40 UI Colecalciferolo = 0,001 mg Colecalciferolo</p> <p>La vitamina D₃ può essere immessa sul mercato e utilizzata come additivo costituito da un preparato.</p> <p>L'additivo va incorporato negli alimenti per animali sotto forma di premiscela.</p> <p>Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e delle premiscele indicare le condizioni di conservazione e stabilità.</p> <p>Tenore massimo della combinazione di 25-idrossicolecalciferolo e colecalciferolo per kg di alimento completo per animali:</p> <ul style="list-style-type: none"> – ≤ 0,125 mg (equivalenti a 5000 UI di vitamina D₃) per i polli da ingrasso e i tacchini da ingrasso; – ≤ 0,080 mg per altro pollame; – ≤ 0,050 mg per i suini. <p>Non è consentito l'uso simultaneo di vitamina D₂.</p> <p>Gli operatori del settore dell'alimentazione animale devono adottare</p>
					Sostituti del latte per suinetti	–	10000 UI	
					Bovini	–	4000 UI	
					Sostituti del latte per vitelli	–	10000 UI	
					Ovini	–	4000 UI	
					Polli da ingrasso	–	5000 UI	
					Tacchini	–	5000 UI	
					Altro pollame	–	3200 UI	
					Equini	–	4000 UI	
					Salmonidi	–	60000 UI	
Altre specie ittiche	–	3000 UI						
Altre specie	–	2000 UI						

N. d'identificazione	Categoria	Gruppo funzionale	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione	Specie animale o categoria di animali	Età massima gg. = giorni mm. = mesi	Tenore massimo per kg di alimento completo con un tasso di umidità del 12 %	Altre disposizioni
1	2	3	4	5	6	7	8	9
								procedure operative e misure organizzative atte ad affrontare gli effetti molto pericolosi derivanti dall'inalazione di vitamina D ₃ per gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Se i rischi associati a tali effetti molto pericolosi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, comprendenti mezzi di protezione dell'apparato respiratorio.
3a670a	3	a	25-idrossicolecalciferolo	<p>Forma stabilizzata di 25-idrossicolecalciferolo</p> <p>25-idrossicolecalciferolo</p> <p>C₂₇H₄₄O₂.H₂O</p> <p>Numero CAS: 63283-36-3</p> <p>Criteri di purezza:</p> <p>25-idrossicolecalciferolo > 94 %,</p> <p>Altri steroli correlati < 1 % ciascuno, eritrosina < 5 mg/kg</p>	Polli da ingrasso	–	0,1 mg	<p>L'additivo va incorporato negli alimenti per animali sotto forma di premiscela.</p> <p>Tenore massimo della combinazione di 25-idrossicolecalciferolo con vitamina D₃ (coalecalciferolo) per kg di alimento completo (40 UI vit. D₃ = 0,001 mg):</p> <ul style="list-style-type: none"> – ≤ 0,125 mg (equivalente a 5000 UI di vitamina D₃) per i polli da ingrasso e i tacchini da ingrasso, – ≤ 0,080 mg per l'altro pollame, – ≤ 0,050 mg per i suini <p>La somministrazione simultanea di vitamina D₂ è vietata.</p>
					Altro pollame	–	0,08 mg	
					Tacchini da ingrasso	–	0,1 mg	
					Suini	–	0,05 mg	

N. d'identificazione	Categoria	Gruppo funzionale	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione	Specie animale o categoria di animali	Età massima gg. = giorni mm. = mesi	Tenore massimo per kg di alimento completo con un tasso di umidità del 12 %	Altre disposizioni
1	2	3	4	5	6	7	8	9
								Il tenore di etossichina deve essere riportato sull'etichetta. Per motivi di sicurezza utilizzare dispositivi di protezione dell'apparato respiratorio.
3a820	3	a	«Cloridrato di tiamina» o «Vitamina B1»	Cloridrato di tiamina, in forma solida, prodotto mediante sintesi chimica. $C_{12}H_{17}ClN_4OS \cdot HCl$ Criteri di purezza: min. 98,5 % su base anidra. Numero CAS: 67-03-8	Tutte le specie animali	–	–	Nelle istruzioni per l'impiego dell'additivo e della premiscela indicare le condizioni di conservazione e di stabilità. Il cloridrato di tiamina può essere somministrato nell'acqua di abbeveraggio. Per motivi di sicurezza utilizzare dispositivi di protezione dell'apparato respiratorio, guanti e occhiali di sicurezza durante la manipolazione.
3a821	3	a	«Mononitrato di tiamina» o «Vitamina B1»	Mononitrato di tiamina, in forma solida, prodotto mediante sintesi chimica. $C_{12}H_{17}N_4OS \cdot NO_3$ Criteri di purezza: min. 98 % su base anidra. Numero CAS: 532-43-4	Tutte le specie animali	–	–	Il mononitrato di tiamina può essere immesso sul mercato e impiegato come additivo costituito da un preparato. Nelle istruzioni per l'impiego dell'additivo e della premiscela indicare le condizioni di conservazione e di stabilità. Il mononitrato di tiamina può essere somministrato nell'acqua di abbeveraggio.

N. d'identificazione	Categoria	Gruppo funzionale	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione	Specie animale o categoria di animali	Età massima gg. = giorni mm. = mesi	Tenore massimo per kg di alimento completo con un tasso di umidità del 12 %	Altre disposizioni
1	2	3	4	5	6	7	8	9
								Per motivi di sicurezza: utilizzare dispositivi di protezione dell'apparato respiratorio, guanti e occhiali di sicurezza durante la manipolazione.
3a825i	3	a	«Riboflavina» o «vitamina B2»	Riboflavina in forma solida prodotta da <i>Ashbya gossypii</i> DSM 23096 C ₁₇ H ₂₀ N ₄ O ₆ Criteri di purezza: min. 80 % di riboflavina Numero CAS: 83-88-5	Tutte le specie animali	–	–	Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico. Gli operatori del settore dell'alimentazione animale adottano procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi di inalazione e di contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione dell'apparato respiratorio, guanti e occhiali di sicurezza.
3a825ii	3	a	«Riboflavina» o «vitamina B2»	Riboflavina in forma solida prodotta da <i>Bacillus subtilis</i> DSM 17339 e/o DSM 23984 C ₁₇ H ₂₀ N ₄ O ₆ Criteri di purezza: min. 96 %	Tutte le specie animali	–	–	La riboflavina può essere immessa sul mercato e impiegata come additivo costituito da un preparato. Può essere utilizzata nell'acqua di abbeveraggio.

N. d'identificazione	Categoria	Gruppo funzionale	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione	Specie animale o categoria di animali	Età massima gg. = giorni mm. = mesi	Tenore massimo per kg di alimento completo con un tasso di umidità del 12 %	Altre disposizioni
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Numero CAS: 83-88-5				<p>Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico.</p> <p>Gli operatori del settore dell'alimentazione animale adottano procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi di inalazione e di contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione dell'apparato respiratorio, guanti e occhiali di sicurezza.</p>
3a825iii	3	a	«Riboflavina» o «Vitamina B ₂ »	<p>Riboflavina prodotta mediante fermentazione con <i>Bacillus subtilis</i> KCCM 10445, con un tenore massimo di acqua dell'1,5 %</p> <p>Forma solida C₁₇H₂₀N₄O₆ Numero CAS: 83-88-5</p>	Tutte le specie animali	—	—	<p>L'additivo può essere utilizzato nell'acqua di abbeveraggio.</p> <p>Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e delle premiscele devono essere indicate le condizioni di conservazione, la stabilità al trattamento termico e la stabilità nell'acqua di abbeveraggio.</p> <p>Gli operatori del settore dell'alimentazione animale devono adottare</p>

N. d'identificazione	Categoria	Gruppo funzionale	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione	Specie animale o categoria di animali	Età massima gg. = giorni mm. = mesi	Tenore massimo per kg di alimento completo con un tasso di umidità del 12 %	Altre disposizioni
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Purezza: minimo 98 %				procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele devono essere utilizzati indossando dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione della pelle, degli occhi e delle vie respiratorie.
3a825iv	3	a	«Riboflavina» o «Vitamina B ₂ »	Preparato con un tenore minimo di riboflavina dell'80 % e un tenore massimo di acqua del 3 % Forma solida <i>Caratterizzazione della sostanza attiva:</i> Prodotta mediante fermentazione con <i>Bacillus subtilis</i> KCCM 10445 C ₁₇ H ₂₀ N ₄ O ₆ Numero CAS: 83-88-5 Purezza: minimo 98 %	Tutte le specie animali	–	–	L'additivo può essere utilizzato nell'acqua di abbeveraggio. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e delle premiscele devono essere indicate le condizioni di conservazione, la stabilità al trattamento termico e la stabilità nell'acqua di abbeveraggio. Gli operatori del settore dell'alimentazione animale devono adottare procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele

N. d'identificazione	Categoria	Gruppo funzionale	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione	Specie animale o categoria di animali	Età massima gg. = giorni mm. = mesi	Tenore massimo per kg di alimento completo con un tasso di umidità del 12 %	Altre disposizioni
1	2	3	4	5	6	7	8	9
								devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione della pelle.
3a825v	3	a	«Riboflavina» o «Vitamina B2»	Preparato contenente almeno l'80 % di riboflavina, con un tenore massimo di acqua del 3 % Forma solida <i>Caratterizzazione del principio attivo:</i> Riboflavina Formula chimica: C ₁₇ H ₂₀ N ₄ O ₆ N. CAS: 83-88-5 Purezza: minimo 98 % Prodotta mediante fermentazione con <i>Bacillus subtilis</i> CGMCC 13326	Tutte le specie animali	-	-	Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e delle premiscele devono essere indicate le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico. Le imprese del settore dell'alimentazione animale devono adottare procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale delle vie respiratorie, degli occhi e della pelle.
3a826	3	a	«Sale monosodico di riboflavina 5'-fosfato» o «vitamina B2»	Sale monosodico di riboflavina 5'-fosfato (estere) in forma solida prodotto a seguito di fosforilazione di riboflavina 98 % prodotta da <i>Bacillus subtilis</i> DSM 17339 e/o DSM 23984. C ₁₇ H ₂₂ N ₄ O ₉ PNa	Tutte le specie animali	-	-	Può essere utilizzata nell'acqua di abbeveraggio. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico. Gli operatori del settore dell'alimentazione animale adottano procedure

N. d'identificazione	Categoria	Gruppo funzionale	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione	Specie animale o categoria di animali	Età massima gg. = giorni mm. = mesi	Tenore massimo per kg di alimento completo con un tasso di umidità del 12 %	Altre disposizioni
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				<p>Criteria di purezza: min. 65 %</p> <p>Numero CAS: 130-40-5</p>				<p>operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi di inalazione e di contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione dell'apparato respiratorio, guanti e occhiali di sicurezza.</p>
3a831	3	a	«Cloridrato di piridossina» o «vitamina B6»	<p>Cloridrato di piridossina C₈H₁₁NO₃·HCl</p> <p>Criteria di purezza: non inferiore al 98,5 %</p>	Tutte le specie animali	–	–	<p>Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e delle premiscele indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico e nell'acqua.</p> <p>Il cloridrato di piridossina o vitamina B6 può essere utilizzato anche nell'acqua di abbeveraggio.</p> <p>Gli operatori del settore dell'alimentazione animale adottano procedure operative e misure organizzative appropriate al fine di evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l'additivo e le</p>

N. d'identificazione	Categoria	Gruppo funzionale	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione	Specie animale o categoria di animali	Età massima gg. = giorni mm. = mesi	Tenore massimo per kg di alimento completo con un tasso di umidità del 12 %	Altre disposizioni
1	2	3	4	5	6	7	8	9
								premiscele devono essere utilizzati indossando dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione dell'apparato respiratorio.
3a835	3	A	«Vitamina B ₁₂ » o «cianocobalamina»	Preparato di cianocobalamina prodotta da <i>Ensifer adhaerens</i> CNCM I-5541 contenente ≤ 1 % di cianocobalamina Forma solida <i>Caratterizzazione della sostanza attiva:</i> Cianocobalamina C ₆₃ H ₈₈ CoN ₁₄ O ₁₄ P Numero CAS: 68-19-9 Purezza: ≥ 96 %	Tutte le specie animali	–	–	Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e delle premiscele indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico. Gli operatori del settore dell'alimentazione animale adottano procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele devono essere utilizzati indossando dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione della pelle, degli occhi e delle vie respiratorie. Il tenore di endotossine dell'additivo e il suo potenziale di polverizzazione devono garantire un'esposizione massima alle endotossine di 1600 UI endotossine/m ³ di aria

N. d'identificazione	Categoria	Gruppo funzionale	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione	Specie animale o categoria di animali	Età massima gg. = giorni mm. = mesi	Tenore massimo per kg di alimento completo con un tasso di umidità del 12 %	Altre disposizioni
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3a300	3	a	«Acido ascorbico» o «Vitamina C»	Acido L-ascorbico, in forma solida, prodotto tramite sintesi chimica $C_6H_8O_6$ Criteri di purezza: min. 99 % Numero CAS: 50-81-7	Tutte le specie animali	–	–	L'acido ascorbico può essere immesso sul mercato e impiegato come additivo costituito da un preparato. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e delle premiscele indicare le condizioni di conservazione e di stabilità. Per motivi di sicurezza utilizzare dispositivi di protezione dell'apparato respiratorio, guanti e occhiali di sicurezza durante la manipolazione. L'additivo può essere utilizzato nell'acqua di abbeveraggio.
3a311	3	a	«Sodio ascorbil fosfato» o «Vitamina C»	Sodio ascorbil fosfato, in forma solida, prodotto tramite sintesi chimica $C_6H_6O_9Na_3P \cdot 2H_2O$ Criteri di purezza: min. 95 % con un tenore minimo di acido ascorbico del 45 % Numero CAS: 66170-10-3	Tutte le specie animali	–	–	Il sodio ascorbil fosfato può essere immesso sul mercato e impiegato come additivo costituito da un preparato. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e delle premiscele indicare le condizioni di conservazione e di stabilità. Per motivi di sicurezza utilizzare dispositivi di protezione dell'apparato respiratorio durante la manipolazione.
3a312	3	a	«Sodio calcio ascorbil fosfato» o «Vitamina C»	Sodio calcio L-ascorbil fosfato, in forma solida, prodotto tramite sintesi chimica $C_6H_6O_9P \cdot CaNa$	Tutte le specie animali	–	–	Il sodio calcio ascorbil fosfato può essere immesso sul mercato e impiegato come additivo costituito da un preparato.

N. d'identificazione	Categoria	Gruppo funzionale	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione	Specie animale o categoria di animali	Età massima gg. = giorni mm. = mesi	Tenore massimo per kg di alimento completo con un tasso di umidità del 12 %	Altre disposizioni
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				<p>Criteria di purezza: min. 95 % con un tenore minimo di acido ascorbico del 35 %</p>				<p>Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e delle premiscela indicare le condizioni di conservazione e di stabilità.</p> <p>Per motivi di sicurezza utilizzare dispositivi di protezione dell'apparato respiratorio durante la manipolazione.</p>
3a841	3	a	Calcio D-pantotenato	<p>Calcio D-pantotenato, in forma solida, prodotto mediante sintesi chimica.</p> <p>$\text{Ca}[\text{C}_9\text{H}_{16}\text{NO}_5]_2$</p> <p>Criteria di purezza:</p> <p>1. Min. 98 % (su base anidra)</p> <p>2. Max. 0,5 % acido 3-amminopropionico</p> <p>Numero CAS: 137-08-6</p>	Tutte le specie animali	—	—	<p>L'additivo può essere utilizzato anche nell'acqua di abbeveraggio.</p> <p>Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e della premiscela indicare le condizioni di conservazione e di stabilità.</p> <p>Per motivi di sicurezza utilizzare dispositivi di protezione dell'apparato respiratorio, occhiali e guanti di sicurezza durante la manipolazione.</p>
3a842	3	a	D-pantenolo	<p>D-pantenolo, in forma solida, prodotto mediante sintesi chimica</p> <p>$\text{C}_9\text{H}_{19}\text{NO}_4$</p> <p>Criteria di purezza:</p> <p>1. Min. 98 % su base anidra (acqua < 1 %)</p> <p>2. Max. 0,5 % 3-amminopropionolo.</p> <p>Numero CAS: 81-13-0</p>	Tutte le specie animali	—	—	<p>Da somministrare solo nell'acqua di abbeveraggio.</p> <p>Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo indicare le condizioni di conservazione.</p> <p>Per motivi di sicurezza utilizzare dispositivi di protezione dell'apparato respiratorio, occhiali e guanti di sicurezza durante la manipolazione.</p>

N. d'identificazione	Categoria	Gruppo funzionale	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione	Specie animale o categoria di animali	Età massima gg. = giorni mm. = mesi	Tenore massimo per kg di alimento completo con un tasso di umidità del 12 %	Altre disposizioni
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3a700	3	a	«Vitamina E» o «tutto-rac-alfa-tocoferile acetato»	Tutto-rac-alfa-tocoferile acetato In forma liquida $C_{31}H_{52}O_3$ Numero CAS: 7695-91-2 Purezza: > 93 % Prodotto mediante sintesi chimica	Tutte le specie animali	–	–	Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e delle premiscele indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico. L'additivo può essere utilizzato anche nell'acqua di abbeveraggio. Se il contenuto di vitamina E è indicato sull'etichetta, si applicano le seguenti equivalenze per le unità di misura del contenuto: – 1 mg di tutto-rac-alfa-tocoferile acetato = 1 UI. Gli operatori del settore dell'alimentazione animale adottano procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione della pelle.

N. d'identificazione	Categoria	Gruppo funzionale	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione	Specie animale o categoria di animali	Età massima gg. = giorni mm. = mesi	Tenore massimo per kg di alimento completo con un tasso di umidità del 12 %	Altre disposizioni
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3a700i	3	a	«Vitamina E» o «tutto-rac-alfa-tocoferile acetato»	Preparato contenente ≥ 50 % di tutto-rac-alfa-tocoferile acetato Forma solida <i>Caratterizzazione della sostanza attiva:</i> Tutto-rac-alfa-tocoferile acetato $C_{31}H_{52}O_3$ Numero CAS: 7695-91-2 Purezza: > 93 % Prodotto mediante sintesi chimica	Tutte le specie animali	—	—	Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e delle premiscele indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico. L'additivo può essere utilizzato anche nell'acqua di abbeveraggio. Se il contenuto di vitamina E è indicato sull'etichetta, si applicano le seguenti equivalenze per le unità di misura del contenuto: — 1 mg di tutto-rac-alfa-tocoferile acetato = 1 UI. Gli operatori del settore dell'alimentazione animale adottano procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione della pelle.

N. d'identificazione	Categoria	Gruppo funzionale	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione	Specie animale o categoria di animali	Età massima gg. = giorni mm. = mesi	Tenore massimo per kg di alimento completo con un tasso di umidità del 12 %	Altre disposizioni
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3a700ii	3	a	«Vitamina E» o «RRR-alfa-tocoferile acetato»	Preparato contenente ≥ 25 % di RRR-alfa-tocoferile acetato Forma solida <i>Caratterizzazione della sostanza attiva:</i> RRR-alfa-tocoferile acetato $C_{31}H_{52}O_3$ Numero CAS: 58-95-7 Purezza: > 40 % Ottenuto mediante sintesi chimica a partire da oli vegetali.	Tutte le specie animali	–	–	Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e delle premiscele indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico. L'additivo può essere utilizzato anche nell'acqua di abbeveraggio. Se il contenuto di vitamina E è indicato sull'etichetta, si applicano le seguenti equivalenze per le unità di misura del contenuto: – 1 mg di RRR-alfa-tocoferile acetato = 1,36 UI. Gli operatori del settore dell'alimentazione animale adottano procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione della pelle.
3a710	3	a	«Menadione bisolfito di sodio» o	Menadione bisolfito di sodio $C_{11}H_9NaO_5S \cdot 3H_2O$	Tutte le specie animali	–	–	L'additivo è incorporato negli alimenti per animali in forma di premiscela.

N. d'identificazione	Categoria	Gruppo funzionale	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione	Specie animale o categoria di animali	Età massima gg. = giorni mm. = mesi	Tenore massimo per kg di alimento completo con un tasso di umidità del 12 %	Altre disposizioni
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			«vitamina K ₃ »	Cromo ≤ 45 mg/kg Prodotto mediante sintesi chimica Purezza: min. 96 % di menadione bisolfito di sodio complesso che corrisponde a min. 50 % di menadione. Numero CAS: 6147-37-1				Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e delle premiscele indicare le condizioni di conservazione e di stabilità. Se la quantità dell'additivo è indicata sull'etichetta usare la seguente equivalenza: 1 mg di vitamina K ₃ = 1 mg di menadione = 2 mg di menadione bisolfito di sodio. Prendere misure adeguate per evitare emissioni di cromo nell'aria e prevenire l'esposizione per inalazione o per via cutanea. Utilizzare guanti protettivi appropriati e dispositivi di protezione dell'apparato respiratorio e degli occhi durante la manipolazione.
3a711	3	a	«Menadione nicotinamide bisolfito» o «vitamina K ₃ »	Menadione nicotinamide bisolfito Cromo ≤ 142 mg/kg C ₁₁ H ₉ O ₅ S·C ₆ H ₇ N ₂ O Prodotto mediante sintesi chimica Purezza: min. 96 % di menadione nicotinamide bisolfito complesso che corrisponde a min. 43,9 % di menadione e min. 31,2 % di nicotinamide	Tutte le specie animali	-	-	L'additivo è incorporato negli alimenti per animali in forma di premiscela. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e delle premiscele indicare le condizioni di conservazione e di stabilità. Se la quantità dell'additivo è indicata sull'etichetta usare la seguente equivalenza: 1 mg di vitamina K ₃ = 1 mg di menadione = 2,27 mg di menadione nicotinamide bisolfito.

N. d'identificazione	Categoria	Gruppo funzionale	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione	Specie animale o categoria di animali	Età massima gg. = giorni mm. = mesi	Tenore massimo per kg di alimento completo con un tasso di umidità del 12 %	Altre disposizioni
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Numero CAS: 73581-79-0				Prendere misure adeguate per evitare emissioni di cromo nell'aria e prevenire l'esposizione per inalazione o per via cutanea. Utilizzare guanti protettivi appropriati e dispositivi di protezione dell'apparato respiratorio e degli occhi durante la manipolazione.
3a712	3	a	Fitomenadione o Vitamina K ₁	Preparato con un tenore di fitomenadione $\geq 4,2\%$ Forma solida 2-metil-3-[(E,7R,11R)-3,7,11,15-tetrametilesadec-2-enil]naftalen-1,4-dione C ₃₁ H ₄₆ O ₂ Purezza: $\geq 97\%$ per la somma degli isomeri di E-fitomenadione, E-epossifitomenadione e Z-fitomenadione Criteri di purezza: – $\geq 75\%$ di E-fitomenadione; – $\leq 4\%$ di E-epossifitomenadione. Prodotto mediante sintesi chimica Numero CAS: 84-80-0	Cavalli	–	–	Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e delle premiscele indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico. Gli operatori del settore dell'alimentazione animale devono adottare procedure operative e misure organizzative al fine di evitare eventuali rischi da inalazione, irritazione cutanea e oculare e sensibilizzazione cutanea cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele devono essere utilizzati con adeguati dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione della pelle, degli occhi e dell'apparato respiratorio.

N. d'identificazione	Categoria	Gruppo funzionale	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione	Specie animale o categoria di animali	Età massima gg. = giorni mm. = mesi	Tenore massimo per kg di alimento completo con un tasso di umidità del 12 %	Altre disposizioni
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3a920	3	a	Betaina anidra	<p>Betaina anidra, prodotta mediante sintesi chimica o mediante estrazione dalla melassa di barbabietole da zucchero o vinacce sottoprodotti della produzione di zucchero.</p> <p>$C_5H_{11}NO_2$</p> <p>Criteri di purezza: betaina anidra (forma solida) min. 97 % (su base anidra). Betaina anidra forma liquida, min. 47 %.</p> <p>Numero CAS: 107-43-7</p>	Tutte le specie animali	—	—	<p>La betaina anidra può essere immessa sul mercato e impiegata come additivo in forma di preparato.</p> <p>Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e delle premiscele occorre indicare le condizioni di conservazione e di stabilità.</p> <p>L'additivo può essere utilizzato nell'acqua di abbeveraggio.</p> <p>Si raccomanda di non eccedere i seguenti livelli di supplementazione: 2000 mg di betaina/kg di alimenti per animali completi, con un tasso di umidità del 12 %, o 1000 mg di betaina/l di acqua di abbeveraggio per pollame, 700 mg betaina/l di acqua di abbeveraggio per suini e 250 mg betaina/l di acqua di abbeveraggio per vitelli da allevamento.</p> <p>Se si ricorre alla supplementazione con betaina simultaneamente negli alimenti per animali e nell'acqua di abbeveraggio, è opportuna una certa prudenza per non superare complessivamente i livelli raccomandati, tenendo conto dei livelli intrinseci negli alimenti per animali.</p>

N. d'identificazione	Categoria	Gruppo funzionale	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione	Specie animale o categoria di animali	Età massima gg. = giorni mm. = mesi	Tenore massimo per kg di alimento completo con un tasso di umidità del 12 %	Altre disposizioni
1	2	3	4	5	6	7	8	9
								Per motivi di sicurezza utilizzare dispositivi di protezione dell'apparato respiratorio, occhiali e guanti di sicurezza durante la manipolazione.
3a921i	3	a	Betaina anidra prodotta da barbabietola da zucchero geneticamente modificata	Betaina anidra, in forma solida cristallina, prodotta mediante estrazione da barbabietola da zucchero KM-ØØØH71-4 geneticamente modificata $C_5H_{11}NO_2$ Criteri di purezza: min. 97 % (su base anidra) Numero CAS: 107-43-7	Animali produzione di alimenti, ad eccezione dei conigli	–	–	La betaina anidra può essere immessa sul mercato e utilizzata come additivo in forma di preparato. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di conservazione e di stabilità al trattamento termico. L'etichetta dell'additivo e della premiscela reca la seguente indicazione: «Si raccomanda di non superare il livello di 2000 mg di betaina per kg di alimenti per animali completi (con un tenore di umidità del 12 %)». Gli operatori del settore degli alimenti per animali adottano procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi di inalazione e di contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele

N. d'identificazione	Categoria	Gruppo funzionale	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione	Specie animale o categoria di animali	Età massima gg. = giorni mm. = mesi	Tenore massimo per kg di alimento completo con un tasso di umidità del 12 %	Altre disposizioni
1	2	3	4	5	6	7	8	9
								devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione dell'apparato respiratorio, guanti e occhiali di sicurezza.

3a925	3	a	Cloridrato di betaina	Cloridrato di betaina, in forma solida, prodotto mediante sintesi chimica. C ₅ H ₁₁ NO ₂ ·HCl Criteri di purezza: min. 98 % (su base anidra). Numero CAS: 590-46-5	Tutte le specie animali	–	–	<p>Il cloridrato di betaina può essere immesso sul mercato e impiegato come additivo in forma di preparato.</p> <p>Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e delle premiscele occorre indicare le condizioni di conservazione e di stabilità.</p> <p>L'additivo può essere utilizzato nell'acqua di abbeveraggio.</p> <p>Si raccomanda di non eccedere i seguenti livelli di supplementazione: 2000 mg di betaina/kg di alimenti per animali completi, con un tasso di umidità del 12 %, o 1000 mg di betaina/l di acqua di abbeveraggio per pollame, 700 mg betaina/l di acqua di abbeveraggio per suini e 250 mg betaina/l di acqua di abbeveraggio per vitelli da allevamento.</p> <p>Se si ricorre alla supplementazione con betaina simultaneamente negli alimenti per animali e nell'acqua di abbeveraggio, è opportuna una certa prudenza per non superare complessivamente i livelli raccomandati, tenendo conto dei livelli intrinseci negli alimenti per animali.</p> <p>Per motivi di sicurezza utilizzare dispositivi di protezione dell'apparato respiratorio, occhiali e guanti di sicurezza durante la manipolazione.</p>
3a880	3	a	Biotina	D-(+)-biotina C ₁₀ H ₁₆ N ₂ O ₃ S	Tutte le specie animali	–	–	La biotina può essere immessa sul mercato e impiegata come additivo costituito da un preparato.

N. d'identificazione	Categoria	Gruppo funzionale	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione	Specie animale o categoria di animali	Età massima gg. = giorni mm. = mesi	Tenore massimo per kg di alimento completo con un tasso di umidità del 12 %	Altre disposizioni
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Biotina, in forma solida, prodotta mediante sintesi chimica. Criteri di purezza: min. 97 % Numero CAS: 58-85-5				Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e della premiscela occorre indicare le condizioni di conservazione e stabilità. Per motivi di sicurezza utilizzare dispositivi di protezione dell'apparato respiratorio durante la manipolazione. L'additivo può essere utilizzato nell'acqua di abbeveraggio.
3a910	3	a	L-carnitina	L-carnitina, in forma solida, prodotta mediante sintesi chimica: min. 97 % $C_7H_{15}NO_3$ Numero CAS: 541-15-1	Tutte le specie animali	—	—	La L-carnitina può essere immessa sul mercato e utilizzata come additivo costituito da un preparato. Nelle istruzioni d'uso dell'additivo e della premiscela occorre indicare le condizioni di conservazione e di stabilità. Per motivi di sicurezza utilizzare dispositivi di protezione dell'apparato respiratorio, guanti e occhiali di sicurezza durante la manipolazione. È consentito l'impiego dell'additivo nell'acqua di abbeveraggio.
3a911	3	a	L-carnitina-L-tartrato	L-carnitina-L-tartrato, in forma solida, prodotta mediante sintesi chimica: min. 97 % $C_{18}H_{36}N_2O_{12}$	Tutte le specie animali	—	—	Nelle istruzioni d'uso dell'additivo e della premiscela occorre indicare le condizioni di conservazione e di stabilità.

N. d'identificazione	Categoria	Gruppo funzionale	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione	Specie animale o categoria di animali	Età massima gg. = giorni mm. = mesi	Tenore massimo per kg di alimento completo con un tasso di umidità del 12 %	Altre disposizioni
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Numero CAS: 36687-82-8				Per motivi di sicurezza utilizzare dispositivi di protezione dell'apparato respiratorio, guanti e occhiali di sicurezza durante la manipolazione. È consentito l'impiego dell'additivo nell'acqua di abbeveraggio.
3a890	3	a	Cloruro di colina	Preparato di cloruro di colina, solido e liquido Nome: Cloruro di colina $C_5H_{14}ClNO$ Prodotto mediante sintesi chimica Criteri di purezza: min. 99 %, base anidra Numero CAS: 67-48-1	Tutte le specie animali	–	–	Nel caso in cui il preparato contenga un additivo tecnologico o materie prime per alimenti per animali per i quali è fissato un tenore massimo o che siano soggetti ad altre restrizioni il fabbricante dell'additivo per alimenti per animali è tenuto a informarne i clienti. Nelle istruzioni per l'uso degli additivi e della premiscela indicare le condizioni di conservazione e di stabilità. Il cloruro di colina può essere somministrato nell'acqua di abbeveraggio. Le istruzioni d'uso specificate sull'etichetta degli alimenti per animali per pollame e suini contenenti cloruro di colina dovranno riportare la dicitura: «Evitare l'uso simultaneo con acqua di abbeveraggio addizionata con cloruro di colina».

N. d'identificazione	Categoria	Gruppo funzionale	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione	Specie animale o categoria di animali	Età massima gg. = giorni mm. = mesi	Tenore massimo per kg di alimento completo con un tasso di umidità del 12 %	Altre disposizioni
1	2	3	4	5	6	7	8	9
								<p>Si raccomanda di non eccedere i livelli supplementari di 1000 mg di cloruro di colina/kg di alimenti per animali completi per pollame e suini.</p> <p>Per motivi di sicurezza utilizzare dispositivi di protezione dell'apparato respiratorio, gli occhi e la pelle durante la manipolazione.</p>
3a316	3	a	Acido folico	<p>Preparato di acido folico in forma solida</p> <p>Nome: acido folico</p> <p>$C_{19}H_{19}N_7O_6$</p> <p>Prodotto mediante sintesi chimica</p> <p>Purezza: non meno del 96 % di acido folico, base anidra</p> <p>Numero CAS: 59-30-3</p>	Tutte le specie animali	-	-	<p>Se il preparato contiene un additivo tecnologico o materie prime per alimenti per animali per le quali è stabilito un tenore massimo o che sono soggetti ad altre limitazioni, il fabbricante dell'additivo per alimenti per animali è tenuto a informare i clienti.</p> <p>Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e della premiscela occorre indicare le condizioni di conservazione.</p> <p>L'acido folico può essere somministrato anche nell'acqua di abbeveraggio.</p> <p>Per motivi di sicurezza utilizzare dispositivi di protezione dell'apparato respiratorio, gli occhi e la pelle durante la manipolazione.</p>

N. d'identificazione	Categoria	Gruppo funzionale	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione	Specie animale o categoria di animali	Età massima gg. = giorni mm. = mesi	Tenore massimo per kg di alimento completo con un tasso di umidità del 12 %	Altre disposizioni
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3a314	3	a	Niacina	Niacina, non meno del 99 % Nome chimico: niacina, acido nicotinico $C_6H_5NO_2$ Numero CAS: 59-67-6 Numero Einecs 200-441-0	Tutte le specie animali	–	–	Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e della premiscela occorre indicare le condizioni di conservazione. La niacina può essere somministrata anche nell'acqua di abbeveraggio. Per motivi di sicurezza utilizzare dispositivi di protezione dell'apparato respiratorio, gli occhi e la pelle durante la manipolazione.
3a315	3	a	Niacinamide	Niacinamide, non meno del 99 % Nome chimico: niacinamide, nicotinamide $C_6H_6N_2O$ Numero CAS: 98-92-0 Numero Einecs: 202-7134	Tutte le specie animali	–	–	Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e della premiscela occorre indicare le condizioni di conservazione. La niacinamide può essere somministrata anche nell'acqua di abbeveraggio. Per motivi di sicurezza utilizzare dispositivi di protezione dell'apparato respiratorio, gli occhi e la pelle durante la manipolazione.
3a370	3	a	Taurina	Taurina, in forma solida, prodotta mediante sintesi chimica: min. 98 % Denominazione IUPAC: Acido 2-ammino-etanosulfonico $C_2H_7NO_3S$	Canidae, Felidae, Mustelidae, Pesci carnivori	–	–	La taurina può essere immessa sul mercato e utilizzata come additivo costituito da un preparato. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e delle premiscele occorre indicare le condizioni di conservazione.

N. d'identificazione	Categoria	Gruppo funzionale	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione	Specie animale o categoria di animali	Età massima gg. = giorni mm. = mesi	Tenore massimo per kg di alimento completo con un tasso di umidità del 12 %	Altre disposizioni
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Numero CAS: 107-35-7				<p>Livelli raccomandati per il tenore massimo in mg di taurina/kg di alimenti per animali completi con un tasso di umidità del 12 %:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Felidae: 2500 – Pesci carnivori: 25 000 – Canidae e Mustelidae: 2000 <p>Per motivi di sicurezza utilizzare dispositivi di protezione dell'apparato respiratorio, guanti e occhiali di sicurezza durante la manipolazione.</p> <p>L'additivo può essere utilizzato nell'acqua di abbeveraggio.</p>
	3	A	Omega-6, Acidi grassi insaturi essenziali (come Acido octadecadienoico)		Suini da ingrasso Vacche da latte per la produzione di latte	3	a	
3a900	3	a	Inositolo	Inositolo, in forma solida, prodotto mediante sintesi chimica. C ₆ H ₁₂ O ₆ Criteri di purezza: min. 97 % Numero CAS: 87-89-8	Pesci e crostacei	–	–	<p>Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e della premiscela indicare le condizioni di conservazione e di stabilità.</p> <p>Per motivi di sicurezza utilizzare dispositivi di protezione dell'apparato respiratorio, occhiali e guanti di sicurezza durante la manipolazione.</p>

3.2 Gruppo funzionale b: composti di oligoelementi

N. d'identificazione	Categoria	Gruppo funzionale	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione	Specie o categoria di animali	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni
						Tenore dell'elemento in mg/kg di alimento completo con un tasso di umidità del 12 %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3b101	3	b	Carbonato di ferro (II) (siderite)	Polvere ottenuta da minerali estratti con un tenore minimo di siderite (FeCO_3) del 70 % e un tenore totale di ferro del 39 %. Formula chimica: FeCO_3 Numero CAS: 563-71-3	Tutte le specie animali eccetto suinetti, vitelli, polli fino a 14 giorni e tacchini fino a 28 giorni	–	Ovini: 500 [totale] Bovini e pollame: 450 [totale] Animali da compagnia: 600 [totale] Altre specie: 750 [totale]	La quantità di ferro inerte non va presa in considerazione per il calcolo del tenore totale di ferro degli alimenti per animali. L'additivo va incorporato negli alimenti per animali sotto forma di premiscela. Gli operatori del settore dell'alimentazione animale devono adottare procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i potenziali rischi di inalazione e contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere ridotti a un livello accettabile mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale. Indicazioni che devono figurare sull'etichetta dell'additivo e delle premiscele che lo contengono: «Il carbonato di ferro (II) non dovrebbe essere usato come fonte

N. d'identificazione	Categoria	Gruppo funzionale	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione	Specie o categoria di animali	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni
						Tenore dell'elemento in mg/kg di alimento completo con un tasso di umidità del 12 %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3b102			Cloruro di ferro (III) esaidrato	Cloruro di ferro (III) esaidrato, in polvere, con un tenore minimo di ferro del 19 % Formula chimica: $\text{FeCl}_3 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$ Numero CAS: 10025-77-1	Tutte le specie animali	–	Ovini 500 [totale] Bovini e pollame: 450 [totale] Suinetti fino a una settimana prima dello svezzamento: 250 mg/giorno [totale] Animali da compagnia: 600 [totale] Altre specie: 750 [totale]	di ferro per animali giovani a causa della sua limitata biodisponibilità». La quantità di ferro inerte non va presa in considerazione per il calcolo del tenore totale di ferro degli alimenti per animali. 3b102: additivo da incorporare negli alimenti per animali sotto forma di premiscela liquida. 3b103, 3b104, 3b105, 3b106, 3b106i, 3b107, 3b108 e 3b111: – l'additivo va incorporato negli alimenti per animali sotto forma di premiscela. Gli operatori del settore dell'alimentazione animale adottano procedure operative e misure organizzative appropriate al fine di evitare i rischi di inalazione, contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele, in particolare a causa del tenore di metalli pesanti. Se i rischi non possono essere ridotti a un livello accettabile mediante tali procedure e misure,
3b103		Solfato di ferro (II) monoidrato	Solfato di ferro (II) monoidrato, in polvere, con un tenore minimo di ferro del 29 % Formula chimica: $\text{FeSO}_4 \cdot \text{H}_2\text{O}$ Numero CAS: 17375-41-6					
3b104		Solfato di ferro (II) eptaidrato	Solfato di ferro (II) eptaidrato, in polvere, con un tenore minimo di ferro del 18 % Formula chimica: $\text{FeSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$ Numero CAS: 7782-63-0					
3b105		Fumarato di ferro (II)	Fumarato di ferro (II), in polvere, con un tenore minimo di ferro del 30 % Formula chimica: $\text{C}_4\text{H}_2\text{FeO}_4$ Numero CAS: 141-01-5					

N. d'identificazione	Categoria	Gruppo funzionale	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione	Specie o categoria di animali	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni
						Tenore dell'elemento in mg/kg di alimento completo con un tasso di umidità del 12 %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3b106			Chelato di ferro (II) di amminoacidi idrato	Preparato di complesso di ferro (II) di amminoacidi in cui il ferro e gli amminoacidi derivati da proteine di soia sono chelati attraverso legami covalenti coordinati, in polvere, con un tenore minimo di ferro del 9 % Formula chimica: $\text{Fe}(x)_{1-3} \cdot n\text{H}_2\text{O}$ [x = l'anione di qualsiasi amminoacido derivato dall'idrolizzato proteico di soia] Al massimo il 10 % delle molecole supera 1500 Da.				L'additivo e le premiscele devono essere utilizzati con adeguati dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione delle vie respiratorie, della pelle e degli occhi. Per gli additivi prodotti mediante idrolisi di proteine animali, l'origine animale è indicata sull'etichetta dell'additivo e delle premiscele.
3b106i			Chelato di ferro (II) di amminoacidi idrato	Preparato di complesso di ferro (II) di amminoacidi in cui il ferro e gli amminoacidi sono chelati attraverso legami covalenti coordinati, in polvere, con un tenore di ferro del 9-10 % e un tenore minimo di amminoacidi liberi del 18 %. Formula chimica: $\text{Fe}(x)_{1-3} \cdot n\text{H}_2\text{O}$, dove x è un qualsiasi amminoacido derivato da fonti di proteine idrolizzate provenienti da piume o piante.				

N. d'identificazione	Cate-goria	Gruppo funzio-nale	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione	Specie o categoria di animali	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni
						Tenore dell'elemento in mg/kg di alimento completo con un tasso di umidità del 12 %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Al massimo il 10 % delle molecole supera 1500 Da.				
3b107			Chelato di ferro (II) e di idrolizzati proteici	Chelato di ferro (II) e di idrolizzati proteici, in polvere, con un tenore minimo di ferro del 10 % Tenore minimo di chelato di ferro del 50 %				
3b108			Chelato di ferro (II) di idrato di glicina	Chelato di ferro (II) e di idrato di glicina, in polvere, con un tenore minimo di ferro del 15 % Umidità: max. 10 % Formula chimica: $Fe(x)_{1-3} \cdot nH_2O$ [x = anione di glicina]				
3b111			Chelato di ferro di lisina e di acido glutammico	Miscela di chelati di ferro con lisina e di chelati di ferro con acido glutammico in un rapporto di 1:1, in polvere, con un tenore di ferro compreso tra il 15 e il 16 %, un tenore di lisina compreso tra il 19 e il 21 %, un tenore di acido glutammico compreso tra il 18,5 e il 21,5 % e un'umidità massima del 3 %				

N. d'identificazione	Categoria	Gruppo funzionale	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione	Specie o categoria di animali	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni
						Tenore dell'elemento in mg/kg di alimento completo con un tasso di umidità del 12 %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				<p>Formule chimiche: Acido ferro-2,6-diamminoesanoico, sale di cloruro e idrogeno-solfato: $C_6H_{17}ClFeN_2O_7S$ Acido ferro-2-amminopentanedioico, sale di sodio e idrogeno-solfato: $C_5H_{12}FeNNaO_{10}S$</p>				
3b110			Ferro destrano 10 %	<p>Soluzione acquosa colloidale di ferro destrano con un tenore di ferro destrano del 25 % (tenore totale di ferro 10 % e destrano 15 %), di cloruro di sodio dell'1,5 %, di fenolo dello 0,4 % e di acqua del 73,1 %.</p> <p>Formula chimica: $(C_6H_{10}O_5)_n \cdot [Fe(OH)_3]_m$ Denominazione IUPAC: ferric hydroxide dextran ($\alpha,3\text{-}\alpha,1,6$ glucan) complex Numero CAS: 9004-66-4</p>	Suinetti lattanti	–	200 mg/giorno una volta nella prima settimana di vita e 300 mg/giorno una volta nella seconda settimana di vita	<p>Le istruzioni per l'uso recano le seguenti indicazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> – «L'additivo va somministrato solo singolarmente e direttamente mediante un alimento complementare per animali»; – «L'additivo non va somministrato a suinetti con carenza di vitamina E e/o selenio»; – «L'impiego simultaneo di altri composti di ferro va evitato durante il periodo di somministrazione (le prime due settimane di vita) del ferro destrano 10 %». <p>Misure di protezione durante l'utilizzo: cfr. 3b101.</p>

N. d'identificazione	Cate-goria	Gruppo funzio-nale	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione	Specie o categoria di animali	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni
						Tenore dell'elemento in mg/kg di alimento completo con un tasso di umidità del 12 %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3b201	3	B	Ioduro di potassio	Ioduro di potassio e stearato di calcio, in polvere, con un tenore minimo del 69 % di iodio Formula chimica: KI Numero CAS: 7681-11-0	Tutte le specie animali	-	Equidi: 4 [totale] Ruminanti per la produzione di latte e galline ovaiole: 5 [totale] Pesci: 20 [totale] Altre specie o categorie di animali: 10 [totale]	3b201 e 3b202: - L'additivo va incorporato negli alimenti composti per animali sotto forma di premiscela. 3b201, 3b202 e 3b203: - Devono essere adottate misure di protezione in base alle prescrizioni d'esecuzione della legislazione nazionale in materia di salute e sicurezza sul posto di lavoro. - Il tenore massimo raccomandato di iodio totale nell'alimento completo è il seguente: - animali della specie equina: 3 mg/kg, - cani: 4 mg/kg, - gatti: 5 mg/kg, - ruminanti per la produzione di latte: 2 mg/kg, - galline ovaiole: 3 mg/kg.
3b202			Iodato di calcio anidro	Iodato di calcio anidro, in polvere, con un tenore minimo del 63,5 % di iodio Formula chimica: Ca(IO ₃) ₂ Numero CAS: 7789-80-2				
3b203			Iodato di calcio anidro in granuli rivestiti	Preparato di iodato di calcio anidro in granuli rivestiti con un tenore di iodio dall'1 % al 10 % Agenti di rivestimento e disperdenti [scelta del polioossietilene (20) monolaurato di sorbitano (E432), ricinoleato di glicerina polietilenglicole (E484) polietilenglicole 300, sorbitolo (E420ii), e maltodestrina]: < 5 %. Materie prime per alimenti per animali (carbonato di calcio e magnesio, carbonato di calcio, tutoli di mais) come agenti di granulazione				

N. d'identificazione	Categoria	Gruppo funzionale	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione	Specie o categoria di animali	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni
						Tenore dell'elemento in mg/kg di alimento completo con un tasso di umidità del 12 %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Particelle < 50 µm: < 1,5 %. Formula chimica: Ca(IO ₃) ₂ Numero CAS: 7789-80-2				
3b304	3	B	Carbonato di cobalto (II) in granuli rivestiti	Preparato di carbonato di cobalto (II) in granuli rivestiti con un tenore di cobalto dall'1 % al 5 % Agenti di rivestimento (2,3 % – 3,0 %) e disperdenti (scelta del poliossietilene, monolaurato di sorbitano, ricinoleato di glicerina polietilenglicole, polietilenglicole 300, sorbitolo e maltodestrina) Particelle < 50 µm: meno dell'1 % Formula chimica: CoCO ₃ Numero CAS: 513-79-1	Ruminanti con ruminazione Equidi Roditori Lagomorfi Rettili erbivori Mammiferi da zoo	–	1 [totale]	L'additivo va incorporato negli alimenti per animali sotto forma di premiscela. Utilizzare dispositivi adeguati di protezione dell'apparato respiratorio, occhiali e guanti durante la manipolazione. Indicazione che deve figurare sull'etichetta dell'additivo e della premiscela: «Si raccomanda di limitare l'integrazione con cobalto a 0,3 mg/kg di alimenti completi per animali. In questo contesto, vanno presi in considerazione i rischi di carenza di cobalto a causa di condizioni locali e della composizione specifica della dieta».
3b401	3	B	Rame(II) diacetato monoidrato	Rame(II) diacetato monoidrato, in polvere, con un tenore minimo di rame del 31 % Formula chimica: Cu(CH ₃ COO) ₂ · H ₂ O Numero CAS: 6046-93-1	Tutte le specie animali	–	Bovini – Bovini prima dell'inizio della ruminazione: 15 [totale]	L'additivo è incorporato negli alimenti per animali sotto forma di premiscela. Indicazione che deve figurare sull'etichetta:

N. d'identificazione	Categoria	Gruppo funzionale	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione	Specie o categoria di animali	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni
						Tenore dell'elemento in mg/kg di alimento completo con un tasso di umidità del 12 %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3b402			Rame(II) carbonato diidrossimonoidrato	Rame(II) carbonato diidrossimonoidrato, in polvere, con un tenore minimo di rame del 52 % Formula chimica: $\text{CuCO}_3 \cdot \text{Cu}(\text{OH})_2 \cdot \text{H}_2\text{O}$ Numero CAS: 100742-53-8			– Altri bovini: 30 [totale] Ovini: 15 [totale] Caprini: 35 [totale] Suinetti: – Lattanti e svezzati fino a 4 settimane dopo lo svezzamento: 150 [totale] – Dalla quinta settimana dopo lo svezzamento fino a 8 settimane dopo lo svezzamento: 100 [totale] Crostacei: 50 [totale] Altri animali: 25 [totale]	– per gli alimenti per animali destinati all'alimentazione degli ovini se il tenore di rame nell'alimento per animali è superiore a 10 mg/kg: «Il tenore di rame in questo alimento per animali può causare l'avvelenamento di alcune razze ovine». – per gli alimenti per animali destinati all'alimentazione dei bovini dopo l'inizio della ruminazione se il tenore di rame nell'alimento per animali è inferiore a 20 mg/kg: «Il tenore di rame in questo alimento per animali può causare carenze di rame in bovini al pascolo in luoghi ad alto tenore di molibdeno o di zolfo».
3b403			Cloruro di rame(II) diidrato	Cloruro di rame(II) diidrato, in polvere, con un tenore minimo di rame del 36 % Formula chimica: $\text{CuCl}_2 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ Numero CAS: 10125-13-0				
3b404			Ossido di rame(II)	Ossido di rame(II), in polvere, con un tenore minimo di rame del 77 % Formula chimica: CuO Numero CAS: 1317-38-0				
3b405			Solfato di rame(II) pentaidrato	Solfato di rame(II) pentaidrato, in polvere, con un tenore minimo di rame del 24 % Formula chimica: $\text{CuSO}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$ Numero CAS: 7758-99-8				
3b406			Chelato di rame(II) di amminoacidi idrato	Preparato di complesso di rame(II) di amminoacidi in cui il rame e gli amminoacidi derivati				Gli operatori del settore dell'alimentazione animale adottano procedure operative e misure organizzative appropriate al fine di evitare i rischi di inalazione, contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele, in particolare a causa del tenore di

N. d'identificazione	Categoria	Gruppo funzionale	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione	Specie o categoria di animali	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni
						Tenore dell'elemento in mg/kg di alimento completo con un tasso di umidità del 12 %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				<p>da proteine di soia sono chelati attraverso legami covalenti coordinati, in polvere, con un tenore minimo di rame del 10 %</p> <p>Formula chimica: $Cu(x)_{1-3} \cdot nH_2O$ [x = l'anione di qualsiasi amminoacido derivato dall'idrolizzato proteico di soia.]</p> <p>Al massimo il 10 % delle molecole supera 1500 Da.</p>				<p>metalli pesanti. Se i rischi non possono essere ridotti a un livello accettabile mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele devono essere utilizzati con adeguati dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione della pelle, degli occhi e delle vie respiratorie.</p> <p>Per gli additivi prodotti mediante idrolisi di proteine animali, l'origine animale è indicata sull'etichetta dell'additivo e delle premiscele.</p>
3b406i			Chelato di rame(II) di amminoacidi idrato	<p>Preparato di complesso di rame(II) di amminoacidi in cui il rame e gli amminoacidi sono chelati attraverso legami covalenti coordinati, in polvere, con un tenore di rame del 10-11 % e un tenore minimo di amminoacidi liberi del 18 %.</p> <p>Formula chimica: $Cu(x)_{1-3} \cdot nH_2O$, dove x è un qualsiasi amminoacido derivato da fonti di proteine idrolizzate provenienti da piume o piante.</p> <p>Al massimo il 10 % delle molecole supera 1500 Da.</p>				

N. d'identificazione	Cate-goria	Gruppo funzio-nale	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione	Specie o categoria di animali	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni
						Tenore dell'elemento in mg/kg di alimento completo con un tasso di umidità del 12 %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3b407			Chelato di rame(II) di idrolizzati proteici	Chelato di rame(II) di idrolizzati proteici, in polvere, con un tenore minimo di rame del 10 % e un tenore minimo di rame in forma chelata del 50 % Formula chimica: $Cu(x)_{1-3} \cdot nH_2O$ [x = l'anione di qualsiasi amminoacido derivato dall'idrolizzato proteico di soia]				
3b409			Dicloruro di rame triidrossido	Formula chimica: $Cu_2(OH)_3Cl$ Numero CAS: 1332-65-6 Atacamite/paratacamite in cristalli in un rapporto compreso tra 1:1 e 1:1,5 Purezza: min. 90 % Cristalli alfa: min. 95 % nel prodotto cristallino Tenore di rame: min. 53 % Particelle < 50 µm: inferiori all'1 %				
3b410i			Chelato di rame dell'analogo idrossilato della metionina	Chelato di rame dell'analogo idrossilato della metionina contenente almeno il 16 % di				

N. d'identificazione	Categoria	Gruppo funzionale	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione	Specie o categoria di animali	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni
						Tenore dell'elemento in mg/kg di alimento completo con un tasso di umidità del 12 %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				rame e almeno il 78 % di acido (2-idrossi-4-metilio)butanoico. Tenore massimo di nichel: 20 ppm. Forma solida Formula chimica: bis(-2-idrossi-4-metilio)butanoato di rame: $\text{Cu}(\text{CH}_3\text{S}(\text{CH}_2)_2\text{-CH}(\text{OH})\text{-COO})_2$ N. CAS: 292140-30-8				
3b411			Bilisinato di rame	Polvere o granulato con un tenore di rame $\geq 14,5$ % e lisina $\geq 84,0$ % Chelato di rame di l-lisinato-HCl Formula chimica: $\text{Cu}(\text{C}_6\text{H}_{13}\text{N}_2\text{O}_2)_2 \times 2\text{HCl}$ Numero CAS: 53383-24-7				
3b412			Ossido di rame(I)	Preparazione di ossido di rame(I) con <ul style="list-style-type: none"> – un tenore minimo di rame del 73 % – ligninsolfonati di sodio tra il 12 % e il 17 % – 1 % di bentonite. 				

N. d'identificazione	Cate-goria	Gruppo funzio-nale	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione	Specie o categoria di animali	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni
						Tenore dell'elemento in mg/kg di alimento completo con un tasso di umidità del 12 %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Granulato con particelle < 50 µm: inferiore al 10 % Formula chimica: Cu ₂ O Numero CAS: 1317-39-1				
3b413			Chelato di rame(II) di idrato di glicina (solido)	Chelato di rame(II) di idrato di glicina, in polvere, con un tenore minimo di rame del 15 % e un'umidità massima del 13 % Formula chimica: Cu(x) ₁₋₃ · nH ₂ O [x = anione di glicina]				
3b414			Chelato di rame(II) di idrato di glicina (liquido)	Chelato di ferro(II) di idrato di glicina, liquido, con un tenore minimo di rame del 6 % Formula chimica: Cu(x) ₁₋₃ · nH ₂ O [x = anione di glicina]				
3b415			Chelato di rame di lisina e di acido glutammico	Miscela di chelato di rame di lisina e chelato di rame di acido glutammico in un rapporto di 1:1, in polvere, con un tenore di rame compreso tra il 17 e il 19 %, un tenore di lisina compreso tra il 19 e il 21 %, un tenore di acido glutammico				

N. d'identificazione	Categoria	Gruppo funzionale	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione	Specie o categoria di animali	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni
						Tenore dell'elemento in mg/kg di alimento completo con un tasso di umidità del 12 %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				<p>compreso tra il 19 e il 21 % e un tasso di umidità massimo del 3 %</p> <p>Formule chimiche: Acido rame-2,6-diamminoesanoico, sale di cloruro e idrogenosolfato: $C_6H_{15}ClCuN_2O_6S$ Acido zinco-2-amminopentanedioico, sale di sodio e idrogenosolfato: $C_5H_9CuNNaO_{8,5}S$</p>				
3b501	3	b	Cloruro manganoso, tetraidrato	<p>Cloruro manganoso tetraidrato, in polvere, con un tenore minimo di manganese del 27 %</p> <p>Formula chimica: $MnCl_2 \cdot 4H_2O$ Numero CAS: 13446-34-9</p>	Tutte le specie animali	-	Pesci: 100 (in totale) Altre specie: 150 (in totale)	<p>L'additivo deve essere incorporato negli alimenti per animali sotto forma di premiscela.</p> <p>Gli operatori del settore dell'alimentazione animale adottano procedure operative e misure organizzative appropriate al fine di evitare i rischi di inalazione, contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele, in particolare a causa del tenore di metalli pesanti, compreso il nichel. Se i rischi non possono essere ridotti a un livello accettabile mediante tali procedure e misure,</p>
3b502			Ossido di manganese (II)	<p>Ossido di manganese, in polvere, con un tenore minimo di manganese del 60 %</p> <p>Tenore minimo di MnO del 77,5 % e tenore massimo di MnO₂ del 2 %</p> <p>Formula chimica: MnO Numero CAS: 1344-43-0</p>				

N. d'identificazione	Categoria	Gruppo funzionale	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione	Specie o categoria di animali	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni
						Tenore dell'elemento in mg/kg di alimento completo con un tasso di umidità del 12 %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3b503			Solfato manganoso, monoidrato	Solfato manganoso monoidrato, in polvere, con un tenore minimo di solfato manganoso monoidrato del 95 % e di manganese del 31 % Formula chimica: $MnSO_4 \cdot H_2O$ Numero CAS: 10034-96-5				L'additivo e le premiscele devono essere utilizzati con adeguati dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione della pelle, degli occhi e delle vie respiratorie. Per gli additivi prodotti mediante idrolisi di proteine animali, l'origine animale è indicata sull'etichetta dell'additivo e delle premiscele.
3b504			Chelato di manganese di amminoacidi, idrato	Preparato di complesso di manganese e amminoacidi in cui il manganese e gli amminoacidi derivati da proteine di soia sono chelati attraverso legami covalenti coordinati, in polvere, con un tenore minimo di manganese dell'8 %. Formula chimica: $Mn(x)_{1-3} \cdot nH_2O$ [x = anione di qualsiasi amminoacido derivato da proteine di soia idrolizzate acide.] Al massimo il 10 % delle molecole supera 1500 Da.				
3b504i			Chelato di manganese di amminoacidi idrato	Preparato di complesso di manganese di amminoacidi in cui il manganese e gli amminoacidi sono chelati attraverso legami				

N. d'identificazione	Categoria	Gruppo funzionale	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione	Specie o categoria di animali	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni
						Tenore dell'elemento in mg/kg di alimento completo con un tasso di umidità del 12 %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				covalenti coordinati, in polvere, con un tenore di manganese dell'8-9 % e un tenore minimo di amminoacidi liberi del 17 %. Formula chimica: $Mn(x)_{1-3} \cdot nH_2O$, dove x è un qualsiasi amminoacido derivato da fonti di proteine idrolizzate provenienti da piume o piante. Al massimo il 10 % delle molecole supera 1500 Da.				
3b505			Chelato di manganese di idrolizzati proteici	Chelato di manganese di idrolizzati proteici, in polvere, con un tenore minimo di manganese del 10 %. Tenore minimo di manganese chelato del 50 % Formula chimica: $Mn(x)_{1-3} \cdot nH_2O$ [x = anione di proteine idrolizzate contenenti qualsiasi amminoacido derivato da proteine di soia idrolizzate]				
3b506			Chelato di manganese di idrato di glicina	Chelato di manganese di idrato di glicina, in polvere, con un tenore minimo di manganese del 15 % Umidità: max. 10 %				

N. d'identificazione	Cate-goria	Gruppo funzio-nale	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione	Specie o categoria di animali	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni
						Tenore dell'elemento in mg/kg di alimento completo con un tasso di umidità del 12 %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Formula chimica: $Mn(x)_{1-3} \cdot nH_2O$ [x = anione di glicina]				
3b507			Dicloruro di manganese triidrossido	Polvere granulare con un tenore minimo di manganese del 44 % e un tenore massimo di ossido di manganese del 7 % Formula chimica: $Mn_2(OH)_3Cl$ Numero CAS: 39438-40-9				
3b509			Chelato di manganese di lisina e di acido glutammico	Preparato di chelati di manganese con lisina e di chelati di manganese con acido glutammico in un rapporto di 1:1, in polvere, con un tenore di manganese compreso tra il 15 e il 17 %, un tenore di lisina compreso tra il 20 e il 21,5 %, un tenore di acido glutammico compreso tra il 22 e il 24 %, un'umidità massima del 3,5 % e un massimo di 4 ppm di nichel. Formule chimiche: (acido 2,6-diamminoesanoico)manganese(II), sale di cloruro e idrogeno solfato: $C_6H_{19}ClN_2O_8SMn$				

N. d'identificazione	Categoria	Gruppo funzionale	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione	Specie o categoria di animali	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni
						Tenore dell'elemento in mg/kg di alimento completo con un tasso di umidità del 12 %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3b510			Chelato di manganese dell'analogo idrossilato della metionina	(acido-2-amminopentandioico)manganese(II), sale di sodio e idrogenosolfato $C_5H_{10}NNaO_9SMn$ Chelato di manganese dell'analogo idrossilato della metionina contenente il 14 % di manganese e il 76 % di acido 2-idrossi-4-metilbutanoico Tenore massimo di nichel: 170 ppm Forma solida				
3b511			Lisinato di manganese solfato	Manganese e amminoacido L-lisina, rapporto di 1:1, (monoidrato) con un tenore di: – manganese 16 %-18 %; – lisina 44 %-47 %; – solfato 27 %-31 % (calcolato dallo zolfo). Forma solida (umidità ≤ 10 %) Formula chimica: $C_6H_{16}MnN_2O_7S$ IUPAC: monolisinato di manganese (II) solfato monoidrato				
3b601	3	b	Acetato di zinco diidrato	Acetato di zinco diidrato, in polvere, con un tenore minimo di zinco del 29,6 %	Tutte le specie animali	–	Cani e gatti: 200 [totale]	L'additivo va incorporato negli alimenti per animali sotto forma di premiscela. Fa eccezione 3b602

N. d'identificazione	Categoria	Gruppo funzionale	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione	Specie o categoria di animali	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni
						Tenore dell'elemento in mg/kg di alimento completo con un tasso di umidità del 12 %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3b602			Cloruro di zinco anidro	Formula chimica: $Zn(CH_3COO)_2 \cdot 2H_2O$ Numero CAS: 5970-45-6 Cloruro di zinco anidro, in polvere, con un tenore minimo di zinco del 46,1 % Formula chimica: $ZnCl_2$ Numero CAS: 7646-85-7			Salmonidi e succedanei del latte per vitelli: 180 [totale] Suinetti, scrofe, conigli e tutti i tipi di pesci eccetto i salmonidi: 150 [totale] Altre specie e categorie: 120 [totale]	che va incorporato sotto forma di premiscela liquida. Gli operatori del settore dell'alimentazione animale adottano procedure operative e misure organizzative appropriate al fine di evitare i rischi di inalazione, contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele, in particolare a causa del tenore di metalli pesanti, compreso il nichel. Se i rischi non possono essere ridotti a un livello accettabile mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele devono essere utilizzati con adeguati dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione della pelle, degli occhi e delle vie respiratorie. Per gli additivi prodotti mediante idrolisi di proteine animali, l'origine animale è indicata sull'etichetta dell'additivo e delle premiscele.
3b603			Ossido di zinco	Ossido di zinco, in polvere, con un tenore minimo di zinco del 72 % Formula chimica: ZnO Numero CAS: 1314-13-2				
3b604			Solfato di zinco eptaidrato	Solfato di zinco eptaidrato, in polvere, con un tenore minimo di zinco del 22 % Formula chimica: $ZnSO_4 \cdot 7H_2O$ Numero CAS: 7446-20-0				
3b605			Solfato di zinco, monoidrato	Solfato di zinco monoidrato, in polvere, con un tenore minimo di zinco del 34 % Formula chimica: $ZnSO_4 \cdot H_2O$ Numero CAS: 7446-19-7				

N. d'identificazione	Categoria	Gruppo funzionale	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione	Specie o categoria di animali	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni
						Tenore dell'elemento in mg/kg di alimento completo con un tasso di umidità del 12 %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3b606			Chelato di zinco di amminoacidi idrato	<p>Preparato di complesso di zinco di amminoacidi in cui lo zinco e gli amminoacidi derivati da proteine di soia sono chelati attraverso legami covalenti coordinati, in polvere, con un tenore minimo di zinco del 10 %.</p> <p>Formula chimica: $Zn(x)_{1-3} \cdot nH_2O$ [x = anione di qualsiasi amminoacido derivato da proteine di soia idrolizzate] Al massimo il 10 % delle molecole supera 1500 Da.</p>				
3b606i			Chelato di zinco di amminoacidi idrato	<p>Preparato di complesso di zinco di amminoacidi in cui lo zinco e gli amminoacidi sono chelati attraverso legami covalenti coordinati, in polvere, con un tenore di zinco del 10-11 % e un tenore minimo di amminoacidi liberi del 17 %.</p> <p>Formula chimica: $Zn(x)_{1-3} \cdot nH_2O$, dove x è un qualsiasi amminoacido derivato da fonti di proteine idrolizzate provenienti da piume o piante.</p>				

N. d'identificazione	Categoria	Gruppo funzionale	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione	Specie o categoria di animali	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni
						Tenore dell'elemento in mg/kg di alimento completo con un tasso di umidità del 12 %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Al massimo il 10 % delle molecole supera 1500 Da.				
3b607			Chelato di zinco di idrato di glicina (solido)	Chelato di zinco di idrato di glicina, in polvere, con un tenore minimo di zinco del 15 % Umidità: max. 10 % Formula chimica: $Zn(x)_{1-3} \cdot nH_2O$ [x = anione di glicina]				
3b608			Chelato di zinco di idrato di glicina	Chelato di zinco di idrato di glicina, in polvere, con un tenore minimo di zinco del 7 % Formula chimica: $Zn(x)_{1-3} \cdot nH_2O$ [x = anione di glicina sintetico]				
3b609			Idrossicloruro di zinco monoidrato	Formula chimica: $Zn_5(OH)_8 Cl_2 \cdot (H_2O)$ Numero CAS: 12167-79-2 Purezza: min. 84 % Ossido di zinco: max. 9 % Tenore di zinco: min. 54 %				

N. d'identificazione	Categoria	Gruppo funzionale	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione	Specie o categoria di animali	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni
						Tenore dell'elemento in mg/kg di alimento completo con un tasso di umidità del 12 %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Particelle < 50 µm: meno dell'1 %				
3b610			Chelato di zinco dell'analogo idrossilato della metionina	Chelato di zinco dell'analogo idrossilato della metionina contenente il 17 % di zinco e il 79 % di acido 2-idrossi-4-metiltio-butanoico Tenore massimo di nichel: 1,7 ppm Forma solida				
3b612			Chelato di zinco di proteine idrolizzate	Chelato di zinco di proteine idrolizzate, in polvere, con un tenore minimo di zinco del 10 % Tenore minimo di chelato di zinco dell'85 %				
3b613			Bislisinato di zinco	Polvere o granulato con un tenore minimo di zinco del 13,5 % e un tenore minimo di lisina dell'85 % Zinco in forma di chelato di zinco di bislisinato HCl: minimo 85 % Chelato di zinco di bislisinato HCl				

N. d'identificazione	Cate-goria	Gruppo funzio-nale	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione	Specie o categoria di animali	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni
						Tenore dell'elemento in mg/kg di alimento completo con un tasso di umidità del 12 %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3b614				Formula chimica: $Zn(C_6H_{13}N_2O_2)_2 \times 2HCl \times 2H_2O$ Numero CAS: 23333-98-4				
			Chelato di zinco di metionina solfato	Chelato di zinco di metionina solfato, in polvere, con un tenore di zinco compreso tra il 2 % e il 15 % Zinco, acido 2-ammino-4 metil-sulfanilbutanoico, solfato; zinco chelato con metionina in un rapporto molare di 1:1. Formula chimica: $C_5H_{11}NO_6S_2Zn$ Numero CAS: 56329-42-1				
3b615			Chelato di zinco di lisina e di acido glutammico	Miscela di chelati di zinco con lisina e di chelati di zinco con acido glutammico in un rapporto di 1:1, in polvere, con un tenore di zinco compreso tra il 17 e il 19 %, un tenore di lisina compreso tra il 19 e il 21 %, un tenore di acido glutammico compreso tra il 21 e il 23 % e un'umidità massima del 3 % Formule chimiche: acido zinco-2,6-				

N. d'identificazione	Categoria	Gruppo funzionale	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione	Specie o categoria di animali	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni
						Tenore dell'elemento in mg/kg di alimento completo con un tasso di umidità del 12 %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				diamminoesanoico, sale di cloruro e idrogenosolfato: C ₆ H ₁₉ ClN ₂ O ₈ SZn acido zinco-2-amminopentanedioico, sale disodico e idrogenosolfato: C ₅ H ₈ NNaO ₈ SZn				
3b701	3	b	Molibdato di sodio diidrato	Molibdato di sodio diidrato, in polvere, con un tenore minimo di molibdeno del 37 % Formula chimica: Na ₂ MoO ₄ · 2 H ₂ O Numero CAS: 10102-40-6	Ovini	–	2,5 [totale]	L'additivo è incorporato negli alimenti per animali sotto forma di premiscela. Gli operatori del settore dell'alimentazione animale devono adottare procedure operative e misure organizzative appropriate al fine di evitare i rischi di contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale. L'etichettatura dell'additivo e delle premiscele reca la seguente indicazione: «La supplementazione di molibdeno nell'alimentazione degli ovini porterà a un

N. d'identificazione	Categoria	Gruppo funzionale	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione	Specie o categoria di animali	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni
						Tenore dell'elemento in mg/kg di alimento completo con un tasso di umidità del 12 %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
								rapporto Cu/Mo nella dieta compreso tra 3 e 10 al fine di garantire un adeguato equilibrio con il rame».
3b803	3	b	Selenato di sodio	Selenato di sodio, in polvere, con un tenore minimo di selenio del 41 % Formula chimica: Na ₂ SeO ₄ Numero CAS: 13410-01-0	Ruminanti	–	0,50 (in totale)	Il selenato di sodio può essere immesso sul mercato e usato come additivo costituito da un preparato. L'additivo è incorporato negli alimenti per animali sotto forma di premiscela. Gli operatori del settore dell'alimentazione animale adottano procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi di inalazione e di contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e della premiscela. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l'additivo e la premiscela devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale.
3b801			Selenito di sodio	Selenito di sodio, in polvere, con un tenore minimo di selenio del 45 % Formula chimica: Na ₂ SeO ₃	Tutte le specie animali	–	0,5 (in totale)	Il selenito di sodio può essere immesso sul mercato e utilizzato come additivo sotto forma di preparato.

N. d'identificazione	Categorìa	Gruppo funzionale	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione	Specie o categoria di animali	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni
						Tenore dell'elemento in mg/kg di alimento completo con un tasso di umidità del 12 %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Numero CAS: 10102-18-8 Numero EINECS: 233-267-9				L'additivo è incorporato negli alimenti per animali sotto forma di premiscela. Gli operatori del settore dell'alimentazione animale devono adottare procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi di inalazione e di contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l'additivo e la premiscela devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale.
3b802			Selenito di sodio in granuli rivestiti	Preparato di selenito di sodio in granuli rivestiti con – un tenore di selenio compreso tra l'1 % e il 4,5 % – agenti di rivestimento e disperdenti [poliossietilene (20) monolaurato di sorbitano (E 432), ricinoleato di glicerina polietilenglicole (E 484), polietilenglicole 300, sorbitolo (E 420ii) o maltodestrina] fino al 5 %				L'additivo è incorporato negli alimenti per animali sotto forma di premiscela. Gli operatori del settore dell'alimentazione animale devono adottare procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi di inalazione e di contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele.

N. d'identificazione	Categoria	Gruppo funzionale	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione	Specie o categoria di animali	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni
						Tenore dell'elemento in mg/kg di alimento completo con un tasso di umidità del 12 %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				<p>e</p> <ul style="list-style-type: none"> – agenti di granulazione (carbonato di calcio e magnesio, carbonato di calcio, tutoli di mais) fino al 100 % p/p. <p>Particelle < 50 µm: meno del 5 %</p> <p>Formula chimica: Na₂SeO₃</p> <p>Numero CAS: 10102-18-8</p> <p>Numero Einescs: 233-267-9</p>				Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale.
3b810			Lievito al selenio <i>Saccharomyces cerevisiae</i> CNCM I-3060, inattivato	<p>Preparazione di selenio organico:</p> <p>Tenore di selenio: da 2000 a 2400 mg Se/kg</p> <p>Selenio organico da > 97 a 99 % del totale di selenio</p> <p>Selenometionina > 63 % del totale di selenio</p> <p>Selenometionina prodotta da <i>Saccharomyces cerevisiae</i> CNCM I-3060</p> <p>Formula chimica: C₅H₁₁NO₂Se</p>				<p>L'additivo è incorporato negli alimenti per animali sotto forma di premiscela.</p> <p>Gli operatori del settore dell'alimentazione animale devono adottare procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi di inalazione cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele.</p> <p>Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui</p>

N. d'identificazione	Categoria	Gruppo funzionale	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione	Specie o categoria di animali	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni
						Tenore dell'elemento in mg/kg di alimento completo con un tasso di umidità del 12 %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
								<p>mezzi di protezione dell'apparato respiratorio.</p> <p>Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e delle premiscele indicare le condizioni di conservazione e di stabilità.</p> <p>Supplementazione massima con selenio organico: 0,20 mg Se/kg di alimento completo per animali con un tasso di umidità del 12 %.</p>
3b810i			<p>Lievito al selenio <i>Saccharomyces cerevisiae</i> CNCM I-3060, inattivato</p>	<p>Preparazione di selenio organico: Tenore di selenio: da 3000 a 3500 mg Se/kg Selenio organico da > 97 a 99 % del totale di selenio Selenometionina > 63 % del totale di selenio Selenometionina prodotta da <i>Saccharomyces cerevisiae</i> CNCM I-3060 Formula chimica: C₅H₁₁NO₂Se</p>				<p>L'additivo deve essere incorporato negli alimenti per animali sotto forma di premiscela.</p> <p>Le istruzioni per l'uso dell'additivo e delle premiscele devono indicare le condizioni di conservazione e di stabilità.</p> <p>Gli operatori del settore dell'alimentazione animale devono adottare procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi di inalazione cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati</p>

N. d'identificazione	Categoria	Gruppo funzionale	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione	Specie o categoria di animali	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni
						Tenore dell'elemento in mg/kg di alimento completo con un tasso di umidità del 12 %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
								<p>o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione dell'apparato respiratorio.</p> <p>Supplementazione massima con selenio organico: 0,2 mg Se/kg di alimento completo con un tasso di umidità del 12 %.</p> <p>Il potenziale di polverizzazione dell'additivo deve garantire un'esposizione massima al selenio di 0,2 mg Se/m³</p>
3b811			Lievito al selenio <i>Saccharomyces cerevisiae</i> NCYC R397, inattivato	<p>Preparazione di selenio organico: Tenore di selenio: da 2000 a 3500 mg Se/kg Selenio organico > 98 % del totale di selenio Selenometionina > 63 % del totale di selenio</p> <p>Seleniometionina prodotta da <i>Saccharomyces cerevisiae</i> NCYC R397</p> <p>Formula chimica: C₅H₁₁NO₂Se</p>				<p>L'additivo è incorporato negli alimenti per animali sotto forma di premiscela.</p> <p>Gli operatori del settore dell'alimentazione animale devono adottare procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi di inalazione e contatto con la pelle, le mucose o gli occhi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure,</p>

N. d'identificazione	Categoria	Gruppo funzionale	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione	Specie o categoria di animali	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni
						Tenore dell'elemento in mg/kg di alimento completo con un tasso di umidità del 12 %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3b812			Lievito al selenio <i>Saccharomyces cerevisiae</i> CNCM I-3399, inattivato	Preparazione di selenio organico: tenore di selenio: da 2000 a 3500 mg Se/kg selenio organico da > 97 a 99 % del totale di selenio selenometionina > 63 % del totale di selenio Selenometionina prodotta da <i>Saccharomyces cerevisiae</i> CNCM I-3399 Formula chimica: C ₅ H ₁₁ NO ₂ Se				<p>L'additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione dell'apparato respiratorio, guanti e occhiali di sicurezza.</p> <p>Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e delle premiscele indicare le condizioni di conservazione e di stabilità.</p> <p>Supplementazione massima con selenio organico: 0,20 mg Se/kg di alimento completo per animali con un tasso di umidità del 12 %.</p> <p>L'additivo deve essere incorporato negli alimenti per animali sotto forma di premiscela.</p> <p>Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e delle premiscele indicare le condizioni di conservazione e di stabilità.</p> <p>Gli operatori del settore degli alimenti per animali devono adottare procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi di inalazione e contatto cutaneo cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle</p>

N. d'identificazione	Cate-goria	Gruppo funzio-nale	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione	Specie o categoria di animali	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni
						Tenore dell'elemento in mg/kg di alimento completo con un tasso di umidità del 12 %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3b814			Analogo idrossilato di seleniom-etionina	<p>Preparato solido e liquido dell'analogo idrossilato di seleniom-etionina</p> <p>Tenore di selenio: 18000 a 24000 mg Se/kg Selenio organico > 99 % del totale di selenio Analogo idrossilato di selenio-metionina > 98 % del totale di selenio</p> <p>Preparato solido: 5 % analogo idrossilato di seleniom-etionina e 95 % vettore</p> <p>Preparato liquido: 5 % analogo idrossilato di seleniom-etionina e 95 % di acqua distillata</p> <p>Selenio organico di analogo idrossilato di seleniom-etionina</p>				<p>premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale.</p> <p>Supplementazione massima con selenio organico: 0,2 mg Se/kg di alimento completo per animali con un tasso di umidità del 12 %.</p> <p>L'additivo va incorporato negli alimenti per animali sotto forma di premiscela.</p> <p>Per motivi di sicurezza utilizzare dispositivi di protezione dell'apparato respiratorio, guanti e occhiali di sicurezza durante la manipolazione.</p> <p>Supplementazione massima con selenio organico: 0,20 mg Se/kg di alimento completo per animali con un tasso di umidità del 12 %.</p>

N. d'identificazione	Categoria	Gruppo funzionale	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione	Specie o categoria di animali	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni
						Tenore dell'elemento in mg/kg di alimento completo con un tasso di umidità del 12 %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				(R,S-2-idrossi-4-acido metilselenobutanoico) Formula chimica: $C_5H_{10}O_3Se$ Numero CAS: 873660-49-2				
3b815			L-selenometionina	Preparato solido di L-seleniomietionina contenente selenio nella dose < 40 g/kg Selenio organico in forma di L-seleniomietionina (acido 2-ammino-4-metilseleno-butanoico) da sintesi chimica Formula chimica: $C_5H_{11}NO_2Se$ Numero CAS: 3211-76-5 Polvere cristallina contenente L-seleniomietionina > 97 % e selenio > 39 %				L'additivo è incorporato negli alimenti per animali sotto forma di premiscela. Per motivi di sicurezza utilizzare dispositivi di protezione dell'apparato respiratorio, occhiali e guanti di sicurezza durante la manipolazione. Gli additivi tecnologici o le materie prime per alimenti per animali incluse nella preparazione dell'additivo garantiscono un potenziale di polverizzazione < 0,2 mg di selenio/m ³ di aria. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e della premiscela indicare le condizioni di conservazione e di stabilità. Supplementazione massima con selenio organico: 0,20 mg Se/kg di alimento completo per animali con un tasso di umidità del 12 %.

N. d'identificazione	Cate-goria	Gruppo funzio-nale	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione	Specie o categoria di animali	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni
						Tenore dell'elemento in mg/kg di alimento completo con un tasso di umidità del 12 %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3b817			Seleniomethionina prodotta da <i>Saccharomyces cerevisiae</i> NCYC R645 (Lievito al selenio inattivato)	Preparazione del selenio organico: Tenore di selenio: da 2000 a 2400 mg Se/kg Selenio organico > 98 % del totale di selenio Seleniomethionina > 70 % del totale di selenio Seleniomethionina prodotta da <i>Saccharomyces cerevisiae</i> NCYC R645 Formula chimica: C ₅ H ₁₁ NO ₂ Se				Se il preparato contiene un additivo tecnologico o materie prime per alimenti per animali per i quali è fissato un tenore massimo o che sono soggetti ad altre restrizioni, il fabbricante dell'additivo per alimenti per animali è tenuto a informarne i clienti. L'additivo è incorporato negli alimenti per animali sotto forma di premiscela. Per motivi di sicurezza utilizzare dispositivi di protezione dell'apparato respiratorio, occhiali e guanti di sicurezza durante la manipolazione. Gli additivi tecnologici o le materie prime per alimenti per animali incluse nella preparazione dell'additivo garantiscono un potenziale di polverizzazione < 0,2 mg di selenio/m ³ di aria. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e delle premiscele indicare le condizioni di conservazione e di stabilità.

N. d'identificazione	Categoria	Gruppo funzionale	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione	Specie o categoria di animali	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni
						Tenore dell'elemento in mg/kg di alimento completo con un tasso di umidità del 12 %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
36818			Zinco-L-selenometionina	<p>Preparato solido di zinco-L-selenometionina con un tenore di selenio di 1 a 2 g/kg</p> <p>Selenio organico sotto forma di zinco- L-selenometionina</p> <p>Formula chimica: C₅H₁₀ClNO₂SeZn</p> <p>Polvere cristallina con: L-selenometionina > 62 % selenio > 24,5 % zinco > 19 % e cloruro > 20 %</p>				<p>Supplementazione massima con selenio organico: 0,20 mg Se/kg di alimento completo per animali con un tasso di umidità del 12 %.</p> <p>L'additivo è incorporato negli alimenti per animali sotto forma di premiscela.</p> <p>Gli operatori del settore dell'alimentazione animale devono adottare procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi di inalazione e contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale.</p> <p>Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e delle premiscele indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico.</p> <p>Supplementazione massima con selenio organico: 0,20 mg Se/kg di</p>

N. d'identificazione	Categoria	Gruppo funzionale	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione	Specie o categoria di animali	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni
						Tenore dell'elemento in mg/kg di alimento completo con un tasso di umidità del 12 %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
								alimento completo per animali con un tasso di umidità del 12 %.

3.3 Gruppo funzionale c: amminoacidi, loro sali e analoghi

N. d'identificazione	Categoria	Gruppo funzionale	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione	Specie o categoria di animali	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni
						mg di additivo/kg di alimento completo con un tasso di umidità del 12 %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3c301	3	c	DL-metionina tecnicamente pura	Metionina: minimo 99 % <i>Caratterizzazione del principio attivo:</i> Denominazione IUPAC: acido 2-ammino-4-(metiltio)butanoico N. CAS: 59-51-8 C ₅ H ₁₁ NO ₂ S	Tutte le specie animali	—	—	La DL-metionina tecnicamente pura può essere utilizzata anche con acqua potabile. Indicazioni che devono figurare sull'etichetta dell'additivo e delle premiscele: «Se l'additivo è somministrato con acqua di abbeveraggio, occorre evitare l'eccesso di proteine.»
3c303	3	c	DL-metionina protetta con il copolimero vinilpiridina/ stirene	Preparato con DL-metionina: minimo 74 % Acido stearico: massimo 19 % Copolimero poli(2-vinilpiridina)/stirene: massimo 3 % Etilcellulosa e stearato di sodio: massimo 0,5 %	Ruminanti	—	—	

N. d'identificazione	Cate-goria	Gruppo funzio-nale	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione	Specie o categoria di animali	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni
						mg di additivo/kg di alimento completo con un tasso di umidità del 12 %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				<p><i>Caratterizzazione del principio attivo:</i> Denominazione IUPAC: acido 2-ammino-4-(metiltio)butanoico N. CAS: 59-51-8 Formula chimica: C₅H₁₁NO₂S</p>				
3c304	3	c	DL-metionina protetta con etilcellulosa	<p>Preparato di DL-metionina: minimo 85 % Etilcellulosa: massimo 4 % Amido massimo 8 % Silicato di sodio e alluminio: massimo 1,5 % Stearato di sodio: massimo 1 % Acqua: massimo 2 %</p> <p><i>Caratterizzazione del principio attivo:</i> Denominazione IUPAC: acido 2-ammino-4- (metiltio)butanoico N. CAS: 59-51-8 Formula chimica: C₅H₁₁NO₂S</p>	Rumi-nanti	—	—	
3c305	3	c	L-metionina	<p>L-metionina con un tenore minimo del 98,5 % e un tenore massimo di umidità dello 0,5 % In polvere</p> <p><i>Caratterizzazione del principio attivo:</i> L-metionina prodotta mediante</p>	Tutte le specie animali	—	—	La L-metionina può essere somministrata nell'acqua di abbeveraggio. L'etichetta dell'additivo e delle premiscele deve recare la seguente indicazione: «In caso di supplementazione con L-metionina, in particolare nell'acqua di

N. d'identificazione	Categoria	Gruppo funzionale	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione	Specie o categoria di animali	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni
						mg di additivo/kg di alimento completo con un tasso di umidità del 12 %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				fermentazione con <i>Corynebacterium glutamicum</i> KCCM 80184 e <i>Escherichia coli</i> KCCM 80096 o <i>Corynebacterium glutamicum</i> KCCM 80245 e <i>Escherichia coli</i> KCCM 80246 Formula chimica: C ₅ H ₁₁ NO ₂ S N. CAS: 63-68-3				abbeveraggio, è opportuno tenere conto di tutti gli aminoacidi essenziali e condizionatamente essenziali al fine di evitare squilibri». Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e della premiscela indicare le condizioni di conservazione, la stabilità al trattamento termico e la stabilità nell'acqua di abbeveraggio. Il tenore di endotossine dell'additivo e il suo potenziale di polverizzazione devono garantire un'esposizione massima alle endotossine di 1600 UI endotossine/m ³ di aria. Le imprese del settore dell'alimentazione animale adottano procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui

N. d'identificazione	Categoria	Gruppo funzionale	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione	Specie o categoria di animali	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni
						mg di additivo/kg di alimento completo con un tasso di umidità del 12 %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
								mezzi di protezione dell'apparato respiratorio.
3c305ii	3	c	L-metionina	<p>Preparato di L-metionina con un tenore minimo del 90 % e un tenore massimo di umidità dell'1,5 % altri aminoacidi $\leq 0,7$ %</p> <p>In polvere</p> <p><i>Caratterizzazione della sostanza attiva:</i> L-metionina prodotta mediante fermentazione con <i>Corynebacterium glutamicum</i> KCCM 80245 e <i>Escherichia coli</i> KCCM 80246 Formula chimica: $C_5H_{11}NO_2S$ Numero CAS: 63-68-3.</p>	Tutte le specie animali	—	—	<p>La L-metionina può essere somministrata nell'acqua di abbeveraggio.</p> <p>L'etichettatura dell'additivo e delle premiscela deve recare la seguente indicazione: «In caso di supplementazione con L-metionina, in particolare nell'acqua di abbeveraggio, è opportuno tenere conto di tutti gli aminoacidi essenziali e condizionatamente essenziali al fine di evitare squilibri».</p> <p>Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e della premiscela indicare le condizioni di conservazione, la stabilità al trattamento termico e la stabilità nell'acqua di abbeveraggio.</p> <p>Il tenore di endotossine dell'additivo e il suo potenziale di polverizzazione devono garantire un'esposizione massima alle endotossine di 1600 UI endotossine/m³ di aria.</p> <p>Gli operatori del settore dell'alimentazione animale adottano procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi cui</p>

N. d'identificazione	Categoria	Gruppo funzionale	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione	Specie o categoria di animali	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni
						mg di additivo/kg di alimento completo con un tasso di umidità del 12 %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
								possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione dell'apparato respiratorio.
3c306	3	c	DL-metionile-DL-metionina	<p>Polvere cristallina derivata da sintesi chimica contenente almeno il 93 % di DL-metionile-DL-metionina, al massimo il 3 % di DL-metionina e al massimo il 3 % di solfato di sodio (calcolati sulla materia secca)</p> <p><i>Caratterizzazione del principio attivo:</i> DL-metionile-DL-metionina (acido 2-[(2-ammino-4-metilsulfanilbutanoil)ammino]-4-metilsulfanilbutanoico)</p> <p>Formula chimica: C₁₀H₂₀N₂O₃S₂</p> <p>N. CAS: 52715-93-2</p>	Pesci e crostacei	–	–	Indicare sull'etichetta il tasso di umidità.
3c307	3	c	Analogo idrossilato di metionina	Analogo idrossilato di metionina: metionina: minimo 88 % acqua: massimo 12 %	Tutte le specie animali	–	–	Per motivi di sicurezza utilizzare dispositivi di protezione dell'apparato respiratorio, guanti e occhiali

N. d'identificazione	Categoria	Gruppo funzionale	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione	Specie o categoria di animali	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni
						mg di additivo/kg di alimento completo con un tasso di umidità del 12 %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				<p><i>Caratterizzazione del principio attivo:</i> Denominazione IUPAC: acido 2-idrossi-4-(metiltilio)butanoico N. CAS: 583-91-5 Formula chimica: C₅H₁₀O₃S</p>				<p>di sicurezza durante la manipolazione.</p> <p>L'analogo idrossilato della DL-metionina liquido può essere utilizzato anche con acqua di abbeveraggio.</p> <p>Indicazioni che devono figurare sull'etichetta dell'additivo e delle premiscele:</p> <ul style="list-style-type: none"> – «Se l'additivo è somministrato con acqua di abbeveraggio, occorre evitare l'eccesso di proteine.» <p>Indicazioni che devono figurare sull'etichetta delle materie prime per alimenti per animali e degli alimenti composti per animali, se del caso nell'elenco degli additivi:</p> <ul style="list-style-type: none"> – nome dell'additivo; – quantità aggiunta di analogo idrossilato della metionina.
3c308	3	c	Sale di calcio dell'analogo idrossilato della metionina	<p>Analogo idrossilato di metionina: minimo 84 % Calcio: minimo 11,7 % Acqua: massimo 1 %</p> <p><i>Caratterizzazione del principio attivo:</i> Denominazione IUPAC: acido 2-</p>	Tutte le specie animali	–	–	<p>Per motivi di sicurezza utilizzare dispositivi di protezione dell'apparato respiratorio, guanti e occhiali di sicurezza durante la manipolazione.</p> <p>Indicazioni che devono figurare sull'etichetta dell'additivo e delle premiscele:</p>

N. d'identificazione	Categoria	Gruppo funzionale	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione	Specie o categoria di animali	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni
						mg di additivo/kg di alimento completo con un tasso di umidità del 12 %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				idrossi-4-(metiltilio)butanoico, sale di calcio N. CAS: 4857-44-7 Formula chimica: $(C_5H_9O_3S)_2Ca$				<ul style="list-style-type: none"> – tenore di analogo idrossilato della metionina. <p>Indicazioni che devono figurare sull'etichetta delle materie prime per alimenti per animali e degli alimenti composti per animali, se del caso nell'elenco degli additivi:</p> <ul style="list-style-type: none"> – nome dell'additivo; – quantità aggiunta di analogo idrossilato della metionina.
3c309	3	c	Estere isopropilico dell'analogo idrossilato della metionina	Preparato di estere isopropilico dell'analogo idrossilato della metionina minimo 95 % Acqua: massimo 0,5 % <i>Caratterizzazione del principio attivo:</i> Denominazione IUPAC: estere isopropilico di acido 2-idrossi-4-(metiltilio)butanoico N. CAS 57296-04-5 Formula chimica: $C_8H_{16}O_3S$	Tutte le specie animali	–	–	<p>Indicazioni che devono figurare sull'etichetta dell'additivo e delle premiscele:</p> <ul style="list-style-type: none"> – tenore di analogo idrossilato della metionina <p>Indicazioni che devono figurare sull'etichetta delle materie prime per alimenti per animali e degli alimenti composti per animali, se del caso nell'elenco degli additivi:</p> <ul style="list-style-type: none"> – nome dell'additivo; – quantità aggiunta di analogo idrossilato della metionina.
3c310	3	c	Analogo idrossilato di metionina e suo sale di calcio	Preparato di analogo idrossilato di metionina e sale di calcio dell'analogo idrossilato di metionina con un tenore minimo di analogo idrossilato di metionina	Tutte le specie animali	–	–	Gli operatori del settore dell'alimentazione animale devono adottare procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle

N. d'identificazione	Categoria	Gruppo funzionale	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione	Specie o categoria di animali	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni
						mg di additivo/kg di alimento completo con un tasso di umidità del 12 %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				<p>dell'88 % e un tenore minimo di calcio dell'8 %.</p> <p><i>Caratterizzazione del principio attivo:</i> Analogo idrossilato di metionina Denominazione IUPAC: acido 2-idrossi-4-(metiltio)butanoico N. CAS: 583-91-5 Formula chimica: C₅H₁₀O₃S Sale di calcio dell'analogo idrossilato di metionina Denominazione IUPAC: acido 2-idrossi-4-(metiltio)butanoico, sale di calcio N. CAS: 4857-44-7 Formula chimica: (C₅H₉O₃S)₂Ca</p>				<p>premiscela, in particolare a causa dell'effetto corrosivo per la pelle e gli occhi. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscela devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui guanti e occhiali di sicurezza.</p> <p>Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e delle premiscela indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico.</p> <p>Indicazione che deve figurare sull'etichetta dell'additivo e delle premiscela: Tenore di analogo idrossilato di metionina.</p>
3c320	3	c	L-lisina base, liquida	<p>Preparato (soluzione acquosa) di L-lisina con un tenore minimo di L-lisina del 50 %</p> <p><i>Caratterizzazione della sostanza attiva:</i> L-lisina prodotta mediante fermentazione con <i>Escherichia coli</i> FERM BP- 10941 o <i>Escherichia coli</i> FERM BP- 11355 o <i>Corynebacterium glutamicum</i></p>	Tutte le specie animali	—	—	<p>Il tenore di lisina deve essere indicato sull'etichetta dell'additivo. L'additivo può essere utilizzato anche nell'acqua di abbeveraggio.</p> <p>Indicazioni che devono figurare sull'etichetta dell'additivo e delle premiscela: «In caso di supplementazione con L-lisina, in particolare nell'acqua di abbeveraggio, è opportuno tenere conto di tutti gli</p>

N. d'identificazione	Categoria	Gruppo funzionale	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione	Specie o categoria di animali	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni
						mg di additivo/kg di alimento completo con un tasso di umidità del 12 %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				KCCM 11117P o <i>Corynebacterium glutamicum</i> NRRL B- 50547 o <i>Corynebacterium glutamicum</i> NRRL B- 50775 o <i>Corynebacterium glutamicum</i> KCCM 10227. o <i>Corynebacterium glutamicum</i> NRRL-B67439 o <i>Corynebacterium glutamicum</i> NRRL B67535. o <i>Corynebacterium casei</i> KCCM 80190 o <i>Corynebacterium glutamicum</i> KCCM 80183 Formula chimica: $\text{NH}_2\text{-(CH}_2\text{)}_4\text{-CH (NH}_2\text{)-COOH}$ Numero CAS: 56-87-1				aminoacidi essenziali e di quelli condizionatamente essenziali al fine di evitare squilibri.» Gli operatori del settore degli alimenti per animali adottano procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi da inalazione e di contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione della pelle, degli occhi e dell'apparato respiratorio.
3c321	3	c	Monocloridrato di L-lisina, liquido	Soluzione acquosa di monocloridrato di L-lisina con un tenore minimo di L-lisina del 22 % e un tenore massimo di umidità del 66 % (tenore minimo di L-lisina del 58 % nella sostanza secca). <i>Caratterizzazione del principio attivo:</i> Monocloridrato di L-lisina	Tutte le specie animali	—	—	Il tenore di lisina è indicato sull'etichetta dell'additivo. Il monocloridrato di L-lisina, liquido, può essere immesso sul mercato e utilizzato come additivo costituito da un preparato. Gli operatori del settore dell'alimentazione animale devono adottare procedure operative e misure

N. d'identificazione	Categoria	Gruppo funzionale	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione	Specie o categoria di animali	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni
						mg di additivo/kg di alimento completo con un tasso di umidità del 12 %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				<p>prodotto mediante fermentazione con <i>Escherichia coli</i> FERM BP-10941 o <i>Escherichia coli</i> FERM BP-11355.</p> <p>Formula chimica: $\text{NH}_2\text{-(CH}_2\text{)}_4\text{-CH (NH}_2\text{)-COOH}$ N. CAS: 657-27-2</p>				<p>organizzative al fine di evitare i rischi di inalazione e contatto oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione dell'apparato respiratorio e degli occhi.</p> <p>Indicazioni da riportare sull'etichettatura dell'additivo e delle premiscele: «In caso di supplementazione con L-lisina è opportuno tenere conto di tutti gli amminoacidi essenziali e di quelli essenziali in presenza di determinate condizioni al fine di evitare squilibri.»</p>
3c322	3	c	Monocloridrato di L-lisina, tecnicamente puro	<p>Polvere di monocloridrato di L-lisina con un tenore minimo di L-lisina del 78 % e un tenore massimo di umidità dell'1,5 %</p> <p><i>Caratterizzazione della sostanza attiva:</i> Monocloridrato di L-lisina prodotto mediante fermentazione con <i>Escherichia coli</i> FERM BP-</p>	Tutte le specie animali	—	—	<p>Il tenore di lisina deve essere indicato sull'etichetta dell'additivo.</p> <p>Il monocloridrato di L-lisina, tecnicamente puro, può essere immesso sul mercato e utilizzato come additivo costituito da un preparato.</p> <p>L'additivo può essere utilizzato anche nell'acqua di abbeveraggio.</p>

N. d'identificazione	Categoria	Gruppo funzionale	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione	Specie o categoria di animali	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni
						mg di additivo/kg di alimento completo con un tasso di umidità del 12 %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				10941 o <i>Escherichia coli</i> FERM BP-11355 o <i>Escherichia coli</i> CGMCC 3705 o <i>Escherichia coli</i> CGMCC 7.57 o <i>Corynebacterium glutamicum</i> NRRL B- 50547 o <i>Corynebacterium glutamicum</i> NRRL B- 50775 o <i>Corynebacterium glutamicum</i> KCCM 11117P o <i>Corynebacterium glutamicum</i> KCCM 10227 o <i>Corynebacterium glutamicum</i> NRRL-B67439 o <i>Corynebacterium glutamicum</i> NRRL B67535 o <i>Corynebacterium glutamicum</i> CGMCC 7.266 o <i>Corynebacterium casei</i> KCCM 80190 Formula chimica: NH ₂ -(CH ₂) ₄ -CH (NH ₂)-COOH N. CAS: 657-27-2				L'etichetta dell'additivo e delle premiscele deve recare le seguenti indicazioni: «In caso di supplementazione con L-lisina, in particolare nell'acqua di abbeveraggio, è opportuno tenere conto di tutti gli aminoacidi essenziali e condizionatamente essenziali al fine di evitare squilibri.» Il tenore di endotossine dell'additivo e il suo potenziale di polverizzazione devono garantire un'esposizione massima alle endotossine di 1 600 UI endotossine/m ³ di aria. Gli operatori del settore dell'alimentazione animale adottano procedure operative e misure organizzative appropriate al fine di evitare i rischi da inalazione e di contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione delle vie

N. d'identificazione	Categoria	Gruppo funzionale	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione	Specie o categoria di animali	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni
						mg di additivo/kg di alimento completo con un tasso di umidità del 12 %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
								respiratorie, occhiali di sicurezza e guanti.
3c322i	3	c	Monocloridrato di L-lisina, tecnicamente puro	<p>Polvere di monocloridrato di L-lisina con un tenore minimo di L-lisina del 78 % e un tasso massimo di umidità dell'1,5 %</p> <p><i>Caratterizzazione del principio attivo:</i> Monocloridrato di L-lisina prodotto mediante fermentazione con <i>Corynebacterium glutamicum</i> DSM 32932.</p> <p>Formula chimica: C₆H₁₅ClN₂O₂ N. CAS: 657-27-2</p>	Tutte le specie animali	—	—	<p>Il tenore di lisina deve essere indicato sull'etichetta dell'additivo.</p> <p>Il monocloridrato di L-lisina, tecnicamente puro, può essere immesso sul mercato e utilizzato come additivo costituito da un preparato.</p> <p>Gli operatori del settore dell'alimentazione animale devono adottare procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi per gli occhi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale.</p> <p>L'etichetta dell'additivo e delle premiscele deve recare le seguenti indicazioni: «In caso di supplementazione con L-lisina, è opportuno tenere conto di tutti gli amminoacidi essenziali e di quelli essenziali in presenza di determinate condizioni al fine di evitare squilibri.»</p>

N. d'identificazione	Categoria	Gruppo funzionale	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione	Specie o categoria di animali	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni
						mg di additivo/kg di alimento completo con un tasso di umidità del 12 %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3c322ii	3	c	Monocloridrato di L-lisina, tecnicamente puro	<p>Polvere di monocloridrato di L-lisina con un tenore minimo di L-lisina del 78 % e tasso massimo di umidità dell'1,5 %</p> <p><i>Caratterizzazione della sostanza attiva:</i> Monocloridrato di L-lisina prodotto mediante fermentazione con <i>Corynebacterium glutamicum</i> KCCM 80183 o <i>Corynebacterium glutamicum</i> CCTCC M 2015595</p> <p>Formula chimica: $\text{NH}_2\text{-(CH}_2\text{)}_4\text{-CH(NH}_2\text{)-COOH}$</p> <p>Numero CAS: 657-27-2</p>	Tutte le specie animali	—	—	<p>Il tenore di lisina deve essere indicato sull'etichetta dell'additivo.</p> <p>L'additivo può essere utilizzato anche nell'acqua di abbeveraggio.</p> <p>Indicazioni che devono figurare sull'etichetta dell'additivo e delle premiscele: «In caso di supplementazione con L-lisina, in particolare nell'acqua di abbeveraggio, è opportuno tenere conto di tutti gli aminoacidi essenziali e di quelli condizionatamente essenziali al fine di evitare squilibri.»</p> <p>Gli operatori del settore dell'alimentazione animale adottano procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi da inalazione e di contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione della pelle,</p>

N. d'identificazione	Categoria	Gruppo funzionale	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione	Specie o categoria di animali	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni
						mg di additivo/kg di alimento completo con un tasso di umidità del 12 %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
								degli occhi e dell'apparato respiratorio.
3c322iii	3	c	Monocloridrato di L-lisina	<p>Preparato di monocloridrato di L-lisina con un tenore minimo di L-lisina del 78,8 % e con un tasso di umidità ≤ 1 %</p> <p>In polvere</p> <p><i>Caratterizzazione della sostanza attiva:</i> Monocloridrato di L-lisina prodotto mediante fermentazione con <i>Corynebacterium glutamicum</i> CGMCC 14498</p> <p>Formula chimica: $C_6H_{15}ClN_2O_2$</p> <p>Numero CAS: 657-27-2</p>	Tutte le specie animali	—	—	<p>Il tenore di L-lisina deve essere indicato sull'etichetta dell'additivo.</p> <p>L'additivo può essere utilizzato nell'acqua di abbeveraggio.</p> <p>Indicazioni che devono figurare sull'etichetta dell'additivo e delle premiscele: «In caso di supplementazione con L-lisina, in particolare nell'acqua di abbeveraggio, è opportuno tenere conto di tutti gli aminoacidi essenziali e di quelli condizionatamente essenziali al fine di evitare squilibri».</p> <p>Gli operatori del settore dell'alimentazione animale adottano procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi di inalazione e di contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra</p>

N. d'identificazione	Categoria	Gruppo funzionale	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione	Specie o categoria di animali	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni
						mg di additivo/kg di alimento completo con un tasso di umidità del 12 %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
								cui mezzi di protezione della pelle, degli occhi e delle vie respiratorie.
3c322iv	3	c	Monocloridrato di L-lisina	<p>Monocloridrato di L-lisina con un tenore minimo di L-lisina pari al 78,8 % sulla sostanza secca e un tasso massimo di umidità dell'1 %</p> <p>Forma solida</p> <p><i>Caratterizzazione del principio attivo:</i> Monocloroidrato di L-lisina prodotto mediante <i>Corynebacterium glutamicum</i> CGMCC 17927</p> <p>Formula chimica: C₆H₁₄N₂O₂</p> <p>N. CAS: 657-27-2</p>	Tutte le specie animali	—	—	<p>Il tenore di lisina deve essere indicato sull'etichetta dell'additivo.</p> <p>L'additivo può essere utilizzato nell'acqua di abbeveraggio.</p> <p>Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e della premiscela indicare le condizioni di conservazione, la stabilità al trattamento termico e la stabilità nell'acqua di abbeveraggio.</p> <p>L'etichetta dell'additivo e della premiscela deve recare la seguente indicazione: «In caso di supplementazione con monocloridrato di L-lisina, in particolare nell'acqua di abbeveraggio, è opportuno tenere conto di tutti gli aminoacidi essenziali e di quelli condizionatamente essenziali al fine di evitare squilibri.»</p> <p>Le imprese del settore dell'alimentazione animale devono adottare procedure operative e misure organizzative appropriate al fine di evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Se questi rischi</p>

N. d'identificazione	Categoria	Gruppo funzionale	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione	Specie o categoria di animali	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni
						mg di additivo/kg di alimento completo con un tasso di umidità del 12 %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
								non possono essere eliminati mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, quali mezzi di protezione delle vie respiratorie, degli occhi e della pelle.
3c323	3	c	Solfato di L-lisina	<p>Granulato con un tenore minimo di L-lisina del 55 % e un tenore massimo di</p> <ul style="list-style-type: none"> - 4 % di umidità e - 22 % di solfato <p><i>Caratterizzazione del principio attivo:</i> Solfato di L-lisina ottenuto per fermentazione da <i>Escherichia coli</i> CGMCC 3705 o <i>Corynebacterium glutamicum</i> KFCC 11043</p> <p>Formula chimica: $C_{12}H_{28}N_4O_4 \cdot H_2SO_4/[NH_2-(CH_2)_4-CH(NH_2)-COOH]_2SO_4$ N. CAS: 60343-69-3</p>	Tutte le specie animali	—	10 000	<p>Il tenore di L-lisina è indicato sull'etichetta dell'additivo.</p> <p>Il solfato di L-lisina può essere immesso sul mercato e utilizzato come additivo costituito da un preparato.</p> <p>Gli operatori del settore dell'alimentazione animale devono adottare procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi di inalazione cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti a un livello minimo mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele devono essere utilizzati indossando dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione dell'apparato respiratorio.</p>

N. d'identificazione	Categoria	Gruppo funzionale	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione	Specie o categoria di animali	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni
						mg di additivo/kg di alimento completo con un tasso di umidità del 12 %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3c323i	3	c	Solfato di L-lisina	<p>Preparato di L-lisina con un tenore di:</p> <ul style="list-style-type: none"> – lisina $\geq 55,0$ % – solfato: $\geq 18,0$ % <p>Forma solida</p> <p><i>Caratterizzazione della sostanza attiva:</i> Solfato di L-lisina prodotto mediante fermentazione con <i>Escherichia coli</i> CGMCC 7.398</p> <p>Formula chimica: $C_{12}H_{28}N_4O_4 \cdot O_4S$</p> <p>Numero CAS: 60343-69-3</p>	Tutte le specie animali	–	10000	<p>Il tenore di L-lisina deve essere indicato sull'etichetta dell'additivo.</p> <p>Indicazioni che devono figurare sull'etichetta dell'additivo e delle premiscele: «In caso di supplementazione con L-lisina, è opportuno tenere conto di tutti gli aminoacidi essenziali e di quelli condizionatamente essenziali al fine di evitare squilibri».</p> <p>Il tenore di endotossine dell'additivo e il suo potenziale di polverizzazione devono garantire un'esposizione massima alle endotossine di 1600 UI endotossine/m³ di aria.</p> <p>Gli operatori del settore dell'alimentazione animale adottano procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi di inalazione cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti a un livello minimo mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di</p>

N. d'identificazione	Categoria	Gruppo funzionale	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione	Specie o categoria di animali	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni
						mg di additivo/kg di alimento completo con un tasso di umidità del 12 %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
								protezione della pelle, degli occhi e delle vie respiratorie.
3c324	3	c	Solfato di L-lisina	<p>Granulato con un tenore minimo di L-lisina del 52 % e un tenore massimo di solfato del 24 %</p> <p><i>Caratterizzazione del principio attivo:</i> Solfato di L-lisina prodotto mediante fermentazione con <i>Corynebacterium glutamicum</i> KCCM 10227 o <i>Corynebacterium glutamicum</i> DSM 24990.</p> <p>Formula chimica: $C_{12}H_{28}N_4O_4 \cdot H_2SO_4 / [NH_2 - (CH_2)_4 - CH(NH_2) - COOH]_2SO_4$ N. CAS: 60343-69-3</p>	Tutte le specie animali	—	10 000	<p>Il tenore di L-lisina è indicato sull'etichetta dell'additivo.</p> <p>Il solfato di L-lisina può essere immesso sul mercato e utilizzato come additivo costituito da un preparato.</p> <p>Gli operatori del settore dell'alimentazione animale devono adottare procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi di inalazione cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti a un livello minimo mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione dell'apparato respiratorio.</p> <p>Indicazioni da riportare sull'etichettatura dell'additivo e delle premiscele: «In caso di supplementazione con L-lisina è opportuno tenere conto di tutti gli amminoacidi essenziali e di quelli essenziali</p>

N. d'identificazione	Categoria	Gruppo funzionale	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione	Specie o categoria di animali	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni
						mg di additivo/kg di alimento completo con un tasso di umidità del 12 %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
								in presenza di determinate condizioni al fine di evitare squilibri.»
3c324i	3	c	Solfato di L-lisina	<p>Preparato di solfato di L-lisina in granuli con un tenore minimo di L-lisina del 52 %, un tenore massimo di solfato del 24 % e un tasso massimo di umidità del 4 %</p> <p><i>Caratterizzazione della sostanza attiva:</i> Solfato di L-lisina prodotto mediante fermentazione con <i>Corynebacterium glutamicum</i> KCCM 80227</p> <p>Formula chimica: $C_{12}H_{28}N_4O_4 \cdot H_2SO_4 / [NH_2-(CH_2)_4-CH(NH_2)-COOH]_2SO_4$</p> <p>Numero CAS: 60343-69-3</p>	Tutte le specie animali	—	10 000	<p>Il tenore di L-lisina deve essere indicato sull'etichetta dell'additivo.</p> <p>Indicazioni che devono figurare sull'etichetta dell'additivo e delle premiscele: «In caso di supplementazione con L-lisina, è opportuno tenere conto di tutti gli aminoacidi essenziali e di quelli condizionatamente essenziali al fine di evitare squilibri.»</p>
3c325	3	c	Solfato di L-lisina	<p>Granulato con un tenore minimo di L-lisina del 52 % e un tenore massimo di solfato del 24 %</p> <p><i>Caratterizzazione del principio attivo:</i> Solfato di L-lisina prodotto mediante fermentazione con <i>Corynebacterium glutamicum</i> CGMCC 7.266</p>	Tutte le specie animali	—	10 000	<p>Il tenore di L-lisina deve essere indicato sull'etichettatura dell'additivo.</p> <p>Il solfato di L-lisina può essere immesso sul mercato e utilizzato come additivo costituito da un preparato.</p> <p>Gli operatori del settore dell'alimentazione animale devono adottare procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i</p>

N. d'identificazione	Categoria	Gruppo funzionale	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione	Specie o categoria di animali	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni
						mg di additivo/kg di alimento completo con un tasso di umidità del 12 %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Formula chimica: $C_{12}H_{28}N_4O_4 \cdot H_2SO_4 / [NH_2-(CH_2)_4-CH(NH_2)-COOH]_2SO_4$ N. CAS: 60343-69-3				rischi di inalazione cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione delle vie respiratorie.
3c325i	3	c	Solfato di L-lisina	Preparato di solfato di L-lisina in granuli con un tenore minimo di L-lisina del 52 %, un tenore massimo di solfato del 24 % e un tasso massimo di umidità del 4 % <i>Caratterizzazione della sostanza attiva:</i> Solfato di L-lisina prodotto mediante fermentazione con <i>Corynebacterium glutamicum</i> CCTCCM 2015595 Formula chimica: $C_{12}H_{28}N_4O_4 \cdot H_2SO_4 / [NH_2-(CH_2)_4-CH(NH_2)-COOH]_2SO_4$ Numero CAS: 60343-69-3	Tutte le specie animali	—	10 000	Il tenore di L-lisina deve essere indicato sull'etichetta dell'additivo. L'additivo può essere utilizzato anche nell'acqua di abbeveraggio. Indicazioni che devono figurare sull'etichetta dell'additivo e delle premiscele: «In caso di supplementazione con L-lisina, in particolare nell'acqua di abbeveraggio, è opportuno tenere conto di tutti gli aminoacidi essenziali e di quelli condizionatamente essenziali al fine di evitare squilibri.» Gli operatori del settore dell'alimentazione animale adottano procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi da inalazione cui possono essere esposti gli

N. d'identificazione	Categorìa	Gruppo funzionale	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione	Specie o categoria di animali	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni
						mg di additivo/kg di alimento completo con un tasso di umidità del 12 %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
								utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui dispositivi di protezione dell'apparato respiratorio.
3c326	3	c	L-lisina base, liquida	<p>Soluzione acquosa di L-lisina con un tenore minimo di L-lisina del 50 %</p> <p><i>Caratterizzazione della sostanza attiva:</i> L-lisina prodotta mediante fermentazione con <i>Corynebacterium glutamicum</i> KCCM 80216 o <i>Corynebacterium glutamicum</i> KCTC 12307BP</p> <p>Formula chimica: $\text{NH}_2\text{-(CH}_2\text{)}_4\text{-CH(NH}_2\text{)-COOH}$</p> <p>Numero CAS: 56-87-1</p>	Tutte le specie animali	—	—	<p>Il tenore di lisina deve essere indicato sull'etichetta dell'additivo.</p> <p>La L-lisina base, liquida, può essere immessa sul mercato e utilizzata come additivo costituito da un preparato.</p> <p>Gli operatori del settore dell'alimentazione animale adottano procedure operative e misure organizzative appropriate al fine di evitare i rischi da inalazione cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele.</p> <p>Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui</p>

N. d'identificazione	Categoria	Gruppo funzionale	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione	Specie o categoria di animali	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni
						mg di additivo/kg di alimento completo con un tasso di umidità del 12 %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
								mezzi di protezione delle vie respiratorie.
3c327	3	c	Monocloridrato di L-lisina, tecnicamente puro	<p>Polvere di monocloridrato di L-lisina con un tenore minimo di L-lisina del 78 % e un tasso massimo di umidità dell'1,5 %</p> <p><i>Caratterizzazione della sostanza attiva:</i> Monocloridrato di L-lisina prodotto mediante fermentazione con <i>Corynebacterium glutamicum</i> KCCM 80216 o <i>Corynebacterium glutamicum</i> KCTC 12307BP</p> <p>Formula chimica: $\text{NH}_2\text{-(CH}_2\text{)}_4\text{-CH(NH}_2\text{)-COOH}$ Numero CAS: 657-27-2</p>	Tutte le specie animali	—	—	<p>Il tenore di lisina deve essere indicato sull'etichetta dell'additivo.</p> <p>Il monocloridrato di L-lisina, tecnicamente puro, può essere immesso sul mercato e utilizzato come additivo costituito da un preparato.</p> <p>Gli operatori del settore dei mangimi adottano procedure operative e misure organizzative appropriate al fine di evitare i rischi da inalazione e di contatto oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione delle vie respiratorie e occhiali di sicurezza.</p>
3c328	3	c	Solfato di L-lisina	<p>Preparato di solfato di L-lisina con un tenore minimo del 73 % (≥ 55 % di L-lisina e ≥ 10 % di altri aminoacidi)</p> <p>In polvere</p>	Tutte le specie animali	—	10000	<p>Il tenore di L-lisina deve essere indicato sull'etichetta dell'additivo.</p> <p>L'additivo può essere utilizzato nell'acqua di abbeveraggio.</p>

N. d'identificazione	Categoria	Gruppo funzionale	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione	Specie o categoria di animali	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni
						mg di additivo/kg di alimento completo con un tasso di umidità del 12 %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				<p><i>Caratterizzazione della sostanza attiva:</i> Solfato di L-lisina prodotto mediante fermentazione con <i>Corynebacterium glutamicum</i> CGMCC 14498</p> <p>Formula chimica: [C₆H₁₄N₂O₂]₂ SO₄</p> <p>Numero CAS: 60343-69-3</p>				<p>Indicazioni che devono figurare sull'etichetta dell'additivo e delle premiscele: «In caso di supplementazione con L-lisina, in particolare nell'acqua di abbeveraggio, è opportuno tenere conto di tutti gli aminoacidi essenziali e di quelli condizionatamente essenziali al fine di evitare squilibri».</p> <p>Gli operatori del settore dell'alimentazione animale adottano procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi di inalazione e di contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti a un livello minimo mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione della pelle, degli occhi e delle vie respiratorie.</p>
3c329	3	c	Solfato di L-lisina	Solfato di L-lisina con un tenore minimo di L-lisina pari al 55 % sulla sostanza secca e un tenore massimo di:	Tutte le specie animali	—	10 000	<p>Il tenore di lisina deve essere indicato sull'etichetta dell'additivo.</p> <p>L'additivo può essere utilizzato nell'acqua di abbeveraggio.</p>

N. d'identificazione	Categoria	Gruppo funzionale	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione	Specie o categoria di animali	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni
						mg di additivo/kg di alimento completo con un tasso di umidità del 12 %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				<ul style="list-style-type: none"> - 4 % di umidità; - 26,5 % di solfato; - 0,8 % di aminoacidi liberi diversi dalla lisina Forma solida <i>Caratterizzazione del principio attivo:</i> Solfato di L-lisina prodotto mediante <i>Corynebacterium glutamicum</i> CGMCC 17927 Formula chimica: C ₁₂ H ₂₈ N ₄ O ₄ -O ₄ S N. CAS: 60343-69-3				<p>Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e della premiscela indicare le condizioni di conservazione, la stabilità al trattamento termico e la stabilità nell'acqua di abbeveraggio.</p> <p>L'etichetta dell'additivo e della premiscela deve recare la seguente indicazione: «In caso di supplementazione con solfato di L-lisina, in particolare nell'acqua di abbeveraggio, è opportuno tenere conto di tutti gli aminoacidi essenziali e di quelli condizionatamente essenziali al fine di evitare squilibri.»</p> <p>Le imprese del settore dell'alimentazione animale devono adottare procedure operative e misure organizzative appropriate al fine di evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, quali mezzi di protezione delle vie respiratorie, degli occhi e della pelle.</p>

N. d'identificazione	Categoria	Gruppo funzionale	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione	Specie o categoria di animali	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni
						mg di additivo/kg di alimento completo con un tasso di umidità del 12 %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3c351	3	c	L-istidina monoclorigrato monoidrato	<p>Polvere con un tenore minimo del 98 % di L-istidina monoclorigrato monoidrato e del 72 % di istidina e un tenore massimo di 100 ppm di istamina</p> <p><i>Caratterizzazione del principio attivo:</i> L-istidina monoclorigrato monoidrato prodotta mediante fermentazione con <i>Escherichia coli</i> NITE SD 00268</p> <p>Formula chimica: C₃H₃N₂-CH₂-CH(NH₂)-COOH· HCl· H₂O N. CAS: 5934-29-2 Numero EINECS: 211-438-9</p>	Pesci a pinne	—	—	<p>La L-istidina monoclorigrato monoidrato può essere immessa sul mercato e utilizzata come additivo costituito da un preparato.</p> <p>Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e della premiscela indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico.</p> <p>L'etichetta dell'additivo e della premiscela deve recare le seguenti indicazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> – «La supplementazione con L-istidina monoclorigrato monoidrato deve essere limitata al fabbisogno nutrizionale dell'animale di destinazione, che dipende dalla specie, dallo stato fisiologico dell'animale, dal livello di prestazione, dalle condizioni ambientali, dal livello di altri amminoacidi nell'alimentazione e dal livello di oligoelementi essenziali quali il rame e lo zinco.» – Tenore di istidina. <p>Gli operatori del settore dell'alimentazione animale devono adottare procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i</p>

N. d'identificazione	Categoria	Gruppo funzionale	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione	Specie o categoria di animali	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni
						mg di additivo/kg di alimento completo con un tasso di umidità del 12 %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
								rischi di inalazione e contatto oculare e cutaneo cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e della premiscela. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale.
3c351i	3	c	L-istidina monoclorigrato monoidrato	<p>Polvere con un tenore minimo del 98 % di L-istidina monoclorigrato monoidrato e del 72 % di istidina e un tenore massimo di 100 ppm di istamina</p> <p><i>Caratterizzazione della sostanza attiva:</i> L-istidina monoclorigrato monoidrato prodotta mediante fermentazione con <i>Escherichia coli</i> NITE SD 00268</p> <p>Formula chimica: C₃H₃N₂-CH₂-CH(NH₂)-COOH·HCl·H₂O</p> <p>Numero CAS: 5934-29-2</p> <p>Numero Einecs: 211-438-9</p>	Tutte le specie animali	—	—	<p>Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e della premiscela indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico.</p> <p>L'etichetta dell'additivo e della premiscela deve recare le seguenti indicazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> — «La supplementazione con L-istidina monoclorigrato monoidrato deve essere limitata al fabbisogno nutrizionale dell'animale di destinazione, che dipende dalla specie, dallo stato fisiologico dell'animale, dal livello di prestazione, dalle condizioni ambientali, dal livello di altri aminoacidi nell'alimentazione e dal livello

N. d'identificazione	Categoria	Gruppo funzionale	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione	Specie o categoria di animali	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni
						mg di additivo/kg di alimento completo con un tasso di umidità del 12 %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
								<p>di oligoelementi essenziali quali il rame e lo zinco.»;</p> <p>– il tenore di istidina.</p> <p>Gli operatori del settore dell'alimentazione animale adottano procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi da inalazione e di contatto cutaneo cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione della pelle, degli occhi e dell'apparato respiratorio.</p>
3c352	3	c	L-istidina monoclorigrato monoidrato	<p>Polvere con un contenuto minimo del 98 % di L-istidina monoclorigrato monoidrato e del 72 % di istidina e un contenuto massimo di 100 ppm di istamina</p> <p><i>Caratterizzazione del principio attivo:</i></p> <p>L-istidina monoclorigrato monoidrato prodotta mediante fermentazione con <i>Corynebacterium</i></p>	Tutte le specie animali	–	–	<p>La L-istidina monoclorigrato monoidrato può essere immessa sul mercato e utilizzata come additivo costituito da un preparato.</p> <p>L'additivo può essere utilizzato anche nell'acqua di abbeveraggio.</p> <p>Il tenore di endotossina dell'additivo e il suo potenziale di polverizzazione devono garantire</p>

N. d'identificazione	Categoria	Gruppo funzionale	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione	Specie o categoria di animali	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni
						mg di additivo/kg di alimento completo con un tasso di umidità del 12 %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				<p><i>glutamicum</i> KCCM 80172 o <i>Corynebacterium glutamicum</i> KCCM 80179 o <i>Escherichia coli</i> NITE BP-02526</p> <p>Formula chimica: C₃H₃N₂-CH₂-CH(NH₂)-COOH· HCl· H₂O N. CAS: 5934-29-2</p>				<p>un'esposizione massima all'endotossina di 1600 UI endotossine/m³ di aria.</p> <p>Gli operatori del settore dell'alimentazione animale devono adottare procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi di inalazione, per la pelle e per gli occhi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e della premiscela. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l'additivo e la premiscela devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale.</p> <p>Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e della premiscela indicare le condizioni di conservazione, la stabilità al trattamento termico e la stabilità nell'acqua di abbeveraggio.</p> <p>Indicazioni da riportare sull'etichettatura dell'additivo e delle premiscele:</p> <ul style="list-style-type: none"> - «In caso di supplementazione con L-istidina monocloridrato monoidrato, in particolare nell'acqua di abbeveraggio, è

N. d'identificazione	Categoria	Gruppo funzionale	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione	Specie o categoria di animali	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni
						mg di additivo/kg di alimento completo con un tasso di umidità del 12 %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
								opportuno tenere conto di tutti gli aminoacidi essenziali e di quelli essenziali in presenza di determinate condizioni al fine di evitare squilibri.» – Tenore di istidina.
3c352i	3	c	L-istidina monoclorigrato monoidrato	<p>Polvere con un tenore minimo del 98 % di L-istidina monoclorigrato monoidrato e del 72 % di istidina e un tenore massimo di 100 ppm di istamina</p> <p><i>Caratterizzazione della sostanza attiva:</i> L-istidina monoclorigrato monoidrato prodotta mediante fermentazione con <i>Escherichia coli</i> KCCM 80212</p> <p>Formula chimica: C₃H₃N₂-CH₂-CH(NH₂)-COOH·HCl·H₂O Numero CAS: 5934-29-2 Numero Einecs: 211-438-9</p>	Tutte le specie animali	–	–	<p>La L-istidina monoclorigrato monoidrato può essere immessa sul mercato e utilizzata come additivo costituito da un preparato.</p> <p>Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e della premiscela indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico.</p> <p>L'etichetta dell'additivo e della premiscela deve recare le seguenti indicazioni:</p> <p>– «La supplementazione con L-istidina monoclorigrato monoidrato deve essere limitata al fabbisogno nutrizionale dell'animale di destinazione, che dipende dalla specie, dallo stato fisiologico dell'animale, dal livello di prestazione, dalle condizioni ambientali, dal livello di altri aminoacidi nell'alimentazione e dal livello</p>

N. d'identificazione	Categoria	Gruppo funzionale	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione	Specie o categoria di animali	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni
						mg di additivo/kg di alimento completo con un tasso di umidità del 12 %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
								<p>di oligoelementi essenziali quali il rame e lo zinco.»;</p> <p>– il tenore di istidina.</p> <p>Il tenore di endotossine dell'additivo e il suo potenziale di polverizzazione devono garantire un'esposizione massima alle endotossine di 1 600 UI endotossine/m³ di aria.</p> <p>Gli operatori del settore dell'alimentazione animale adottano procedure operative e misure organizzative appropriate al fine di evitare i rischi da inalazione e di contatto cutaneo cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione delle vie respiratorie, guanti e occhiali di sicurezza.</p>
3c361	3	c	L-arginina	Polvere con un tenore minimo di L-arginina del 98 % (sulla sostanza secca) e un tenore massimo di umidità del 10 %	Tutte le specie animali	–	–	<p>Il tasso di umidità deve essere indicato sull'etichetta dell'additivo.</p> <p>La L-arginina può essere immessa sul mercato e utilizzata come additivo costituito da un preparato.</p>

N. d'identificazione	Categoria	Gruppo funzionale	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione	Specie o categoria di animali	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni
						mg di additivo/kg di alimento completo con un tasso di umidità del 12 %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				<p><i>Caratterizzazione del principio attivo:</i> L-arginina (acido 2(S)-ammino-5-guanidilpentanoico) ottenuta tramite fermentazione con <i>Corynebacterium glutamicum</i> KCTC 10423BP C₆H₁₄N₄O₂ N. CAS: 74-79-3</p>				
3c362	3	c	L-arginina	<p>Polvere con un tenore minimo di L-arginina del 98 % (sulla sostanza secca) e un tenore massimo di acqua dello 0,5 %</p> <p><i>Caratterizzazione del principio attivo:</i> L-arginina [acido (S)-2-ammino-5-guanidinopentanoico] prodotta mediante fermentazione con <i>Corynebacterium glutamicum</i> KCCM 80099 o <i>Corynebacterium glutamicum</i> KCCM 10741P o <i>Corynebacterium glutamicum</i> KCCM 80182 Formula chimica: C₆H₁₄N₄O₂ N. CAS: 74-79-3</p>	Tutte le specie animali	—	—	<p>La L-arginina può essere immessa sul mercato e utilizzata come additivo costituita da preparato.</p> <p>L'additivo può anche essere somministrato nell'acqua di abbeveraggio.</p> <p>Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e della premiscela indicare le condizioni di conservazione, la stabilità al trattamento termico e la stabilità nell'acqua di abbeveraggio.</p> <p>Indicazioni che devono figurare sull'etichetta dell'additivo e delle premiscele: «In caso di supplementazione con L-arginina, in particolare nell'acqua di abbeveraggio, è opportuno tenere conto di tutti agli aminoacidi essenziali e di quelli</p>

N. d'identificazione	Categoria	Gruppo funzionale	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione	Specie o categoria di animali	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni
						mg di additivo/kg di alimento completo con un tasso di umidità del 12 %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
								condizionatamente essenziali al fine di evitare squilibri.» Gli operatori del settore dell'alimentazione animale devono adottare procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi per la pelle e per gli occhi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale.
3c363	3	c	L-arginina	<p>Polvere con un tenore minimo di L-arginina del 98 % (sulla sostanza secca) e un tenore massimo di acqua dell'1,5 %</p> <p><i>Caratterizzazione del principio attivo:</i> L-arginina [acido (S)-2-ammino-5-guanidinopentanoico] prodotta mediante fermentazione con <i>Escherichia coli</i> NITE BP-02186.</p> <p>Formula chimica: C₆H₁₄N₄O₂ N. CAS: 74-79-3</p>	Tutte le specie animali	—	—	<p>La L-arginina può essere immessa sul mercato e utilizzata come additivo sotto forma di preparato.</p> <p>L'additivo può essere usato anche nell'acqua di abbeveraggio.</p> <p>Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e delle premiscele indicare le condizioni di conservazione, la stabilità al trattamento termico e la stabilità nell'acqua di abbeveraggio.</p> <p>Il tasso di umidità è indicato sull'etichetta dell'additivo.</p>

N. d'identificazione	Categoria	Gruppo funzionale	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione	Specie o categoria di animali	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni
						mg di additivo/kg di alimento completo con un tasso di umidità del 12 %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
								Indicazioni che devono figurare sull'etichetta dell'additivo e della premiscela: «In caso di supplementazione con L-arginina, in particolare nell'acqua di abbeveraggio, occorre tenere conto di tutti gli aminoacidi essenziali e di quelli essenziali in presenza di determinate condizioni al fine di evitare squilibri.»
3c364	3	c	L-arginina	<p>Polvere con un tenore minimo di L-arginina del 98 % (sulla sostanza secca) e un tenore massimo di acqua del 15 %</p> <p><i>Caratterizzazione del principio attivo:</i> L-arginina [acido 2(S)-ammino-5-guanidilpentanoico] prodotta mediante fermentazione con <i>Corynebacterium glutamicum</i> NITE SD 00285</p> <p>Formula chimica: C₆H₁₄ N₄O₂ N. CAS: 74-79-3</p>	Tutte le specie animali	—	—	<p>La L-arginina può essere immessa sul mercato e utilizzata come additivo sotto forma di preparato.</p> <p>Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e delle premiscele devono essere indicate le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico.</p> <p>Il tasso di umidità deve essere indicato sull'etichetta dell'additivo.</p> <p>Gli operatori del settore dell'alimentazione animale devono adottare procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi di inalazione, per la pelle e per gli occhi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e della premiscela. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al</p>

N. d'identificazione	Categoria	Gruppo funzionale	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione	Specie o categoria di animali	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni
						mg di additivo/kg di alimento completo con un tasso di umidità del 12 %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
								minimo mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale.
3c365	3	c	L-arginina	<p>L-arginina con un tenore \geq 98,5 % (sulla sostanza secca) e \leq 1 % di acqua</p> <p>Caratterizzazione del principio attivo:</p> <p>L-arginina [acido 2(S)-ammino-5-guanidilpentanoico] prodotta mediante fermentazione con <i>Corynebacterium glutamicum</i> NITE SD 00285</p> <p>Formula chimica: C₆H₁₄N₄O₂</p> <p>Numero CAS: 74-79-3</p>	Tutte le specie animali	—	—	<p>L'additivo può essere somministrato nell'acqua di abbeveraggio.</p> <p>Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e della premiscela indicare le condizioni di conservazione, la stabilità al trattamento termico e la stabilità nell'acqua di abbeveraggio.</p> <p>L'etichetta dell'additivo e della premiscela deve recare la seguente indicazione: «In caso di supplementazione con L-arginina, in particolare nell'acqua di abbeveraggio, è opportuno tenere conto di tutti gli aminoacidi essenziali e di quelli condizionatamente essenziali al fine di evitare squilibri.»</p>

N. d'identificazione	Categoria	Gruppo funzionale	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione	Specie o categoria di animali	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni
						mg di additivo/kg di alimento completo con un tasso di umidità del 12 %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
								<p>Gli operatori del settore dell'alimentazione animale adottano procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere ridotti a un livello accettabile mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele devono essere utilizzati con adeguati dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione delle vie respiratorie, della pelle e degli occhi.</p>
3c370	3	c	L-valina	<p>Polvere con un tenore minimo di L-valina del 98 % (sulla sostanza secca) e un tenore massimo di acqua dell'1,5 %</p> <p><i>Caratterizzazione del principio attivo:</i> L-valina (acido (2S) 2-ammino-3-metilbutanoico) ottenuta tramite fermentazione con <i>Escherichia coli</i> NITE SD 00066 o <i>Escherichia coli</i> NITE BP-01755 o <i>Corynebacterium glutamicum</i> (KCCM 80058)</p>	Tutte le specie animali	—	—	<p>La L-valina può essere immessa sul mercato e utilizzata come additivo costituito da un preparato.</p> <p>Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e delle premiscele indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico.</p> <p>L'etichetta dell'additivo e della premiscela deve recare la seguente indicazione: «In caso di supplementazione con L-valina, è opportuno tenere conto di tutti gli amminoacidi essenziali e di quelli essenziali in presenza di</p>

N. d'identificazione	Categoria	Gruppo funzionale	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione	Specie o categoria di animali	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni
						mg di additivo/kg di alimento completo con un tasso di umidità del 12 %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				o <i>Corynebacterium glutamicum</i> (DSM 25202) o <i>Escherichia coli</i> KCCM 80159 Formula chimica: C ₅ H ₁₁ NO ₂ N. CAS: 72-18-4				determinate condizioni al fine di evitare squilibri.»
3c371	3	c	L-valina	Polvere con un tenore minimo di L-valina del 98 % (sulla sostanza secca) e un tenore massimo di acqua dell'1,5 % <i>Caratterizzazione del principio attivo:</i> L-valina (acido (2S)-2-ammino-3- metilbutanoico) prodotta da <i>Corynebacterium glutamicum</i> KCCM 11201P Formula chimica: C ₅ H ₁₁ NO ₂ N. CAS: 72-18-4	Tutte le specie animali	–	–	La L-valina può essere immessa sul mercato e utilizzata come additivo costituito da un preparato. L'additivo può essere somministrato nell'acqua di abbeveraggio. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e della premiscela sono indicate le condizioni di conservazione, la stabilità al trattamento termico e la stabilità nell'acqua di abbeveraggio. L'etichetta dell'additivo e della premiscela reca la seguente indicazione: «In caso di supplementazione con L-valina, in particolare nell'acqua di abbeveraggio, è opportuno tenere conto di tutti agli aminoacidi essenziali e di quelli essenziali in presenza di determinate condizioni al fine di evitare squilibri.»

N. d'identificazione	Cate-goria	Gruppo funzio-nale	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione	Specie o categoria di animali	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni
						mg di additivo/kg di alimento completo con un tasso di umidità del 12 %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3c371i	3	c	L-valina	<p>Polvere con un tenore minimo di L-valina del 98 % (sulla sostanza secca) e un tenore massimo di acqua dell'1,5 %</p> <p><i>Caratterizzazione del principio attivo:</i> L-valina (acido (2S) 2-ammino-3-metil-butanoico) ottenuto da <i>Corynebacterium glutamicum</i> CGMCC 7.358</p> <p>Formula chimica: C₅H₁₁NO₂</p> <p>N. CAS: 72-18-4</p>	Tutte le specie animali	—	—	<p>La L-valina può essere immessa sul mercato e utilizzata come additivo costituito da un preparato.</p> <p>L'additivo può essere somministrato nell'acqua di abbeveraggio.</p> <p>Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e della premiscela indicare le condizioni di conservazione, la stabilità al trattamento termico e la stabilità nell'acqua di abbeveraggio.</p> <p>L'etichetta dell'additivo e della premiscela deve recare la seguente indicazione: «In caso di supplementazione con L-valina, in particolare nell'acqua di abbeveraggio, è opportuno tenere conto di tutti gli amminoacidi essenziali e di quelli condizionatamente essenziali al fine di evitare squilibri.»</p> <p>Gli operatori del settore dell'alimentazione animale adottano procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi da inalazione e di contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al</p>

N. d'identificazione	Categoria	Gruppo funzionale	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione	Specie o categoria di animali	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni
						mg di additivo/kg di alimento completo con un tasso di umidità del 12 %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
								minimo mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele devono essere utilizzati con adeguati dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione delle vie respiratorie, guanti e occhiali di sicurezza.
3c371ii	3	c	L-valina	<p>L-valina con un tenore minimo del 98 % (sulla sostanza secca) e un tenore massimo di acqua dell'1,5 %.</p> <p>In polvere</p> <p><i>Caratterizzazione della sostanza attiva:</i> L-valina (acido (2S)-2-ammino-3-metilbutanoico) prodotta da <i>Corynebacterium glutamicum</i> CGMCC 7.366 o <i>Escherichia coli</i> CCTCC M2020321</p> <p>Formula chimica: C₅H₁₁NO₂ Numero CAS: 72-18-4</p>	Tutte le specie animali	—	—	<p>L'additivo può essere somministrato nell'acqua di abbeveraggio.</p> <p>Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e della premiscela indicare le condizioni di conservazione, la stabilità al trattamento termico e la stabilità nell'acqua di abbeveraggio.</p> <p>L'etichetta dell'additivo e della premiscela deve recare la seguente indicazione: «In caso di supplementazione con L-valina, in particolare nell'acqua di abbeveraggio, è opportuno tenere conto di tutti gli aminoacidi essenziali e di quelli condizionatamente essenziali al fine di evitare squilibri».</p> <p>Gli operatori del settore dell'alimentazione animale devono adottare procedure operative e misure organizzative appropriate al fine di evitare i rischi cui possono essere</p>

N. d'identificazione	Categoria	Gruppo funzionale	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione	Specie o categoria di animali	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni
						mg di additivo/kg di alimento completo con un tasso di umidità del 12 %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
								esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Se i rischi non possono essere ridotti a un livello accettabile mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele devono essere utilizzati con adeguati dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione delle vie respiratorie, della pelle e degli occhi.
3c372	3	c	Acido guanidoacetico (rectius guanidinoacetico)	<p>Polvere con un tenore minimo del 98 % di acido guanidinoacetico (sulla sostanza secca)</p> <p><i>Caratterizzazione del principio attivo:</i> acido guanidinoacetico prodotto mediante sintesi chimica</p> <p>Formula chimica: C₃H₇N₃O₂</p> <p>N. CAS: 352-97-6</p> <p>Impurità:</p> <ul style="list-style-type: none"> - tenore massimo di cianamide 0,03 %; - tenore massimo di diciandiamide 0,5 %. 	Polli da ingrasso, suinetti svezzati e suini da ingrasso	600	1200	<p>Il tasso di umidità è indicato sull'etichetta dell'additivo.</p> <p>L'acido guanidinoacetico può essere immesso sul mercato e utilizzato come additivo costituito da un preparato.</p> <p>Nell'impiego dell'additivo occorre prestare attenzione all'integrazione di agenti metilanti diversi dalla metionina nell'alimentazione degli animali.</p> <p>Gli operatori del settore dell'alimentazione animale devono adottare procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi di inalazione cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele.</p>

N. d'identificazione	Categoria	Gruppo funzionale	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione	Specie o categoria di animali	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni
						mg di additivo/kg di alimento completo con un tasso di umidità del 12 %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3c381	3	c	L-isoleucina	<p>Polvere con un tenore minimo di L-isoleucina del 93,4 % (sulla sostanza secca)</p> <p><i>Caratterizzazione del principio attivo:</i> L-isoleucina prodotta mediante fermentazione con <i>Escherichia coli</i> FERM ABP-10641</p> <p>Denominazione IUPAC: acido (2S,3S)-2-ammino3-metilpentanoico</p> <p>Formula chimica: C₆H₁₃NO₂</p> <p>N. CAS: 73-32-5</p>	Tutte le specie animali	—	—	<p>La L-isoleucina può essere immessa sul mercato e utilizzata come additivo costituito da un preparato.</p> <p>Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e delle premiscele devono essere indicate le condizioni di conservazione, la stabilità al trattamento termico e la stabilità nell'acqua.</p> <p>L'additivo può essere somministrato nell'acqua di abbeveraggio.</p> <p>L'etichetta dell'additivo e della premiscela deve recare le seguenti indicazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> – «In caso di supplementazione con L-isoleucina, in particolare nell'acqua di abbeveraggio, si deve tenere conto di tutti gli amminoacidi essenziali e condizionatamente essenziali al fine di evitare squilibri.» – Tenore di L-isoleucina <p>Il tenore di endotossine dell'additivo e il suo potenziale di polverizzazione devono garantire un'esposizione massima alle endotossine di 1600 UI endotossine/m³ di aria.</p>

N. d'identificazione	Categoria	Gruppo funzionale	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione	Specie o categoria di animali	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni
						mg di additivo/kg di alimento completo con un tasso di umidità del 12 %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
								<p>Gli operatori del settore dell'alimentazione animale devono adottare procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi di inalazione cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e della premiscela. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l'additivo e la premiscela devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale.</p>
3c382	3	c	L-leucina	<p>Polvere con un tenore minimo di L-leucina del 98 % (sulla sostanza secca) e un tenore massimo di acqua dell'1,5 %</p> <p><i>Caratterizzazione del principio attivo:</i> L-leucina prodotta mediante fermentazione con <i>Escherichia coli</i> NITE BP-02351</p> <p>Formula chimica: C₆H₁₃NO₂ N. CAS: 61-90-5</p>	Tutte le specie animali	—	—	<p>La L-leucina può essere immessa sul mercato e utilizzata come additivo costituito da un preparato.</p> <p>L'additivo può essere utilizzato anche nell'acqua di abbeveraggio.</p> <p>Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e della premiscela sono indicate le condizioni di conservazione, la stabilità al trattamento termico e la stabilità nell'acqua di abbeveraggio.</p> <p>Gli operatori del settore dell'alimentazione animale adottano procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi di inalazione cui possono essere</p>

N. d'identificazione	Categoria	Gruppo funzionale	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione	Specie o categoria di animali	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni
						mg di additivo/kg di alimento completo con un tasso di umidità del 12 %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
								<p>esposti gli utilizzatori dell'additivo e della premiscela. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l'additivo e la premiscela devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione dell'apparato respiratorio.</p> <p>Il tenore di endotossine dell'additivo e il suo potenziale di polverizzazione garantiscono un'esposizione massima alle endotossine di 1600 UI endotossine/m³ di aria.</p>
3c383	3	c	L-isoleucina	<p>Polvere con un contenuto minimo di L-isoleucina del 90 %</p> <p><i>Caratterizzazione del principio attivo:</i> L-isoleucina prodotta mediante fermentazione con <i>Corynebacterium glutamicum</i> KCCM 80189</p> <p>Denominazione IUPAC: acido (2S,3S)-2-ammino-3-metilpentanoico</p> <p>Formula chimica: C₆H₁₃NO₂</p> <p>N. CAS: 73-32-5</p>	Tutte le specie animali	—	—	<p>La L-isoleucina può essere immessa sul mercato e utilizzata come additivo costituito da un preparato.</p> <p>Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e delle premiscele devono essere indicate le condizioni di conservazione, la stabilità al trattamento termico e la stabilità nell'acqua.</p> <p>L'additivo può essere somministrato nell'acqua di abbeveraggio.</p> <p>L'etichetta dell'additivo e della premiscela deve recare le seguenti indicazioni:</p>

N. d'identificazione	Categoria	Gruppo funzionale	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione	Specie o categoria di animali	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni
						mg di additivo/kg di alimento completo con un tasso di umidità del 12 %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
								<ul style="list-style-type: none"> – «In caso di supplementazione con L-isoleucina, in particolare nell'acqua di abbeveraggio, si deve tenere conto di tutti gli aminoacidi essenziali e condizionatamente essenziali al fine di evitare squilibri.» – Tenore di L-isoleucina
3c384	3	c	L-isoleucina	<p>Polvere con un tenore minimo di L-isoleucina del 90 % (sulla sostanza secca)</p> <p><i>Caratterizzazione del principio attivo:</i> L-isoleucina prodotta mediante fermentazione con <i>Corynebacterium glutamicum</i> KCCM 80185</p> <p>Denominazione IUPAC: acido (2S,3S)-2-ammino3-metilpentanoico</p> <p>Formula chimica: C₆H₁₃NO₂</p> <p>N. CAS: 73-32-5</p>	Tutte le specie animali	–	–	<p>Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e della premiscela indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico e nell'acqua.</p> <p>L'additivo può essere utilizzato nell'acqua di abbeveraggio.</p> <p>L'etichetta dell'additivo e della premiscela deve recare le seguenti indicazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> – «In caso di supplementazione con L-isoleucina, in particolare nell'acqua di abbeveraggio, si deve tenere conto di tutti gli aminoacidi essenziali e condizionatamente essenziali al fine di evitare squilibri.» – tenore di L-isoleucina. <p>Le imprese del settore dell'alimentazione animale devono adottare procedure operative e misure</p>

N. d'identificazione	Categoria	Gruppo funzionale	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione	Specie o categoria di animali	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni
						mg di additivo/kg di alimento completo con un tasso di umidità del 12 %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
								organizzative al fine di evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele devono essere utilizzati indossando dispositivi di protezione individuale delle vie respiratorie.
3c391	3	c	L-cistina	<p>Polvere cristallina proveniente dall'idrolisi di cheratina naturale derivante da piume di pollame con un tenore minimo di L-cistina pari al 98,5 %</p> <p><i>Caratterizzazione del principio attivo:</i> Denominazione IUPAC: (2R)-2-ammino-3-[(2R)-2-ammino-3-idrossi-3-ossopropil] disolfanil-acido propanoico N. CAS: 56-89-3 Formula chimica: C₆H₁₂N₂O₄S₂</p>	Tutte le specie animali	–	–	<p>Per motivi di sicurezza utilizzare dispositivi di protezione dell'apparato respiratorio, occhiali e guanti di sicurezza durante la manipolazione.</p> <p>Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e delle premiscele, indicare:</p> <ul style="list-style-type: none"> – la stabilità nel trattamento e le condizioni di conservazione; – la supplementazione con la L-cistina dipende dall'esigenza di aminoacidi contenenti zolfo degli animali interessati e dal tenore di altri aminoacidi contenenti zolfo presenti nella razione.
3c392	3	c	L-cistina	Polvere con un tenore minimo di L-cistina del 98 %	Tutte le specie animali	–	–	La L-cistina può essere immessa sul mercato e utilizzata come additivo costituito da un preparato.

N. d'identificazione	Categoria	Gruppo funzionale	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione	Specie o categoria di animali	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni
						mg di additivo/kg di alimento completo con un tasso di umidità del 12 %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				<p><i>Caratterizzazione del principio attivo:</i></p> <p>L-cistina prodotta mediante fermentazione con <i>Pantoea ananatis</i> NITE BP-02525.</p> <p>Denominazione IUPAC: Acido (2R)-2-ammino-3-[(2R)-2-ammino-3-idrossi-3-ossopropil]disulfanyl-propanoico</p> <p>N. CAS: 56-89-3</p> <p>Formula chimica: C₆H₁₂N₂O₄S₂</p>				<p>L'additivo può essere utilizzato anche nell'acqua di abbeveraggio.</p> <p>Gli operatori del settore dell'alimentazione animale devono adottare procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi di inalazione cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e della premiscela. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l'additivo e la premiscela devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale.</p> <p>Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e della premiscela devono essere indicate le condizioni di conservazione, la stabilità al trattamento termico e la stabilità nell'acqua di abbeveraggio.</p> <p>L'etichetta dell'additivo e della premiscela deve recare la seguente indicazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> - «La supplementazione con L-cistina deve dipendere dalle prescrizioni relative agli amminoacidi contenenti zolfo degli animali bersaglio e dal livello

N. d'identificazione	Categoria	Gruppo funzionale	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione	Specie o categoria di animali	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni
						mg di additivo/kg di alimento completo con un tasso di umidità del 12 %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
								<p>di altri amminoacidi contenenti zolfo presenti nella razione.»</p> <p>– «In caso di supplementazione con L-cistina, in particolare nell'acqua di abbeveraggio, è opportuno tenere conto di tutti agli amminoacidi nell'alimentazione degli animali al fine di evitare squilibri.»</p>
3c401	3	c	L-tirosina	<p>Polvere cristallina proveniente dall'idrolisi di cheratina naturale derivante da piume di pollame con un tenore minimo di L-tirosina pari al 95 %</p> <p><i>Caratterizzazione del principio attivo:</i> Denominazione IUPAC: Acido (2S) 2-ammino-3-(4-idrossifenil)-propanoico N. CAS: 60-18-4 Formula chimica: C₉H₁₁NO₃</p>	Tutte le specie animali	–	–	<p>Per motivi di sicurezza utilizzare dispositivi di protezione dell'apparato respiratorio, occhiali e guanti di sicurezza durante la manipolazione.</p> <p>Le istruzioni per l'uso devono contenere una raccomandazione circa il tenore massimo di L-tirosina per gli animali destinati alla produzione alimentare (5 g/kg di alimento completo per animali con un tasso di umidità del 12 %) e per gli animali non destinati alla produzione alimentare (15 g/kg di alimento completo per animali da compagnia con un tasso di umidità del 12 %).</p>
3c410	3	c	L-treonina	Polvere con un tenore minimo del 98 % di L-treonina (sulla sostanza secca)	Tutte le specie animali	–	–	L'L-treonina può essere immessa sul mercato e utilizzata come additivo costituito da un preparato.

N. d'identificazione	Categoria	Gruppo funzionale	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione	Specie o categoria di animali	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni
						mg di additivo/kg di alimento completo con un tasso di umidità del 12 %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				<p><i>Caratterizzazione del principio attivo:</i> L-treonina prodotta mediante fermentazione di <i>Escherichia coli</i> DSM086 o <i>Escherichia coli</i> FERM BP-11383 o <i>Escherichia coli</i> FERM BP-10942 o <i>Escherichia coli</i> NRRL B-30843 o <i>Escherichia coli</i> KCCM 11133P o <i>Escherichia coli</i> DSM 25085 o <i>Escherichia coli</i> CGMCC 3703 o <i>Escherichia coli</i> CGMCC 7.58 o <i>Escherichia coli</i> CGMCC 7.232 o <i>Corynebacterium glutamicum</i> KCCM 80117 o <i>Corynebacterium glutamicum</i> KCCM 8011</p> <p>Formula chimica: C₄H₉NO₃ N. CAS: 72-19-5</p>				<p>L'L-treonina può essere somministrata nell'acqua di abbeveraggio. Nell'etichettatura dell'additivo è indicato il tasso di umidità.</p> <p>L'etichettatura dell'additivo e delle premiscele reca la seguente indicazione: «In caso di supplementazione con L- treonina, in particolare nell'acqua di abbeveraggio, è opportuno tenere conto di tutti gli amminoacidi essenziali e di quelli essenziali in presenza di determinate condizioni al fine di evitare squilibri.»</p>

3c411	3	c	L-treonina	<p>Polvere con un tenore minimo di L-treonina del 98 % e un tenore massimo di umidità dell'1 %</p> <p><i>Caratterizzazione del principio attivo:</i> L-treonina prodotta mediante fermentazione di <i>Escherichia coli</i> CGMCC 11473 o <i>Escherichia coli</i> CGMCC 13325</p> <p>Formula chimica: C₄H₉NO₃ Numero CAS: 72-19-5</p>	Tutte le specie animali	–	–	<p>La L-treonina può essere immessa sul mercato e utilizzata come additivo costituito da un preparato.</p> <p>La L-treonina può essere somministrata nell'acqua di abbeveraggio.</p> <p>Sull'etichettatura dell'additivo è indicato il tasso di umidità.</p> <p>Il tenore di endotossine dell'additivo e il suo potenziale di polverizzazione devono garantire un'esposizione massima alle endotossine di 1 600 UI endotossine/m³ di aria.</p> <p>Gli operatori del settore degli alimenti per animali adottano procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi da inalazione e di contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele.</p> <p>Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele devono essere utilizzati con adeguati dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione dell'apparato respiratorio, della pelle e degli occhi.</p>
3c440	3	c	L-triptofano	Polvere con un tenore minimo del 98 % di L-triptofano (sulla sostanza secca)	Tutte le specie animali	–	–	L'L-triptofano può essere immesso sul mercato e impiegato come additivo costituito da un preparato.

N. d'identificazione	Categoria	Gruppo funzionale	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione	Specie o categoria di animali	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni
						mg di additivo/kg di alimento completo con un tasso di umidità del 12 %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				<p>Tenore massimo di 10 mg/kg di 1,1'-ethylidene-bis-L-tryptophan (1,1'-etilidene-bis-L-triptofano) (EBT)</p> <p><i>Caratterizzazione del principio attivo:</i> L-triptofano prodotto mediante fermentazione con <i>Escherichia coli</i> KCCM 11132P o <i>Escherichia coli</i> DSM 25084 o <i>Escherichia coli</i> FERM BP-11200 o <i>Escherichia coli</i> FERM BP-11354 o <i>Escherichia coli</i> CGMCC 7.59 o <i>Escherichia coli</i> CGMCC 3667</p> <p>Formula chimica: C₁₁H₁₂N₂O₂ N. CAS: 73-22-3</p>				<p>Gli operatori del settore dell'alimentazione animale devono adottare procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi di inalazione e contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, comprendenti mezzi di protezione dell'apparato respiratorio, guanti e occhiali di sicurezza.</p> <p>Il tenore di endotossina presente nell'additivo e il suo potenziale di polverizzazione devono garantire un'esposizione massima all'endotossina di 1600 UI endotossine/m³ di aria.</p> <p>Per i ruminanti, l'L-triptofano deve essere protetto dalla degradazione ruminale.</p> <p>Indicazioni che devono figurare sull'etichetta dell'additivo: – tasso di umidità.</p>

N. d'identificazione	Categoria	Gruppo funzionale	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione	Specie o categoria di animali	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni
						mg di additivo/kg di alimento completo con un tasso di umidità del 12 %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3c440i	3	c	L-triptofano	<p>Polvere con un tenore minimo di L-triptofano del 98 % sulla sostanza secca e un tasso massimo di umidità dell'1 %</p> <p>Tenore massimo di 10 mg/kg di 1,1'-etilidene-bis-L-triptofano (EBT)</p> <p><i>Caratterizzazione della sostanza attiva:</i> L-triptofano prodotto mediante fermentazione con <i>Escherichia coli</i> KCCM 80210</p> <p>Formula chimica: C₁₁H₁₂N₂O₂</p> <p>Numero CAS: 73-22-3</p>	Tutte le specie animali	—	—	<p>L'operatore del settore dell'alimentazione animale che immette l'additivo sul mercato deve garantire che il tenore di endotossine e il potenziale di polverizzazione corrispondenti determinino un'esposizione massima alle endotossine di 1600 UI endotossine/m³ di aria.</p> <p>Per i ruminanti, l'L-triptofano deve essere protetto dalla degradazione ruminale.</p> <p>L'etichetta dell'additivo e delle premiscele deve recare la seguente indicazione: «In caso di supplementazione con L-triptofano, è necessario tenere conto di tutti gli aminoacidi essenziali e di quelli condizionatamente essenziali al fine di evitare squilibri.»</p> <p>Gli operatori del settore dell'alimentazione animale adottano procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi da inalazione e di contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Se questi rischi</p>

N. d'identificazione	Categoria	Gruppo funzionale	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione	Specie o categoria di animali	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni
						mg di additivo/kg di alimento completo con un tasso di umidità del 12 %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
								non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione degli occhi, della pelle e dell'apparato respiratorio.
3c441	3	c	L-triptofano	<p>Polvere con un tenore minimo di L-triptofano del 98 % (sulla sostanza secca).</p> <p>Tenore massimo di 10 mg/kg di 1,1'-ethylidene-bis-L-tryptophan (EBT).</p> <p><i>Caratterizzazione del principio attivo:</i> L-triptofano prodotto mediante fermentazione con <i>Escherichia coli</i> KCCM 80135 o <i>Escherichia coli</i> KCCM 80152 o <i>Escherichia coli</i> CGMCC 7.248 o <i>Corynebacterium glutamicum</i> KCCM 80176 o <i>Escherichia Coli</i> CGMCC 7.267 o <i>Escherichia Coli</i> KCCM 10 534</p>	Tutte le specie animali	—	—	<p>L'L-triptofano può essere immesso sul mercato e utilizzato come additivo costituito da un preparato.</p> <p>Gli operatori del settore dell'alimentazione animale devono adottare procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi di inalazione e contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione dell'apparato respiratorio, guanti e occhiali di sicurezza.</p> <p>Il tenore di endotossine dell'additivo e il suo potenziale di</p>

N. d'identificazione	Categoria	Gruppo funzionale	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione	Specie o categoria di animali	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni
						mg di additivo/kg di alimento completo con un tasso di umidità del 12 %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				o <i>Escherichia Coli</i> CGMCC 11674. Formula chimica: C ₁₁ H ₁₂ N ₂ O ₂ N. CAS: 73-22-3				<p>polverizzazione devono garantire un'esposizione massima alle endotossine di 1600 UI endotossine/m³ di aria.</p> <p>L'L-triptofano può essere somministrato nell'acqua di abbeveraggio.</p> <p>Per i ruminanti, l'L-triptofano deve essere protetto dalla degradazione ruminale.</p> <p>Nell'etichettatura dell'additivo è indicato il tasso di umidità.</p> <p>L'etichettatura dell'additivo e delle premiscele reca la seguente indicazione: «In caso di supplementazione con L-triptofano, in particolare nell'acqua di abbeveraggio, è opportuno tenere conto di tutti gli amminoacidi essenziali e di quelli essenziali in presenza di determinate condizioni al fine di evitare squilibri.»</p> <p>Indicazioni che devono figurare sull'etichetta dell'additivo: tenore di umidità.</p>
3c451	3	c	L-glutammina	Polvere con un tenore minimo di L-glutammina del 98 %	Tutte le specie animali	—	—	La L-glutammina può essere immessa sul mercato e utilizzata

N. d'identificazione	Categoria	Gruppo funzionale	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione	Specie o categoria di animali	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni
						mg di additivo/kg di alimento completo con un tasso di umidità del 12 %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				<p><i>Caratterizzazione del principio attivo:</i> L-glutamina prodotta mediante fermentazione con <i>Corynebacterium glutamicum</i> NITÉ BP-02524</p> <p>Denominazione IUPAC: (2S)-2,5-diamino-5-oxopentanoic acid N. CAS: 56-85-9 Numero EINECS: 200-292-1 Formula chimica: C₅H₁₀N₂O₃</p>				<p>come additivo costituito da un preparato.</p> <p>Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e delle premiscele indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico.</p> <p>L'etichetta dell'additivo e della premiscela deve recare le seguenti indicazioni: «In caso di supplementazione con L-glutamina, è necessario garantire un profilo amminocidico adeguato negli alimenti per animali e sopperire a potenziali carenze di glutamina nelle fasi critiche della vita.»</p>
2b620i	3	c	Acido L-glutam-mico	<p>Acido L-gluttammico</p> <p><i>Caratterizzazione della sostanza attiva:</i> Acido L-gluttammico prodotto da <i>Cornybacterium glutamicum</i> NITÉ BP-01681</p> <p>Purezza: ≥ 98 %</p> <p>Formula chimica: C₅H₉O₄N</p> <p>Numero CAS: 56-86-0</p> <p>Numero Einecs: 200-293-7</p>	Tutte le specie animali	—	—	<p>Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e della premiscela indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico.</p> <p>L'additivo può essere somministrato nell'acqua di abbeveraggio.</p> <p>Gli operatori del settore dell'alimentazione animale adottano procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi di inalazione e di contatto cutaneo cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono</p>

N. d'identificazione	Categoria	Gruppo funzionale	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione	Specie o categoria di animali	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni
						mg di additivo/kg di alimento completo con un tasso di umidità del 12 %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
								<p>essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione delle vie respiratorie.</p> <p>Indicazioni che devono figurare sull'etichetta dell'additivo e delle premiscele: «In caso di supplementazione con acido L-glutammico, in particolare nell'acqua di abbeveraggio, è opportuno tenere conto di tutti gli aminoacidi essenziali e di quelli condizionatamente essenziali al fine di evitare squilibri».</p>
2b621ii	3	c	Glutammato monosodico	<p>Glutammato monosodico</p> <p><i>Caratterizzazione della sostanza attiva:</i></p> <p>Glutammato monosodico prodotto da <i>Corynebacterium glutamicum</i> NITE BP-01681</p> <p>Purezza: ≥ 99 %</p> <p>Formula chimica: C₅H₈NaNO₄ H₂O</p> <p>Numero CAS: 6106-04-3</p> <p>Numero EINECS: 205-538-1</p>	Tutte le specie animali	—	—	<p>Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e della premiscela indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico.</p> <p>L'additivo può essere somministrato nell'acqua di abbeveraggio.</p> <p>Gli operatori del settore dell'alimentazione animale adottano procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi di inalazione e di contatto cutaneo cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle</p>

N. d'identificazione	Categoria	Gruppo funzionale	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione	Specie o categoria di animali	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni
						mg di additivo/kg di alimento completo con un tasso di umidità del 12 %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
								<p>premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione delle vie respiratorie.</p> <p>Indicazioni che devono figurare sull'etichetta dell'additivo e delle premiscele: «In caso di supplementazione con glutammato monosodico, in particolare nell'acqua di abbeveraggio, è opportuno tenere conto di tutti gli aminoacidi essenziali e di quelli condizionatamente essenziali al fine di evitare squilibri».</p>

3.4 Gruppo funzionale d: urea e suoi derivati

N. d'identificazione	Categoria	Gruppo funzionale	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione	Specie o categoria di animali	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni
						mg di additivo/kg di alimento completo con un tasso di umidità del 12 %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3d1	3	d	Urea	<p><i>Composizione dell'additivo:</i> Tenore di urea: minimo 97 % Tenore di azoto: 46 % Forma solida</p> <p><i>Caratterizzazione del principio attivo:</i> Diaminometanone N. CAS: 57-13-6 Formula chimica: (NH₂)₂CO</p>	Ruminanti con rumine funzionante	–	8800	<p>Le istruzioni per l'uso dell'additivo e degli alimenti per animali che lo contengono recano la seguente indicazione: «Somministrare urea solo ad animali con rumine funzionante. Somministrare la dose massima di urea in modo graduale. Il tenore massimo di urea deve essere somministrato solo come parte di una dieta ricca di carboidrati facilmente digeribili e con basso tenore di azoto solubile. Un massimo del 30 % del totale di azoto nella razione giornaliera deve derivare da urea-N».</p> <p>Le imprese del settore dell'alimentazione animale devono adottare procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione</p>

N. d'identificazione	Categoria	Gruppo funzionale	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione	Specie o categoria di animali	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni
						mg di additivo/kg di alimento completo con un tasso di umidità del 12 %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
								individuale della pelle, degli occhi e delle vie respiratorie.

*Allegato 3.1*⁶¹

(art. 4 cpv. 2, 5 cpv. 1, 6 cpv. 3 lett. b e 10 lett. b)

**Elenco degli scopi d'utilizzo autorizzati degli alimenti
per animali destinati a particolari fini nutrizionali
(elenco degli alimenti dietetici)**

L'elenco degli scopi d'utilizzo autorizzati degli alimenti dietetici per animali e le rispettive caratteristiche nutrizionali sono conformi alle prescrizioni dell'allegato del regolamento (UE) 2020/354⁶².

⁶¹ Originario all. 3. Nuovo testo giusta il n. II cpv. 2 dell'O dell'UFAG del 23 apr. 2021, in vigore dal 1° giu. 2021 (RU **2021** 256).

⁶² Regolamento (UE) 2020/354 della Commissione, del 4 marzo 2020, che stabilisce un elenco degli usi previsti dei mangimi destinati a particolari fini nutrizionali e che abroga la direttiva 2008/38/CE, versione della GU L 67 del 5.3.2020, pag. 1.

*Allegato 3.2*⁶³
(art. 5 cpv. 2)

⁶³ Introdotta dal n. II cpv. 3 dell'O del DEFR del 21 mag. 2014 (RU **2014** 1621).
Abrogata dal n. II cpv. 3 dell'O del DEFR del 31 ott. 2018, con effetto dal 1° gen. 2019
(RU **2018** 4453).

Allegato 4.1⁶⁴
(art. 2)

Elenco delle sostanze la cui immissione sul mercato o il cui uso ai fini dell'alimentazione animale sono vietati o autorizzati con restrizioni

Parte 1

Le seguenti sostanze non possono essere somministrate ad animali né immesse sul mercato come alimenti per animali:

- a. sterco, urina, nonché il contenuto dell'apparato digerente separato tramite svuotamento o asportazione, indipendentemente dal tipo di lavorazione o di aggiunta;
- b. pelli trattate, compreso il cuoio, e loro scarti;
- c. sementi nonché materiale vegetale e di moltiplicazione, che dopo la raccolta sono stati sottoposti, in previsione della loro destinazione, a un trattamento particolare con prodotti fitosanitari, nonché qualsiasi sottoprodotto ricavato da essi;
- d. legno e segatura trattati con prodotti protettivi nonché sottoprodotti ricavati da essi;
- e. tutti i rifiuti ottenuti durante le diverse fasi di trattamento delle acque di scarico comunali, domestiche o industriali, indipendentemente dal fatto che tali rifiuti siano stati ulteriormente trattati e indipendentemente dall'origine delle acque di scarico⁶⁵;
- f. rifiuti comunali solidi, come rifiuti domestici;
- g. ...
- h. imballaggi e parti di essi risultanti dall'uso di prodotti dell'industria agroalimentare;
- i. lieviti del genere «Candida» coltivati su n-alcani.

⁶⁴ Aggiornato dal n. II dell'O del DEFR del 31 ott. 2012 (RU 2012 6401), dal n. II cpv. 1 dell'O del DEFR dell'11 nov. 2020 (RU 2020 5571) e dal n. II dell'O del DEFR del 2 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 736).

⁶⁵ Il termine «acque di scarico» non si riferisce alle «acque di lavorazione», ossia alle acque provenienti da condutture indipendenti nell'industria di produzione di derrate alimentari e alimenti per animali; se queste condutture sono alimentate con acqua, essa non può essere utilizzata negli alimenti per animali, a meno che si tratti di acque salubri e pulite.

Parte 2

Per quanto riguarda gli animali da reddito, i prodotti seguenti non possono essere utilizzati per la produzione di alimenti per animali o essere immessi sul mercato sotto forma di foraggio né essere somministrati agli animali:

a.-k. ...

- l. canapa o suoi sottoprodotti, qualunque sia la forma o il tipo per animali in lattazione il cui latte è destinato al consumo umano. I semi di canapa e i suoi sottoprodotti possono essere usati come alimento per altri animali da reddito.

Parte 3

I sottoprodotti di origine animale possono essere utilizzati o immessi sul mercato per l'alimentazione animale solo se sono conformi alle disposizioni degli articoli 27-34 OSOAn⁶⁶.

⁶⁶ RS 916.441.22

Allegato 4.2⁶⁷
(art. 3)

Parte 1

Alimenti per animali di origine non animale provenienti da alcuni Paesi e che sottostanno temporaneamente a maggiori controlli secondo l'articolo 58 OsAIA

Tutti gli alimenti per animali che figurano nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793⁶⁸.

Parte 2

Alimenti per animali di origine non animale provenienti da alcuni Paesi e che a causa del rischio di contaminazione da micotossine, da residui di pesticidi e da diossine nonché a causa di un rischio di contaminazione microbiologica sottostanno a maggiori controlli secondo l'articolo 58 OsAIA

Tutti gli alimenti per animali che figurano nell'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793.

⁶⁷ Nuovo testo giusta il n. II cpv. 2 dell'O del DEFR del 1° nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU **2023** 745).

⁶⁸ Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 della Commissione, del 22 ottobre 2019, relativo all'incremento temporaneo dei controlli ufficiali e delle misure di emergenza che disciplinano l'ingresso nell'Unione di determinate merci provenienti da alcuni paesi terzi, e che attua i regolamenti (UE) 2017/625 e (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga i regolamenti (CE) n. 669/2009, (UE) n. 884/2014, (UE) 2015/175, (UE) 2017/186 e (UE) 2018/1660 della Commissione, GU L 277 del 29.10.2019, pag. 89, modificato da ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) 2023/1110, GU L 147 del 7.6.2023, pag. 111.

*Allegato 5*⁶⁹
(art. 16)

Disposizioni d'esecuzione concernenti l'allestimento e la presentazione di proposte nonché la valutazione e l'omologazione di additivi per alimenti per animali

¹ Una domanda di omologazione di un additivo per alimenti per animali deve contenere le indicazioni e gli allegati seguenti:

- a. data;
- b. oggetto: domanda di omologazione di un additivo per alimenti per animali;
- c. tipo di omologazione (nuova, nuovo utilizzo, rinnovo, modifica, proroga, caso urgente);
- d. indirizzo completo del richiedente o di un suo rappresentante;
- e. identificazione e caratteristiche dell'additivo:
 1. descrizione (caratteristiche del principio/organismo attivo o dei principi/organismi attivi),
 2. denominazione commerciale (se del caso),
 3. categoria e gruppo funzionale,
 4. specie bersaglio,
 5. se del caso: nome del titolare dell'omologazione esistente, numero già attribuito, categoria,
 6. indicazioni relative all'omologazione della derrata alimentare (se del caso),
 7. se il prodotto contiene, è costituito o è stato ottenuto da organismi geneticamente modificati (OGM): codice di identificazione specifico, particolari,
 8. condizioni di utilizzo negli alimenti completi per animali o nell'acqua: specie o categorie di animali, età massima o peso massimo, se del caso le dosi minima e massima,
 9. particolari condizioni di utilizzo (se del caso),
 10. particolari condizioni o restrizioni per la manipolazione (se del caso),
 11. limite massimo di residui (se del caso); residuo marcatore, specie o categorie di animali, tessuti o prodotti campione, limite massimo di residui nei tessuti o nei prodotti (in µg/kg), tempi di attesa;
- f. un campione dell'additivo per alimenti per animali con indicazione di:
 1. numero di lotto o della partita,
 2. data di fabbricazione,
 3. durata di conservazione,

⁶⁹ Aggiornato dal n. II cpv. 1 dell'O dell'UFAG del 23 apr. 2021, in vigore dal 1° giu. 2021 (RU 2021 256).

4. tenore di principio attivo,
 5. peso,
 6. descrizione delle proprietà,
 7. descrizione dell'imballaggio,
 8. condizioni di stoccaggio;
- g. modifica richiesta (se del caso);
- h. fascicolo completo secondo il capoverso 2.

² Il fascicolo per una domanda di omologazione di un additivo per alimenti per animali deve adempiere i requisiti degli allegati II, III e IV del regolamento (CE) n. 429/2008⁷⁰.

⁷⁰ Regolamento (CE) n. 429/2008 della Commissione, del 25 aprile 2008, sulle modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la preparazione e la presentazione delle domande e la valutazione e l'autorizzazione di additivi per mangimi, GU. L 133 del 22.5.2008, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/1773, GU L 398 del 27.11.2020, pag. 19.

*Allegato 6.1*⁷¹
(art. 17)

Nomenclatura dei gruppi funzionali di additivi per alimenti per animali

- ¹ Della categoria «1. Additivi tecnologici» fanno parte i seguenti gruppi funzionali:
- a. conservanti: sostanze o, se del caso, microrganismi che proteggono gli alimenti per animali dal deterioramento provocato da microrganismi o loro metaboliti;
 - b. antiossidanti: sostanze che prolungano la durata di conservazione degli alimenti per animali e delle loro materie prime proteggendoli dal deterioramento provocato dall'ossidazione;
 - c. emulsionanti: sostanze che rendono possibile la formazione o il mantenimento della dispersione omogenea di due o più fasi immiscibili negli alimenti per animali;
 - d. stabilizzanti: sostanze che rendono possibile il mantenimento dello stato fisico-chimico degli alimenti per animali;
 - e. addensanti: sostanze che aumentano la viscosità degli alimenti per animali;
 - f. gelificanti: sostanze che danno consistenza a un alimento per animali tramite la formazione di un gel;
 - g. leganti: sostanze che aumentano la tendenza alla fissazione delle particelle degli alimenti per animali;
 - h. sostanze per il controllo della contaminazione dei radionuclidi: sostanze che inibiscono l'assorbimento di radionuclidi o ne favoriscono l'escrezione;
 - i. antiagglomeranti: sostanze che riducono la tendenza alla fissazione delle singole particelle degli alimenti per animali;
 - j. regolatori dell'acidità: sostanze che regolano il pH degli alimenti per animali;
 - k. additivi per l'insilamento: sostanze, compresi enzimi o microrganismi, da incorporare negli alimenti per animali per migliorare la produzione di insilati;
 - l. denaturanti: sostanze che, se utilizzate per la fabbricazione di alimenti per animali trasformati, consentono di individuare l'origine degli alimenti o delle materie prime;
 - m. sostanze per la riduzione della contaminazione degli alimenti per animali dalle micotossine: sostanze che inibiscono o riducono l'assorbimento delle micotossine, ne facilitano l'escrezione o ne modificano il modo di agire;

⁷¹ Aggiornato dal n. II cpv. 1 dell'O del DEFR del 16 set. 2016 (RU 2016 3351) e dell'11 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5571).

- n. potenziatori delle condizioni d'igiene: sostanze o, se del caso, microrganismi che influenzano favorevolmente le caratteristiche igieniche di un alimento per animali riducendo una determinata contaminazione microbiologica;
 - o. altri additivi tecnologici: sostanze o, se del caso, microrganismi aggiunti agli alimenti per animali per scopi tecnologici, che influenzano favorevolmente le caratteristiche degli alimenti per animali.
- 2 Della categoria «2. Additivi organolettici» fanno parte i seguenti gruppi funzionali:
- a. coloranti:
 - i. sostanze che conferiscono o restituiscono colore agli alimenti per animali,
 - ii. sostanze che, se somministrate agli animali, conferiscono colore alle derivate alimentari da essi ricavate,
 - iii. sostanze che influiscono favorevolmente sul colore di pesci o uccelli ornamentali;
 - b. aromatizzanti: sostanze la cui aggiunta agli alimenti per animali ne aumenta l'aroma o l'appetibilità.
- 3 Della categoria «3. Additivi nutrizionali» fanno parte i seguenti gruppi funzionali:
- a. vitamine, pro-vitamine e sostanze chimicamente definite a effetto analogo;
 - b. composti di oligoelementi;
 - c. aminoacidi, loro sali e analoghi;
 - d. urea e suoi derivati.
- 4 Della categoria «4. Additivi zootecnici» fanno parte i seguenti gruppi funzionali:
- a. promotori della digestione: sostanze che, se somministrate agli animali, aumentano la digeribilità della loro dieta agendo su determinate materie prime;
 - b. stabilizzatori della flora intestinale: microrganismi o altre sostanze chimicamente definite che, se somministrati agli animali, esercitano un effetto positivo sulla flora intestinale;
 - c. sostanze che influiscono favorevolmente sull'ambiente;
 - d. altri additivi zootecnici;
 - e. stabilizzatori della condizione fisiologica: sostanze o, se del caso, microrganismi che, se somministrati ad animali in buona salute, influenzano favorevolmente la loro condizione fisiologica, compresa la loro resistenza a fattori di stress.
- 5 Della categoria «5. Coccidiostatici e istomonostatici» fanno parte i seguenti gruppi funzionali:
- a. determinate sostanze a effetto coccidiostatico e istomonostatico.

*Allegato 6.2*⁷²
(art. 15)

Condizioni generali per l'uso di additivi per alimenti per animali

1. Il quantitativo di additivi che esiste in taluni alimenti per animali allo stato naturale è calcolato in modo che la somma degli elementi aggiunti a quelli presenti naturalmente non superi il tenore massimo previsto nel relativo atto di autorizzazione.
2. La miscelatura di additivi nelle premiscele e negli alimenti per animali è consentita solo nella misura in cui vi sia compatibilità fisico-chimica e biologica tra i componenti della miscela, in funzione degli effetti desiderati.
3. Gli alimenti complementari per animali, diluiti come indicato, non possono contenere additivi in percentuali superiori a quanto stabilito per gli alimenti completi per animali.
4. Nel caso di premiscele contenenti additivi per l'insilamento, sull'etichetta devono essere aggiunte chiaramente dopo «PREMISCELA» le parole «con additivi per l'insilamento».
5. Gli additivi tecnologici o altre sostanze o prodotti contenuti negli additivi, costituiti da preparati, possono modificare esclusivamente le caratteristiche fisico-chimiche del principio attivo contenuto nel preparato e sono utilizzati in conformità delle rispettive condizioni di autorizzazione, qualora siano previste disposizioni in tal senso.

È assicurata la compatibilità fisico-chimica e biologica tra i componenti del preparato, in funzione degli effetti desiderati.

⁷² Aggiornato dal n. II cpv. 1 dell'O del DEFR del 16 set. 2016, in vigore dal 1° nov. 2016 (RU 2016 3351).

Allegato 773
(art. 21)

Tolleranze consentite per l'indicazione della composizione di materie prime o alimenti composti per animali

Parte A:

Tolleranze per i valori analitici di materie prime e alimenti composti per animali

¹ Le tolleranze stabilite nella presente parte contemplano scarti tecnici e analitici. Una volta fissate tolleranze analitiche riguardanti il margine di errore di misurazione e le variazioni procedurali, i valori riportati al capoverso 2 devono essere adattati di conseguenza, in modo da interessare unicamente i margini di tolleranza tecnica.

² Ove si riscontrano che la composizione di una materia prima o di un alimento composto per animali deroghi al valore di etichettatura dei componenti analitici stabilito negli allegati 1.1, 1.2, 8.2 e 8.3, si applicano le tolleranze seguenti:

Componente	Tenore dichiarato	Tolleranza ⁷⁴	
	[%]	al di sotto del valore dichiarato sull'etichetta	al di sopra del valore dichiarato sull'etichetta
Grassi grezzi	<8	1	2
	8–24	12,5 %	25 %
	>24	3	6
Grassi grezzi, alimenti per animali non destinati alla produzione alimentare	<16	2	4
	16–24	12,5 %	25 %
	>24	3	6
Proteina grezza	<8	1	1
	8–24	12,5 %	12,5 %
	>24	3	3
Proteina grezza, alimenti per animali non destinati alla produzione alimentare	<16	2	2
	16–24	12,5 %	12,5 %
	>24	3	3
Ceneri grezze	<8	2	1
	8–32	25 %	12,5 %
	>32	8	4

⁷³ Aggiornato dal n. II cpv. 2 dell'O del DEFR del 31 ott. 2018 (RU 2018 4453) e dal n. II cpv. 1 dell'O del DEFR dell'11 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5571).

⁷⁴ Le tolleranze sono espresse in valore assoluto (valore che deve essere sottratto dal/aggiunto al tenore dichiarato) o relativo, seguito dal simbolo «%» (percentuale che deve essere applicata al tenore dichiarato per calcolare la deviazione accettabile).

Componente	Tenore dichiarato	Tolleranza	
	[%]	al di sotto del valore dichiarato sull'etichetta	al di sopra del valore dichiarato sull'etichetta
Fibra grezza	<10	1,75	1,75
	10-20	17,5 %	17,5 %
	>20	3,5	3,5
Zucchero	<10	1,75	3,5
	10-20	17,5 %	35 %
	>20	3,5	7
Amido	<10	3,5	3,5
	10-20	35 %	35 %
	>20	7	7
Calcio	<1	0,3	0,6
	1-5	30 %	60 %
	>5	1,5	3
Magnesio	<1	0,3	0,6
	1-5	30 %	60 %
	>5	1,5	3
Sodio	<1	0,3	0,6
	1-5	30 %	60 %
	>5	1,5	3
Fosforo totale	<1	0,3	0,3
	1-5	30 %	30 %
	>5	1,5	1,5
Ceneri insolubili in acido cloridrico	<1	non sono fissati limiti	0,3
	1-5		30 %
	>5		1,5
Potassio	<1	0,2	0,4
	1-5	20 %	40 %
	>5	1	2
Umidità	<2	non sono fissati limiti	0,4
	2-<5		20 %
	5-12,5		1
	>12,5		8 %
Tenore energetico ⁷⁵		5 %	10 %
Tenore proteico ⁷⁶		10 %	20 %

⁷⁵ Questi valori si applicano se non diversamente prescritto da un metodo ufficiale.

⁷⁶ Questi valori si applicano se non diversamente prescritto da un metodo ufficiale.

Parte B: Tolleranze per additivi per alimenti per animali indicati secondo gli allegati 1.1, 1.2, 8.2 e 8.3

¹ Le tolleranze stabilite in questa parte contemplano soltanto scarti tecnici. Esse si applicano agli additivi per alimenti per animali nell'elenco degli additivi per alimenti per animali e nell'elenco dei componenti analitici.

^{1b} Quanto agli additivi per alimenti per animali elencati come componenti analitici, le tolleranze si applicano alla quantità totale indicata come quantità garantita alla fine della durata minima di conservazione dell'alimento per animali.

^{1c} Ove si rilevi che il tenore di un additivo per alimenti per animali in una materia prima o in un alimento composto per animali sia inferiore al tenore dichiarato, si applicano le tolleranze seguenti⁷⁷:

- a. 10 % del tenore dichiarato se lo stesso è pari o superiore a 1000 unità;
- b. 100 unità se il tenore dichiarato è inferiore a 1000 unità, ma pari o superiore a 500 unità;
- c. 20 % del tenore dichiarato se lo stesso è inferiore a 500 unità, ma pari o superiore ad 1 unità;
- d. 0,2 unità se il tenore dichiarato è inferiore a 1 unità, ma pari o superiore a 0,5 unità;
- e. 40 % del tenore dichiarato se lo stesso è inferiore a 0,5 unità.

² Ove un tenore minimo e/o massimo di un additivo in un alimento per animali sia fissato nel relativo atto di autorizzazione per tale additivo per alimenti per animali, le tolleranze tecniche secondo il capoverso 1 si applicano soltanto al di sopra di un tenore minimo o al di sotto di un tenore massimo, a seconda dei casi.

³ Fintantoché il tenore massimo di un additivo secondo il capoverso 2 non è superato, lo scarto dal tenore dichiarato può essere fino al triplo della tolleranza fissata al capoverso 1. Tuttavia, se per additivi per alimenti per animali rientranti nel gruppo dei microrganismi è fissato un tenore massimo nel rispettivo atto di autorizzazione per tale additivo per alimenti per animali, questo costituisce il valore massimo ammesso.

⁷⁷ Nel presente punto, 1 unità corrisponde a 1 mg, 1000 UI (unità internazionali), 1×10^9 UFC (unità formanti colonie) o 100 unità di attività dell'enzima dell'additivo per alimento per animale corrispondente per kg di alimento per animale, a seconda dei casi.

*Allegato 8.1*⁷⁸
(art. 7, 8 e 9)

Disposizioni generali in materia di etichettatura delle materie prime e degli alimenti composti per animali

1. I tenori o i livelli indicati o da dichiarare si riferiscono al peso degli alimenti per animali, salvo diversamente specificato.
2. Le date indicano, nell'ordine, il giorno, il mese e l'anno e la struttura sull'etichetta deve essere la seguente: «GG/MM/AA».
3. Espressioni sinonimiche in certe lingue:
 - a. in tedesco la denominazione «Einzelfuttermittel» può essere sostituita da «Futtermittel-Ausgangserzeugnis» e in italiano «materia prima per alimenti per animali» può essere sostituita da «alimento semplice per animali»;
 - b. per designare gli alimenti per animali da compagnia in italiano è consentito l'uso dell'espressione «alimento».
4. Le istruzioni per un uso corretto degli alimenti complementari per animali e delle materie prime contenenti additivi in quantità superiore ai tenori massimi fissati per gli alimenti completi per animali indicano la quantità massima:
 - giornaliera in grammi o chilogrammi o unità di volume di alimento complementare per animali e materie prime, o
 - in percentuale della razione giornaliera, o
 - per chilogrammo o in percentuale di alimento per animali completo per animali,in modo da garantire l'osservanza dei rispettivi tenori massimi di additivi per alimenti per animali nella razione giornaliera.
5. Fermi restando i metodi analitici, nel caso di alimenti per animali da compagnia è possibile sostituire l'espressione «proteina grezza» con «proteina», l'espressione «grassi grezzi» con «tenore in materia grassa» e l'espressione «ceneri grezze» con «residuo incenerito» o «materia inorganica».

⁷⁸ Aggiornato dal n. II cpv. 2 dell'O del DEFR del 31 ott. 2018 (RU 2018 4453) e dal n. II cpv. 1 dell'O del DEFR dell'11 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5571).

Allegato 8.27⁹
(art. 7 e 9)

Indicazioni di etichettatura per materie prime e alimenti composti per animali da reddito

Capitolo I: Etichettatura di additivi per alimenti per animali

1. Il nome specifico dell'additivo, il numero di identificazione, la quantità aggiunta e il nome del gruppo funzionale al quale esso appartiene secondo l'allegato 6.1 o della categoria secondo l'articolo 25 OsAIA, devono essere indicati per i seguenti additivi:
 - a. additivi per i quali è fissato un tenore massimo per almeno un animale destinato alla produzione alimentare;
 - b. additivi appartenenti alle categorie «additivi zootecnici» e «coccidiostatici e istomonostatici»;
 - c. additivi per i quali sono superati i tenori massimi raccomandati nell'omologazione.

Le indicazioni di etichettatura sono presentate in conformità dell'omologazione dell'additivo in questione.

La quantità aggiunta di cui al numero 1 è espressa in quantità dell'additivo in questione, eccetto nei casi in cui l'omologazione di quest'ultimo indichi una sostanza nella colonna «Tenore minimo/massimo». In quest'ultimo caso, la quantità aggiunta corrisponde alla quantità di tale sostanza.

2. Per quanto riguarda gli additivi del gruppo funzionale «vitamine, provitamine e sostanze chimicamente definite ad effetto analogo» che devono essere elencati conformemente al numero 1, l'etichetta può indicare la quantità totale garantita per tutta la durata di conservazione alla dicitura «Componenti analitici» invece della quantità aggiunta alla dicitura «Additivi».
3. Il nome del gruppo funzionale di cui ai numeri 1, 4 e 6 può essere sostituito dalla seguente abbreviazione, qualora detta abbreviazione non sia stabilita all'allegato I del regolamento (CE) n. 1831/2003⁸⁰:

⁷⁹ Nuovo testo giusta il n. II cpv. 1 dell'O del DEFR del 31 ott. 2018 (RU **2018** 4453). Aggiornato dal n. II cpv. 1 dell'O del DEFR dell'11 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU **2020** 5571).

⁸⁰ Regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale, GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29; modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2015/2294 della Commissione del 9 dicembre 2015, GU L 324 del 10.12.2015, pag. 3.

Gruppo funzionale	Nome e descrizione	Nome abbreviato
1h	Sostanze per il controllo della contaminazione da radionuclidi: sostanze che inibiscono l'assorbimento di radionuclidi o ne favoriscono l'escrezione	Controllori di radionuclidi
1m	Sostanze per la riduzione della contaminazione dell'alimento per animali da micotossine: sostanze che possono inibire o ridurre l'assorbimento di micotossine, promuoverne l'escrezione o modificarne la modalità di azione	Riduttori di micotossine
1n	Potenziatori delle condizioni d'igiene: sostanze o, se del caso, microrganismi che hanno un effetto positivo sulle caratteristiche igieniche dell'alimento per animali, riducendo una specifica contaminazione microbiologica	Miglioratori dell'igiene
2b	Sostanze aromatizzanti: sostanze la cui aggiunta agli alimenti per animali ne aumenta l'aroma o l'appetibilità	Aromi
3a	Vitamine, provitamine e sostanze chimicamente definite ad effetto analogo	Vitamine
3b	Composti di oligoelementi	Oligoelementi
3c	Amminoacidi, loro sali e analoghi	Amminoacidi
3d	Urea e suoi derivati	Urea
4c	Sostanze con effetto positivo sull'ambiente	Miglioratori dell'ambiente

4. Gli additivi per alimenti per animali messi in rilievo sull'etichettatura con parole, immagini o grafici sono indicati conformemente al numero 1 o 2, a seconda dei casi.
5. La persona responsabile dell'etichettatura comunica all'acquirente, su richiesta di quest'ultimo, i nomi, il numero di identificazione e il gruppo funzionale degli additivi per alimenti per animali non menzionati ai numeri 1, 2 e 4. La presente disposizione non si applica ai composti aromatizzanti.
6. Gli additivi per alimenti per animali non menzionati ai numeri 1, 2 e 4 possono essere indicati su base volontaria almeno con il loro nome oppure, in caso di sostanze aromatizzanti, almeno con il loro gruppo funzionale.
7. Ferme restando le disposizioni di cui al punto 6, se un additivo per alimenti per animali organolettico o nutrizionale è etichettato su base volontaria, la quantità aggiunta è indicata conformemente al punto 1 o, nel caso degli additivi per alimenti per animali del gruppo funzionale vitamine, pro-vitamine e sostanze chimicamente ben definite con effetto simile, la quantità totale garantita per tutta la durata di conservazione è indicata conformemente al punto 2.
8. Se un additivo fa parte di più gruppi funzionali, l'etichetta indica il gruppo funzionale o la categoria corrispondente alla sua funzione principale nel caso dell'alimento per animali in questione.

9. Le indicazioni concernenti l'impiego corretto delle materie prime e degli alimenti composti per animali stabilite nell'omologazione dell'additivo per alimenti per animali in questione vanno riportate sull'etichetta.

Capitolo II: Etichettatura di componenti analitici

1. I componenti analitici di alimenti composti per animali destinati alla produzione alimentare sono indicati sull'etichetta, preceduti dalla dicitura «Componenti analitici»⁸¹, come segue:

Alimenti composti	Specie animali destinatarie	Componenti analitici e relativi tenori
Alimenti completi	Tutte	– Proteina grezza
	Tutte	– Fibra grezza
	Tutte	– Grassi grezzi
	Tutte	– Ceneri grezze
	Tutte	– Calcio
	Tutte	– Sodio
	Tutte	– Fosforo
	Suini e pollame Suini e pollame	– Lisina – Metionina
Alimenti complementari – Minerali	Tutte	– Calcio
	Tutte	– Sodio
	Tutte	– Fosforo
	Suini e pollame	– Lisina
	Suini e pollame Ruminanti	– Metionina – Magnesio
Alimenti complementari – diversi dai minerali	Tutte	– Proteina grezza
	Tutte	– Fibra grezza
	Tutte	– Grassi grezzi
	Tutte	– Ceneri grezze
	Tutte	– Calcio $\geq 5\%$
	Tutte	– Sodio
	Tutte	– Fosforo $\geq 2\%$
	Suini e pollame	– Lisina
	Suini e pollame	– Metionina
	Ruminanti	– Magnesio $\geq 0,5\%$

2. Le sostanze indicate sotto questa dicitura che sono anche additivi organolettici o nutrizionali sono dichiarate unitamente alla loro quantità totale.
3. Se è indicato il valore energetico o proteico, tale indicazione è presentata conformemente all'allegato 8.6.

⁸¹ In tedesco «analytische Bestandteile» può essere sostituito da «Inhaltsstoffe».

*Allegato 8.3*⁸²
(art. 7 cpv. 1 e 9 cpv. 1 lett. f)

Indicazioni di etichettatura per materie prime e alimenti composti per animali non destinati alla produzione alimentare

Capitolo I: Etichettatura di additivi per alimenti per animali

1. Il nome specifico dell'additivo e/o il numero di identificazione, la quantità aggiunta e il nome del gruppo funzionale al quale esso appartiene secondo l'allegato 6.1 o della categoria secondo l'articolo 25 OsALA, devono essere indicati per i seguenti additivi:
 - a. additivi per i quali è fissato un tenore massimo per almeno un animale non destinato alla produzione alimentare;
 - b. additivi appartenenti alle categorie «additivi zootecnici» e «coccidiostatici e istomonostatici»;
 - c. additivi per i quali sono superati i tenori massimi raccomandati nell'omologazione.

Le indicazioni di etichettatura sono presentate in conformità dell'omologazione in questione.

La quantità aggiunta di cui al numero 1 è espressa in quantità dell'additivo in questione, eccetto nei casi in cui l'omologazione di quest'ultimo indichi una sostanza nella colonna «Tenore minimo/massimo». In quest'ultimo caso, la quantità aggiunta corrisponde alla quantità di detta sostanza.

2. Per quanto riguarda gli additivi del gruppo funzionale «vitamine, provitamine e sostanze chimicamente definite ad effetto analogo» che devono essere elencati conformemente al numero 1, l'etichettatura può indicare la quantità totale garantita per tutta la durata di conservazione alla dicitura «Componenti analitici» invece della quantità aggiunta alla dicitura «Additivi».
3. Il nome del gruppo funzionale di cui ai numeri 1, 5 e 7 può essere sostituito dall'abbreviazione indicata nella tabella dell'allegato 8.2 capitolo 3, qualora detta abbreviazione non sia stabilita all'allegato 6.1.
4. Gli additivi per alimenti per animali messi in rilievo sull'etichettatura con parole, immagini o grafici sono indicati conformemente al numero 1 o 2, a seconda dei casi.
5. In deroga al numero 1, per gli additivi dei gruppi funzionali «conservanti», «antiossidanti», «coloranti» e «sostanze aromatizzanti» definiti all'allegato 6.1 è necessario indicare solo il gruppo funzionale in questione. In tal caso le informazioni di cui ai punti 1 e 2 sono comunicate dalla persona responsabile dell'etichettatura all'acquirente, su richiesta di quest'ultimo.

⁸² Nuovo testo giusta il n. II cpv. 1 dell'O del DEFR del 31 ott. 2018 (RU 2018 4453). Aggiornato dal n. II cpv. 1 dell'O del DEFR dell'11 nov. 2020 (RU 2020 5571) e dell'O dell'UFAG del 23 apr. 2021, in vigore dal 1° giu. 2021 (RU 2021 256).

6. La persona responsabile dell'etichettatura comunica all'acquirente, su richiesta di quest'ultimo, i nomi, il numero di identificazione e il gruppo funzionale degli additivi per alimenti per animali non menzionati ai numeri 1, 2 e 4. La presente disposizione non si applica ai composti aromatizzanti.
7. Gli additivi per alimenti per animali non menzionati ai numeri 1, 2 e 4 possono essere indicati su base volontaria almeno con il loro nome o, in caso di sostanze aromatizzanti, almeno con il loro gruppo funzionale.
8. Ferme restando le disposizioni di cui al punto 7, se un additivo per alimenti per animali organolettico o nutrizionale è etichettato su base volontaria, la quantità aggiunta è indicata conformemente al punto 1 o, nel caso degli additivi per alimenti per animali del gruppo funzionale vitamine, pro-vitamine e sostanze chimicamente ben definite con effetto simile, la quantità totale garantita per tutta la durata di conservazione è indicata conformemente al punto 2.
9. Se un additivo fa parte di più gruppi funzionali, si indica il gruppo funzionale o la categoria corrispondente alla sua funzione principale nel caso dell'alimento per animali in questione.
10. Le indicazioni concernenti l'impiego corretto delle materie prime per alimenti per animali e degli alimenti composti per animali stabilite nell'omologazione dell'additivo per alimenti per animali in questione vanno riportate sull'etichetta.

Capitolo II: Etichettatura di componenti analitici

1. I componenti analitici di alimenti composti per animali non destinati alla produzione alimentare sono indicati sull'etichetta, preceduti dalla dicitura «Componenti analitici», come segue:

Alimenti composti	Specie animali destinatarie	Componenti analitici
Alimenti completi	Gatti, cani e animali da pelliccia	– Proteina grezza
	Gatti, cani e animali da pelliccia	– Fibre grezze
	Gatti, cani e animali da pelliccia	– Grassi grezzi
	Gatti, cani e animali da pelliccia	– Ceneri grezze
Alimenti complementari – Minerali	Tutte	– Calcio
	Tutte	– Sodio
	Tutte	– Fosforo
Alimenti complementari – Altri	Gatti, cani e animali da pelliccia	– Proteina grezza
	Gatti, cani e animali da pelliccia	– Fibre grezze
	Gatti, cani e animali da pelliccia	– Grassi grezzi
	Gatti, cani e animali da pelliccia	– Ceneri grezze

2. Le sostanze indicate sotto questa dicitura che sono anche additivi organolettici o nutrizionali sono dichiarate unitamente alla loro quantità totale.
3. Se è indicato il valore energetico e/o proteico, tale indicazione è conforme allegato 8.6.

*Allegato 8.4*⁸³
(art. 12)

Disposizioni specifiche relative all'etichettatura di alimenti non conformi per animali

1. I materiali contaminati devono riportare in etichetta la dicitura «Alimenti per animali con livelli eccessivi di ... (denominazione della sostanza o delle sostanze indesiderabili secondo l'allegato 10); da usarsi a fini di alimentazione animale unicamente previa detossificazione in stabilimenti omologati». L'omologazione di tali stabilimenti avviene secondo l'articolo 37 OsAIA.
2. Qualora la contaminazione debba essere ridotta o eliminata tramite operazioni di purificazione, i materiali contaminati devono riportare in etichetta la seguente indicazione aggiuntiva «alimenti per animali contenenti livelli eccessivi di ... (denominazione della sostanza o delle sostanze indesiderabili secondo l'allegato 10); da usarsi a fini di alimentazione animale unicamente previa adeguata purificazione».
3. Fatti salvi i numeri 1 e 2, gli ex prodotti alimentari che devono essere trasformati prima di poter essere usati come alimenti per animali, sull'etichetta devono recare la dicitura «Ex prodotti alimentari, da usarsi come materie prime per alimenti per animali unicamente dopo... [indicazione del processo adeguato secondo l'allegato 1.4, parte B].»

⁸³ Aggiornato dal n. II cpv. 2 dell'O del DEFR del 31 ott. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 4453).

Allegato 8.5⁸⁴
(art. 18)

Prescrizioni specifiche relative all'etichettatura di premiscele e di determinati additivi per alimenti per animali

1. Per gli additivi per alimenti per animali menzionati e per le premiscele che li contengono devono essere fornite le seguenti indicazioni supplementari:

- a. additivi zootecnici e additivi coccidiostatici e istomonostatici:
 - data di scadenza della garanzia o durata della conservazione a decorrere dalla data di fabbricazione,
 - istruzioni per l'uso, e
 - tenore di principio attivo;
- b. enzimi, oltre alle indicazioni su elencate:
 - nome specifico del o dei principi attivi secondo le loro attività enzimatiche, in base all'autorizzazione concessa,
 - numero d'identificazione secondo l'International Union of Biochemistry, e
 - al posto del tenore di principio attivo, l'unità di attività (unità di attività per grammo o unità di attività per millimetro);
- c. microrganismi:
 - data di scadenza della garanzia o durata della conservazione a decorrere dalla data di fabbricazione,
 - istruzioni per l'uso, e
 - numero d'identificazione del ceppo, e
 - numero delle unità che formano colonie per grammo;
- d. additivi nutrizionali:
 - tenore di principio attivo, e
 - data di scadenza della garanzia o durata della conservazione a decorrere dalla data di fabbricazione;
- e. additivi tecnologici e organolettici ad eccezione delle sostanze aromatiche :
 - tenore del principio attivo;
- f. sostanze aromatiche:
 - quantità aggiunta nelle premiscele.

2. Ulteriori prescrizioni relative all'etichettatura e alle informazioni per determinati additivi costituiti da preparati e per le premiscele contenenti tali preparati:

- a) additivi delle categorie di cui all'articolo 25 capoverso 1 lettera a, b o c OsA1A, costituiti da preparati:

⁸⁴ Nuovo testo giusta il n. II cpv. 2 dell'O del DEFR del 16 set. 2016, in vigore dal 1° nov. 2016 (RU 2016 3351).

1. indicazione, sull'imballaggio o sul contenitore, del nome specifico, del numero di identificazione e del tenore di ciascun additivo tecnologico contenuto nel preparato per il quale sono fissati tenori massimi nell'autorizzazione corrispondente,
 2. le seguenti informazioni, in forma scritta o annesse al preparato:
 - nome specifico e numero di identificazione di ciascun additivo tecnologico contenuto nel preparato, e
 - nome di tutte le altre sostanze o prodotti contenuti nel preparato, in ordine decrescente secondo la percentuale di peso;
- b) premiscele contenenti additivi che rientrano nelle categorie di cui all'articolo 25 capoverso 1 lettera a, b o c OsALA e costituiti da preparati:
1. ove opportuno, indicazione, sull'imballaggio o sul contenitore, che la premiscela contiene additivi tecnologici inclusi nei preparati di additivi, per i quali sono fissati tenori massimi nell'autorizzazione corrispondente,
 2. su richiesta dell'acquirente o dell'utilizzatore, le informazioni sul nome specifico, sul numero di identificazione e un'indicazione del tenore di additivi tecnologici di cui al numero 1 del presente paragrafo inclusi nei preparati di additivi.

Allegato 8.6
(art. 14)

Valore nutrizionale degli alimenti composti per animali

Il valore nutrizionale di alimenti composti per animali viene calcolato in base alla seguente equazione:

1. Ruminanti

1.1 Energia

Netto energia latte (NEL)

$$NEL_{SO} \text{ (MJ/kg)} = -13,67 + 0,0226xPG_{SO} + 0,0358xLG_{SO} + 0,0074FG_{SO} + 0,0222xELA_{SO}$$

Netto energia carne (NEC)

$$NEC_{SO} \text{ (MJ/kg)} = -279,427 + 0,2888xPG_{SO} + 0,3058xLG_{SO} + 0,2689xFG_{SO} + 0,2891xELA_{SO}$$

Ambito di validità delle regressioni: FG max. 180 g/kg SO
LG max. 100 g/kg SO

Indicazione dei tenori in sostanza nutritiva in g/kg SO

1.2 Proteina

Proteina assorbibile nell'intestino (PAI)

(correzione della formula PAI al 29 agosto 2008)

- a. Per alimenti composti per animali con un tenore di proteina grezza da 100 a 200 g/kg SS:

$$PAI_{SO} \text{ (g/kg)} = 151 + 0,00229xPG^2_{SO} - 0,00656xrPG^2 + 0,2766xLG_{SO} - 0,00066xLG^2_{SO} - 0,5054xELA_{SO} + 0,00054xELA^2_{SO}$$

- b. Per alimenti composti per animali con un tenore di proteina grezza superiore a 200 g/kg SS fino a un massimo di 500 g/kg SS:

$$PAI_{SO} \text{ (g/kg)} = 560 + 0,00033xPG^2_{SO} - 5,8230xrPG - 0,00384xLG^2_{SO} - 0,4886xFG_{SO}$$

Indicazione dei tenori di sostanza nutritiva in g/kg SO, dati di rPG in %.

2. Suini

Energia digeribile suini (EDS)

- a. Tenore di proteina grezza inferiore a 240 g/kg SS

$$\text{EDS (MJ/kg)} = -16.691 \times \text{MA} + 26.992 \times \text{MG} - 25.291 \times \text{CB} + 16.085 \times \text{ENA} - 433.463 \times \text{CB}^2 + 73.372 \times \text{MA} \times \text{MG} + 301.491 \times \text{MA} \times \text{CB} + 46.321 \times \text{MA} \times \text{ENA}$$

Ambito di validità delle regressioni: MA 100 a 240 g/kg SS

CB 10 a 80 g/kg SS

MG 10 a 130 g/kg SS

- b. Tenore di proteina grezza superiore a 240 g/kg SS

$$\text{EDS (MJ/kg)} = 19.3896 \times \text{MA} + 35.5892 \times \text{MG} - 14.5029 \times \text{CB} + 16.0572 \times \text{ENA}$$

Ambito di validità delle regressioni: MA 241 a 500 g/kg SS

CB 20 a 100 g/kg SS

MG 20 a 110 g/kg SS

Indicazione dei tenori di sostanza nutritiva in kg per kg di sostanza secca

3. Pollame

Energia metabolizzabile pollame (EMP)

$$\text{EMP (MJ/kg)} = 0,01551 \times \text{PG} + 0,03431 \times \text{LG} + 0,01669 \times \text{A} + 0,01301 \times \text{Zuc}$$

Indicazione delle sostanze nutritive grezze in g/kg di alimento

4. Cavalli

Energia digeribile cavalli (EDC)

$$\text{EDC}_{\text{SO}} \text{ (MJ/kg)} = 13,24 + 0,0097 \times \text{PG}_{\text{SO}} - 0,0126 \times \text{FG}_{\text{SO}} + 0,0216 \times \text{LG}_{\text{SO}}$$

Indicazione delle sostanze nutritive grezze in g/kg SO

5. Vitelli da ingrasso

Energia metabolizzabile vitelli (EMV)

$$\text{EMV (MJ/kg)} = (0,0242 \times \text{PG} + 0,0366 \times \text{LG} + 0,0209 \times \text{FG} + 0,0170 \times \text{ELA} - 0,00063 \times \text{MDS}^*) \times \text{dE} \times 0,98$$

* MDS = 0,98 ELA; da considerare solo per latticini nel caso MDS \geq 80 g/kg SS

Negli alimenti d'allattamento per animali:

$$\text{dE} = 0,00095 \text{ PG}_{\text{SO}} + 0,00092 \text{ LG}_{\text{SO}} + 0,00099 \text{ ELA}_{\text{SO}} - 0,01$$

$$\text{PG} = \text{N} \times 6,25$$

Nelle materie prime

$$\text{PG} = \text{N} \times 6,38$$

$$\text{Latte intero fresco: dE} = 0,97$$

$$\text{Latte scremato e siero, fresco o in polvere: dE} = 0,96$$

$$\text{Latticello fresco o in polvere, latte intero in polvere: dE} = 0,95$$

Indicazione delle sostanze nutritive grezze in g/kg di sostanza fresca oppure in g/kg SO

6. Cani e gatti

- a. Energia metabolizzabile (EMC) degli alimenti composti per cani e gatti, tranne gli alimenti per gatti contenenti più del 14 % d'acqua

$$\text{EMC (MJ/kg)} = 0,01464 \times \text{PG} + 0,03556 \times \text{LG} + 0,01464 \times \text{ELA}$$

- b. Energia metabolizzabile (EMC) degli alimenti composti per gatti aventi un tenore in acqua superiore al 14 %

$$\text{EMC (MJ/kg)} = (0,01632 \times \text{PG} + 0,03222 \times \text{LG} + 0,01255 \times \text{ELA}) - 0,2092$$

Indicazione delle sostanze nutritive grezze in g/kg di alimento.

Il valore del tenore energetico in alimenti composti per animali viene espresso con un decimale.

Abbreviazioni

A	= Amido
CG	= Ceneri grezze
dE	= Digeribilità dell'energia
ELA	= Estratti liberi di azoto
FG	= Fibra grezza (cellulosa grezza)
LG	= Lipidi grezzi (grassi grezzi)
MDS	= Mono e disaccaridi
N	= Azoto
PG	= Proteina grezza
rPG	= Riducibilità della proteina grezza
SO	= Sostanza organica (SS meno CG)
SS	= Sostanza secca
Zuc	= Zuccheri totali, calcolati come saccarosio

Allegato 9⁸⁵
(art. 21 cpv. 2)

Procedura di campionatura e metodi di analisi per il controllo degli alimenti per animali

La procedura di campionatura e i metodi di analisi per il controllo degli alimenti per animali sono conformi agli allegati I–VII del regolamento (CE) n. 152/2009⁸⁶.

⁸⁵ Nuovo testo giusta il n. II cpv. 2 dell'O dell'UFAG del 24 apr. 2024, in vigore dal 1° giu. 2024 (RU **2024** 196).

⁸⁶ Regolamento (CE) n. 152/2009 della Commissione del 27 gennaio 2009, che fissa i metodi di campionamento e d'analisi per i controlli ufficiali degli alimenti per animali, GU L 54 del 26.2.2009, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) 2024/771, GU L, 2024/771, 15.3.2024.

Allegato 10⁸⁷
(art. 19 cpv. 1–4)

Sostanze indesiderabili negli alimenti per animali

Parte 1

Tenori massimi di sostanze indesiderabili negli alimenti per animali

Le concentrazioni massime di sostanze indesiderabili negli alimenti per animali sono conformi alle prescrizioni dell'allegato I della direttiva 2002/32/CE⁸⁸.

Parte 2

Soglie d'intervento per le sostanze indesiderabili negli alimenti per animali

Le soglie d'intervento applicabili a un alimento per animali sono conformi alle prescrizioni dell'allegato II della direttiva 2002/32/CE. Le misure da adottare in caso di superamento di tali soglie sono definite nella colonna 4 di tale allegato.

Parte 3

Tenori massimi di residui di prodotti fitosanitari

I tenori massimi di residui di prodotti fitosanitari fissati nell'ordinanza del DFI del 16 dicembre 2016⁸⁹ concernente i livelli massimi per i residui di antiparassitari nei o sui prodotti di origine vegetale e animale si applicano anche se gli stessi prodotti sono utilizzati nell'alimentazione animale. Nella tabella sono riportati i tenori massimi per ogni prodotto utilizzato esclusivamente come alimento per animali:

...
...		

⁸⁷ Aggiornato dal n. II cpv. 2 delle O del DEFR del 18 ott. 2017 (RU **2017** 6421), del 31 ott. 2018 (RU **2018** 4453) e dal n. II dell'O del DEFR del 2 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU **2022** 736).

⁸⁸ Direttiva 2002/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 maggio 2002 relativa alle sostanze indesiderabili nell'alimentazione degli animali, GU L 140 del 30.5.2002, pag. 10; modificata da ultimo dal regolamento (UE) 2019/1869, GU L 289 del 8.11.2019, pag. 32.

⁸⁹ RS **817.021.23**

Parte 4
Tenori massimi di contaminazione radioattiva negli alimenti per animali

Radionuclidi rispettivamente gruppo diAlimenti per radionuclidi		Tenori massimi di contaminazione radioattiva per gli alimenti pronti per il consumo. Bq/kg
1	2	3
Somma di cesio-134 e cesio-137	Suini	1250
Somma di cesio-134 e cesio-137	Pollame, agnelli, vitelli	2500
Somma di cesio-134 e cesio-137	Altri animali	5000

*Allegato 11*⁹⁰
(art. 20 cpv. 1 e 2)

Requisiti relativi alle imprese del settore dell'alimentazione animale diverse da quelle al livello della produzione primaria di alimenti per animali che devono essere registrate od omologate secondo gli articoli 47 e 48 OsAIA

1 Definizioni

- 1.1 L'espressione *prodotti derivati da oli e grassi* designa qualsivoglia prodotto derivato direttamente o indirettamente da oli e grassi greggi o recuperati mediante trattamento oleochimico, trattamento per il biodiesel, distillazione o raffinazione chimica o fisica, diverso dall'olio raffinato, dai prodotti derivati dall'olio raffinato e dagli additivi per alimenti per animali.
- 1.2 L'espressione *olio o grasso raffinato* designa un olio o un grasso che ha subito un processo di raffinazione come descritto alla voce n. 53 del glossario dei processi di cui all'allegato 1.4 numero 2.

2 Impianti e attrezzature

- 2.1 Gli impianti per la trasformazione e lo stoccaggio degli alimenti per animali, le attrezzature, i contenitori, le casse, i veicoli e le loro immediate vicinanze devono essere tenuti puliti e si devono attuare efficaci programmi di lotta contro i parassiti.
- 2.2 La progettazione, la disposizione, la costruzione e le dimensioni degli impianti e delle attrezzature devono consentire:
- di effettuare adeguate operazioni di pulizia e/o disinfezione;
 - di ridurre al minimo il rischio di errore nonché di evitare contaminazioni, contaminazioni incrociate e, in generale, tutti gli effetti che possono pregiudicare la sicurezza e la qualità dei prodotti. Le macchine che vengono in contatto con gli alimenti per animali devono essere asciugate ogni volta che siano state sottoposte a una pulitura a umido.
- 2.3 Controllo degli impianti e delle attrezzature
- 2.3.1 Gli impianti e le attrezzature destinati a operazioni di miscelazione e produzione devono essere oggetto di adeguata e periodica verifica, da condurre conformemente alle procedure scritte prestabilite dal fabbricante per i prodotti.
- 2.3.2 Tutte le bilance e tutti gli strumenti di misurazione usati nella produzione di alimenti per animali devono essere appropriati per la gamma di pesi o volumi da misurarsi e devono essere regolarmente sottoposti a verifiche della loro precisione.

⁹⁰ Nuovo testo giusta il n. II cpv. 2 dell'O dell'UFAG del 24 apr. 2024, in vigore dal 1° giu. 2024 (RU 2024 196).

- 2.3.3 Tutti i miscelatori usati nella produzione di alimenti per animali devono essere appropriati per la gamma di pesi e volumi da miscelarsi e in grado di produrre opportune miscele e diluizioni omogenee. Le imprese devono dimostrare l'efficacia dei miscelatori per quanto concerne l'omogeneità.
- 2.4 Gli impianti devono essere dotati di un'adeguata illuminazione naturale o artificiale.
- 2.5 I sistemi di evacuazione delle acque reflue devono essere adatti allo scopo; devono essere progettati e costruiti in modo da evitare qualsiasi rischio di contaminazione degli alimenti per animali.
- 2.6 L'acqua usata nella produzione degli alimenti per animali deve essere di qualità adatta per gli animali; le condutture dell'acqua devono essere in materiale inerte.
- 2.7 Le acque reflue, i rifiuti e l'acqua piovana devono essere smaltiti evitando di pregiudicare le attrezzature nonché la sicurezza e la qualità degli alimenti per animali. Si deve assicurare il controllo delle impurità e delle polveri per prevenire infestazioni da parassiti.
- 2.8 Le finestre e le altre aperture devono essere, ove necessario, a prova di parassita. Le porte devono avere una buona tenuta e, una volta chiuse, essere a prova di parassita.
- 2.9 Se necessario, i soffitti e le strutture sospese devono essere progettati, costruiti e rifiniti in modo da prevenire l'accumulo di sporco e da ridurre la formazione di condensa e di muffe nonché la dispersione di particelle che possono pregiudicare la sicurezza e la qualità degli alimenti per animali.

3 Personale

Le imprese del settore dell'alimentazione animale devono disporre di personale numericamente sufficiente in possesso delle competenze e delle qualifiche prescritte per la fabbricazione dei prodotti in questione. Esse devono predisporre e mettere a disposizione delle competenti autorità incaricate del controllo, un organigramma in cui sono definite le qualifiche (p. es. diplomi, esperienza professionale specifica) e le responsabilità dei quadri. Tutto il personale deve essere informato chiaramente per scritto sui suoi compiti, responsabilità e competenze, specialmente in caso di modifica, in modo da ottenere la qualità dei prodotti desiderata.

4 Produzione

- 4.1 Deve essere designata una persona qualificata quale responsabile della produzione.
- 4.2 Le imprese del settore dell'alimentazione animale devono assicurare che le diverse fasi della produzione si svolgano secondo procedure e istruzioni scritte

prestabilite allo scopo di definire, verificare e gestire i punti critici del processo di fabbricazione.

- 4.3 Devono essere prese misure tecniche od organizzative per evitare o, eventualmente, ridurre al minimo le contaminazioni incrociate e gli errori. Devono essere disponibili mezzi sufficienti e idonei per poter effettuare i controlli durante la fabbricazione.
- 4.4 La presenza di alimenti per animali vietati ai fini della protezione della salute dell'uomo o degli animali, di sostanze indesiderabili e di altri contaminanti deve essere sorvegliata e vanno previste appropriate strategie di controllo per ridurre al minimo il rischio.
- 4.5 I rifiuti e le sostanze non adatti come alimenti per animali devono essere isolati e identificati. Le sostanze di tal genere contenenti livelli pericolosi di medicinali veterinari, contaminanti o altri elementi pericolosi devono essere smaltiti in modo appropriato e non devono essere usati quale alimento per animali.
- 4.6 Le imprese del settore dell'alimentazione animale devono adottare misure appropriate al fine di garantire in ogni caso l'efficace tracciabilità dei prodotti.
- 4.7 I produttori di oli o grassi miscelati che immettono sul mercato determinati prodotti destinati all'alimentazione animale, devono tenere detti prodotti fisicamente separati dai prodotti destinati a scopi diversi, a meno che questi ultimi adempiano i requisiti di cui all'allegato 10.
- 4.8 L'etichetta dei prodotti deve indicare chiaramente se sono destinati all'alimentazione degli animali o ad altri scopi. Se una determinata partita di un prodotto è dichiarata non destinata all'alimentazione degli animali, questa dichiarazione non può essere in seguito modificata da un'impresa in una fase successiva della filiera.
- 4.9 Per l'etichettatura delle materie prime per alimenti per animali devono essere utilizzate, laddove disponibili, le denominazioni menzionate nell'allegato 1.4 numero 3.

5 Controllo della qualità

- 5.1 Se del caso, deve essere designata una persona qualificata quale responsabile del controllo della qualità.
- 5.2 Le imprese nel settore dell'alimentazione animale devono, quale parte del loro sistema di controllo della qualità, avere accesso a un laboratorio dotato di personale e attrezzature adeguati.
- 5.3 Deve essere predisposto per scritto e attuato un piano del controllo della qualità che preveda, in particolare, il controllo dei punti critici del processo di fabbricazione, le procedure e le frequenze di campionatura, i metodi di analisi e la loro frequenza, il rispetto delle specifiche – e la destinazione in caso di non conformità – dalle materie prime ai prodotti finiti.

- 5.4 Per garantire la tracciabilità, il produttore deve provvedere a documentare le materie prime utilizzate nel prodotto finito. I rispettivi documenti devono essere tenuti a disposizione dell'autorità competente, almeno per un periodo commisurato all'uso per il quale i prodotti sono immessi sul mercato. Inoltre, devono essere prelevati campioni degli ingredienti e di ciascuna partita di prodotto fabbricato e immesso sul mercato o di ciascuna porzione specifica di produzione (in caso di produzione continua) in quantità sufficiente secondo una procedura prestabilita dal fabbricante e conservati per assicurare la tracciabilità (su base regolare in caso di fabbricazione per il fabbisogno esclusivo del produttore). I campioni sono sigillati ed etichettati in modo da essere facilmente identificabili; essi devono essere conservati in condizioni tali da escludere un cambiamento anomalo della loro composizione o un'adulterazione. I campioni devono essere tenuti a disposizione delle autorità competenti almeno per un periodo commisurato all'uso per il quale gli alimenti per animali sono immessi sul mercato. Nel caso di alimenti per animali da compagnia, il fabbricante deve conservare soltanto campioni del prodotto finito.

6 Monitoraggio della diossina per oli, grassi e prodotti derivati

- 6.1 Le imprese del settore dell'alimentazione animale che immettono sul mercato grassi, oli o prodotti da essi derivati destinati all'alimentazione animale devono fare analizzare tali grassi, oli o prodotti presso laboratori accreditati per il tenore di diossine e PCB diossina-simili, in conformità dei procedimenti e dei metodi di cui all'allegato 9.
- 6.2 A integrazione del sistema di «analisi dei rischi e controllo dei punti critici» (HACCP) dell'impresa del settore dell'alimentazione animale, le analisi di cui al numero 6.1 devono essere effettuate dalle seguenti imprese almeno nelle seguenti quantità (se non meglio precisato, una partita di prodotti da analizzare non deve superare le 1000 tonnellate):
- 6.2.1 Imprese del settore dell'alimentazione animale che trasformano grassi e oli vegetali greggi:
- a. deve essere analizzato il 100 per cento delle partite dei prodotti derivati da oli e grassi vegetali, ad eccezione di glicerina, lecitina, gomme e prodotti di cui al numero 6.2.1 lettera b;
 - b. devono essere analizzati e documentati nell'ambito del sistema HACCP gli oli acidi di raffinazione chimica, le paste di saponificazione (soapstocks), i coadiuvanti di filtrazione utilizzati, la terra decolorante esausta e le partite in entrata di olio di cocco greggio.
- 6.2.2 Imprese del settore dell'alimentazione animale che producono grassi animali, compresi i trasformatori di grassi animali:
- deve essere effettuata un'analisi rappresentativa ogni 5000 tonnellate all'anno del grasso animale e dei prodotti da esso derivati della categoria 3 di cui

all'articolo 7 OSOAn⁹¹, o provenienti da uno stabilimento riconosciuto del settore alimentare.

- 6.2.3 Imprese del settore dell'alimentazione animale che producono olio di pesce:
- a. deve essere analizzato il 100 per cento delle partite di olio di pesce se ottenuto da:
 - prodotti derivati da olio di pesce diverso dall'olio di pesce raffinato,
 - prodotti della pesca per i quali non si dispone di dati storici di monitoraggio, di origine non specificata o provenienti dal mar Baltico,
 - sottoprodotti della pesca provenienti da stabilimenti di produzione di pesce destinato al consumo umano non riconosciuti in virtù della legislazione sulle derrate alimentari,
 - melù o menade;
 - b. deve essere analizzato il 100 per cento delle partite in uscita di prodotti derivati da olio di pesce diverso dall'olio di pesce raffinato;
 - c. deve essere effettuata un'analisi rappresentativa ogni 2000 tonnellate dell'olio di pesce non menzionato al numero 6.2.3 lettera a;
 - d. deve essere analizzato e documentato secondo i principi generali HACCP conformemente all'articolo 44 OsAIA l'olio di pesce decontaminato per mezzo di un trattamento ufficialmente riconosciuto.
- 6.2.4 Imprese dell'industria oleochimica che immettono alimenti per animali sul mercato:
- a. deve essere analizzato il 100 per cento delle partite in entrata di:
 - grassi animali non menzionati al numero 6.2.2 o 6.2.8,
 - olio di pesce non menzionato al numero 6.2.3 o 6.2.8,
 - oli e grassi recuperati da imprese del settore alimentare,
 - grassi e oli miscelati;
 - b. deve essere analizzato il 100 per cento delle partite di prodotti derivati da oli e grassi immessi sul mercato come alimenti per animali, ad eccezione di glicerina, acidi grassi puri distillati da frazionamento e prodotti di cui al numero 6.2.4 lettera c;
 - c. devono essere analizzati e documentati nell'ambito del sistema HACCP gli acidi grassi greggi da frazionamento, gli acidi grassi esterificati con glicerolo, i mono- e digliceridi di acidi grassi, i sali di acidi grassi e le partite in entrata di olio di cocco greggio.
- 6.2.5 Imprese dell'industria del biodiesel che immettono alimenti per animali sul mercato:
- a. deve essere analizzato il 100 per cento delle partite in entrata di:
 - grassi animali non menzionati al numero 6.2.2 o 6.2.8,
 - olio di pesce non menzionato al numero 6.2.3 o 6.2.8,
 - oli e grassi recuperati da imprese del settore alimentare,
 - grassi e oli miscelati;

⁹¹ RS 916.441.22

- b. deve essere analizzato il 100 per cento delle partite dei prodotti derivati da oli e grassi immessi sul mercato come alimenti per animali, ad eccezione di glicerina, acidi grassi puri distillati da frazionamento e prodotti di cui al numero 6.2.5 lettera c;
 - c. devono essere analizzati e documentati nell'ambito del sistema HACCP gli acidi grassi greggi da frazionamento, gli acidi grassi esterificati con glicerolo, i mono- e digliceridi di acidi grassi, i sali di acidi grassi e le partite in entrata di olio di cocco greggio.
- 6.2.6 Stabilimenti di miscelazione dei grassi: l'autorità competente deve essere informata dell'opzione scelta:
- a. deve essere analizzato il 100 per cento delle partite in entrata di:
 - olio di cocco greggio,
 - grassi animali non menzionati al numero 6.2.2 o 6.2.8,
 - olio di pesce non menzionato al numero 6.2.3 o 6.2.8,
 - oli e grassi recuperati da imprese del settore alimentare,
 - grassi e oli miscelati,
 - prodotti derivati da oli e grassi, a eccezione di glicerina, lecitina, gomme e prodotti menzionati al numero 6.2.6 lettera b;
 - b. devono essere analizzati e documentati nell'ambito del sistema HACCP gli oli acidi di raffinazione chimica, gli acidi grassi greggi da frazionamento, gli acidi grassi puri distillati da frazionamento, i coadiuvanti di filtrazione, la terra decolorante e le paste di saponificazione (soapstocks);
 - c. deve essere analizzato il 100 per cento delle partite di grassi e oli miscelati destinati all'alimentazione animale.
- 6.2.7 Produttori di alimenti composti per animali allevati per la produzione di derivate alimentari, ad eccezione degli stabilimenti menzionati al numero 6.2.6:
- a. deve essere analizzato il 100 per cento delle partite in entrata di:
 - olio di cocco greggio,
 - grassi animali non menzionati al numero 6.2.2 o 6.2.8,
 - olio di pesce non menzionato al numero 6.2.3 o 6.2.8,
 - oli e grassi recuperati da imprese del settore alimentare,
 - grassi e oli miscelati,
 - prodotti derivati da oli e grassi, a eccezione di glicerina, lecitina, gomme e prodotti menzionati al numero 6.2.7 lettera b;
 - b. devono essere analizzati e documentati nell'ambito del sistema HACCP gli acidi grassi di raffinazione chimica, gli acidi grassi greggi da frazionamento, gli acidi grassi puri distillati da frazionamento, i coadiuvanti di filtrazione, la terra decolorante e le paste di saponificazione (soapstocks);
 - c. deve essere analizzato l'1 per cento delle partite di alimenti composti per animali contenenti prodotti menzionati al numero 6.2.7 lettere a e b.
- 6.2.8 Importatori che immettono sul mercato alimenti per animali:
- a. deve essere analizzato il 100 per cento delle partite importate di:
 - olio di cocco greggio,
 - grassi animali,
 - olio di pesce,

- oli e grassi recuperati da imprese del settore alimentare,
 - grassi e oli miscelati,
 - tocoferoli estratti dall'olio vegetale e di acetato di tocoferile da esso derivato,
 - prodotti derivati da oli e grassi, a eccezione di glicerina, lecitina, gomme e i prodotti di cui al numero 6.2.8 lettera b;
- b. devono essere analizzati e documentati nell'ambito del sistema HACCP gli acidi grassi di raffinazione chimica, gli acidi grassi greggi da frazionamento, gli acidi grassi puri distillati da frazionamento e le paste di saponificazione (soapstocks).
- 6.3 I grassi e gli oli che sono stati raffinati attraverso un processo riconosciuto sufficiente per rispettare i valori massimi fissati nell'allegato 10 parte 1 (sezione V della direttiva 2002/32/CE⁹²) devono essere analizzati secondo i principi generali HACCP conformemente all'articolo 44 OsAIA.
- 6.4 Se un'impresa del settore dell'alimentazione animale dimostra che un invio omogeneo è più grande della dimensione massima della partita secondo il numero 6.2 e che è stato campionato in modo rappresentativo, i risultati dell'analisi del campione opportunamente estratto e sigillato saranno considerati accettabili.
- 6.5 Prova delle analisi
- 6.5.1 Ogni partita di prodotti analizzati conformemente al numero 6.2 deve essere accompagnata dalla prova documentale che tali prodotti o tutti i relativi componenti sono stati analizzati o inviati per l'analisi a un laboratorio accreditato secondo il numero 1, ad eccezione delle partite di prodotti di cui ai numeri 6.2.1 lettera b, 6.2.2 lettera a, 6.2.3 lettera c, 6.2.3 lettera d, 6.2.4 lettera c, 6.2.5 lettera c, 6.2.6 lettera b, 6.2.7 lettera b e 6.2.8 lettera b.
- 6.5.2 La prova dell'analisi deve collegare senza ambiguità la consegna e la partita o le partite analizzate. Tale collegamento va descritto nel sistema di tracciabilità documentata in uso presso il fornitore. In particolare, quando la consegna è costituita da più di una partita o componente, la prova documentale da fornire deve riferirsi a ciascuno dei componenti della consegna. Nel caso in cui le analisi siano effettuate sul prodotto in uscita, la prova che il prodotto è stato analizzato è rappresentata dal rapporto d'analisi.
- 6.5.3 Ogni consegna di prodotti di cui al numero 6.2.2 lettera a o 6.2.3 lettera b deve essere accompagnata dalla prova che tali prodotti sono conformi ai requisiti di cui al numero 6.2.2 lettera a o 6.2.3 lettera b. Se richiesto, la prova dell'analisi della partita o delle partite consegnate deve essere inoltrata al destinatario quando l'impresa riceve i risultati dell'analisi dal laboratorio autorizzato.
- 6.6 L'impresa del settore dell'alimentazione animale in possesso di una prova documentale che una partita di un prodotto o che tutti i componenti di una partita di un prodotto di cui al numero 6.2 che entrano nel suo stabilimento sono stati

⁹² Cfr. nota a piè di pagina relativa all'all. 10 parte 1.

analizzati durante la fase di produzione, di trasformazione o di distribuzione è esentata dall'obbligo di analizzare la partita.

6.7 Se tutte le partite in entrata di prodotti di cui al numero 6.2.7 lettera a che entrano in un processo di produzione sono state analizzate conformemente ai requisiti della presente ordinanza e se può essere assicurato che il processo di produzione, la manipolazione e lo stoccaggio non aumentano la contaminazione di diossina, l'impresa del settore dell'alimentazione animale è esentata dall'obbligo di far analizzare il prodotto in uscita e lo analizza invece in base al sistema HACCP.

6.8 Se un'impresa del settore dell'alimentazione animale affida a un laboratorio il compito di eseguire un'analisi conformemente al numero 6.1, essa deve chiedere al laboratorio di comunicare i risultati di tale analisi all'autorità competente del Paese in cui ha sede il laboratorio, nel caso in cui vengano superati i limiti per la diossina secondo l'allegato 10 parte 1 (sezione V n. 1 e 2 della direttiva 2002/32/CE⁹³).

Se un'impresa del settore dell'alimentazione animale affida a un laboratorio che si trova in un Paese terzo il compito di eseguire l'analisi di cui al numero 6.1 deve informarne l'UFAG.

7 Stoccaggio e trasporto

7.1 Gli alimenti per animali trasformati devono essere tenuti separati dai componenti delle materie prime e dagli additivi non trasformati per evitare una contaminazione incrociata degli alimenti per animali trasformati; si devono usare adeguati materiali di imballaggio.

7.2 Gli alimenti per animali devono essere conservati e trasportati in appositi contenitori. Devono essere immagazzinati in posti all'uopo designati, adattati e mantenuti in ordine per assicurare buone condizioni di stoccaggio e accessibili solo alle persone autorizzate dalle imprese del settore dell'alimentazione animale.

7.3 Gli alimenti per animali devono essere immagazzinati e trasportati in modo da essere facilmente identificabili per evitare confusioni o contaminazioni incrociate e prevenirne il deterioramento.

7.4 I contenitori e le attrezzature usate per il trasporto, lo stoccaggio, la movimentazione, la manipolazione e la pesatura degli alimenti per animali devono essere tenuti puliti. Si devono introdurre programmi di pulitura e ridurre al minimo le tracce di detersivi e disinfettanti.

7.5 Si devono ridurre al minimo e tenere sotto controllo le impurità per contenere l'infestazione da parassiti.

7.6 Se del caso, le temperature devono essere mantenute quanto più basse possibile per evitare la condensa e il deterioramento.

⁹³ Cfr. nota a piè di pagina relativa all'all. 10 parte 1.

- 7.7 Utilizzo di contenitori per lo stoccaggio e il trasporto
- 7.7.1 I contenitori che devono servire per lo stoccaggio o il trasporto di grassi miscelati, oli di origine vegetale o prodotti da essi derivati destinati all'alimentazione animale non devono essere utilizzati per il trasporto o lo stoccaggio di prodotti diversi da questi, a meno che questi ultimi prodotti soddisfino i requisiti della presente ordinanza.
- 7.7.2 I contenitori devono essere tenuti separati da qualsiasi altro carico, laddove esista un rischio di contaminazione.
- 7.7.3 Nei casi in cui questo uso separato non sia possibile, è necessario pulire in modo efficiente, così da eliminare ogni traccia di prodotto, quei contenitori precedentemente utilizzati per prodotti non conformi ai requisiti dell'allegato 10.
- 7.7.4 In virtù delle disposizioni dell'allegato 4 numeri 21–24 OSOAn, i grassi animali appartenenti alla categoria 3 destinati all'alimentazione animale devono essere immagazzinati e trasportati conformemente ai requisiti dell'OSOAn.

8 Documentazione

- 8.1 Tutte le imprese del settore dell'alimentazione animale, comprese quelle che fungono esclusivamente da intermediari commerciali senza mai detenere i prodotti nei loro locali, devono riportare in un registro i dati pertinenti compresi quelli relativi all'acquisto, alla produzione e alla vendita, per un'efficace tracciabilità dalla ricezione alla consegna, compresa l'esportazione fino alla destinazione finale.
- 8.2 Le imprese del settore dell'alimentazione animale, a eccezione di quelle che fungono esclusivamente da intermediari commerciali senza mai detenere i prodotti nei loro locali, devono tenere in un registro i documenti seguenti:
- 8.2.1 Documenti relativi al processo di fabbricazione e ai controlli:
- Le imprese del settore dell'alimentazione animale devono disporre di un sistema di documentazione volto a definire e gestire il controllo dei punti critici nel processo di fabbricazione nonché a stabilire e attuare piani di controllo della qualità. Esse devono conservare i risultati dei relativi controlli. I rispettivi documenti devono essere conservati per consentire di risalire a ogni fase di fabbricazione di ciascuna partita di prodotto immessa sul mercato e di stabilire le responsabilità in caso di reclamo.
- 8.2.2 Documenti relativi alla tracciabilità, in particolare:
- a. per additivi di alimenti per animali:
- natura e quantità degli additivi prodotti, rispettive date di fabbricazione e, se del caso, numero della partita o della porzione specifica di produzione, in caso di fabbricazione continua,
 - nome e indirizzo dello stabilimento cui gli additivi sono stati consegnati, natura e quantità degli additivi consegnati e, eventualmente,

- numero della partita o della porzione specifica di produzione, in caso di fabbricazione continua;
- b. per premiscele:
- nome e indirizzo dei produttori o dei fornitori di additivi, natura e quantità degli additivi utilizzati nonché, eventualmente, numero della partita o della porzione specifica di produzione, in caso di fabbricazione continua,
 - data di fabbricazione della premiscela e, eventualmente, numero della partita,
 - nome e indirizzo dello stabilimento cui le premiscele sono state consegnate, data della consegna e natura e quantità delle premiscele consegnate nonché, eventualmente, numero della partita;
- c. per alimenti composti per animali e materie prime:
- nome e indirizzo dei produttori o dei fornitori dell'additivo o della premiscela, natura e quantità della premiscela usata e, eventualmente, numero della partita,
 - nome e indirizzo dei fornitori delle materie prime e degli alimenti complementari per animali e data di consegna,
 - natura, quantità e composizione dell'alimento composto per animali,
 - natura e quantità delle materie prime o degli alimenti composti per animali fabbricati, unitamente alla data di fabbricazione e al nome e indirizzo dell'acquirente (p. es. aziende agricole, altre imprese del settore dell'alimentazione animale).

9 Reclami e ritiro dei prodotti

- 9.1 Le imprese del settore dell'alimentazione animale creano un sistema di registrazione e trattamento dei reclami.
- 9.2 Esse creano, ove necessario, un sistema per il rapido ritiro dei prodotti immessi nel circuito di distribuzione. Devono stabilire per scritto la destinazione dei prodotti ritirati che, prima di essere reimmessi sul mercato, devono essere sottoposti a un nuovo controllo della qualità.

